BIBLIOTECA
SCELTA
DI
OPERE TEDESCHE
TRADOTTE
IN LINGUA ITALIANA

---

volume quarto

DE SCHEIDLEIN

VOL. SECONDO

ANALISI
DELLA
PROCESSURA CIVILE AUSTRIACA
OVVERO
SCHIARIMENTI
SUL
REGOLAMENTO GIUDIZIARIO CIVILE
DEL SIG. DE SCHEIDLEIN

PROFESSORE DI DIRITTO AUSTRIACO PROVINCIALE IN VIENNA

TRADUZIONE DAL TEDESCO

DI GAETANO SENONER
GIA' SEGRETARIO PRESSO IL TRIB. MERCANTILE
DI TRIESTE, E CANCELLIERE DEL TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA
DI VILLACO IN ILLIRIA

ARRICCHITA DI NOTE, LEGGI, MODULE PER CIASCUN ATTO, NON CHE DI UN INDICE RAGIONATO ED ADATTATO AL VIGENTE REGOLAMENTO GENERALE DEL PROCESSO CIVILE PEL REGNO LOMBARDO-VENETO

VOLUME SECONDO

SECONDA EDIZIONE DI QUESTA TIPOGRAFIA

MILANO
PER GIOVANNI SILVESTRI
M. DCCC. XXXIII.

CONTINUAZIONE

DEL CAPITOLO NONO

---

§ 126.

Nella classificazione dovrà dichiararsi che saranno esclusi senza eccezione tutt' i creditori i quali non si saranno insinuati.

Per riguardo alla classificazione si osserverà ancora: i sudditi di estere Potenze, qualora s'insinuino coi loro crediti ad una massa, godranno dell'egual diritto che hanno i sudditi di questa monarchia; basta che non osti loro il *jus albinagii*. In caso di dubbio, se lo Stato estero presti ugual giustizia ai sudditi austriaci, dovrà il giudice al suddito estero accordare soltanto allora il credito classificato, quando produce dalla di lui superiorità, o tribunale cui appartiene, un documento degno di fede intorno alla prestazione del *jure reciproco* (Aul. Dec. del 14 agosto, 1789). I soli

sudditi ottomani sono esentati dalla presentazione d'un siffatto documento (Aul. Dec. del 4 giugno, 1789). Si fece già di sopra menzione che per riguardo alla classificatoria non vengano fra il curatore *ad lites* ed i creditori trattate occorrenze di sorta; ma che nulla meno cadaun creditore sia tenuto di spiegare nella sua petizione insinuatoria la classe che crede di poter pretendere o le ragioni sulle quali si appoggia, e che il curatore *ad lites* possa pure nella risposta opporre le sue eccezioni contro la classe richiesta, acciocchè il giudice ne sia dovutamente istruito allorchè è per formare la sentenza di classificazione.

Ora nasce la questione se il giudice sia obbligato di collocare il creditore nella classe da lui domandata, e dal curatore *ad lites* espressamente o tacitamente accordatagli. A ciò si risponde negativamente; imperciocchè il giudice, supplendo al punto di diritto, è tenuto bensì di ponderare il fatto che il creditore espose, e che dal curatore della massa non fu contraddetto, ma destina poi al primo quella classe che gli appartiene secondo il

prescritto dalla legge (Aul. Dec. del 31 ottobre, 1785).

Il giudice non rilascia neppure i *motivi* della classificazione, perchè non è questa, come si disse, propriamente una sentenza, ed ogni creditore che crede d'essere gravato, ha aperta la via d'intentare l'azione di priorità.

§ 127.

Dopo che sarà intimata la classificazione, non ha più luogo la restituzione nel primiero stato; anzi nel caso che si volesse proporla contro la seguìta scadenza del termine assegnato alle insinuazioni, dovrà essa venir ricercata nel prescritto termine di giorni 14. Se la restituzione in intero venisse richiesta prima dell' intimazione della classificazione, non dovrà essa per questo esser tenuta sospesa, ma le partite posteriormente liquidate vi si dovranno aggiungere in seguito.

La legge dice espressamente che la petizione di priorità non ispetti che ai creditori classificati: quindi è che un creditore non classi-

ficato, e la cui pretensione conseguentemente non fu riconosciuta liquida, non potrebbe presentare la sua petizione fino a tanto che non fosse stato riconosciuto con superiore sentenza ammissibile ; e allora soltanto procederà il giudice a norma del § 109.

(Si veda il capitolo della *Restituzione in intiero.*)

§ 128.

Contro la classificazione non si dovrà appellare , ma sarà libero ad ogni creditore classificato, il quale credesse di dover essere anteposto a tutti gli altri creditori, o di dover essere collocato in una classe migliore, quando anche egli non avesse nell' insinuazione domandata questa miglior classe , di proporre la sua petizione nel termine di 30 giorni, ed in questo termine avranno anche a presentare la loro petizione gli altri creditori classificati, i quali credessero di poter impugnare o la priorità di un altro creditore, o la classe loro assegnata.

§ 129.

Quello de' creditori che si crederà nel caso di muovere querela sul punto della priorità, e di sostenere che gli competa diritto migliore di quello che gli attribuisce la classificazione, dovrà entro l'intervallo di giorni 30 dal giorno in cui si sarà pubblicata la classificazione, espressamente produrre la petizione o sia il gravame di priorità contro tutti quelli ch'egli per tale causa intendesse di convenire; in caso diverso sarà estinto il suo diritto contro quelli ch' egli non avrà convenuto. Ad un tempo, con separata supplica, però, dovrà domandare che venga appuntata la giornata in cui sarà da eleggersi un patrocinatore comune, in contesto del quale si avranno a fare gli ulteriori atti.

§ 130.

Quando si presenta il gravame di priorità per impugnare il diritto nella classificazione

assegnato ad un creditore, si dee presentare la petizione nel termine medesimo separatamente contro ciascun creditore, contro il quale per tal causa si vuol agire.

Questi tre paragrafi, non che i susseguenti sino al § 136 inclusivamente, trattano *del processo di priorità.*

Fu già detto che la classificazione, attesa la mancanza della regolar trattazione delle occorrenze, non possa esser ritenuta per una sentenza, e che perciò colui che si crede aggravato non ne potrà appellarsi, restandogli soltanto libero di proporre la sua querela di priorità mediante petizione da darsi entro giorni 30, decorribili dal giorno dell' intimazione dell'estratto classificatorio; ed in caso diverso sarà estinto il suo diritto. Se egli non fosse in grado di presentare entro questo termine siffatta petizione, dovrà ricercare, prima che spiri quel termine, un' ulterior proroga, ed osserverà tanto nella ricerca, quanto nel permesso del medesimo ciò che gli prescrive il capitolo dei *Termini.* Al creditore, cui fu denegato un grado nella classificazione, qua-

lora contro la sentenza di liquidazione si fosse appellato, incomincia a correre il termine per produrre eventualmente una querela di priorità dal giorno soltanto in cui gli fu intimata l'*addizione* o il *supplemento* del suo credito nella classificazione. Insinuandosi dunque un creditore colla sua querela, nasce sulla questione *se la da lui chiesta priorità abbia o non abbia luogo*, una causa fra esso lui ed il creditore che gli fu preposto, e che a suo parere non doveva essergli anteposto, ovvero fra lui e quel creditore, il quale con lui medesimo fu posto nella stessa classe, ma cui doveva egli, secondo la sua opinione, esser anteposto. Apparisce da ciò che un creditore può dalla classificazione esser aggravato in doppio modo: p. e. egli fu collocato nella quarta classe, nel mentre crede che gli competa la terza; ovvero egli è posto bensì nella terza classe, ma un altro creditore gli fu in quella anteposto. Esistono quindi due spezie di querele di priorità. La prima è quella quando il creditore pretende che doveva esser collocato in una classe migliore, ovvero avanti

tutti i creditori. Qui appartiene anche il caso quando un creditore non può contrastare la classe in cui fu posto, ma nulladimeno crede d'aver diritto d'esser anteposto ad altri creditori della medesima classe. Questo caso non può verificarsi che nella *seconda classe* coi creditori ipotecarj, i quali sul medesimo pegno hanno lo stesso diritto, e di cui uno vuol derivar il suo diritto ipotecario da un tempo anteriore di quello dell' altro, non che nella *sesta* colla moglie, e gli altri creditori appartenenti a quella classe medesima. Nel rimanente delle altre classi non ha luogo fra i creditori muniti dello stesso grado alcuna prelazione o preferenza. La *seconda specie* delle querele di priorità è quando un creditore, contento della classe ottenuta, intende disputare all' altro creditore la sua priorità. Quest' azione può da un creditore intentarsi non solo contro quello che gli fu anteposto nella classificazione, ma eziandio contro chi è collocato con esso lui nella stessa classe; se p. e. un creditore posto nella quarta classe pretendesse che l'altro della medesima appar-

tenga alla sesta. Qualora dunque venisse contrastato colla querela di priorità il diritto ottenuto nella classificazione, si dovrebbe produrre la petizione in confronto di chiunque in particolare. Questa querela però non è accordata che a quel creditore a cui può esser di pregiudizio il diritto che ottennero nella classificazione i creditori convenuti, a motivo che gli stessi gli furono anteposti, ovvero graduati nella medesima classe.

Venendo una tale petizione di priorità prodotta non da tutti i creditori che si ritrovano nella medesima situazione, ma soltanto da alcuni, ovvero da un unico creditore; ed essendo in seguito riconosciuta sussistente, allora è prescritto che nel caso uno o più creditori pretendessero *doversi un creditore di classe maggiore collocare in una classe minore*, viene a giovare una tal petizione a tutti coloro ai quali il reo convenuto nella classificazione è stato anteposto. Quegli che ha sostenuto il processo ed ottenuto vittoria, ottiene però il diritto di farsi in proporzione rimborsare l'importo delle spese del processo da quelli che

ne ricavano profitto (Aul. Dec. del 15 gennajo, 1787, lett. z e § 135 del Regolamento). Ma per quanto riguarda quella specie di querele di priorità, mediante la quale il creditore vuole esser collocato in una classe migliore di quella che ottenne, dovrà egli non solo produrre la petizione in confronto di que' creditori ai quali pretende d'essere anteposto, ma anche contro coloro ai quali vuole esser parificato (Aul. Dec. del 15 gennajo, 1787). Imperciocchè ad ambedue i creditori, e nominatamente, nel dato esempio, ai creditori della quarta classe, importa ch'egli vi rimanga, e non venga collocato nella terza, mentre altrimenti per loro resta un riparto minore, ed a quelli della terza sta pure a cuore che loro non venga parificato, attesochè anche per essi minore diviene il dividendo che a loro è per toccare. Il creditore vi dee procedere con molta cautela, e non sorpassare nessuno, giacchè la prelazione gli giova soltanto contro coloro che ha convenuto: tutti gli altri de' quali ha taciuto conservano i loro diritti ch'essi ottennero in suo confronto colla classificazione.

Difficile diviene in seguito il riparto quando la querela di priorità non fu prodotta e sostenuta che contro alcuni creditori, e non contro tutti quelli che sono nello stesso stato. Qui si sortirà dalla massima: che *il non aver prodotta la sua petizione di priorità contro tutti i creditori*, non possa pregiudicare a niun altro se non al pretendente la priorità medesima. Secondo questo principio esige il riparto un doppio calcolo: col mezzo dell'uno si rileverà ciò che avrebbero ottenuto i creditori se non ne fosse stata prodotta veruna querela di priorità, e la quota che ne risulta rimane a quei creditori contro i quali non si è presentata petizione. Col secondo si andrà a trovare quanto avrebbero avuto i creditori se la petizione di priorità che riguarda i medesimi fosse stata sostenuta contro tutti i creditori, giacchè essi stanno col reo in pari o minor categoria, e la quota rinvenuta resta per quei creditori contro i quali fu sostenuta la querela. Il risultato di questi due calcoli è che il creditore, ad onta della sostenuta priorità, non se ne rende perfettamente partecipe, men-

tre gliene sfugge quell'importo che ottengono i creditori non convenuti, e che è maggiore di quello che avrebbero avuto se anche in loro confronto fosse stato prodotto il libello di prelazione.

§ 131.

Le querele di priorità, nelle quali vi ha da pigliar parte il fisco, debbono nel termine medesimo proporsi avanti al giudice di lui competente, e gli altri creditori, quai consorti in lite, sono in libertà o di rimettere il tutto per la difesa al fisco, o di nominare un altro patrocinatore, il quale faccia la deduzione unitamente al fisco.

A qual giudizio sarà da presentarsi la petizione di priorità quando subentra il fisco come consorte in lite? Per esempio, qualcheduno che fu posto nella quarta classe, crede di dover appartenere alla terza, e dee quindi produrre il suo libello di priorità in confronto dei creditori della terza e quarta classe: trovandosi dunque fra i creditori della quarta classe

anche il fisco, egli dirigerà pure contro il medesimo il libello in questione. Si domanda dunque ove dovrassi presentare siffatta petizione? Per altro vale la regola: se qualcheduno conviene nello stesso tempo più rei consorti in lite i quali sono soggetti a diverse giurisdizioni, produrrà il suo libello a quel giudizio a cui il primo nominato in causa è subordinato. Ma siffatta regola non è ammissibile in questo caso, mentre il fisco gode d'un privilegio particolare di fôro. La querela di priorità dunque dovrà, ogni qualvolta il fisco si trova fra quei creditori, esser promossa e discussa al fôro suo competente, e sarà in arbitrio degli altri consorti in lite di rimettere il tutto per la difesa al fisco, ovvero di nominarsi un altro patrocinatore, il quale unitamente al fisco conduca a termine la causa in questione. In simil guisa presso il tribunale privilegiato delle miniere, il quale avesse pure sulla liquidazione deciso e stabilito la relativa classe, si tratterà la querela di priorità allorquando la stessa versa sopra crediti montanistici e delle miniere

(Aulico Decreto del 5 gennajo, 1789). Il fisco si avrà da contenere, pel conseguimento dei documenti ed amminicoli opportuni al fondamento della petizione di priorità, intieramente in quel modo come egli lo dee pel conseguimento di tutti questi mezzi in altre azioni (Aulico Decreto del 13 luglio, 1789, lett. *e*).

§ 132.

Volendosi sostenere il diritto di priorità avanti ad un altro creditore, oppur impugnare il diritto attribuito ad un creditore, ove si trattasse di un diritto inserito addizionalmente nella classificazione, allora il termine per la presentazione della querela corre dal giorno nel quale questa classificazione addizionale è stata intimata ai creditori.

§ 133.

Se un creditore non è in grado di presentare la petizione di priorità nel termine stabilito, dovrà egli, prima che scada il termine

medesimo, domandare una proroga in contesto di quelli conto ai quali la petizione di priorità viene a dirigersi, e si dovranno in ordine a ciò osservare i principj stabiliti nel capitolo XXXVII.

§ 134.

Nella petizione di priorità non è l'attore ristretto puramente a ciò ch'egli nell'insinuazione ha dedotto in ordine al diritto di priorità, ma egli è ancora autorizzato a produrre nuovi amminicoli. La petizione di priorità dee intimarsi al patrocinatore comune, e si dee in ordine ad essa procedere come si procede per ogni altra petizione, eccettochè il primo termine per la presentazione della risposta e delle altre scritture in causa si dee fissare a soli 14 giorni.

§ 135.

Questa petizione, quando viene a riconoscersi sussistente, giova a tutti coloro ai quali

il reo convenuto nella classificazione è stato anteposto oppure parificato, quand'anche non avessero avuta parte nella presentata petizione. Quelli che hanno sostenuto il processo ed ottenuta vittoria, hanno però diritto di farsi in proporzione rimborsare l'importo delle spese del processo da quelli che ne ricavano profitto.

Il creditore il quale nella sua insinuazione del credito aveva già chiesta una certa classe, che anche gli fu accordata, è nullameno autorizzato di presentare contro la classificatoria la petizione di priorità, e può dimandare d'esser collocato in una classe migliore di quella che aveva chiesto da principio, imperciocchè dalle massime sin qui spiegate risulta che tutto quanto avvenne *rispetto alla classe ed avanti la classificatoria*, non possa pregiudicare a nessuno, non avendosi avuto in mira che il solo scopo d'informarne il giudice. Possono quindi esser addotti in qualunque querela di priorità nuovi amminicoli, e l'attore non è limitato solamente a ciò ch'ebbe spiegato nella prima sua insinuazione (Aul.

Dec. del 15 gennajo, 1787, e § 134 del Regolamento). Presentato il libello di priorità contro qualche creditore, lo s'intima al medesimo per la sua risposta. Nasce da ciò un processo in iscritto, il quale non differisce dall' altra processura in iscritto se non che nei termini, mentre la risposta deesi dare, non entro giorni 30, 45, 60 o 90, ma bensì entro giorni 14, qualunque siasi il luogo del domicilio del reo. Se poi la petizione è prodotta in confronto di parecchi creditori, allora si dee contemporaneamente (§ 129) presentare un' istanza separata, con cui si ricerca la deputazione d'una giornata, affinchè i creditori rei convenuti possano eleggersi un patrocinatore comune.

Tosto che questi sarà nominato, dovrà il giudice intimargli la petizione per la sua risposta.

I decreti sopra questi atti saranno i seguenti:

Decreto sull' istanza per l'elezione d' un patrocinatore comune.

" S' intimi l'originale al primo nominato
" N. N., ed a ciascuno degli altri rei conve-

“ nuti una rubrica, con ciò che loro è libero
“ di veder l'originale presso il primo nomi-
“ nato, con ordine a tutti di comparire il ....
“ la mattina alle ore 9 a quest'aula verbale,
“ per eleggere il loro patrocinatore comune,
“ sotto comminatoria che i non comparsi si
“ avranno per assenzienti alla pluralità de' voti
“ dei comparsi, o che, non comparendo, ovvero
“ comparendo e non nominando il patroci-
“ natore, questo verrà destinato *ex officio* ed
“ a loro pericolo.

Il libello di priorità frattanto si decreta: *Il supplicante riprodurrà il presente libello nella giornata destinata per la nomina del patrocinatore comune.* Saranno per altro con la maggior sollecitudine da terminarsi con sentenza tutte le cause di priorità, mentre per esse non di rado dee rastar sospeso sino al loro termine tutto il riparto della massa (Aulico Decreto del 15 gennajo, 1787, lett. *c*). Il giudice pronunzierà sempre a norma della dimanda fatta dall'attore, quantunque egli rilevasse che gli spetti una miglior classe di quella che dimandò, o che non gli appartenga

la ricercata, ma però una migliore di quella in cui fu classificato.

Due module di sentenza basteranno per darne un'idea precisa.

Sentenza con cui viene aggiudicata la priorità.

" Nella causa vertente tra N. N., patroci-
" nato dall'avvocato N. N. da una, ed N. N.,
" creditori classificati nella terza e quarta
" classe della graduatoria concorsuale del-
" l'oberato N. N., non che il loro curatore
" avvocato N. N. rei convenuti, dall'altra
" parte, in punto che il credito di lir. 2000
" liquidato in vigore di sentenza del giorno....
" sia trasportato dalla quarta alla terza classe:
" inrotulati gli atti il giorno . . . .

" Il regio tribunale civile di prima istanza
" ha giudicato e pronunciato, come giudica
" e pronuncia doversi porre il credito del-
" l'attore di lir. 2000 liquidate con sentenza
" del giorno . . . . dalla quarta nella terza
" classe, ed assegnar ivi all'attore in vista di
" ciò il relativo pagamento nel futuro riparto

" della massa: compensate le spese, pagherà
" cadauna delle parti la metà del salario di
" questa sentenza. „

Altra formola di sentenza con cui, al caso che la classe d'un altro creditore venga oppugnata, è riconosciuto il cambiamento addomandato in una minor classe.

" Nella causa vertente tra N. N. patroci-
" nato dall' interveniente N. N. attore dal-
" l'una, ed N. N. difeso dal curatore comune
" N. N. reo convenuto dall' altra parte, in
" punto che sia posto *in dietro* il credito del
" reo di lir. 500, esistente nella terza classe
" della graduatoria concorsuale dell' oberato
" N. N., e venga classificato nella quarta
" classe; inrotulati gli atti il giorno . . . .

" Il regio tribunale civile di prima istanza
" ha giudicato e pronunciato, come giudica
" e pronuncia doversi porre il credito insi-
" nuato al reo convenuto per lir. 500 contro
" la massa concorsuale dell' oberato N. N.,
" in vece della terza, nella quarta classe, e di
" doversi inoltre corrispondere nel futuro
" riparto il rispettivo pagamento; compensate
" le spese, ecc. ecc. ecc.

§ 136.

Nella giornata debbono i rei convenuti eleggere un patrocinatore comune, ma s'eglino fossero in ciò discordi, si dovrà nominare uno ch' abbia per sè la pluralità dei voti di quelli che sono presenti, senza riguardo all'importo delle loro pretensioni; e se essi non ne nominassero alcuno, dee il giudice per decreto ed a loro pericolo destinarne uno, esprimendo con esattezza per quali creditori e contro chi debba egli prestare il patrocinio, notificando la nomina al creditore che pretende la priorità. Del resto vanno le spese a carico dei creditori da questo patrocinatore rappresentati in proporzione delle loro pretensioni, a meno che i creditori stessi non avessero tra di loro diversamente convenuto.

In questa comparsa, deputata per eleggere un patrocinatore comune, l'attore che intenta la querela di priorità non ha voto. L'elezione può quindi seguire anche in assenza del medesimo. Il diritto di votare spetta ai soli cre-

ditori presenti; rispetto ai non comparsi, in quanto a loro fu intimato il decreto rispettivo, non si avrà verun riguardo.

Se i creditori fossero tanto discordi che non si potesse neppure raccogliere una maggiorità di voti, ovvero se i creditori non vi comparissero punto, dovrà il giudice nominar un patrocinatore a loro pericolo, cioè senza che il giudice guarentisca per il medesimo nel caso che i creditori si trovassero in seguito pregiudicati. La maggiorità dei voti non si computa dietro l' importo delle pretensioni, ma soltanto secondo il numero dei creditori presenti, trattandosi in quest' elezione della sola abilità, ed essendo probabile che le cognizioni della maggior parte dei creditori possano contribuire ad una scelta più vantaggiosa (Aulico Decreto del 13 febbrajo, 1795, lett. *n*).

Nel Regolamento generale sulle tasse giudiziarie *in contentiosis* viene alle sentenze *le quali pagano la tassa a norma della rubrica quarta* espressamente, e con riportarsi al § 136 di questo Regolamento, aggiunta la *sentenza sulla nomina d' un patrocinatore co-*

mune (1): ma da ciò non ne segue ancora che questa nomina debbasi *sempre* praticare mediante sentenza; piuttosto, presupponendo qualunque sentenza per natura sua un contraddittorio delle parti, cessa d'aver luogo la sentenza quando i creditori *concordano nella persona* del patrocinatore da eleggersi, ovvero in ciò di rimettere tacitamente od espressamente la di lui nomina al giudice medesimo. In questo caso si spedisce l'istanza della quale parla il § 129 con un decreto, che, riportandosi all' unanimità di tutti i voti, potrebbe farsi in questo modo:

" Essendo stato per unanimità di voti dei
" creditori presenti N. N. . . . . N. N. . . .
" ed N. N. nominato l'avvocato signor N. N.
" in patrocinatore comune dei rei convenuti.
" vengono di ciò avvertiti, mediante intima-
" zioni del presente subaltergato, tanto esso

---

(1) Anche il Regolamento provvisorio da osservarsi per le tasse giudiziarie, emenato in Venezia il 15 giugno, 1815, contiene la medesima dichiarazione.

" avvocato, quanto cadauno dei rei impetiti,
" non che l'attore per rispettiva loro notizia
" e direzione. "

Nel decreto saranno nominati i creditori presenti , acciocchè si sappia quali erano i votanti. Siccome poi i creditori comparsi nella giornata conoscono ormai ciò che vi avvenne, e gli assenti si debbono uniformare a quanto succede , così rendesi inutile ed è anche di poca consuetudine il far intimare a cadaun creditore una copia del detto decreto: chi per particolari riguardi brama d'averne notizia, può presentarsi alla cancelleria (uffizio di spedizione) del giudice e dimandarne una copia. Sarà però sempre da intimarsi questo decreto a chi dimandò la giornata per la nomina del patrocinatore, e a chi importa conoscere contro qual persona debba continuare la intentata querela di priorità. Il decreto di nomina che si consegna al nuovo patrocinatore potrà farsi in questi termini. *A N. N.*

" La moglie dell'oberato N. N. produsse
" una petizione di priorità in confronto degli
" ipotecarj prenotati, posti nella seconda classe

" dopo gl' ipotecarj prenotati , e di quelli
" della terza e quarta classe : in vista di ciò
" fu egli N. N. nominato curatore comune
" pei suddetti creditori tutti, onde sieno pa-
" trocinati da lui contro la detta petizione :
" il che se gli comunica per suo lume e dire-
" zione, onde abbia a sostenere questo patro-
" cinio, ed a porsi in corrispondenza coi cre-
" ditori, i quali gli abboneranno tutte le spese
" incorse, e si faranno carico di corrispon-
" dergli il dovuto onorario. ,,

Questo decreto gli terrà luogo del prescritto mandato di procura e di legittimazione, onde percepire il suo onorario, ed a ciò vi sono tenuti tutti i creditori, anche i non comparsi o gli opponenti, in proporzione delle quote che ottengono pei loro classificati crediti. Egli non verrà considerato come il curatore della massa, e non viene posto perciò in *veruna classe*.

Il libello di priorità, riprodotto come fu ordinato al § 129 nella comparsa, riceve l'attergato come segue : *S' intimi cogli allegati* A B C *ecc. ecc. all' avvocato N. N. nominato*

patrocinatore comune de'rei impetiti, per la risposta da darsi entro il termine di giorni 14.

§ 137.

Il patrimonio scopertosi soltanto in pendenza degli atti del concorso, o che all'oberato solo in seguito è sopravvenuto, dee restar egualmente obbligato ai creditori che si sono insinuati e classificati, finchè eglino sono intieramente soddisfatti. Solamente di ciò che l'oberato si procura colla propria industria, si dee lasciargliene un godimento proporzionato; benchè egli senza l'espresso consenso dei creditori non sia autorizzato a domandare sul patrimonio dedotto in concorso il mantenimento diversamente da quanto dispone il capitolo della cessione dei beni.

Se fosse già finito il concorso, e che si manifestassero beni taciuti dall' oberato in pendenza del concorso od acquistati di nuovo, ne dovrà a quei creditori, quali s'insinuarono al concorso nel termine prefinito, ma che perdettero per insufficienza della massa concor-

suale o parte o tutto delle loro pretese, rimaner valido il loro diritto, e in tal vigore, che quand'anche un creditore non insinuato avesse su detti beni l'ipoteca o pegno; o che dall'oberato ne fosse stato durante il concorso disposto di tutti od in parte in favore di un creditore non insinuato, questa disposizione, seguita nell'uno o nell'altro modo, sarebbe sempre inefficace ed invalida, poichè per tutto il tempo che durò il concorso non avendo avuto l'oberato la libera amministrazione de' suoi beni, non poteva egli validamente obbligare in alcun modo i detti beni taciuti o di nuovo acquistati.

In tali casi si dovrebbe commettere al curatore della massa, instituito mediante decreto, di ricuperare questa sostanza in pendenza del concorso, taciuta o di nuovo acquistata, di venderla e dividerla con supplemento di riparto fra que' creditori che in parte o del tutto ne furono danneggiati.

FORMOLA D'UN TAL SUPPLEMENTO.

Essendosi rilevato che l'oberato N. N. abbia taciuto non solamente sopra di alcuni beni, ma

anche sopra di altri acquistati di nuovo in pendenza del concorso, ed essendosi ricuperati i beni medesimi in ordine al decreto giudiziale sub. *A*, si è venuto a dividerli fra que'creditori che in vigore dell'antecedente riparto sub. *B* non furono che in parte soddisfatti, o che perdettero del tutto le loro pretese.

Consistono questi beni *taciuti* in un orologio d'oro ed in due anelli di brillanti stimati (come appare dall' atto giudiciale *C*) del valore di lir. 3400, cioè l'orologio lir. 400, e gli anelli lir. 3000.

L'orologio fu venduto, come rilevasi dal protocollo d'incanto, per . .	*lir.*	500
E gli anelli per . . . . , . . .	»	4000
Poscia		
Gli acquistati. Ha l'oberato durante il concorso ereditato, come dall'allegato *E*, dopo la morte di sua sorella . .	»	1500
Somma della sostanza manifestatasi	*lir.*	6000

Su questa somma vengono ad assegnarsi quei creditori della quarta classe, i quali, come da riparto *B*, non furono che soddisfatti in una parte dei loro crediti, e tocca a ciascheduno per ogni lira soldi . . . .

Diversamente procede la cosa se *dopo il concorso* l'oberato acquistasse un nuovo patrimonio; poichè conseguendo egli, finito il concorso, di nuovo la libera amministrazione dei beni che acquista, sta in sua mano il disporne o l'obbligarli ad un creditore non insinuatosi al concorso, e l'incontrare sopra di essi nuovi debiti.

Ma con ciò non perdono i creditori insinuati contro la massa (i quali per insufficienza dei beni della medesima ne rimasero pregiudicati) il diritto di promuovere di nuovo la loro pretesa giudicata, e possono ricercare contro l'oberato una nuova esecuzione la quale, al caso che si manifestassero altri debiti, dà luogo ad un secondo concorso.

Simile diritto hanno anche que' creditori sopra la sostanza di nuovo acquistata, i quali non s'insinuarono al concorso, ma tennero la persona dell'oberato per loro debitore: questi ancora possono ricercare l'esecuzione sopra i beni di nuovo acquistati dopo il concorso dell'oberato.

§ 138.

Ai creditori dovranno bensì decorrere gli interessi dopo aperto il concorso, o dovranno anche in pendenza di esso venire pagati ai creditori muniti d'ipoteca, non meno che le annue prestazioni, dal prodotto del loro pegno, in quanto vi ha in esso capacità, secondo l'ordine del diritto risultante dei pubblici registri o altrimenti apparente; non si potranno però aggiudicare ai creditori le spese che avranno fatte per la liquidazione delle loro pretensioni.

Ogni qual volta il curatore *ad lites* resta succumbente, si compenseranno le spese giudiziali.

§ 139.

L'amministratore confermato o nuovamente eletto avrà cura, acciocchè segua senza ritardo la vendita all' asta giudiziole della residua sostanza, ed in ciò si osserverà l'ordine prescritto nel capitolo dell' esecuzione. Allorchè

però s'intraprenderà la vendita di un fondo stabile, se ne dovranno rendere intesi tanto i creditori sul fondo prenotati, come anche tutti gli altri creditori; oppure se questi non sono presenti nel luogo del giudizio, i loro procuratori, del giorno, dell' ora e del luogo della vendita, affinchè possano intervenirvi, e colle proprie obblazioni riparare il loro danno.

§ 140.

Se alla prima e seconda licitazione di un fondo stabile non si ritrovano compratori al prezzo della stima, si dovranno prima della pubblicazione dell' editto per la terza subasta convocare ad una sessione tutti i creditori prenotati sul fondo, coll' avvertenza che il voto degli assenti si avrà per aderente al voto della pluralità dei presenti all' oggetto, 1. di rilevare chi di loro in ogni evento sia disposto a lasciare i suoi capitali sul fondo cadente in subasta, e per qual tempo senza richiamare la restituzione; quali termini al pagamento del prezzo la pluralità dei voti voglia

accordare al maggior offerente, oppure qual altro vantaggio voglia concedergli, affinchè nell' editto per la pubblicazione del terzo incanto inserire vi si possano queste eventuali deliberazioni, siccome in esso vi si deve rendere nota l'eventuale distrazione parziale; 2. per rilevare la mente dei creditori prenotati sino alla stima, se eglino al caso fossero concordemente intenzionati di ricevere in assegno il fondo in luogo di pagamento nel caso che non si offerisse al terzo incanto, o non comparisse alcun compratore offerente il prezzo della stima.

§ 141.

Ciò che alla prima od anche alla seconda apertura dell' asta non potrà essere venduto per lo meno al prezzo della stima, dovrà essere conservato finchè sia formata la classificazione e che saranno decise le competenze di prelazione. Dopo ciò però si venderanno all' incanto al maggior offerente, e senza riguardo alla stima, tutti i residui effetti mobili, e per conseguenza anche le azioni

attive ed altri crediti della massa non ancora riscossi, semprechè i creditori da sentirsi previamente non volessero accettarli in pagamento.

§ 142.

Se ancora al terzo incanto rimanesse un fondo stabile della massa, che indiviso non potesse venir alienato al prezzo della stima, quando alla distrazione di esso in porzioni singolari non vi sia per ragioni politiche alcun ostacolo, si dovranno in questo terzo incanto proporre alla vendita le singole parti del fondo, e sì tosto che per tal vendita si possa ricavare l'importo della stima in totale, si dovrà senz'altro conchiudere il contratto col maggior offerente.

§ 143.

Se non si trovasse al terzo incanto compratore del fondo nè in totale, nè in parte al prezzo della stima, ed i creditori prenotati sino alla stima avessero concordemente dichia-

rato nella giornata destinata in conformità del § 139 di accettare il fondo al prezzo della stima, si dovrà tostamente accordare loro l'assegno del fondo al prezzo della stima in luogo di pagamento, ed in seguito dipenderà unicamente da loro, senza che il giudice più vi si possa frapporre, il determinare, il modo di amministrarlo, di percepirne i frutti e come ricavarne il pagamento.

§ 144.

Non convenendo unanimemente i creditori sino alla stima prenotati nel divisamento di accettare il fondo in assegno pel prezzo della stima, e ritrovandosi al terzo incanto obblatori offerenti un prezzo inferiore alla stima, si dovrà senz'altro rilasciare il fondo al maggior offerente, non avuto riguardo alla stima, quand'anche egli fosse il solo che avesse fatta un'obblazione.

§ 145.

Se all' incontro al terzo incanto non venisse fatta obblazione alcuna, si dovrà ripetere la subasta di tre in tre mesi, sino a che verrà fatta un' offerta, e per l'incanto si dovranno scegliere quelle epoche di tempo nelle quali non sianvi particolari ostacoli alla distrazione di beni stabili, ed in questo incanto si procederà nel modo stesso che si è prescritto pel terzo incanto.

Tutti questi sette paragrafi versano sopra la vendita degli effetti mobili e stabili della massa. Si fece già menzione al § 84 che perfino l'amministratore provvisorio dei beni è tenuto di vendere al pubblico incanto, ancor prima che scada il termine della convocazione, tutti gli effetti soggetti a deperimento, o dei quali la custodia si rende inutile o costosa, di modo che eglino possono anche nel primo incanto, se niuno vi si trovasse che offerirebbe il prezzo della stima, esser venduti al di sotto del medesimo, mentre questo ridonda in van-

taggio dei creditori. Gli effetti però che non hanno una delle due indicate qualità, debbono, nel caso che nessuno al primo o secondo pubblico incanto avesse voluto offrire il prezzo della stima, esser conservati sino alla terza apertura dell'asta, la quale non avrà luogo se non *dopo formata la classificatoria*, e *terminate tutte le querele di priorità.* Si procede indi al terzo incanto, e sentiti previamente i creditori a termini del § 141, *se non volessero accettare gli effetti in pagamento ed al prezzo della stima*, saranno i medesimi venduti, anche senza riguardo alla stima, al più offerente.

Rispetto alla processura nelle vendite giudiziali si osserverà il Regolamento generale sopra gl'incanti del 15 luglio, 1786: esso è del seguente tenore:

§ 1. Senza permesso giudiziale non potrassi incantare nulla pubblicamente.

§ 2. Nelle subaste giudiziali il fòro competente sarà la giurisdizione civile; negli altri sarà il dicastero politico. La subasta succederà sempre in presenza di un delegato e di un cancelliere, e non si potrà vendere estragiu-

dizialmente se non coll'approvazione del magistrato (municipalità).

§ 3. Degli effetti d'importante valore dovrà descriversi in breve negli editti la loro sostanzial qualità; e de'beni stabili si dovrà indicare il luogo per l'ispezione de' rispettivi documenti.

§ 4. In questi casi dovrà farsi la pubblicazione sempre ad un tempo conveniente e opportuno al soggetto.

§ 5. Rispetto a mobili, libri, vini, bottami ed altre cose vendibili, consistenti in più capi, si dovrà estendere un inventario con due divisioni, in una delle quali debb'essere descritto il prezzo della stima, e nell'altra il prodotto della vendita, come nella seguente formola:

INCANTO

Degli effetti e mobili di ragione della massa concorsuale dell'oberato N. N., effettuato in ordine al decreto del giorno.... al num ...

Actum Venezia, il . . . .

Presenti

N. N. Delegato Commissario. N. N. Amministratore de' beni.

N. N. Attuario, ecc. ecc.

Numero progres.	Inventario.	Stimato.		Venduto	
1	Un armadio. . lir.	3	10	5	4
2	Una lettiera. . . »	1	5	3	1
3	Un pajo calze di seta »	4	—	7	—
4	Un ecc., ecc., ecc. »	-	—	—	—
	Somma lir.	8	15	15	5

Actum ut supra.
N. N. Commissario.
N. N. Attuario.

Per evitare ogni confusione si dovranno contrassegnare i capi da subastarsi con numeri progressivi.

Questo inventario sarà da comunicarsi al pubblico nel tempo della subasta, e la vendita sarà intrapresa secondo l'ordine de' numeri. Se poi alcuni numeri non fossero tosto venduti, verranno essi reincantati nello stesso giorno al fine dell'incanto o nel seguente.

§ 7. Il dovere del commissario sarà di essere attento a quanto succede all'asta, ed avrà tutta la cura che i compratori sieno cortesemente trattati, ed i presenti contentati qualora volessero esaminare l'effetto vendibile, o che volessero alcun'altra notizia: inoltre avrà da vigilare onde non succeda tra lo stridante ed il compratore verun accordo segreto o parziale, e che particolarmente gli articoli di gran valore non vengano incantati in tempo inopportuno; ma in quanto potrà farsi senza molta interruzione dell'ordine numerico, avuta in riflesso la quantità degli acquirenti, sia tutto venduto al maggior prezzo possibile.

Non permetterà inoltre neppur allo stridante l'arbitrio o la fretta di gridare, e dovrà impedire tutte l'emergenze che fra i compratori potessero insorgere.

§ 8. Caso che vengano subastati beni, immobili, diritti ed azioni, franchigie, appalti, provvigioni, intraprese, siasi per la loro vendita o per la locazione, dovrà il commissario tenere o far formare in sua presenza un esatto e regolar protocollo, il quale, finita la subasta, sarà da unirsi al rapporto.

§ 9. Saranno in questo protocollo registrati tutti i capi da vendersi, come pure i nomi di quelle persone che insinuaronsi in qualità di compratori o conduttori, e parimente le condizioni sotto cui si effettuerà la vendita e la locazione.

§ 10. Saranno inoltre registrati i progressivi accrescimenti di offerta, principalmente l'obblazione più grande colla propria firma de' maggiori offerenti.

Ecco una formola di un tal protocollo:

PROTOCOLO D'INCANTO

De'beni stabili di ragione della massa concorsuale dell' oberato N. N., effettuato in ordine al decreto del giorno . . . . al num. . . . .

Actum Venezia, il . . . .

Presenti . . . .

N. N. Commiss. Deleg. N. N. Amministratore de' beni.

N. N. Attuario. N. N. Curatore.

N. N. ecc. ecc.

Beni stabili.

Una casa a S. Giorgio, al num. . . . . stimata per lire 15000.

Un casino con campi 4 nella villa di Magre, stimati per lire 30000.

Condizioni.

1. I compratori dovranno (per esempio) depositare nel termine di giorni otto in questo regio tribunale il prezzo del rispettivo acquisto.

2. Le spese di registro, ipoteche, bollo, ecc., saranno tosto soddisfatte.

3. Nel caso di mancanza del deposito nel termine prefinito, saranno posti all'asta i beni stessi a tutta spesa, e pericolo e danno dell' acquirente.

4. Gli aggravi di decima, livelli, campatici, imposte pubbliche, ordinarie ed estraordinarie, saranno tutti a carico dell'acquirente. Quindi sopra la prima strida della casa a S. Giorgio per lir. 15000

Offre N. N. . . . . lir. 15100 —
N. N. . . . . » 15150 —
N. N. . . . . » 15175 —

Non offerto da alcun altro ulterior prezzo, fu deliberata, dopo l'espiro di 5 minuti, la casa al terzo offerente N. N. in sua proprietà pel prezzo di lir. 15175.

Stridati poscia il casino con i campi 4 per lir. 30000 —, e non fattasi alcuna obblazione dai comparsi, si chiuse, dopo il legal termine, questo protocollo d'incanto.

Actum ut supra.

Firme N. N. Commissario. N. N. Amministratore.
N. N. Attuario. N. N. Curatore alle liti.
N. N. Acquirente della casa.

Altra formola al caso che non si potesse effettuare l'incanto.

PROTOCOLLO D'INCANTO

Assunto in ordine al decreto... al num... commissivo la vendita degli effetti di N. N. ecc. ecc.
Actum il 15 ottobre, 1816, in Como.

Presenti
N. N. Commissario. N. N. Curatore.
N. N. Attuario.

Previo il suono di tromba, ed eseguita dal cursore la prima strida senza che sia comparso alcuno ad esibire; scorso il quarto d'ora a metodo, si devenne alla seconda strida. E senza offerta alcuna anche dopo la seconda strida, fu

fatta seguire a metodo la terza, e scorso il consueto periodo pure senza obblazione, fu sciolto l' incanto.

Actum ut supra.

Firme N. N. N. N. N. N.

§ 14. Nell' atto della subasta si dovrà mostrare l'effetto vendibile, nominarlo e stridarne il prefisso valore, ed in cose di molto prezzo concedere alcuni minuti per l'opportuno riflesso; ed in caso che non si trovasse alcun offerente, si dovrà per non ritardare l'incanto, mettere a parte l'effetto stridato e continuare l'incanto degli altri effetti.

§ 15. Lo stesso si farà coi beni immobili, o con quegli effetti de' quali si parlò nel paragrafo 8; e non potendo mostrarli, dovranno almeno essere nominati distintamente.

§ 16. Se dopo la strida viene offerta qualche cosa, dovrà lo stridante ripetere l'importo per tre volte colla solita aggiunta: *per la prima, seconda e terza volta.* Questa triplice ripetizione sarà fatta adagio, e particolarmente l'ultima dopo un tratto di tempo alquanto

più lungo, e non chiudere la vendita di un effetto sino che non è terminata l'ultima strida, la quale sarà confermata con un colpo di martello di legno.

§ 17. Ed intanto che dalla prima sino all'ultima strida succede una nuova offerta, dovrà cominciarsi sempre di nuovo, e ripeterla, come già fu detto nel paragrafo antecedente.

§ 19. A meno del prezzo della stima non si potrà vender niente, se non che nei casi del Regolamento, e in quello di un ordine particolare del tribunale, o del consenso del proprietario.

§ 20. Tutto ciò che viene comprato nella subasta dovrà pagarsi subito in contanti, e l'effetto non potrà consegnarsi sino a che non è adempiuta questa condizione, eccettuati i casi di un' enorme somma i quali permettono altre eccezioni.

§ 22. Mobili, effetti preziosi ed altre cose di facile asporto debbono, a scanso di ogni disordine, essere prontamente consegnati, previo pagamento, all'acquirente, il quale tosto li trasporterà dal luogo dell'incanto. L'incanto

poi sarà pubblicato mediante un editto, di cui la formola è la seguente:

" Il regio tribunal civile di prima istanza
" fa pubblicamente sapere che essendo da N.
" N., curatore dei beni concorsuali dell' obe-
" rato N. N., stata fatta istanza per la suba-
" sta degli effetti e mobili, essa è stata
" accordata sopra i diversi effetti di oro, ar-
" gento, rame, mobiglie di casa, ecc., da ef-
" fettuarsi per la prima volta nella pubblica
" piazza a . . . . il giorno . . . . alle ore 10
" antimeridiane, dal regio commissario N. ....
" a ciò delegato, per essere deliberati al mag-
" gior offerente, coll'avvertenza che qualora
" non potessero nè al primo nè al secondo
" incanto essere venduti i surriferiti effetti al
" prezzo della stima, saranno dal commissario
" deliberati al terzo incanto ad un prezzo
" anche minore della stima, in ogni caso però
" contro il pronto pagamento. ,,

Nella licitazione degli *stabili* dovranno anche al primo incanto previamente esserne avvertiti i creditori sul medesimo ipotecati, non che tutti gli altri della massa, affinchè possano

intervenirvi, e colle proprie obblazioni riparare il loro danno; qualora poi qualchedun altro offerisse un prezzo maggiore, non avvi dubbio che lo stabile debb'essere a lui aggiudicato. Da questo invito non sono eccettuati neppur i creditori dimoranti in estero Stato, ovvero quelli il cui luogo di domicilio è ignoto. Anch'essi debbono avvertirsi del primo incanto; e qualora non si fosse più in tempo di farne loro pervenire la notizia, avrebbe il giudice da nominar ad essi un procuratore (§ 139).

Dal fin qui esposto risulta che i due primi incanti tanto dei mobili, quanto degli stabili possono eseguirsi a piacimento dall'amministratore dei beni durante la liquidazione, o nel mentre si discutono le querele di priorità. Col solo terzo incanto deesi attendere sino dopo la classificazione, ovvero nei casi delle cause di priorità, sino alla loro definizione. Nel primo editto adunque non possono in una volta mai destinarsi più di due licitazioni, ma pare esser più opportuno di destinare sempre un *solo* incanto, essendo che a

quel tempo non si può per anco saper se, e quali beni andranno a passare al secondo. In questi incanti di stabili si osserveranno le seguenti regole.

" 1. Dovrà il giudice dopo la seconda licitazione, in caso di non effettuata compera, convocare tutti i creditori mediante circolare per sentirli in una giornata, e per rilevare chi di loro sia disposto a lasciare i proprj capitali sul fondo cadente nella terza subasta, e per qual tempo, senza richiamare la restituzione, o quali termini al pagamento del prezzo, voglia egli accordare al più offerente, oppure qual vantaggio voglia concedergli.

2. Dovrà dimandare ai creditori prenotati sul fondo stabile chi di loro sia intenzionato di ricevere in assegno il fondo in luogo di pagamento, nel caso che non comparisse nessun offerente, o non si offerisse il prezzo della stima.

3. Dovrà inserire queste dichiarazioni nell' editto del terzo incanto.

4. Queste provvidenze non s'intenderanno applicabili all' incanto dei mobili ed altri effetti descritti nel § 141.

5. Se lo stabile non fosse venduto nel terzo incanto, saranno da proporre in vendita le singole parti del fondo già stimate provvidamente a norma dei §§ 95, 96, 97; e tosto che per tal vendita si possa ricavare l'importo della stima in totale, si dovrà senz'altro conchiudere il contratto col maggior offerente.

6. Se poi nessuno volesse il fondo stabile nè nel totale nè nel dettaglio al prezzo della stima, e che i creditori avessero acconsentito di riceverlo in luogo del loro pagamento, il giudice dovrà tostamente consegnarlo ad essi senza più frammischiarsi in altre emergenze.

7. Ma se i creditori non lo volessero accettare, e si trovasse alcuno che offerisse un prezzo inferiore alla stima, dovrà il giudice rilasciarlo tosto al maggior offerente, senza riguardo, anche se fosse solo.

8 Se all'incontro non vi fosse alcuno il quale offerisse nel terzo incanto, dovrà il giudice ripetere la subasta di tre in tre mesi sino a che gli verrà fatta un' offerta. „

I creditori che o non sono prenotati su quel fondo, o lo sono al di sopra della stima,

non saranno da sentirsi nella giornata prescritta dal § 140 con le loro contraddizioni rapporto alla consegna, se non col patto di dover accettare lo stabile del prezzo della stima, e soddisfare i creditori da essi anteriormente prenotati.

Parimente non saranno ammessi ad una tale accettazione que' creditori che evidentemente non possono separare il loro pagamento se non con la condizione di prontamente esborsare il prezzo della stima dei fondi stabili, sempre al caso che i creditori prenotati e sicuri del loro pagamento non gli avessero ricevuti in luogo de' loro crediti. Ed in concorrenza poi di tali creditori per lo stesso bene od effetto, avrà quello la preferenza che farà la maggior parte, ecc., ecc. Vengono i creditori sentiti, a norma del § 140, sopra istanza presentata dall'amministratore, alla quale dee unirsi non solo la specifica dei beni non venduti nel primo e secondo incanto con la loro stima e coll'estratto dei pubblici registri da cui rilevansi i creditori prenotati, ma anche la classifica-

zione e le preferenze determinate da successive sentenze (Aul. Dec. del 21 ott., 1785).

L'amministratore farà la seguente istanza:

" R. Tribunal civile.

" N. N., amministratore dei beni concor-
" suali di N. N., rassegna di non aver po-
" tuto vendere nelle due prime pubbliche su-
" baste tutti i beni del concorso, ed insta
" quindi per una giornata, onde possano
" sentirsi i creditori che appariscono dall' an-
" nesso allegato num. 1. Sopra i beni inven-
" duti appare dall' allegato num. 2, aggiun-
" gendo la classificazione per maggior lume.

Verona, il . . .

Il giudice segna sopra questa istanza il decreto come segue:

" Si accorda, e per l'accettazione de' beni
" concorsuali non venduti nelle due pubbli-
" che subaste al prezzo della stima compa-
" riranno i creditori dell'oberato N. N., il
" giorno . . . avanti i commissari delegati,
" e sarà loro libera in questo frattempo l'op-
" portuna ispezione ed esame de' suddetti
" beni appresso l'amministratore N. N. ,,

Modula dell' evasione del protocollo verbale, sentiti nella giornata prefissa i creditori.

" In evasione del protocollo verbale del
" giorno ... sentiti i creditori di N. N., pre-
" notati sul fondo stabile non venduto nella
" prima e seconda subasta, e non accet-
" tato a pagamento pel prezzo della stima,
" si accorda il terzo incanto, al qual fine si
" destina la giornata del... da pubblicarsi
" mediante editto, in cui saranno inserite le
" condizioni e i patti dettati dai creditori
" nel protocollo, e da comunicarsi al com-
" missario delegato all' incanto, con che al-
" l' amministratore de' beni. „

Si vede dunque che subito dopo la classificazione e terminate le cause di priorità, epoca in cui i creditori sono a portata di conoscere il vero stato dei loro crediti e delle classi in cui vengono collocati, e per conseguenza possono calcolare il partito da prendersi al terzo incanto, i creditori prenotati sul fondo da vendersi debbono esser sentiti

in una giornata, onde a pluralità di voti rilevare chi di loro accettar voglia lo stabile al prezzo della stima, ovvero sia disposto lasciar il suo credito sul fondo, ecc.

In caso di negativa, il giudice procede al terzo incanto, facendo pubblicare l'analogo editto, in cui saranno inseriti tutti quei patti e condizioni che furono stabiliti nella sessione (§ 140).

Sulla questione se quello che al primo od al secondo incanto avesse offerto non il prezzo della stima, nè più di quello, ma però più degli altri offerenti, sia obbligato alla sua offerta, talmente che, se nel terzo incanto non succedesse altra maggiore offerta, debba mantenere la sua parola: seguì la Sovrana Risoluzione che un'offerta che da parte dei commissarj non viene accettata, non possa nemmeno obbligar l'offerente, eccettuato il caso che egli si fosse volontariamente offerto di voler mantenere la sua parola.

Se due offrono il medesimo prezzo, e non succede poi sopra di quello maggiore offerta, spetterebbe la prelazione a quello che ante-

riormente avesse fatto l'*obblazione maggiore* (Risoluzione Sovrana dell'11 settembre, 1784, lett. *n*).

§ 146.

Se qualcheduno avrà acquistato in proprietà un bene stabile della massa in qualunque modo legittimo, il giudice dovrà fargli tenere il documento che sarà necessario all'effetto dell'acquisizione del dominio.

I modi giudiziali pei quali si conseguisce un fondo stabile di un concorso sono la compera nella pubblica subasta e l'accettazione volontaria; in questi casi dovrà essere assegnato *ex officio* al nuovo proprietario un documento provante il suo acquisto, senza attendere un suo ricorso. In caso di parecchi consorti nell'acquisto di uno stabile od altro bene, basterà un solo documento in cui saranno nominati i proprietarj comuni col loro importo pel quale hanno acquistato il bene medesimo; ma un tale documento non si potrà consegnare sino che non si è adempiuta la condizione e l'obbligo assunto. La notifica-

zione per altro ne' pubblici registri esistenti nel fôro *rei sitae* spetterà al proprietario, ed il giudice non avrà da ingerirsene. La formola di tale documento è la seguente:

" Dal tribunal civile di prima istanza di
" Verona, come giurisdizione concorsuale
" dell' oberato N. N., viene pubblicamente
" certificato qualmente N. N. ha nelle vie
" regolari legalmente acquistato il fondo sta.
" bile di ragione della massa N. N., sud-
" detto, posto nella villa di ... sotto la giu-
" risdizione di... ; quindi sarà il surriferito
" acquirente N. N. riguardato in ogni luogo
" pel vero legale proprietario di detto sta-
" bile, e potrà farsi prenotare in tal qualità
" ne' pubblici registri del luogo in cui esiste
" il bene medesimo.,,

Dopo di ciò s' avvisa l' uffiaio delle ipoteche del seguìto acquisto.

" Acquistato avendo N. N. il bene stabile
" di ragione della massa concorsuale di N. N.,
" posto sotto la giurisdizione di N. . . . in
" villa di N. . . . , viene avvertito ufficiosa-
" mente per suo lume e direzione questo

" regio ufficio delle ipoteche perchè ad istanza
" particolare, da rassegnarsegli dall' acqui-
" rente, voglia inscrivere in sua testa il fondo
" surriferito, e di prenotarlo nei pubblici re-
" gistri come di metodo e di legge, onde per
" tutto ne sia riconosciuto vero proprietario. ,,

Se dunque qualcheduno avrà legittimamente comperato un effetto od altro bene della massa, il giudice gli farà consegnare quei documenti che sono necessarj a farsi riconoscere proprietario del medesimo, senza che vi sia d' uopo di sottomettere previamente all' approvazione dei creditori il processo verbale o protocollo assunto nella licitazione.

§ 147.

Prima che si devenga al riparto della sostanza, dovrà l' amministratore, quando già al tempo della sua destinazione non fosse stato previamente stabilito l' importo di sua mercede, e così pur anche il patrocinatore della massa presentare al giudice la distinta nota di sue competenze; e di ciascuna delle

operazioni in essa indicate darne le prove coll' acchiudervi gli atti relativi; su di che il giudice dovrà sentire la delegazione de' creditori, e se l' importo fosse eccedente, moderarlo anche ex officio.

(Vedasi il § 116 rispetto all' onorario e alle competenze dell' amministratore e del curatore della massa).

§ 148.

Quei creditori tuttavia ai quali incontrastabilmente compete diritto di priorità, dovranno dimettersi quanto prima sarà possibile, senza aspettare la ripartizione suddetta, e questa dimissione verrà inserita e giustificata negli atti. La ripartizione finale della massa di concorso non si potrà sospendere per causa di non essersi in tempo, ed in pendenza degli atti delle liquidazioni, esatto ovvero venduto un qualche credito appartenente allo stato attivo, ma dovrà di esso rimettersene l'esazione ai creditori, e farsene loro l' assegno.

§ 149.

Sì tosto che la sostanza sarà realizzata in modo da potersi fare con essa i pagamenti in tutto o in parte, dovrà l'amministratore di essa nel primo caso senza dilazione, e nel secondo sopra istanza del maggior numero dei creditori, almeno di quella classe che domanda la divisione, formarne il riparto secondo la priorità che in forza della classificazione oppure per successivi giudicati competerà a ciascun creditore, e consegnare quindi tale atto corredato di tutti i ricapiti alla delegazione contro ricevuta, notificando questa consegna al giudice con unirvi la ricevuta medesima, e coll'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, dove e quando sarà a ciascun creditore aperta l'ispezione; di ciò se ne dovrà pur avvisare ciascuno dei creditori esistenti nel luogo del giudizio, o ivi rappresentati da un procuratore, sin che venga loro o non venga assegnata nella ripartizione una qualche quota di pagamento.

Resta ancora a trattare del *soddisfacimento dei creditori:* questo comprende in sè *b*) il *riparto*, *a*) il *pagamento*, *e* *c*) il *rapporto* che l'amministratore dei beni dee inoltrare al giudice concorsuale, comprovando il pagamento eseguito ai creditori dell'oberato.

Per regola non si può procedere al riparto se non quando tutto lo stato attivo sarà realizzato: la presente regola patisce però delle eccezioni. Vi sono dei casi ne' quali il bene dei creditori esige che il riparto succeda *in parte*, ovvero che venga frattanto divisa quella sostanza che finora fu realizzata, e che sussegua poscia un altro nuovo riparto, quando il rimanente ne sarà effettuato. *Può perfino esser durante il concorso soddisfatto un solo creditore;* quando cioè la classe in cui debb'esser collocato non soggiace a verun dubbio o difficoltà, e quando è evidente esservi nella massa tanta sostanza che col soddisfacimento d'uno o dell'altro creditore il rimanente non viene pregiudicato. *Una parte della sostanza concorsuale può esser ripartita fra i creditori.*

1. Quando pendono lunghe cause di prio-

rità, ed i creditori si determinano di lasciare frattanto nella massa l'importo di questi crediti ancor controversi, affinchè il resto della massa medesima ne possa esser diviso.

2. Quando ritrovasi tanto numerario in cassa per poter soddisfare i creditori d'un'intera classe alla quale incontrastabilmente spetta il diritto di prelazione.

3. Quando nasce questione intorno ad un effetto o bene della massa, e per cui non evvi motivo o ragione di sospendere intanto il riparto degli altri beni concorsuali; ovvero

4. Quando viene venduto uno stabile d'importanza, e che debb'esser ripartito il suo prezzo ricavato fra i creditori ipotecati sul medesimo, in quanto che altri creditori, che li precedono, non ne facessero protesta o pretesa. Onde però poter ripartire parte della massa fra i creditori, occorre che preceda una *preventiva istanza dei creditori medesimi.* La legge parla d'un numero dei creditori; all'*istanza* di un solo adunque non si avrà verun riflesso. Pare che qui, come in tutti i casi ove entrano più persone, dovrà

decidere la maggiorità dei voti, o di tutti i creditori, o almeno di quelli che appartengono alla classe per la quale è proposto il riparto parziale; al qual effetto si sentiranno in una giornata i creditori di quella classe che dovrebb' esser pagata; p. e., alcuni della 3 classe ricercano il riparto parziale, ed altri di quella classe vi si oppongono (§ 149). *Pel riparto generale della massa* non occorre poi alcuna particolar istanza dei creditori, e dovrassi *ex officio* procedervi subito dopo la realizzazione di tutta la sostanza concorsuale (Aul. Dec. dell'11 sett., 1734, lett. *m*).

Questo riparto dovrà formarsi dall'amministratore dei beni a norma della classificatoria. Egli unirà al riparto tutti gli allegati, che consistono nella così detta sentenza classificatoria, e nelle sentenze di liquidazione emanate rispetto ai creditori che s'insinuarono. Non potrà perciò eseguirsi un riparto o il soddisfacimento d'un creditore sino che la classificazione non è pubblicata e passata in giudicato, imperciocchè la classificatoria e le sentenze di priorità sono quelle che deter-

minano i diritti e le prelazioni dietro le quali ha da eseguire il riparto. Formato dunque il riparto, l'amministratore dei beni lo consegnerà, munito della sua firma, e con tutti gli allegati che servono di prova tanto dello stato attivo quanto passivo, alla delegazione dei creditori, contro ricevuta, presentando simultaneamente al giudice concorsuale un' istanza perchè tutti i creditori vengano avvertiti del riparto eseguito. Il giudice fa tosto intimare a *cadaun creditore*, per conseguenza anche a quelli che non ricevono niente, un estratto (rubrica) della detta istanza.

Riepilogando l' essenziale di questi due paragrafi, appariscono tre casi nei quali il riparto può aver luogo: *a*) se un creditore solo dimanda d' esser soddisfatto in pendenza del concorso; *b*) se una parte della massa viene divisa, e c) se la massa intiera viene distribuita. Il primo caso ha luogo quando un creditore possiede un credito già liquidato e d'incontestabile anziana preferenza ad ogni altro, talmente che si possa esser tranquilli di non pregiudicare con tal pagamento al restante dei creditori (§ 148).

L'amministratore non ostante procederà sempre cautamente se ricercherà, nel caso del menomo dubbio, il consenso della delegazione; e se essa non lo volesse concedere, egli potrà anche farne l'istanza al giudice del concorso.

I soliti casi di tai pagamenti sono particolarmente le spese funerali, il salario dei domestici, medici, speziali, non che le competenze del curatore *ad lites*, ecc., i quali consegneranno i rispettivi loro documenti a norma del § 152.

Come abbia luogo il secondo caso fu già poc'anzi discusso. Il terzo caso poi del riparto è l'ordinario e regolare, e dovrà tosto l'amministratore procedere alla formazione del medesimo, senza attenderne istanza dei creditori: occorre cioè:

1. Che tutto lo stato attivo esistente nella massa apparisca nel riparto, e che sieno aggiunti al medesimo come allegati non solo il *protocollo d'incanto ed i documenti giudiziali* di quei beni che furono consegnati ai creditori in luogo del loro pagamento, onde

rilevare da quali beni ne sia derivato l'importo da dividersi, e se tutto sia stato riportato nel riparto, ma ben anche la *classificazione*, facendo indi un regolar assegno di classe in classe, ed osservando il prescritto del § 119.

2. L'assegno del pagamento per cadaun creditore sarà appoggiato alla sua respettiva sentenza liquidatoria, ed al caso che la sentenza di prima istanza fosse stata dal giudice superiore riformata, si dovrà dirigere l'assegno a norma dell'ultima, sebben nella classificatoria apparisca l'importo del credito secondo la sentenza del giudice concorsuale.

3. S'annoteranno pure nel riparto quei creditori che furono già pagati in parte o del tutto.

4. Non potendosi eseguire interamente il pagamento ad una classe, si dovrà *confrontare* l'importo della massa che rimane pel riparto coll'importo di tutti i crediti della classe a cui spetta il pagamento, e si troverà il quoziente di ciò che cade sopra ogni lira del credito, e quindi si assegna a cadaun credi-

tore, a misura della sua pretesa, l'importo risultante dal quoziente medesimo.

5. Osservando puntualmente il prescritto del § 153, l'amministratore vi unirà anche il riparto parziale, qualora ne fosse seguito, onde poter sapere se tutta la massa sia o no stata divisa.

Il riparto seguente potrà servire di modula:

STATO ATTIVO.

A. B.	In vigor dell' inventario *A* e del protocollo d' incanto *B* fu venduta la casa di questa città al num.... del prezzo di . . *lir.*	4100 —
	NB. Il compratore si è convenuto co' creditori di pagare la somma suddetta a quelli che su di ciò ne saranno assegnati, e frattanto di pagar alla massa gli interessi al cinque per cento, annotati nei conti d'amministrazione.	
	Il fondo stabile situato a S... fu stimato per lir. 600.	
	Somma lir.	4100 —

Somma retro lir. 4100 —

NB. Siccome l'oberato, che ne fece alla chiesa di N. N. una donazione *inter vivos*, non ha potuto effettuarne la consegna per l'improvvisa di lui morte, così annotasi questo fondo pel prezzo di stima con . . . . » 600 —

In fondo stimato nella Villa di N. N. è stato ricevuto in pagamento dai quattro primi creditori ipotecarj della seconda classe, come appare da documento *C*, con . . . . » 2000 —

C.

Capitali attivi.

All'atto di suggellamento si trovò la somma di lir. 150, investita ora appresso N. N., come da carta d'obbligo del giorno... con . . . . » 150 —

In pendenza del concorso si manifestò un nuovo credito della massa di lir. 150 pure investite appresso N. N., come da obbligo del giorno ... con ... . . . » 150 —

Somma lir. 7000 —

	Somma retro lir.	7000	—
	In vigore del protocollo d'incanto di sopra *B* furono venduti alcuni mobili al maggior offerente, ed investite, come da obbligo del ... con. . . . »	3000	—
D.	Con accordo de' creditori sub. *D* furono venduti gli altri mobili per lir. 2000, che furono anche investite presso N. N., come da carta del giorno ... con . »	2000	—
	Gl' interessi di questi quattro capitali compariscono nei conti della massa.		

Proventi e rendite del concorso.

Appare dal conto d'amministrazione *E* che importano i proventi lir. 536 17 esistenti in contanti nella cassa. . . . . »	536	17
Il cavallo rubato ad N. N, e dall' oberato comprato, esiste ancora presso la massa, ed è stimato per . . . . »	80	—
Somma dello stato attivo . . lir.	12616	17

RIPARTO.

PARTITE SEPARATE.

Credito Lire	Soldi	Lett.		Assegno Lire	Soldi
60	—	F. F. F. 2.	In prova della graduatoria vengono assegnati ad N. in vigore della sentenza liquidatoria, pel valore dell' orologio d' oro ritrovatosi nella massa, e venduto cogli altri effetti per lir. 60, i proventi e rendite della massa per . . . *lir.*	60	—
80	—	G.	A senso della sentenza liquidatoria *G* vi sarà da restituirsi il cavallo ad N., e vi si annota per tal motivo d'ordine il prezzo della stima con . . . . »	80	—
		H.	A norma della sentenza *H* la chiesa N. col fon-		
			Somma lir.	140	—

Credito Lire	Soldi	Lett.		Assegno Lire	Soldi
			Somma retro lir.	140	—
			do stabile donato, ma consegnatole dall'oberato in campo di S... con. »	——	—
600	—	I.	*NB.* Questo fondo fu consegnato subito dopo la sentenza liquidatoria, come appare dal documento *I*, e viene soltanto annotato per ordine con . . . . »	600	—
511	10	L.	Il signor curatore alle liti *N* con una specifica *L* l. 511. 10, viene assegnato sul restante del danaro per. lir. 476 17 E sull'obbligo del giorno ... per . . lir. 34 13	511	10
			L'amministratore della massa co' suoi danari spesi, e suo onorario in		
			Somma lir.	1251	10

Credito Lire	Soldi	Lett.		Assegno Lire	Soldi
			Somma retro lir.	1251	10
150	—	M.	vigore di decreto giudiziale *M* per lir. 150, sarà assegnato sull'obbligo del ... per . »	150	—
15	—	N.	In vigor di sentenza *N* si assegna al fabbro N. co' suoi lavori, fatti alla massa per lir. 15, l'abbandonato da farsi dai quattro ipotecarj che conseguirono il fondo in Villa di N... con lir. 252 per. . . . . . . »	15	—
			Somma dei posti separati lir.	1416	10

Prima Classe.

Crediti Lire	Soldi	Lett.		Assegno Lire	Soldi
90	—	O.	Tutte le spese funerali liquidate, allegato *O*, per . lir. 90		
			Vengono assegnate sulla somma del com-		

Credito Lire	Soldi	Lett.		Assegno Lire	Soldi
			pratore della casa N. . . . per. . . lir. 4100 »	90	—
360	—	P.	A Giuliana N. massaja dell'oberato col suo salario di tre anni, allegato *P* per lir. 360, viene assegnata la somma del suddetto compratore di l. 4100 per. »	360	—
24	—	Q.	Al dottore di medicina N. per le sue competenze dell'ultimo anno di lir. 24 liquidate, allegato *Q*, sarà assegnato il restante della somma di lir. 3650. . »	24	—
66	—	R.	Allo speziale pel conto liquidato, come da allegato *R*, di lir. 66, la restante somma di lir. 3626 . . . . . . »	66	—
			Somma della prima classe lir.	540	—

Seconda Classe.

Credito Lire	Soldi	Lett.		Assegno Lire	Soldi
1080	—	S.	N. N. col suo capitale prenotato sulla casa dell' oberato di l. 1000, ed interessi di due anni per l. 80, viene rimesso sopra la restante somma dovuta dal compratore di lir. 3560, come dall'allegato *S* con . *lir.*	1080	—
2480	—	T.	Similmente sull' ultimo resto di lir. 2480 viene rimesso N. prenotato col suo capitale di di lir. 2400 ed interessi di un anno, lir. 80, sulla casa dell'oberato, come dall' allegato *T* con. »	2480	—

Creditori ipotecarj privati.

I seguenti ipotecarj privati, cioè N. con un

Somma lir. 3560 —

Credito Lire	Soldi	Lett.		Assegno Lire	Soldi
			Somma retro lir.	3560	—
212	—	U.	capitale di lir. 200 ed interessi di due anni con con l. 12, come da allegato *U* in somma di . *lir.*	212	
312	—	V.	N. come dall'allegato *V* pel capitale di lir. 300 ed interessi di un anno per l. 12 in somma di »	312	
		X.	Similmente pel capitale di lir. 100 e per l'interesse di un anno di lir. 4 di N. come da allegato *X* con . . . . . »	104	
		Y.	E finalmente N. col suo capitale di lir. 1000 ed interessi di. » 120 come da allegato *Y* in somma di . . . . . »	1120	
			Totale . . . . *lir.*	1748	—

Credito Lire	Soldi	Lett.		Assegno Lire	Soldi
			Somma retro lir.	5308	—
			Hanno ricevuto a pagamento, come dalla soprammenzionata scrittura, il fondo posto nella Villa di N. pel prezzo della stima di lir. 2000, e quindi hanno da rifondere ancora lir. 237, oltre le lir. 15 da darsi al fabbro N. poste nelle partite separate.		
500	—	Z.	N. a norma della sentenza liquidatoria *Z.* col suo capitale per lir. 500 viene rimesso sul restante della somma dovuta dai 4 ipotecarj di . . . . *lir.* 237 E col resto sull' obbligo delle investite l 263 3000 con . . . ——	500	—
			N. in vigore di sen-		
			Somma lir.	5808	—

Credito Lire Soldi Lett.		Assegno Lire Soldi
	Somma retro lir.	5808 —
	AA. AA. tenza, viene rimesso col suo capitale di lir. 100 ed interessi d'un quarto d'anno di lir. 2 sulla carta d'obbligo delle restanti lir. 2737 con . . . . »	102 —
102 —		
	Somma della seconda classe lir.	5910 —

Sopra diffalcazione delle precedenti lire assegnate sulle partite separate, la prima e seconda classe, cioè sulle partite sep. *lir.* 1416 10
Sulla I. classe. » 540 —
Sulla II. class. » 5910 —
Somma lir. 7866 10

Rimangono ancora per le altre 4 classi lir. 4750 7, le quali consisistono

Nel resto dell'obbligo del giorno . . . pel

Credito Lire	Soldi	Lett.		Assegno Lire	Soldi
			danaro ricavato dall' incanto per . 2750 7		
			E nella somma investita presso N., esborsata da N. pel rimanente de' mobili venduti per . » 2000 —		
			Totalità lir. 4750 7		
			E su queste lire si rimettono		
			Nella terza classe.		
		BB.	In vigore di sentenza *BB* il sig. N. con la sua lettera di cambio del		
135	—		giorno... di lir. 135 sul resto della somma di lir. 2635 con . . »	135	—
			La privilegiata fabbrica di lane con la sua cambiale secca data di lir. 200 in vigor di sen-		
			Somma lir.	135	—

Credito Lire	soldi	Lett.		Assegno Lire	Soldi
			Somma retro lir.	135	—
		CC.	tenza *CC* sul rimanente dell' obbligo di lir. 2635 con . . . . »	200	—
1000	—	DD.	La moglie dell' oberato *N* in vigore di sentenza *DD* con la sua dote di lir. 1000, e di contraddote soltanto di lir. 1000, in tutto lir. 2000, sul resto dell'obbligo di lir. 2635 con. »	2000	—
		EE.	N. Curatore del pupillo N. in vigore di sentenza *EE* col suo credito di lir. 300 sull'ultimo resto del suddetto capitale di lir. 2635 con . . . . »	300	—
			Somma della terza classe lir.	2635	—

Rimane perciò ancora per la quarta classe un importo di lir. 2115 7, somma investita presso N, . . .

Qui si rileverà quanto risulta per ogni lira di un credito di quarta classe, e poi si continuerà l'annotazione dei crediti ancora esistenti nello stesso modo delle precedenti classi; e fatto questo assegno, si dirà:

E quindi vengono a perdere i loro crediti la quinta e sesta classe.

Actum Venezia, il . . .

(L. S.) N. N. delegato.

(L. S.) N. N. simile.

(L. S.) N. N. simile.

(L. S.) N. N. . .

Amministratore concorsuale.

Quando l'amministratore insinua di aver consegnato il riparto della massa alla delegazione, si rilascia ai creditori classificati la seguente

CIRCOLARE.

« N. N., amministratore della massa N. N., « ha insinuato a questo imperial regio tribu-

" nale di aver formato il riparto, e di averlo
" consegnato ai delegati N. N.

" Di ciò ne vengono avvertiti tutti i clas-
" sificati e qui in calce specificati creditori,
" con avvertimento che è loro permesso di
" leggere presso il delegato N. N. . . . . in
" casa S. . . . . al num. . . . . giornalmente
" dalle ore 10 fino alle 3 pomeridiane, ed
" esaminare l'atto di riparto, come pure di
" produrre giudizialmente le eccezioni che
" avessero mai in contrario, le quali eccezioni
" per altro dovranno farsi entro giorni 14,
" decorribili dal dì dell' intimazione della
" presente circolare, poichè spirando infrut-
" tuosamente tal termine, non verranno più
" ascoltati.

L'istanza con cui fu prodotta la suddetta insinuazione di riparto, si decreta:

" Della formazione del riparto, e della
" consegna del medesimo ai delegati, ne ven-
" gono con odierna circolare avvertiti tutti i
" classificati creditori, onde la leggano ed
" esaminino; e producano entro giorni 14,
" *sub paena praeclusi*, le eccezioni che aves-

" sero in contrario ; il che coll'intimazione
" del presente si notifica tanto all'amministra-
" tore, quanto ai delegati, con ordine a que-
" sti di permettere ai creditori l'ispezione del
" riparto, e di riprodurlo da essi firmato tre
" giorni dopo che sarà infruttuosamente spi-
" rato il suddetto termine di giorni 14.

§ 150.

Sarà permesso a ciascun creditore di leggere presso la delegazione e di esaminare l'atto di riparto, come pure di produrre giudizialmente le eccezioni che mai avesse in contrario: ciò però dovrà fare l'opponente entro giorni 14 dopo il suddetto avviso, altrimenti non potrà essere più ascoltato. Le eccezioni prodotte contro il riparto dovranno però decidersi, sentiti previamente quei creditori che vi avranno interesse.

Le eccezioni contro il riparto consistono :

A. Nel dubbio se in esso sia stato annotato il vero importo ;

B. Se tutti i beni della massa sieno stati posti nel riparto;

C. Se il creditore sia veramente inscritto per quel pagamento che gli compete;

D. Se fu assegnato ad un creditore un pagamento che o non gli spetta, o non consiste nell' annotato importo, e simili.

Il termine prescritto in questo paragrafo è assolutamente perentorio, e non potrà mai prorogarsi, di modo che non potrebbe risanarsi la mora che colla restituzione in intiero *ob lapsum temporis.*

La regola che potrà osservare il giudice in questo paragrafo sarà a un dipresso la seguente:

Il giudice dovrà, ottenuta l' eccezione nel tempo prefisso, ricercare dalla delegazione l'atto di riparto cogli allegati, ed esaminarlo in confronto dell' eccezione, e giudicare se questo abbia o non abbia luogo. Se trovasse egli l'eccezione erronea, dovrà citare il creditore, l'amministratore ed i delegati, cercar di persuadere del suo errore il creditore, ed in caso d'insistenza, restituirgli la sua istanza, riservandogli il ricorso al giudice superiore.

Ma se il giudice nell'esame da lui intrapreso rilevasse che le prodotte eccezioni si

fondano anche soltanto su cose e fatti probabili, dovrà in tal caso esaminare con quai creditori queste eccezioni abbiano una tale connessione, perchè in caso che fossero veramente fondate, il riparto dovrebbe cangiarsi, e risulterebbe per essi un minor pagamento. Allora gl' incumberebbe il dovere di sentir il creditore eccipiente, quelli che ne verrebbero pregiudicati, ed anche l'amministratore della massa, in una giornata, per cercar prima di comporli amichevolmente, ed in caso di non adesione, di decidere sopra le deduzioni fatte. L'ordine del giudice per aver dai delegati il riparto onde esaminarlo, potrà farsi nel modo seguente:

" Avendo prodotto Paolo N., creditore
" dell' oberato N., a questo tribunale una
" scrittura d'eccezione contro il riparto della
" massa, si ordina alla delegazione concor-
" suale di presentare entro ore . . . . l' atto
" di riparto con tutti i relativi allegati per
" l' uso che questo tribunale crederà op-
" portuno. ,,

Il decreto che si lascia sopra le eccezioni prodotte sarà il seguente:

" S'intimi al creditore opponente Paolo
" N. N., all' amministratore N. N. ed alla
" legazione della massa, e compariranno al-
" l'aula verbale il giorno . . . . alle ore . . . .
" per esser sentiti sul punto dell' eccezione
" prodotta. „

L'evasione di questa comparsa si comunica per subattergato come segue:

" Non avendosi rilevato fondata l'eccezione,
" si dichiara dovere star fermo in tutto e per
" tutto il riparto della massa concorsuale
" di N. N. „

§. 151.

Quando non si sarà prodotta entro 14 giorni alcuna eccezione contro il riparto, o dopo che le prodotte eccezioni saranno decise, dovrà la delegazione rimettere l' atto di riparto, da essa prima sottoscritto, al giudice presso il quale dovrà ritenersi; all' amministratore della massa però se ne consegnerà una copia, coll' ordine ch' esso paghi di conformità e senza ritardo quei creditori i quali s'insinueranno.

Allorchè i creditori entro giorni 14 dopo la ricevuta notifica non avranno prodotte le loro eccezioni, ovvero quando sopra queste fosse al caso stato deciso, sottoscriverà la delegazione il riparto, e confermatolo col di lei sigillo, lo depone in giudizio. Il riparto originale resta conservato in archivio. L' istanza dei delegati, i quali riproducono il riparto, viene decretata come segue:

" Si rimette ad N. N. amministratore una
" copia autentica del riparto della massa N.
" N., con ordine di pagare in conformità del
" medesimo e senza ritardo que' creditori che
" s'insinuarono, e con ordine ulteriore *a*) di
" farsi restituire i chirografi o polizze, e ri-
" consegnare tutti gli atti da que' creditori che
" verranno soddisfatti intieramente del loro
" credito; *b*) di notare esattamente sopra il
" chirografo o polizza originale l'importo del
" pagamento fatto a que' creditori che avranno
" conseguito il loro soddifacimento in parte
" solamente; *c*) rispetto a que' creditori i quali
" entro tre mesi non si saranno insinuati per
" ricevere il pagamento, di depositare per la

" giudiziale custodia l' importo loro spettante
" giusta il riparto, separatamente però rispetto
" a ciascheduno ; *d*) di rassegnare in seguito
" a questo regio tribunale la sua esatta rela-
" zione di concerto coi delegati, con acclu-
" dervi l'atto di riparto, le quietanze fatte da
" ciascun creditore, i chirografi restituiti, gli
" atti riconsegnati, come pure le ricevute giu-
" diziali delle porzioni che avrà depositate
" per la giudiziale custodia.

" Il che s'intimi eziandio ai delegati per
" opportuna loro notizia e direzione. „

L'amministratore dei beni ne riceve una copia, e gli viene ingiunto di dover di conformità e senza ritardo pagar i creditori che s' insinueranno. Neppure il fisco, in quanto abbia insinuato un credito alla massa, non è dispensato dal dover praticarne l' ispezione presso la delegazione della massa, e non riceve nemmeno esso una copia del riparto (Aulico Decreto del 13 luglio, 1789) ; ma se il fisco credesse d'opporre delle eccezioni al riparto, ovvero se un altro creditore facesse eccezioni in confronto del fisco, in punto del riparto

medesimo, si dovrebbero trattare e dedurre questi ostacoli ed eccezioni presso il suo fôro privilegiato che n'è il competente. La ripartizione finalmente della massa non si potrà sospendere per causa di non essersi in tempo, ed in pendenza degli atti di classificazione o di priorità, esatto, ovvero venduto un qualche credito attivo, ma dovrà di esso rimettersene l'esazione ai creditori e farsene loro l'assegno. Per altro si costuma anche di porre all'incanto siffatti crediti attivi non esatti ancora alla pubblica asta, senza che previamente loro preceda qualche stima, stridandoli nell' importo che hanno, e vendendoli poi a qualunque prezzo al più offerente (Aul. Dec. del 18 maggio, 1790, e 27 ottobre, 1797).

§ 152.

L'amministratore della sostanza pagherà a ciascun creditore la sua quota parte contro quietanza: si farà restituire prima i chirografi o polizze, e riconsegnare tutti gli atti della liquidazione da quei creditori che ver-

ranno soddisfatti intieramente del loro credito; noterà esattamente sopra il chirografo o polizza originale dell'obbligo l'importo del pagamento fatto a quei creditori che avranno conseguita la loro soddisfazione in parte solamente, ricevuta negli atti la controquietanza: finalmente per quei creditori i quali entro tre mesi non si saranno insinuati per ricevere il pagamento, depositerà per la giudiziale custodia l'importo loro spettante giusta il riparto, separatamente però rispetto a ciascuno.

Firmato poscia e depositato dalla delegazione il riparto formato dall' amministratore dei beni, e dopo che questi ricevette copia del riparto all'oggetto di dividere fra i creditori la sostanza concorsuale, cadaun creditore si dovrà presentare ad esso; ben inteso che l'amministratore avrà prima ricercato presso il giudice la consegna di tutto il numerario e d'altri effetti che stavano depositati; che questa gli sia stata accordata, e che per conseguenza si trovi di già in possesso di tutta la sostanza. Presentatosi quindi un creditore per aver il suo pagamento, l'amministratore

non glielo può rifiutare, e dee pagargli il suo dividendo che gli tocca a norma del riparto. Se p. e. ad un creditore fu dichiarato liquido un credito insinuato di 100 lire, ed apparisce che sopra cadauna lira non cadono che cinque centesimi o un soldo, l'amministratore non può che pagargli cento soldi. All'incontro è tenuto il creditore che riceve la sua quota di rilasciare una regolar quietanza o sia ricevuta del pagamento. Nel caso che il creditore *verrà soddisfatto per intiero*, dovrà consegnare all'amministratore non solo la quietanza, ma ben anche i chirografi, o siano le carte d'obbligo, e gli altri atti di liquidazione dai quali nacque il credito, come p. e.... i contratti, documenti, conti, cessioni, rinunzie, ecc. Qualora poi il creditore non fosse *pagato in parte*, e che ricevesse solamente un dividendo o quota del suo credito, non sarà tenuto di rilasciare nè la polizza d'obbligazione nè gli atti di liquidazione che gli sono ancor necessarj, ma si dovrà annotare sopra il chirografo o polizza l'importo che va presentemente a percepire a conto delle sue pretese; e dopo aver ritirata

la contro quietanza, si diffalcherà questa somma dall' intiero del debito. Questa controquietanza, che rilascia il creditore in parte soltanto soddisfatto, è una dichiarazione che la carta o polizza obbligatoria, sebbene ancor nelle sue mani, non vale più per quell'importo per cui fu consegnato, ma solamente pel rimanente del debito che ancora non fu estinto. Una modula sarebbe la seguente :

Io sottoscritto affermo per me e miei eredi che la carta d'obbligo rilasciatami da N. N... il giorno . . . . per lir. . . . . non vale più che per lire . . . . avendone io ricevuto a conto lire . . . . dalla massa concorsuale del suddetto N. N.; in fede di che, ecc. ecc. Milano, il . . .

L'annotazione che si fa dall 'amministratore sulla carta originale si pratica come segue ....

A conto di questo Pagherò furono pagate dalla massa concorsuale di N. N.... il giorno dei . . . . lire 200, *diconsi dugento*. Firmato: *L'amministratore N. N.*

Eseguito questo, ed avuta la controquietanza dal creditore, gli si consegna nuova-

mente il chirografo, acciocchè, in caso il cridatario pervenisse ad acquistare delle sostanze, possa il creditore dimandargli il restante. L'amministratore dee per tre mesi continui, decorribili dal giorno in cui ebbe l'ordine d'eseguire i pagamenti, ritenere presso di sè le somme stategli consegnate dal giudice, attendendo i creditori, od i loro legittimi procuratori convocati a ricevere il pagamento che loro compete. Spirati questi tre mesi, e rimanendo ancor delle somme da pagarsi, dovrà l'amministratore di nuovo depositarle, cioè cadauna somma separatamente con istanza in triplo, presso il giudice, ritirandone l'analogo decreto, che sarà rilasciato nel modo seguente:

Le depositate lire .... si rimettono alla commissione della cassa dei depositi (nei tribunali), con incarico di custodirle a favore di N. N. sino ad altro ordine; il che s'intimi tanto all'amministratore, quanto al creditore N. N. per rispettiva loro notizia e direzione.

Il creditore volendo indi levarne il danaro che gli spetta, dovrà rivolgersi al giudice medesimo, e adempire verso di lui a ciò che gli

prescrive la legge verso l'amministratore all'atto del pagamento.

§ 153.

Quando il concorso viene aperto in diverse province, dovranno conservare infra di loro continua corrispondenza tanto i giudici del concorso, come gli amministratori della massa ed i curatori alle liti, all'oggetto che nessun creditore venga a conseguire nelle diverse province il pagamento di somma maggiore di quella che gli è dovuta.

§ 154.

Sopra il pagamento fatto ai creditori, l'amministratore assieme colla delegazione dovrà entro il termine di tre mesi da che ad essa sarà stata spedita la copia dell'atto di riparto, a norma del § 149, presentare una esatta relazione al giudice, con accludervi le quietanze fatte da ciascun creditore, i chirografi restituiti, gli atti riconsegnati, come pure le

ricevute giudiziali delle porzioni che avrà depositate per la custodia giudiziale: il giudice poi esaminerà attentamente la relazione, ed ogni qualvolta troverà la soddisfazione de' creditori conforme all' atto originale di riparto ritenuto in giudizio, e fatto a dovere, dichiarerà il concorso per finito.

L' ultima incumbenza dell' amministratore de' beni è di *presentare al giudice un rapporto.* Dovrà quindi di concerto colla delegazione, entro tre mesi dopo l' intimazione della copia del riparto, produrre una relazione circostanziata sull'intero soddisfacimento dei creditori. Questo termine non è perentorio, e se non venisse strettamente osservato, non importerebbe nulla. Anzi qualche volta rendesi impossibile di far il rapporto subito il giorno dopo l'espiro dei tre mesi; imperciocchè l'amministratore dee sino all' espiro dei tre mesi attendere che i creditori si presentino pel loro pagamento; bisogna che provveda indi al deposito giudiziale di quelle somme che non furono levate, e poi gli occorre il tempo materiale per istendere il rapporto e di comuni-

carlo alla delegazione, alla quale pure si dee lasciare il tempo di esaminarlo e di firmarlo coll'amministratore. Il giudice dee in conseguenza per equità accordare un sufficiente termine a siffatta produzione.

In questo rapporto si giustificherà l'amministratore di non aver più nulla in mano della sostanza concorsuale ; che cadaun creditore abbia effettivamente avuto quel pagamento che gli era assegnato nel riparto, e che finalmente il creditore soddisfatto si sia prestato a tutto ciò che gl'incumbeva rispetto alla restituzione dei documenti.

Non basta però che in questa relazione sia esposto qualunque oggetto e circostanza; essa dee inoltre esser corredata di tutti gli atti necessarj a comprovare l'esposto. Per questo motivo ordina la legge che *vengano acchiuse le quietanze fatte da ciascun creditore*, *i chirografi restituiti*, *gli atti riconsegnati*, *come pure le ricevute giudiziali pei depositi riconsegnati al giudizio concorsuale.*

L'amministratore si potrà far indi rilasciare dal giudice per sua legittimazione una ricevuta di tutti gli atti annessi al rapporto.

Il dovere del giudice sarà d'esaminare attentamente questa relazione, e di vedere se tutto ciò che apparteneva alla massa è stato posto nel riparto; se cadaun creditore abbia veramente avuto quel pagamento che gli fu assegnato nel riparto; se il creditore soddisfatto abbia adempiuto a quanto gli prescrive la legge rispetto alla restituzione de' documenti. Dovrà inoltre in questo esame confrontare il contenuto degli allegati coll'inventario giudiziale, i rapporti e protocolli d'incanto ed altri atti giudiziali, e da ciò rilevare se per avventura sia stato ommesso nel riparto un bene mobile o stabile; se tutti i pagamenti sieno corredati delle rispettive loro quietanze, e se queste sieno provvedute dei necessarj requisiti; se uno o l'altro creditore fosse soltanto stato pagato in parte coll'assegnato importo; se esistesse qualche mancanza negli atti restituiti, e finalmente se per incidenza fosse stato verificato alcun pagamento ad un creditore che a norma del riparto non avea alcuna competenza.

Se si trovasse nella relazione (che dovrà farsi soltanto dopo l'intero pagamento dei

creditori) introdotta dall'amministratore e dalla delegazione una irregolarità o qualche altra mancanza, il giudice dovrebbe previamente restituire la relazione per l'opportuna correzione. Il decreto sarà da farsi in questo modo:

" Rilevate avendosi, dopo accurato e dili-
" gente esame della relazione da lui prodotta
" sopra i pagamenti fatti ai creditori dell' o-
" berato N. N., le seguenti mancanze e dubbj...
" (qui s' inseriscono le mancanze), gli si com-
" mette di porre in chiaro entro il termine...
" (qui si determina un tempo proporzionato
" all' importanza dell' affare) tutte le suddette
" mancanze, e di riprodurre esattamente la
" sua relazione. ,,

Se il giudice poi trova che tutto va in ordine, rilascia all' amministratore l'*assolutoria*, e dichiara il concorso *per finito*. Questo viene eseguito mediante decreti da rilasciarsi all'amministratore dei beni, alla delegazione ed al curatore *ad lites*. La presente modula potrà servire di norma:

" Il presente rapporto cogli allegati da A
" *usque* F *inclusivamente* si conserva negli

" atti per darne copia ad ogni richiesta; e si
" dichiara per finito il concorso sopra la fa-
" coltà di N. N., venendo perciò assolti tanto
" l'amministratore N. N. quanto i delegati
" N. N., non che il curatore *ad lites* N. N.
" dal rispettivo sostenuto incarico. Il che,
" mediante intimazione di un esemplare del
" presente a ciascheduno, sarà ad essi di
" notizia e direzione.

§ 155.

Ai sudditi degli Stati esteri in ordine ai loro crediti si dee accordare trattamento eguale ai nazionali, eccetto se il credito riguardasse sudditi di uno Stato che ai sudditi della Monarchia Austriaca non accordasse diritto eguale a quello che accorda ai proprj sudditi; nel qual caso si dee osservare esattamente il reciproco; e se intorno a ciò nascesse dubbio, dovrà il forestiere giustificare, mediante la produzione de' documenti provanti della sua superiorità, che nello Stato al quale egli appartiene, si lascia ai sudditi della Monar-

chia Austriaca godere un diritto non diverso da quello de' proprj sudditi. In ordine ai sudditi della Porta Ottomana, e similmente riguardo a' sudditi di quegli Stati dei quali è notoria questa parità di trattamento, basta che il suddito estero provi ch'egli appartenga allo Stato suddetto, e non fa mestieri che somministri le ulteriori prove circa la reciprocità.

I sudditi di quegli Sati dei quali è notoria questa parità di trattamento, sono:

1. Gli Svizzeri dei cantoni di *Zurigo*, *Berna*, *Basilea*, *Schiaffusa*, *Friburgo*, *Ginevra*, *Neufchâtel*, e *Valengin* (Aul. Dec. del 24 settembre, 5 novembre, 1787; 5 maggio, 16 giugno, 7 luglio e 14 agosto, 1788);

2. Gli Svizzeri delle città municipali di *Winterthur*, *Payerne*, *Altistetten* nel Rheinthal, *Aaran*, *Baden*, *Biel*, *Brugg*, S. *Gallo*, *Lenzberg*, *Mellingen*, *Bremgarten* e *Hoffingen* (Aul. Decreti del 12 febbrajo, 16 giugno, 7 luglio e 20 ottobre, 1788, e del 26 novembre, 1789); e finalmente

3. I sudditi svizzeri del Vescovo di *Basi-*

lea, del Prelato di *Pfeffers* e del Prelato d' *Einsied* (Aulici Decreti del 7 luglio e 10 novembre, 1798).

Fra gli Svizzeri che non accordano agli Austriaci diritti eguali a quelli che accordano ai loro proprj sudditi, e che per conseguenza debbono produrre dalla loro superiorità i documenti comprovanti la reciprocità, sono i Cantoni d'*Uri*, *Unterwalden* e *Svito* ; le città di *Rapperswil* e *Stein* sul Reno, non che il Prelato di S. *Gallo* (Aul. Dec. del 16 giugno, 21 agosto, 1.° settembre, 20 ottobre 1788, e 16 febbrajo, 1789).

CAPITOLO DECIMO

DEL PROCESSO IN CAUSA DI RENDIMENTO DI CONTI.

§ 156.

Chi ha resi i conti a qualcuno, ha diritto di dimandare che sia ingiunto a quello al quale gli ha resi, che o li approvi o ne produca le mancanze. Questa dimanda potrà quegli che ha resi i conti, per regola proporla innanzi al giudice al quale egli è sottoposto. Il giudice dovrà in vista della petizione assegnare un termine commisurato alle circostanze per l'approvazione o per produrre le mancanze.

§ 157.

Se fino alla scadenza del termine prefinito non sarà stata prodotta alcuna mancanza,

dovrà quegli che ha resi i conti fare l'istanza per l'inrotulazione degli atti, ed il giudice dichiarare approvati i conti.

Per ben intendere questi due paragrafi rendesi necessario di distinguere *tre casi*:

Il *primo* caso si è quando qualcheduno è tenuto di render i conti e non li rende;

Il *secondo* caso quando qualcheduno ha reso i conti, e quegli cui sono resi non li approva e non ne produce le mancanze;

Il *terzo* caso poi egli è quando qualcuno rende i conti, e quell'altro ne produce effettivamente le mancanze relative.

Il primo caso non appartiene a questa processura di rendimento di conti, essendo che nel Regolamento non sono indicati che i due ultimi casi, *qualunque causa di rendimento* di conti non presuppone che dei conti già resi: onde obbligare perciò il negligente renditore di conti alla resa dei medesimi, hanno luogo il medesimo corso di processura e d'esecuzione, gli stessi mezzi provvisorj di sicurezza, l'ugual giurisdizione, come per qualunque altra azione mediante la quale qualcuno viene costretto a soddisfare ad un obbligo.

Il più semplice mezzo coattivo in tal caso sono le multe pecuniarie : s'ingiunge p. e. al renditore negligente di dover rendere i conti entro un dato termine, tanto sicuramente, che in difetto pagherà una multa di 12 zecchini. Un mezzo coattivo più adattato ancora si è quello di costituire colui che dee rendere i conti risponsabile di tutto ciò che gli fu consegnato; ovvero nella circostanza che io p. e. avessi dato a qualcheduno 1000 lire per le spese d'un viaggio a mio conto intrapreso , e quello mi denegasse di rendermi conto del danaro impiegato, lo potrei chiamare in giudizio, ed obbligarlo a rendermi entro un dato termine i suoi conti sull' impiego del mio danaro, tanto sicuramente, che in difetto sarà tenuto a restituirmi le somme da me avute.

Il termine che si prefigge a colui che dee rendere i conti, non essendo determinato dalla legge, è rimesso al savio parere del giudice, e ciò tanto più che dalla natura e qualità dei conti stessi dipende se conceder debbasi un termine maggiore o minore per la resa dei medesimi.

Il secondo caso si spiega col seguente esempio: Un impiegato pubblico o privato, od altro agente cessato dal suo servizio, ha ormai resi i suoi conti, ma siccome il suo padrone o dicastero, presso il quale serviva, non approva i suoi conti nè vi produce le rispettive mancanze; così mancandogli il così detto *assolutorio*, non è in istato di trovare un altro impiego. Questo caso abilita l'impiegato o agente di chiamare il padrone o dicastero in giudizio, obbligandolo a produrre entro un certo termine le mancanze contro i conti da lui resi, tanto sicuramente, che in difetto saranno tenuti per approvati. Se il padrone, ecc., poi tralascia di produrle, subentra per la ben nota regola: *qui tacet, consentire videtur*, la presunzione legale che i conti furono tacitamente approvati.

Neppure in questo caso vi è prescritto il termine per produrre le mancanze; ed il giudice dee quindi, *dopo averne sentite le parti*, destinarvi un tempo adattato alle circostanze.

Il modo più confacente all'uopo per sentire le parti è, secondo lo spirito dell'Aulico Decreto del 15 gennajo, 1787, la deputazione d'una giornata. Il decreto sarà il seguente:

" S'intimi cogli allegati *A B C* personal-
" mente a N. N., e compariranno le parti
" all' aula verbale il giorno . . . alle ore . . .
" per approvare i conti, ovvero per assumersi
" un termine onde produrre entro il mede-
" simo le eventuali mancanze, coll'avvertenza
" che non comparendo, il termine verrà asse-
" gnato *ex officio*, e spirato questo infrut-
" tuosamente, i conti si avranno per approvati.,,

Comparendo le parti, e non volendo l'avversario approvare i conti, si farà il seguente subattergato:

" In evasione del protocollo verbale del
" giorno . . . sentite ambe le parti, s'ingiunge
" a Paolo Sandri di rilevare entro il termine
" di giorni 25 le eventuali mancanze contro
" i conti resi da Giovanni Colla nel giorno...
" coll' avvertenza che in difetto si avranno i
" conti per approvati. ,,

L'uffizio del giudice termina con questo atto, in quanto esso risguarda la destinazione del termine rispettivo, il quale alle volte può esser prescritto anche *ex officio*. Il termine conceduto per produrre le mancanze ai conti

già resi può ad istanza del reo essere ancora prorogato, mentre l'Aulico Decreto del 13 gennajo, 1786, prescrive che la proroga d'un termine si possa ricercare in tutti quei casi nei quali la legge non proibisce espressamente di accettare dopo l'espiro del termine legale l'atto relativo, e che il giudice nel concederla o rifiutarla si debba attenersi a quanto gli è ingiunto dalla legge rispetto alle proroghe dei termini per presentare la risposta.

Quando trattasi della dimanda perchè i conti sieno approvati, o che vengano prodotte le mancanze, il renditore dei conti presenta la petizione al giudice competente di quello a cui furono resi; ma quando la causa versa sulla questione che le mancanze prodotte in confronto dei conti sieno trattate in forma regolare di processo, e che la loro sussistenza od insussistenza venga decisa giudizialmente, allora ha luogo il vero processo provocatorio, ed il renditore, provocando, chiama innanzi al suo proprio natural fôro quello a cui egli rese i conti, onde l'altro che produsse le mancanze comprovi legalmente il suo preteso diritto sul quale fondò le sue mancanze.

Se poi la petizione fosse diretta in confronto d'un'autorità superiore al renditore dei conti, si dovrebbe presentarla, a termini dell'Aulico Decreto del 9 febbrajo, 1784, al fôro privilegiato dell'autorità, che essendo tutelata dal fisco, ha sempre per giudice quello residente nel capo luogo della provincia, e stabilito pel fisco medesimo: *in generale* il fôro competente è sempre quello a cui va soggetto chi dee approvare i conti, imperciocchè dallo stesso viene un tale obbligato a darvi la sua approvazione, o presentare le relative mancanze, cioè egli dee *prestare un fatto*. Nelle controversie intorno al rendimento dei conti militari il giudice competente sarà sempre ed in ogni caso, se la parte fosse attrice o rea, nobile o plebea, ecc., il *giudizio delegato militare misto* (Aul. Dec. del 17 ottobre, 1794). Qualunque renditore di conti che vuol giudizialmente costringere un terzo all'approvazione dei conti da lui resi, od alla produzione delle mancanze relative, è tenuto di comprovare che effettivamente egli ha reso i conti di cui si tratta: sarà perciò una cautela

molto necessaria se il renditore, al momento in cui consegna i conti, si fa rilasciare una ricevuta nella quale sia precisamente espresso, *a chi*, *e sopra quali beni*, *per qual tempo*, *e da chi*, *non che con quanti e quali allegati* sia stato reso il conto in questione.

Subito che ad istanza, cioè sopra petizione del renditore dei conti la cosa è pervenuta a cognizione del giudice, e che il reo non consegna all'attore nè giudizialmente nè stragiudizialmente l'*assolutorio* senza veruna clausola e riserva, e che in pari tempo non ubbedendo al decreto rilasciatogli, tralascia di produrre entro il termine prefisso le relative mancanze, dovranno i conti senz'altro esser ritenuti per intieramente approvati; cioè il renditore dei conti fa, dopo l'espiro del termine, istanza per l'inrotulazione degli atti; il giudice istantaneamente l'accorda, e dichiara poi con sentenza *approvati i conti* resi dall'attore. La sentenza sarà presso a poco la seguente:

« Nella causa vertente tra Paolo Giusti « attore, da una, e Felice conte Grassalcovich

" reo convenuto dall' altra parte, in punto
" di approvazione dei conti resi dall' attore
" il 18 ottobre, 1814, o di produzione nel
" termine giudizialmente prefisso delle man-
" canze contro di essi, e come dalla petizione
" del giorno 16 giugno 1815, al num. 560;
" inrotulati gli atti il 26 di luglio p. p. in
" contumacia del reo convenuto:

" Il regio tribunale civile di prima istanza
" ha giudicato e pronunziato, come giudica
" e pronunzia doversi ritenere per appro-
" vati i conti resi dall' attore Paolo Giusti
" al reo signor conte Felice Grassalcovich
" il 18 ottobre, 1814, sopra i beni da lui
" amministrati in villa di Calavena: con-
" dannato il reo alla rifusione delle spese
" giudiziali, moderate in lire 180, da pa-
" garsi entro giorni 14, e nell' onorario di
" questa sentenza. „

Sarà dovere del giudice di precisare, per quanto sia possibile, nella sentenza i conti che furono resi e sui quali versava la causa; e qualora alla petizione andasse unita come allegato una copia dei medesimi, dovrebbesi

ritenerla negli atti e conservarla nell'archivio. Questa sentenza poi è un documento appieno provante e di tutta fede; essa serve di assolutorio a chi ne ha bisogno, e sopra di essa può il renditore dei conti, qualora gliene derivano delle ragioni, ricercare senz'altro l'esecuzione. Il reo contumace non può più produrre eccezione alcuna a carico dei conti, se non nel caso di provato dolo o d'un manifesto errore di calcolo, ovvero quando vi fosse stata preterita una parte dei beni che doveano esservi compresi. Fuori di questi casi non resta altro al reo che di cercare la restituzione in intiero *ob lapsum temporis*, qualora avesse trascurato il termine che gli era prefisso. Deesi ancora avvertire, *rapporto all'anzidetta esecuzione*, che il renditore dei conti in vigore della sentenza, a termini del paragrafo 157, non acquista il diritto di poter riscuotere in via esecutiva *qualunque resto* di conto che gli potrebbe competere, giacchè l'esecuzione non si accorda mai sopra una confessione di validità d'una pretesa a cui equivale il conto reso e la tacita approvazione,

occorrendo a tal uopo sempre una sentenza o convenzione giudiziale sopra quanto si dee prestare. Dovrà quindi quegli che da un tal conto, espressamente o tacitamente approvato, pretende qualche cosa, convenire *nuovamente* il suo avversario pel suo soddisfacimento di una tale quantunque siasi già liquidata pretesa, onde gli venga ingiunto il pagamento del dovuto importo, e prefinito il termine entro il quale sarà da prestarsi. Il giudice destina poi una giornata a termini del § 386, e pronunzierà come di ragione.

Quanto finora fu detto del caso in cui non fossero prodotte mancanze, avrà luogo anche nel caso che ve ne fossero state rilevate rispetto a tutte quelle parti del conto contro le quali non ne furono addotte (Vedasi il Commentario del Consigl. Aul. de Kees, pag. 158).

§ 158.

Le mancanze dovranno rilevarsi separatamente ciascuna, e sotto numeri progressivi; e presso ciascuna si dovrà indicare esattamente il fondamento del rilievo.

Questo paragrafo ed il seguente trattano del soprindicato terzo caso, cioè del vero e proprio processo di rendimento di conti. La *mancanza* è un rilievo che fa al conto e rispettivamente alle sue partite, e riguarda o l'*entrata* (l'avere) dei beni amministrati sopra i quali si rendono i conti, o l'*uscita* (il dare) di quanto fu impiegato nella loro conservazione e speso per altri titoli, o finalmente la *rimanenza attiva* o *passiva* che dimostra l'esistenza dei beni che al momento della resa ancora vi rimangono.

Nell'*entrata* si può rilevare, esservi, p. e., mancante una porzione di beni o rendite che esistono o che furono percepite, e su cui si dee render conto; essere (per un motivo del quale il renditore è risponsabile) stata riscossa somma minore della competente, ovvero non esservi specificati tutti i debitori con le loro partite, ecc., ecc. Sull'*uscita* si possono fare dei rilievi nel caso che una spesa posta in debito non fosse comprovata o corredata dei necessarj allegati; che il renditore dei conti avesse non avuto la facoltà d'incontrare sif-

fatte spese; che finalmente egli abbia pagato somme non assegnate, o pagato effetti che non dovevano esser acquistati, ecc., ecc. Sulla *rimanenza attiva* o *passiva* poi si può eccepire, non esservi giustificato l' intiero avanzo; non aver gli effetti, annotati per uguagliare le partite, quel valore che loro si vuole attribuire; esservi degli errori di calcolo, ecc., ecc. Qualunque rilievo o mancanza si riduce quindi alla dimanda, perchè o vi venga posta ancor qualche cosa nell'avere, od ommessa nel dare, o perchè finalmente sia fatto qualche cambiamento nella *rimanenza.* Quegli che dee produrre le mancanze, e quindi che rileva i conti, non può in verun caso riportarsi a rilievi ormai fatti stragiudizialmente sui conti medesimi, e dee parimente darsi tutta la premura di esaurire in una sola volta nei rilievi tutti i rimarchi ch' egli incontra, non essendo lecito d' addurre ulteriori rilievi nella seconda scrittura; egli dee produrli tutti distintamente e separati nel primo atto, altrimenti il giudice non potrà aver alcun riguardo nella decisione della causa. Per questa ragione do-

vrebb'egli produrre le nuove mancanze in forma d'una regolar petizione, facendovi uso d'un altro genere d'azione, od implorare la restituzione in intiero qualora avesse trascurato di presentarle nel termine prefisso alle altre prime mancanze prodotte in tempo.

Di qualunque rilievo o mancanza che si ritrova deesi addurne la *ragione*; e quando essa si appoggia sopra un fatto, sarà anche da provarsi. Se poi il rilievo consistesse nel rifiuto di un diritto o di un fatto, che serve al renditore dei conti di base alle sue partite, incumberà al medesimo renditore la prova del fatto in questione ne' suoi schiarimenti.

§ 159.

Sopra i primi rilievi si presenteranno gli schiarimenti, *quindi i* rilievi ulteriori , *e sopra questi gli* schiarimenti finali. *Per gli schiarimenti si prefiggeranno i termini della risposta ; pei rilievi ulteriori, quelli della replica, e per gli schiarimenti finali, quelli della duplica.*

Le *cause di rendimento* di conti sono dunque sempre da trattarsi in iscritto; e la regola che in campagna debba aver luogo la processura verbale, non ha in questo caso verun effetto (Aul. Dec. del 19 novembre, 1784).

In cadauna causa di rendimento di conti saranno quindi contraccambiate quattro sole scritture, le quali hanno apposite denominazioni: il luogo della petizione suppliscono le mancanze, quello della risposta gli schiarimenti; in vece della replica vengono gli ulteriori rilievi, e per la duplica gli schiarimenti finali; gli stessi termini della risposta, replica e duplica valgono pure per presentare gli atti in questione. Con queste quattro scritture si chiude il processo; gli atti verranno inrotulati, e nel profferire la sentenza, nell'ulterior corso di giustizia d'appellazione o di revisione, non che nel processo esecutivo si procederà come in qualunque altra semplice causa (Aul. Decreti del 28 maggio, 1783, lett. *a*, ed 11 settembre, 1784, lett. *k*). La base per l'esecuzione è la così detta *evasione del conto*, vale a dire quell' estratto che dalla sentenza si

forma sopra tutte le mancanze rinvenute. Il giudice pronunzierà sopra cadauna mancanza in particolare nel numero e modo come furono rilevate; dovranno pure apparire nella sentenza tutte le partite sulle quali le parti sono ormai d'accordo, acciocchè non vi nasca dubbio fra i punti che furono combinati e quelli che furono decisi con sentenza. La sentenza potrà farsi nel modo seguente :

" Nella causa vertente tra Giulio Romano
" negoziante, patrocinato dall'avvocato Natale
" Simoni, attore da una, ed Anastasio Giro-
" lami agente di negozio, difeso dall' inter-
" veniente Santo Croce, reo dall'altra parte,
" in punto di diverse mancanze rilevate e
" prodotte dall'attore Romano a carico dei
" conti resi dal reo convenuto nel giorno 10
" gennajo, 1815, e come da petizione del
" giorno 22 marzo, p. p. al num. 10130;
" inrotulati gli atti il giorno 15 maggio, 1815;

" Il regio tribunal civile di prima istanza
" ha giudicato e pronunziato, come giudica
" e pronunzia doversi senz' altro approvare
" nei conti, da custodirsi in giudizio, resi dal

" reo convenuto Girolami il giorno 10 gen-
" najo, 1815, all'attore Romano, la prima
" partita di credito di lire 100, la seconda
" di lir. 56, la quarta di lire 21 e la quinta
" di lir. 1000; all'incontro doversi ammet-
" tere per rapporto alla terza partita di lir.
" 49, ed alla sesta di lir. 50 del credito, la
" prova ordinaria dall'attore Romano offerta
" per testimonj. Riguardo poi alle partite di
" debito, esser tenuto il reo convenuto ad
" abbonare entro giorni 14 la prima partita
" di lir. 200 e la terza di lir. 57, non che
" doversi ammettere in ciò che riguarda la
" seconda partita di lir. 30, la quarta di lir.
" 300 e la quinta di lir. 7. 15, la prova
" ordinaria per testimonj, indotti negli schia-
" rimenti del reo convenuto col suo offerto
" giuramento suppletorio, e quindi doversi
" assumere in esame i testimonj Giacomo
" Zucchi di Castel Arquà e Lucio Santina
" di Colombina, sugli articoli probatoriali ai
" num. 2 e 4, con preterizione dell'articolo
" 1 e 3 prodotti ne' rilievi dell'attore, ed
" altresì doversi assumere il testimonio Andrea

" Bertoli sopra gli articoli 1, 2, 3, indicati
" dal reo convenuto ne' suoi schiarimenti: fi-
" nalmente esser assolto il reo convenuto da
" tutte le altre mancanze. Dovranno quindi
" ambedue le parti tre giorni dopo che sarà
" passata in giudicato la presente sentenza,
" cioè prima che decorra il diciottesimo giorno
" dall' intimazione della medesima, adire la
" prova pei suddetti testimonj a norma del
" paragrafo 210, altrimenti la prova sarà loro
" perenta: compensate le spese, pagherà ca-
" dauna parte, ecc. ecc. ,,

Si accostumava un giorno di ricercare dagli uffizj di ragionateria, prima che sortisse la sentenza sul rendimento di conti, un parere sopra la sentenza medesima. Questa consuetudine inveterata, che diede luogo a molti abusi, fu abolita coll' Aulico Decreto del 15 gennajo, 1787, lett. *o*

Sui *conti erariali* prescrive la Patente del 16 gennajo, 1786, quanto segue:

§ 1. Allorchè si renderanno dei conti, che direttamente o indirettamente riguardano l'erario sovrano, dovrà l'uffizio di ragionateria

rilevarne le mancanze, ed il renditore produrre i relativi schiarimenti. Indi si daranno gli ulteriori rilievi e gli schiarimenti finali, ai quali sussegue la nozione della ragionateria sul rispettivo debito e credito.

§ 2. Credendosi il renditore de' conti aggravato della nozione della ragionateria, potrà entro il termine legale presentare il suo ricorso in via di giustizia, tanto solamente quanto unitamente colla via di grazia. Questo termine è destinato a sei settimane per quelli che al tempo dell'intimazione si trovarono presenti nella provincia ove la nozione della ragionateria fu proferita, ed a dodici settimane per quelli che ne furono assenti: il termine decorre dal giorno della seguìta intimazione: dopo l'espiro non ha più luogo ulterior corso di giustizia a carico della nozione medesima, e dovrassi senz'altro accordare l'esecuzione.

§ 3. La processura contro una tale nozione consiste nel presentare, in confronto dell'uffizio fiscale di quella provincia in cui emanò la nozione, un regolar libello provocatorio al suo fôro privilegiato, chiamandolo a dimo-

strare le ragioni che si sono fatte valere nella nozione medesima. Introdotta la provocazione, si procederà come in qualunque altra causa a norma del prescritto nel capitolo VII del Regolamento Giudiziario.

§ 4. Servendosi della via di grazia, il renditore dei conti produrrà la sua istanza presso quel governo a cui è soggetto l'uffizio della ragionateria che pronunziò la nozione. Il governo delibera sulla medesima; ma se la condizione implorata eccedesse i limiti de' suoi poteri, inoltrerà l'istanza al superior aulico dicastero competente.

Per le cause di *rendimento di conti militari* si pubblicò il primo maggio, 1783, un'apposita ordinanza, in forza della quale venne a cessare la Patente del 20 aprile, 1782.

Dei conti che un tutore o curatore dee rendere al giudice che li ha istituiti, non è qui il luogo di trattare, mentre spettano alla giurisdizione volontaria. La norma e le regole direttive sui medesimi sono stabilite dal Codice Civile e dall' Istruzione generale per gli uffizj del 9 settembre, 1786, (2).

(2) *Onde dare un' idea chiara di questi conti, si trascrive l' intiero Capitolo VII della mentovata Istruzione riguardante l' ordine di procedere nei rendimenti dei conti della giurisdizione volontaria* (versione italiana di Trieste).

§ 53. Per ciascun affare in cui si dovranno rendere al tribunale i conti regolarmente da chi avrà tale obbligo per causa di tutela od amministrazione qualunque, si dovrà tenere un protocollo particolare da cui si possa vedere se i conti sieno stati presentati nel termine legale prefisso. Quelli che saranno morosi nel soddisfare a quest' obbligo, dovranno astringersi la prima volta mediante l' assegnazione d' un perentorio, e, passato infruttuosamente il termine, con una penale od altri mezzi compulsivi.

§ 54. Per ciascun renditore de' conti si dovrà destinare un consigliere relatore, a cui incumberà di vegliare acciocchè venga osservato e disposto ciò che sarà d' ordine tanto pel rendimento quanto per la liberazione o sia evacuazione successiva dei conti.

§ 55. I conti, subito che saranno presentati al protocollo degli esibiti, dovranno rimettersi al capo della ragionateria, e dal mede-

simo, oppure, ove non esistesse un tal capo d'uffizio, dallo stesso tribunale passarsi ad uno dei ragionati a ciò destinati, con l'ordine che il medesimo debba presentar i suoi rilievi entro il termine di giorni 14, semprechè però l'estensione dei conti non esigesse un termine più ampio a proporzione.

§ 56. Sarà dovere del ragionato di rivedere esattamente i conti; e qualora si tratti di conti resi la prima volta sopra una determinata gestione od amministrazione, egli dovrà leggere o confrontare tutti gli atti giudiziali relativi, come pure tutti i documenti comprovanti l'esistenza e provenienza dei beni amministrati: i successivi conti poi basterà che vengano ogni volta confrontati coi conti precedenti. La sua attenzione dovrà esser diretta principalmente ai seguenti punti.

a) Se non sia stata ommessa alcuna partita attiva del patrimonio di cui il renditore dei conti doveva addebitarsi; *b*) se gl'interessi dei capitali e le annue rendite de' fondi sieno allibrate a dovere senza lacuna o salto; *c*) se le spese o sieno partite passive si trovino legittimate e documentate come è di regola; *d*) se il renditore dei conti che fosse, per esempio, un tutore, non abbia usato di qualche arbi-

trio senza la previa approvazione del tribunale, e per conseguenza se non debba riportarsi la medesima per la convalidazione dell' operato; c) se nei conti siasi dato debito dell'avanzo attivo con la legale sicurezza. I rilievi dovranno notarsi distintamente sotto numeri progressivi, e quindi presentarsi dal ragionato subalterno al ragionato generale, a cui spetterà di rivederli, per assicurarsi se sieno giusti e ben fondati; e ciò fatto, si rimetteranno al protocollo degli esibiti. Ove non vi sarà un capo della ragionateria, i conti co' rilievi si consegneranno direttamente al protocollo come sopra.

§ 57. Il ragionato revisore dovrà astenersi da una eccessiva scrupolosità, e dal fare progetti ideali d' una migliore o più profittevole amministrazione.

§ 58. I rilievi assieme ai conti si rimetteranno dal protocollo al consigliere relatore, il quale dovrà prenderli in considerazione, verificarne la giustezza mediante l' ispezione attenta dei conti, mettere in iscritto le proprie osservazioni a maturare quindi il suo rapporto, e finalmente riferire l'oggetto in tribunale, con proporre la formola o sia modula secondo la quale egli crederà doversi pronunciare il de-

creto per l'intimazione delle relative mancanze al renditore de' conti.

§ 59. Se però qualche avvertenza fatta dal ragionato generale o subalterno richiedesse una più precisa dilucidazione, si farà intervenire nella sessione l'uno o l'altro perchè somministri a voce gli schiarimenti che occorreranno.

§ 60. Scoprendo il relatore qualche mancanza notabile ne' conti che non fosse stata rilevata dal ragionato revisore, il medesimo dovrà essere redarguito, secondo le circostanze di tale negligenza, ed avvertito seriamente del suo obbligo; e qualora a malgrado di tale ammonizione egli fosse ricaduto più volte in tale mancanza d' uffizio, potrà essere dimesso dall'impiego. La dimissione però o sia cassazione di tal impiegato, come di qualunque altro dipendente dalla nomina del tribunale, non potrà ordinarsi dal solo presidente, ma dovrà esser proposta, prima in pieno tribunale, e quindi decidersi a pluralità di voti come ogni altro affare.

§ 61. Sul rapporto del relatore si dovrà deliberare se convenga accordare la consueta liberazione de' conti con fare carico, ove fosse necessario, al renditore di essi di quelle man-

canze a cui egli potesse e dovesse supplire nel conto prossimo successivo; ovvero se si debba ingiungergli a rispondere con formale eccezione ai rilievi occorsi. A seconda poi del concluso, o si ordinerà la spedizione dell'assolutorio, ovvero s'intimeranno i rilievi con l'assegnazione del termine per la risposta o sia presentazione degli schiarimenti, avuto riguardo alle circostanze che possono richiedere o prontezza o dilazione.

§ 62. Il renditore dei conti dovrà rispondere ai rilievi che gli saranno stati intimati entro il termine prescritto. Gli schiarimenti dal medesimo presentati dovranno proporsi ed esaminarsi pure in tribunale come sopra. Quando si troveranno soddisfacenti, si deporranno, ovvero, secondo le circostanze, si riformeranno i rilievi precedenti. Se all'incontro la giustificazione prodotta non sarà sufficiente, si dovrà ingiungere al renditore dei conti nel decreto evasivo ciò che sarà di ragione. Ad ogni articolo dispositivo del decreto si dovrà esprimere il termine entro il quale dovrà essere eseguito, e farne la corrispondente nota nel protocollo. Si dovrà pure vegliare seriamente all'esecuzioni di simili decreti.

§ 63. Dopo che il renditore dei conti avrà

eseguito pienamente tutto ciò che gli sarà stato ingiunto in vista delle mancanze rilevate giudizialmente, gli si farà spedire l' assolutorio.

§ 64. Venendo a cessare la tutela, curatela od amministrazione, sarà in facoltà di quello sulla sostanza del quale saranno stati resi i conti, ovvero ai di lui eredi, di ritirare gli stessi conti presso di sè; e si dovrà accordarne prontamente il rilascio, con la cautela solamente di farne prima fare un' esatta specifica, cioè tanto dei singoli conti quanto dei documenti relativi, e con che venga dimessa in cancelleria da quello a cui verranno rilasciati la corrispondente quitanza. Qualora però da chi vi avrà interesse, come sopra, non venga fatta alcuna istanza per l'estradazione de' conti, i medesimi con tutti gli atti e documenti relativi, che saranno stati presentati durante la tutela, curatela o amministrazione, dovranno esser conservati ordinatamente nell' archivio ove già prima dovranno trovarsi riposti.

CAPITOLO UNDECIMO

DELLA PROVA.

§ 160.

Chiunque, sia attore sia reo, allegherà in giudizio un fatto, *sarà in obbligo di provarlo; altrimenti tal fatto, in quanto esso verrà contraddetto dalla parte avversa, non si potrà avere per vero nella definizione della causa.*

Finora si trattò della processura giudiziaria in genere, ed in particolare della processura verbale ed in iscritto, non che finalmente delle diverse specie di processura, facendo simultaneamente menzione esser obbligo di cadauna delle parti litiganti di addurre nel debito tempo ed in ordine il fatto circostanziato sopra il quale essa crede di poter fondare le sue ragioni, unendovi gli amminicoli che sono necessarj a renderlo evidente e provato. Il presente capitolo tratta perciò della prova in genere, e nei

capitoli seguenti si spiegano le diverse specie della prova in particolare. Tutto quello che al giudice rischiara il fatto e le circostanze addotte, vale a dire, qualunque amminicolo che, a norma del prescritto dal Regolamento Giudiziario merita fede, e che dalla parte viene introdotto in causa per convincere il giudice della realtà d'un fatto, si chiama *prova* (*probatio*).

La regola del diritto comune; *factum alleganti incumbit probatio*; fu adottata pure dal presente Regolamento: egli è perciò che questo paragrafo ordina che chiunque allegherà un fatto, sarà in obbligo di provarlo: questi può essere tanto l'attore, quanto il reo; il primo, perchè il *genus actionis* si fonda per lo più sopra una circostanza di fatto; il secondo, perciocchè a distruggere il genere d'azione dell'avversario spesse volte dee il reo riportarsi ad un fatto o ad una circostanza a lui giovevole, p. e. quando il reo oppone alla petizione dell'avversario l'eccezione del seguito pagamento; in tal caso subentra la regola: *excipiendo reus fit actor.*

Non venendo provato il fatto che una parte litigante adduce, ed essendo il medesimo dall'avversario contraddetto, non potrà dal giudice essere ritenuto per vero nella decisione della causa: qualora però la parte avversaria non negasse il fatto, dovrebbe il giudice tenerlo per vero, se anche fosse addotto senza appoggio o prova, per la ragione che la *tacita confessione* appartiene pure al numero delle diverse prove contemplate nel vigente Regolamento. Le prove di qualsiasi specie debbono esattamente concordare col genere d'azione, tanto rispetto al merito della causa, quanto intorno all' importo ed alle qualità della medesima; e questo è il motivo per cui non si può accettare nell'addizione della prova altro importo dell' oggetto controverso che quello sopra il quale s' introdusse la causa (Aul. Decreto del 17 luglio, 1787).

§ 161.

Quella presunzione soltanto *che è fondata in una legge particolare*, *può esimere dall'obbligo della prova.*

Le ragioni per le quali la legge impartisce qualche forza e vigore ad alcune presunzioni, sono o perchè il diritto della buona fama favorisce colui in di cui favore si accetta la presunzione, o perchè stava in potere di quello contro il quale dee aver effetto la presunzione legale, a guarentirsi dalle cattive sue conseguenze, ovvero perchè si pregiudicherebbe ai diritti di un terzo quando non si volesse dar luogo alla presunzione legale. Esempj sono: la presunzione che il possessore d'un effetto ne è anche il proprietario, e che quindi non è obbligato di dimostrarne il suo titolo, ovvero di provarne la proprietà; e che un tutore, il quale trascurò di fare stendere il giudizial inventario del patrimonio d'un suo pupillo, ha agito contro il suo dovere, ed è perciò risponsabile verso quello, che chi fece un pagamento in un tempo in cui si poteva guarentire da qualunque forza illegale ed ingiusta, ha effettivamente pagato ciò di cui era debitore, e che quindi non può introdurre *condictionem indebiti*, ecc. ecc. Tutte le altre presunzioni alle quali le leggi non accordano

forza probatoria, non meritano nel profferire la sentenza verun riguardo o considerazione.

§ 162.

Il giudice, fuori de' casi espressamente riservati in questo Regolamento, non potrà ingiungere alle parti alcuna prova, nè esigere una maggior prova dopo che esse avranno terminate le loro deduzioni.

Sebbene cadauna parte sia obbligata ad addurre tutti i mezzi probatorj mediante i quali crede di corroborare le sue ragioni, nulladimeno non potrà il giudice imporre una prova se non quando vi esistono quei requisiti che la legge di già presuppone per potersi effettuare la prova medesima. Le prove sono di doppia qualità; alcune non abbisognano d'una tal qual addizione di prova, perchè la loro forza probatoria può senz' altro essere rilevata dalla stessa loro natura e carattere; p. e. *le prove per mezzo di documenti*, *mediante confessione*, ecc.; alcune prove però sono di una tal natura, che prima debb'esser

esaminato, in quanto l'asserzione di chi adduce la prova si confermi, onde poi, eseguita la prova stessa, poter decidere se o in qual grado l'offerta prova si sia verificata; p. e. le *prove per testimonj*, *mediante giuramento*, ecc. ecc.

Dee perciò la prova di quest' ultima qualità, quando viene ordinata con sentenza, esser condizionata in modo che la causa o circostanza controversa ne *possa* e *debba* decidersi effettivamente. Volendosi però commettere l'addizione d'una nuova prova ad una parte la quale mise ormai fuori d'ogni dubbio il suo diritto, essa potrebbe lagnarsene, e ricorrere perfino nel caso che si fosse offerta alla medesima una prova ora più necessaria, imperciocchè le leggi non obbligano il giudice ad imporre la prova se non quando la verità d'una circostanza, che nel merito della causa diviene decisiva, è soggetta ad un dubbio legale; non si possono perciò richiedere nella sentenza prove o rischiarazioni sopra fatti od altre circostanze storiche quando non si rinvengono introdotte nel processo (Aul. Dec.

del 23 settembre, 1785, lett. *c*); ed il giudice non può in verun caso entrare nell'invalidità od insussistenza di una prova se la parte contro la quale fu addotta, tacitamente o espressamente la tiene per valida (Aul. Dec. del 6 ottobre, 1783).

Dalla regola: non esser il giudice autorizzato d'ordinare alle parti l'addizione d'una prova, possono riguardarsi come eccezioni, *a*) il caso del processo provocatorio (§ 64); *b*) la prova col mezzo dei testimonj (§ 200); del pari *c*) la prova mediante periti (§ 249 ; *d*) finalmente il giuramento suppletorio e l'estimatorio (§ 276), giacchè tutte queste prove sono commesse dal giudice alla parte mediante sentenza interlocutoria.

Sulla divisione delle prove in naturali ed artifiziali, perfette ed imperfette tratta il Codice Civile (V. Voet. ad tit. III, l. 22. *Dig.*)

Presso di noi sono ritenute per *piene prove perfette*, 1.° tutte le prove verificate mediante perizia od altr'arte, allorchè sono dedotte dalla natura della cosa sì immediatamente, che di poi non resta più alcun dubbio sulla

certezza del fatto; 2. tutte le presunzioni legali alle quali la legge impartisce forza legale probatoria in particolare (§ 161); 3. la confessione giudiziale delle parti e dei loro patrocinatori (§§ 163, 165, 166); 4. i pubblici istrumenti in ordine al fatto sopra cui sono eretti, ed i documenti privati, in quanto sono muniti delle formalità volute dalla legge, contro chi ne è l'autore (§§ 169, 170, 171, 172); 5. l'uniforme e concorde deposizione di due testimonj irrefragabili (§ 201); 6. l'unanime dichiarazione di due periti in arte in un' ispezion giudiziale (§ 258); 7. il giuramento decisorio (§§ 273, 274, 296, 297); 8. il giuramento estimatorio intorno alla questione: quanto grande sia il danno o la pretesa da risarcirsi (§§ 280, 281); 9. il giuramento di manifestazione (§ 283); 10. il giuramento di colui al quale andò smarrito un documento per colpa del suo avversario, sul contenuto del documento medesimo (§ 194); 11. il giuramento per rapporto a nuove circostanze addotte nella causa (§ 40); 12. il giuramento di miserabilità (§ 525); 13. due

semipiene prove; 14 parecchie meno che mezze prove.

Una *mezza* o *semipiena prova* la formano a norma del nostro Regolamento; *a*) i libri dei negozianti (§§ 178, 179, 181); *b*) il carattere di un documento privato messo fuori di dubbio mediante la comparazione di altro noto carattere dell' autore (§§ 197, 198, 199); *c*) un testimonio irrefragabile, ovvero anche due testimoni viziosi o soggetti ad eccezione, secondo le qualità delle circostanze (§§ 201, 209); *d*) il giuramento suppletorio (§§ 276, 277).

Le prove che si rivengono nel Regolamento Giudiziario vigente sono: 1. la prova *per confessione*; 2. mediante *documenti*; 3. col mezzo *de' testimonj*, cioè *a*) prova ordinaria, e *b*) prova sommaria; 4. la prova *ad perpetuam memoriam*; 5. la prova *col mezzo dei periti*; 6. *mediante giuramento*, e nominatamente, 1. giuramento decisorio, 2. giuramento suppletorio, 3. giuramento di manifestazione, e 4. giuramento estimatorio.

Siccome poi tutto ciò che risguarda la *prova*

è intieramente esaurito dal Regolamento Giudiziario, così tutte le leggi anteriori al medesimo, non che il diritto comune rispetto alla materia della prova sono con ciò state per intiero abolite e soppresse (Aul. Dec. del 10 febbrajo, 1789).

Non sarà cosa inutile di far qui parola della *riprova*. La riprova è quell'amminicolo che viene prodotto dalla parte a confutazione del fatto avversario. Si pratica in due modi: 1. quando la confutazione tende a rappresentare solamente il fatto della controparte come non vero, cioè quando i fatti da entrambe le parti addotti sono tali, che tutti e due possono ad un tempo esser veri; p. e. l'attore depone d'aver consegnato al reo in Verona l'8 novembre, 1814, in proprie sue mani, lire 3000, ed il reo risponde d'essere stato in quel dato giorno ed anno in Milano. Quest'ultima asserzione, quando consta e sarà provata, rappresenta il fatto addotto dall'avversario come falso ed inconcludente. 2. Quando la confutazione tende ad indebolire e ad annullare soltanto la conseguenza giuridica che ne deriva

dalla confutazione medesima ; p. e. l'attore dimanda dal reo 1000 lire dipendenti da carta d'obbligo, ed il reo eccepisce d'essere stato allora figlio di famiglia, ovvero che l'obbligo sia nato da un giuoco illecito, o l'attore impetisce una donna che si obbligò a pagare i debiti del marito, ecc. Da ciò si rileva che con tale riprova non si dimostra, è vero, la falsità del fatto avversario, ma si rende inefficace del tutto la sua conseguenza. Questa diversità della controprova merita tanto più d'esser rimarcata, in quanto che la decisione dipende da un'altra questione, *se e quando* nel *caso* in cui ambe le parti adducono sopra lo stesso oggetto diversi fatti, *debba il giudice ingiungere o riservare all'attore la prova*, *od al reo la controprova*, *ovvero l'una e l'altra ad ambe le parti*. Di questo si tratterà nel capitolo della *Prova ordinaria col mezzo de' testimonj*.

CAPITOLO DUODECIMO

DELLA PROVA PER CONFESSIONE.

§ 163.

Se la parte stessa avrà confessato in giudizio una circostanza del fatto esposto dalla parte contraria nello stesso giudizio, tale circostanza si dovrà avere per pienamente provata nel processo medesimo.

Il presente capitolo tratta della prima qualità della prova, cioè della *prova per confessione*. La confessione (*confessio*) è la conferma d'un fatto di chi lo commise, quando ne ha la relativa scienza e cognizione (Heinecc. ad ff. l. 42, tit. II). Che questa costituisca una prova c' insegna già il noto detto del diritto romano, *quod propria confessio sit optima probatio*. Ma *in regola* non è che la confessione giudiziale, cioè quella che viene deposta in giudizio, che abbia forza di prova; la con-

fessione però è deposta in giudizio quando nei casi della processura verbale *alla comparsa ordinata*, o nei casi della processura per iscritto *in un atto relativo* si confessa un fatto introdotto dall' avversario. La confessione giudiziale si eseguisce in due modi: espressamente quando si depone con parole, e tacitamente, lo che si desume quando la parte non contraddice al fatto in suo confronto addotto, essendochè tutte le circostanze introdotte da una parte per fondare le sue ragioni, e non contraddette o negate dall' altra, debbono ritenersi per confesse, e perciò anche per provate, sebben anche la parte non ne avesse allegata veruna prova. La regola, *qui tacet consentire videtur*, non è dunque vera che in quanto la parte dovrebbe negare la cosa, ed avendone tutta la cognizione e scienza, nullameno non la nega, in questo caso sussiste perciò una *presumptio juris et de jure*, esser *effettivamente vero il fatto*, mentre la parte, che è obbligata di contestare e rispondere in giudizio, lo confessa col suo silenzio. Ma queste non si può applicare alla confessione stragiu-

diziale; giacchè non essendo io p. e. autorizzato a mentire, non sono neppure obbligato di parlare fuori di giudizio, e quindi posso tacere a mio piacimento: questo è pure il motivo per cui la confessione stragiudiziale non può suddividersi in tacita ed espressa.

La confessione giudiziale però, sia essa tacita od espressa, fa una piena prova; se dunque una parte p. e. ha addotto una circostanza, e l'altra non l'ha espressamente confessata, ovvero non l'ha espressamente contraddetta, dovrebbe la medesima esser ritenuta per pienamente provata: vi aggiunge però il § 163 *soltanto nello stesso giudizio* e per conseguenza non mai in un altro diverso. Per esempio, io impetisco Cajo per 2000 lire, e faccio in pari tempo menzione nel libello di altre 1000, di cui esso mi va ancor debitore, e per le quali mi riservo l'azione ad altro tempo opportuno. Mi risponde il reo, e contesta nei suoi atti la mia petizione rispetto alle lire 2000, passando del tutto sotto silenzio il debito mentovato di lire 1000: in questo caso profferisce il giudice la sentenza sopra

le sole lire 2000 : *quia sententia debet esse conformis libellis.* Ma supponiamo che qualche tempo dopo io lo convenga pure in punto delle altre 1000 lire; io non mi posso riportare alla tacita confessione del reo sul debito in quistione nella causa anteriore, imperciocchè la confessione non fa prova se non in quel processo in cui fu eseguita, particolarmente essendo stato autorizzato il reo di passare sotto silenzio la partita delle lire 1000, per la ragione che il giudice non poteva giudicare se non sulle sole lire 2000, ch'erano il subbietto della prima causa.

§ 164.

Ciò che in ordine al fatto sarà stato confessato giudizialmente dal patrocinatore autorizzato debitamente ad agire, come pure dal procuratore, dal tutore ovvero curatore in nome della parte ch' esso rappresenterà, si dovrà avere per vero nel medesimo processo.

La confessione del patrocinatore dunque equivale alla confessione della parte, quella

del mandatario a quella del mandante, e quella del curatore o tutore alla confessione del pupillo o di colui ch' è sotto la sua tutela, e ciò pel motivo che il patrocinatore e la parte, il mandante e il mandatario, ecc. ecc., sono ritenuti per una sola persona.

Se per altro da una o dall'altra delle mentovate persone, autorizzate a trattare affari altrui, venisse confessato un fatto in pregiudizio della parte patrocinata ed in contravvenzione delle leggi, o per incuria, negligenza o malizia, la parte danneggiata avrebbe tutto il diritto di dimandare o il risarcimento del danno dal suo patrocinatore, ovvero la restituzione in intiero dalla controparte, rispetto alla confessione che le recò pregiudizio.

§ 165.

Se uno dei consorti della lite avrà confessato qualche cosa in giudizio, la confessione potrà pregiudicare soltanto al confesso, e non agli altri.

Supponiamo un caso: Marito e moglie hanno

in solidum rilasciato una carta di obbligo al loro creditore, ambedue sono ad un tempo chiamati in giudizio, ed il marito confessa il debito: si dimanda se la confessione del marito viene ritenuta anche per la confessione della moglie. Si risponde negativamente: alla moglie è libero nullameno d'opporre all' attore tutte l'eccezioni possibili. Si potrebbe però dire che consorti in lite quali *correi debendi* costituiscono una sola persona morale, ma questi non lo sono che rispetto all'avversario, perchè egli li conviene simultaneamente ed in una sola scrittura. Nel dato esempio però questi non possono mai esser ritenuti per una persona, in modo che la confessione dell' uno equivalga anche per quella dell'altro. Nel patrocinatore e la sua parte, nel mandatario ed il suo mandante fu stabilita la unità della persona mediante contratto, e nel curatore o tutore mediante la prescrizione delle leggi; ma nei consorti in lite non esiste nè contratto nè legge; egli era il puro accidente e l'arbitrio della controparte che li unì in una sola persona.

La confessione fatta dall'oberato non toglie al creditore il diritto di poter dimandare perchè il suo creditore, insinuatosi pure alla massa, sia tenuto di dimostrare in via d'una regolare liquidazione le sue ragioni, che dall'oberato furono ritenute ormai per vere e per provate. (Aul. Dec. del 15 gennajo, 1787, lett. *m*).

§ 166.

Nessuno è obbligato a fare veruna confessione relativamente ai diritti suoi ed ai suoi obblighi. Se tuttavia alcuno confessa stragiudizialmente qualche cosa, non potrà questa confessione liberare la parte contraria dal carico della prova, salvochè nel caso in cui fosse seguita la confessione verso qualcuno da cui il confesso sapeva che avesse interesse a risapere la verità.

La confessione stragiudiziale dee, volendo far prova, essere sempre espressa; ma ch'essa qualche volta ne faccia prova, non è che una eccezione dalla regola, e ciò per la ragione che non è vietato *nel diritto esterno* di dire

stragiudizialmente delle cose non vere, eccetto che non fosse un *mendacium perniciosum*, cioè una tale bugia che recasse danno a qualcuno. Se p. e. un terzo mi si avvicina, e dimanda se sia debitore di 100 lire verso Cajo, ed io gli risponda affermativamente, chi vorrà argomentare da questa risposta ch'io effettivamente vada debitore di 100 lire? È vero che ho detto una bugia a colui ch' era tanto curioso, ma secondo il diritto esterno io v'era autorizzato, mentre non l'ho che indotto in errore, ed un errore non reca mai danno alcuno a chicchessia.

Avvi però un caso solo nel quale la confessione stragiudiziale, al pari della giudiziale, fa una piena prova, cioè quando *la confessione si eseguisce sopra ricerca di una tale persona della quale il confesso è certo che ha interesse a sapere la verità.* Occorrono quindi tre requisiti a tal oggetto: 1.° Qualcheduno dee dimandare; 2.° dee aver interesse a saperne la verità, vale a dire, la dimanda non dovrà essere una mera curiosità; 3.° quegli cui viene diretta la dimanda dee

sapere che l'interrogante abbia interesse di conoscere la realtà della cosa. Un esempio diluciderà questo argomento. Qualcheduno possiede una carta obbligatoria di 1000 lire, la quale, rilasciata da Sempronio, non iscade che col primo dicembre dell'anno corrente. Occorrendogli del danaro, viene da me ancora prima della scadenza, e mi offre la cessione della carta medesima. Io mi faccio trovar pronto a questa cessione, ma prima desidero di convincermi della realtà della cosa, e mi trasferisco con due testimonj in casa del debitore Sempronio, dicendogli d'esser in procinto a divenire cessionario della sua carta d'obbligo; gli dimando dunque se quella carta ancora sia valida e sussistente, se egli abbia avuta la somma di cui parla l'istromento, e se finalmente egli lo abbia in realtà scritto o sottoscritto. Se quindi Sempronio mi afferma tutte queste ed altre particolarità, e che io ne divengo il suo cessionario, egli non ne potrà più far alcuna eccezione, mentre io mi posso riportare alla di lui stragiudiziale confessione, la quale incontrastabilmente a nor-

ma del § 166, dee far piena prova in suo confronto, giacchè esistono tutti i requisiti prescritti dal paragrafo medesimo.

Appartiene ancora a questo luogo l'Aulico Decreto del 22 luglio, 1788, lett. *b*, del seguente tenore: " Che niuno, sia egli militare o civile, possa essere tenuto a rispondere stragiudizialmente a chicchessia, e per conseguenza neppure ad un notajo pubblico, per rapporto ai propri suoi affari. " L'aulico Decreto nominò espressamente il notaio, perchè in un tale poteva nascere un dubbio, essendo una persona pubblica.

La ricevuta fatta dal marito alla moglie della dote consegnatagli fa piena prova, qualora sia stata rilasciata in un tempo non sospetto, in cui il marito non era per anco carico di debiti, e per conseguenza vicino al concorso. In un caso diverso una tale ricevuta sarebbe nulla e di niun valore, e la moglie dovrebbe ricorrere ad altri mezzi per provare la dote apportata e consegnata.

§ 167.

La confessione giudiziale o stragiudiziale che alcuno fa all' oggetto ch' essa serva di prova ad un altro, fa contro lui medesimo piena prova.

§ 168.

Chi fonda la sua prova unicamente nella confessione della parte avversaria, deve accettarla per vera nel totale suo complesso, cioè così come essa è seguìta nel discorso medesimo e sopra il medesimo oggetto. Egli non può far valere le circostanze che gli sono favorevoli, e rigettare onninamente quelle che non gli sono favorevoli.

CAPIT. DECIMOTERZO

DELLA PROVA PER MEZZO DI DOCUMENTI SCRITTI.

§ 169.

Ai pubblici atti si dovrà prestare intiera fede rispetto al fatto sopra il quale saranno stati eretti.

I *documenti* sono scritture che furono erette in prova di fatti seguiti (*Vedi* Voet. ad ff. L. 22, tit. IV). Essi sono o documenti *pubblici* o *privati*. *Atti* o *documenti pubblici* a norma delle leggi austriache sono quelli che si rinvengono nel paragrafo 170 del Generale Regolamento Giudiziario; tutti gli altri sono documenti privati. L'Aulico Decreto del 21 agosto, 1788, conferma pienamente questa legale spiegazione.

§ 170.

Per atti pubblici dovranno riguardarsi, 1.° tutti i documenti scritti che saranno eretti in cose d' uffizio da pubblica persona impiegata nei registri pubblici, tribunali od altri uffizj regi o civili, la quale sia specialmente abilitata alla spedizione di simili documenti; 2.° i documenti eretti sopra oggetti d'uffizio dal magistrato competente, o pure da un suo uffiziale assunto per l' esercizio degli atti giurisdizionali, e specialmente abilitato a fare simili documenti; 3.° le scritture fatte in estero Stato da persone che sieno ivi specialmente autorizzate all' edizione dei pubblici documenti d' uffizio, ed autenticate secondo la consuetudine del paese; 4.° i protesti di cambio ricevuti nelle forme regolari da pubblico notajo debitamente assunto, per quanto le leggi in uno od altro paese vigenti loro attribuiscono la forza di pubblico documento; 5.° i libri de' sensali debitamente accreditati nella piazza; 6.° i libri parrocchiali

de' battezzati, *de' matrimonj e de' morti*, *semprechè tutti gli anzidetti libri sieno tenuti nelle forme prescritte*.

Da questo paragrafo risulta quindi che sono da ritenersi per atti pubblici, 1.° tutti quegli atti che furono eretti in affari d'uffizio da impiegati negli uffizj delle *ipoteche*, dei *tribunali*, ed altri *giudizj civici od imperiali regi*, qualora questi sieno *giurati e specialmente autorizzati* alla spedizione di sì fatti documenti, nonchè abbiano particolarmente *a tal oggetto prestato il giuramento* (Aul. Dec. del 22 luglio, 1784); 2.° gli atti che pure in affari d'uffizio vengono eretti o rilasciati da un'*autorità* competente, ovvero dai di lei *uffiziali giurati*, ed *assunti* ad agire giudizialmente, nonchè *appositamente abilitati* ad istendere simili documenti.

La parola *in affari d'uffizio* merita tutta l'attenzione; imperciocchè se un impiegato come sopra stende o rilascia un documento, p. e., una *carta d'obbligo*, una *cambiale*, una *quietanza* fuori della sua competenza o del suo istituto, l'atto non potrà riguardarsi che

come qualunque altro documento privato. Oltre a ciò, prescrive l'Aul. Dec. del 9 aprile, 1799, che per convalidare un documento pubblico non basti l'apposizione del sigillo di uffizio, e debbono perciò tutti gli atti anche esser firmati dall'autorità competente, dal presidente del tribunale, o da quel funzionario autorizzato all'erezione di siffatti documenti.

Dallo scopo e spirito di queste leggi apparisce da sè, doversi aver riguardo alla relazione che ha la persona contro la quale un documento dee farne prova, con quella che lo eresse, imperciocchè se quest'ultima in un dato caso dovesse più riguardarsi come parte che come autorità superiore, l'istromento da lei eretto non potrebbe aversi se non per una carta privata. Sono però da ritenersi per pubblici documenti anche quelli che vengono spediti da funzionarj a ciò appositamente abilitati sopra atti che si ritrovano in archivj, registrature od in altri pubblici uffizj (Aul. Dec. del 7 ottobre, 1793, (3).

---

(3) In Austria non vi è documento pub-

3. Atti pubblici sono ancora quelli che vengono eretti in estero Stato da persone a tal uopo appositamente incumbenzate, quando gli atti medesimi sono parimente muniti della legalizzazione solita in qualunque paese. La legalizzazione è il certificato che viene apposto da persone degne di fede sulla verità della scrittura, e sulla personale qualità dell'autore del documento. Il modo di legalizzare diversifica secondo la varietà delle province;

---

blico e privato che porti l' effetto della immediata esecuzione, come era di metodo e di legge sotto il governo cessato. Il § 385 si esprime in questi termini: *L'esecuzione non si darà se non sopra sentenza o convenzione giudiziale*; e quindi risulta che qualunque atto pubblico o privato deve passare prima alla ricognizione della controparte, come in qualunque processo verbale, e che poi il giudice o profferisca la relativa sentenza sul medesimo, o confermi ed intimi la convenzione stipulata fra ambedue le parti. Cesserà quindi anche la forza della *formula esecutiva* posta in calce di qualunque pubblico atto, finora mantenuta in queste province del Regno Lombardo-Veneto.

in alcune sono i notai, in altre i negozianti che legalizzano le carte; nella maggior parte dei paesi però sono le autorità locali che o esclusivamente o almeno con pari diritto degli anzidetti eseguiscono la legalizzazione dei documenti. Questa legalità occorre perfino in quei documenti che furono stesi in un'altra provincia degli Stati ereditarj austriaci. Per esempio, mi si spedisce da Vienna un documento; questo dovrà, per pienamente provare, essere legalizzato, cioè un'autorità competente di Vienna dee attestare che il documento sia realmente stato eretto da colui che vi è firmato (4).

(4) Gli atti che provengono da Stati esteri devono per metodo e per maggior legittimazione, oltre alle solite autenticazioni per parte delle autorità locali, esser muniti della *vidimazione e conferma* delle sottoscrizioni per parte dell'ambasciadore di quello Stato nel quale si deve spedire l'atto in questione, mentre altrimenti il giudice non sarebbe tenuto a prestar fede ad autorità che non è in dovere di riconoscere, e che sono di uno Stato estero.

4. S'annoverano fra gli atti pubblici i protesti di cambio ricevuti nelle forme regolari da pubblici notai debitamente autorizzati. Un protesto di cambio è l'atto che un notajo pubblico giurato stende sulle ragioni, per cui il trattario o l'accettante rifiuta il pagamento della cambiale.

Prescrive per altro l'Aulico Decreto del 22 giugno, 1788, che fra gli *atti pubblici* non si possono contare altri documenti notarili che i soli protesti di cambio, ciocchè confermano pure gli Aulici Decreti del 10 dicembre, 1787, 3 gennajo, 1788, 1.° febbrajo, 1796, e 20 gennaio, 1798.

5. I *libri* dei sensali debitamente accreditati nella piazza sono pure riguardati come pubblici atti, quando sono tenuti nella forma prescritta dalla legge.

I *sensali* sono persone che prestarono il loro giuramento innanzi al tribunale cambio-mercantile, ed i quali in vigor del loro istituto debbono registrare nei loro taccuini o protocolli tutti gli affari di negozio effettuati con la loro mediazione. Vi sono sensali da

cambio, da merci, e per gli affari del Levante (Si veda il Manuale alfabetico di Zinerl intorno agli affari cambio-mercantili in Vienna, 1805) (5).

(5) Il Regolamento pei Sensali, messo in attività coll' Aulico Decreto del 2 luglio, 1804, si esprime, rispetto ai libri e doveri dei medesimi, come segue: Eletto che sarà il sensale del ceto dei negozianti, verrà dal governo confermato, ed indi presterà il medesimo presso il tribunale mercantile di prima istanza il giuramento di voler esercitare il suo uffizio con integrità ed esattezza.

§ 2. Ciò fatto, ottiene dal governo un libro o sia taccuino, il quale sarà paginato e nelle sue estremità sigillato.

In questo libro dovrà il sensale registrare fedelmente e con esattezza, senza alcun vacuo ed alterazione, tutti i contratti col suo mezzo stabiliti e conchiusi, osservando in pari tempo le seguenti regole:

a. Il contratto dovrà essere esteso con precisione e chiarezza senza depennature o cassature.

b. Vi si apporrà la data del giorno, mese ad anno in cui le parti si convennero e conchiusero il contratto.

6. Finalmente appartengono agli atti pubblici anche *i libri parrocchiali dei battezzati*,

---

c. Se la conclusione del contratto non è assoluta, ma soltanto condizionata e relativa anche alla visita dell'effetto, dovrà egualmente ciò esservi inserito, e così pure annotata l'epoca precisa in cui la riservata visita dovrà verificarsi.

d. Se per altre ragioni si sospendesse l'esecuzione e consumazione del contratto nel consegnare, pesare, misurare, numerare, aggiustare le tare e cose simili, dovrà pure esprimersi il tempo nel quale queste operazioni avranno da seguire.

e. Sarà dovere del sensale di esprimere i nomi e cognomi delle parti contraenti; nè potrà giammai rogare i contratti sotto nome di diverse o forestiere persone, come neppure sotto nomi generici, indefiniti ed equivoci.

f. Dovrà pure annotare il preciso prezzo e la moneta della contrattazione; finalmente

g. Vi dovranno esser dichiarate tutte le condizioni e patti particolari, nessuno eccettuato, riguardanti le descrizioni e i segni distintivi della cosa contrattata; il tempo della consegna e del pagamento, se con o senza sconto, la

dei matrimonj e dei morti; ma soltanto sopra quelle circostanze sulle quali furono apposi-

---

qualità delle monete, le tare ed altri diffalchi accordati per patto o consuetudine, come altresì i patti pei quali restasse in libertà di una delle parti di recedere dal contratto e di scioglierlo; e generalmente ogni altro patto, cosicchè non manchi nella descrizione dell'affare alcun requisito, circostanza e condizione convenuta fra le parti; ed in modo finalmente che non nascano dispute od equivoci fra le medesime. E perciò, se il contratto fosse di tal guisa complicato, sarà dovere del sensale di prima minutarlo, ed indi riportarlo in netto nel suo libro.

§ 4. Quando il contratto superasse la somma di fiorini 5000, il sensale lo farà firmare nel suo taccuino dalle parti stipulanti; e non n'è dispensato se non allorquando l'importo non arrivasse alla detta somma, o riguardasse solamente affari di cambj, sicurtà, o caricazioni di bastimenti.

§ 5. Il libro del sensale farà piena prova in giudizio; dovrà perciò il medesimo, a richiesta d'una o dell'altra parte contraente, comunicarne copia autentica di quei contratti col suo mezzo stabiliti.

tamente eretti, sulle circostanze, cioè, chi sieno i genitori del battezzato, in che giorno il neo-

---

§ 6. Qualora prima della sottoscrizione delle parti, in quei contratti che devono essere firmati, nascesse qualche differenza, dovrà la parte dedurre le sue ragioni in conformità delle veglianti leggi.

§ 7. Per evitare tutti gli emergenti od altre controversie che sogliono non di rado accadere fra le parti contraenti intorno il peso od altro nella consumazione ed esecuzione dei contratti, il sensale, a richiesta dell' una o dell' altra parte, dovrà assistere in persona al ricevimento o cambio delle merci contrattate; che vanno a peso e misura, e le quali d'altronde non sono soggette a pubblici giurati misuratori, con riportar il tutto fedelmente nel proprio suo libro; ben inteso che la piena prova sarà attribuita alle sole fatture di quei pesi e misure a cui avrà assistito il sensale, e non si potrà estendere a quelle che senza l'assistenza del medesimo gli saranno state comunicate dalle parti contraenti o loro commessi.

§ 8. Se il contratto conchiuso col mezzo del sensale venisse di seguente sciolto od annullato per qualunque motivo spiegato e ri-

nato sia stato levato dalla sacra fonte, ecc., ecc.; e così pure nei casi di morte e di matrimonj.

---

servato nel contratto stesso, ovvero per insorto accidente, oppure per volontà delle parti, sarà dovere del sensale medesimo di notare lo scioglimento nel proprio libro, con tutte le circostanze che lo accompagnano, e con riportare la sottoscrizione delle parti stesse quando lo scioglimento riguardi un contratto oltrepassante l'importo di fiorini 5000.

§ 9. Resta rigorosamente interdetto al sensale di comparire, nell'atto di ricevere o consegnare le merci, sotto nome diverso da quello che l'impiego gli conferisce, dando ad intendere di essere proprietario delle merci ovvero procuratore, o con altri titoli; poichè il sensale in tutti gli atti deve servire come tale, e non altrimenti, sotto le pene stabilite.

§ 10. È proibito quindi al medesimo d'intraprendere immediatamente da sè medesimo o mediante un terzo proprj negozj, d'abbracciare commissioni o spedizioni mercantili per proprio conto, sia solo, sia in compagnia di uno o più socj, sotto qualsivoglia specie o pretesto; e ciò facendo, non solo incorrerà nelle pene stabilite, ma altresì in ogni simile

Qualora vi fossero inseriti altri oggetti non riguardanti il merito principale di cotesti li-

---

vietata operazione non sarà prestata al sensale o a chi per esso alcuna giudiziale assistenza.

§ 11. Resta similmente proibito al sensale qualunque sorta di traffico attivo e passivo, cambj, sconti e guarentie, tanto direttamente sotto proprio od altro supposto o veridico nome, quanto qualunque interessenza con trafficanti.

§ 12. In somma restano inibiti ai sensali tutti quegli atti che si possono e devono riferire alle precise incumbenze ed attributi dei negozianti; e perciò non potrà comperare il sensale merci per sè o per interposte persone all' oggetto di rivenderle, e si dichiara che s' intenderanno comperate per rivendere tutte quelle merci le quali eccedessero il proprio bisogno e quello della propria famiglia.

§ 14. Al sensale non si darà il danaro o valore delle merci negoziate senza un espresso ordine in iscritto della parte; e circa alle cambiali per valuta avuta, o termini equivalenti e soliti, queste fidate al sensale serviranno al debitore come un ordine espresso pel pagamento, in guisa che nel caso di qualche inconveniente, il danaro correrà a rischio del

bri, questi non meriterebbero, in virtù del-
l'Aulico Decreto del 15 gennaio, 1787, lett.

---

datore della cambiale o del prezzo; salvo a lui il regresso contro il malversante sensale.

§ 15. Tutti i contratti nei quali vi fosse intervenuta malizia, mancanza od ommissione per parte del sensale, potranno sostenersi in giudizio fra le parti contraenti cogli altri mezzi di prova suggeriti dalle vigenti leggi.

§ 16. Siccome la convenienza ed il bene del commercio esigono che nel mentre un sensale sta trattando un negozio con qualche trafficante, segnatamente con qualche capitano di nave o padrone di barca, non gli venga frastornato o difficoltato dagli altri sensali con offerte più vantaggiose che ridondano in pregiudizio del generale commercio, e fanno repentinamente alterare i prezzi, sapranno perciò i sensali guardarsi da simili inconvenienti sotto le pene stabilite.

§ 21. Riempiuto o per qualunque accidente guastato che sia il libro del sensale, questi sarà tenuto di depositarlo nell'archivio dell'uffizio di Borsa contro ricevuta, con la quale impetrerà dall'eccelso Governo la consegna di un nuovo.

ff, veruna fede, ed i libri rapporto a questi oggetti estranei non farebbero alcuna prova. Egli è perciò che la Patente del 16 ottobre, 1787, prescrive: appartenere bensì il registro dei battezzati alle prove mediante le quali qualcuno può essere convinto d'essere padre d'un figlio naturale, ma per effettuare questa prova doversi sotto la propria firma del paroco e dei padrini farvi l'aggiunta che la persona annotata pel padre del neonato vi sia stata presente, sia conosciuta dal paroco e dai padrini; ed essendosi dichiarato egli stesso

---

§ 22. Quando il sensale volesse abbandonare questo suo impiego, dovrà restituire al ceto dei negozianti l'ottenuto diploma, depositare nel di lui archivio il taccuino, e rassegnare il suo esercizio all'eccelso Governo, sotto la pena infra stabilita.

§ 23. Nei casi di morte civile o naturale del sensale, il tribunale mercantile, qual competente sua istanza personale, sarà sollecito di far ritirare dalla giacente facoltà o massa il rispettivo diploma col taccuino, per rimetterlo alla deputazione di Borsa.

in padre del medesimo, abbia o richiesto che della sua confessione sia fatta annotazione nel registro parrocchiale, ovvero abbia almeno dato, sopra avvertimento d' un terzo, la sua approvazione perchè quella fosse registrata (6).

---

(6) La modula di questi libri è contenuta nell'Aulico Decreto del 24 febbraio, 1784. Avanti il regno di Giuseppe II, l' organizzazione e la forma di queste tabelle erano arbitrarie, e l'autenticità delle medesime dipendeva intieramente da alquante persone, cui la gestione di questi affari era affidata. Dall'anno 1784 in poi queste hanno ottenuto un' organizzazione stabile ed ovunque uniforme. Ogni paroco deve tenere, a norma della modula prescritta, tre libri separati, cioè uno pei battezzati, un altro pei matrimonj, ed un terzo pei defunti.

Il libro pei matrimonj conterrà l'anno, il mese ed il giorno dello sposalizio, il numero della casa, il nome e cognome dello sposo, la religione e l'età del medesimo, il suo stato, se vedovo o nubile, il nome e cognome dei testimonj e la loro condizione, e finalmente il nome e cognome, età e stato vedovile o nubile della sposa.

A questo luogo appartengono ancora: l'Aulico Decreto del 3 gennajo, 1788, che ordina

---

Le rubriche risguardanti lo sposo e la sposa vengono riempiute da chi ne fa lo sposalizio; i testimonj però devono sempre sottoscriversi di proprio pugno, e qualora fossero illetterati, gli annoterà un terzo, p. e. il sagrestano, ecc.: e farà loro fare al nome un segno di uso. Alla fine di cadauna pagina si firma personalmente il paroco; e nel caso lo sposalizio fosse stato eseguito da un altro sacerdote, dovrà pure questi firmarlo particolarmente. Il cooperatore o sia cappellano lo firma con aggiungervi *cappellano*; ma se sarà un terzo che non fosse addetto alla parrocchia, bisognerebbe unire anche le parole: *autorizzato appositamente dal signor Paroco*.

I *libri dei battezzati* comprendono l'anno, il mese ed il giorno della nascita, il numero della casa, il nome e sesso del fanciullo, se sia legittimo o naturale, indi il nome, cognome e la condizione dei padrini; e finalmente, in virtù del nuovo Aul. Dec. del primo aprile, 1797, anche il nome della levatrice.

Presso i *fanciulli naturali* non si unirà il nome del padre se non quando questi mede-

di vietare l'esercizio del notariato ai *notaj apostolici*, i quali non sono muniti dell' ap-

---

simo vi si dichiara, mentre l' iscrizione del padre senza la sua espressa dichiarazione, e quindi sopra la sola deposizione della madre, ovvero dietro la pubblica fama, oppure sulla supposizione del paroco, non può che essere sempre assai equivoca, e non sorte verun effetto nel diritto. Un *fanciullo di genitori ignoti* potrà allora soltanto esser registrato come legittimo, quando il paroco mediante la fede nuziale si è convinto della realtà del matrimonio.

Anche in questo libro devono i testimonj di proprio pugno sottoscriversi, ovvero, quando sono illetterati, farsi supplire da un terzo, il quale facendo i loro nomi, si sottoscriva qual testimonio. A questi nomi poi aggiungeranno i medesimi il segno che per altro sono soliti a fare (Aul. Dec. del 2 novembre, 1803).

Il *libro dei defunti* contiene le seguenti rubriche: l'anno, il mese ed il giorno della morte seguita; il numero della casa, il nome, la religione, il sesso e l'età del defunto, nonchè la malattia od altro accidente per cui morì (Aul. Dec. del 20 febbrajo, 1784, § 4).

Gli *Ebrei* sono pure obbligati a tenere que-

provazione del Sovrano (*placiti regii*) nonchè a tutti quei notaj che sono nominati dai conti palatini (*comitibus palatinis*), e che non possono giustificarsi con un diploma ottenuto dal Governo ; l'Aulico Decreto del 9 ottobre, 1792, il quale prescrive che la legalizzazione d'un istromento vidimato, od in semplice copia non lo costituisce atto o documento pubblico in verun modo o forma.

§ 171.

Ai documenti privati si dovrà prestare fede contro a chi ne sarà l'autore.

I documenti privati dunque fanno, secondo il principio legale : *scriptura probat contra*

---

sti tre registri, e di attenersi alle prescritte rubriche disopra indicate, a riserva dell' unico cambiamento rispetto alla religione. Ove si ritrova un rabbino locale, egli è quello che n'è incaricato di questi libri, ed in caso diverso si occuperà di ciò quegli che dimora nel più vicino paese (Aul. Dec. del 20 febbrajo, 1784, § 6).

scribentem, una perfetta piena prova contro chi li eresse, e in suo favore non potranno mai ed in verun modo provare.

§ 172.

A simili documenti privati, qualora siano muniti delle solennità *che fossero prescritte da relative leggi speciali, si dovrà prestar fede contro quello che come autore gli avrà* anche soltanto firmati di propria mano. Ai chirografi *però o siano* obbligazioni *per causa di debito, che saranno estesi dopo la promulgazione della legge presente, o che verranno eretti per l'avvenire, si presterà piena fede allora quando lo scrivente o sia l'autore le avrà scritte di proprio pugno e firmate, ovvero quando, oltre la firma dell' autore, saranno contemporaneamente sottoscritte anche da due testimonj irrefragabili secondo il disposto da questo Regolamento.*

La discussione del quesito: di quali solennità e forme debba esser munito un documento privato onde far una piena prova con-

tro l'autore, è un oggetto del Codice Civile: per questa ragione rimette anche il Regolamento Giudiziario in generalità i documenti privati, rispetto a queste solennità, alle leggi civili, non istabilendo in particolare che i requisiti necessarj alla validità delle carte d'obbligo.

Non ha luogo la proposizione di rimettere il basso popolo sotto pena di nullità al suo giudice locale, allorchè desidera stipulare un contratto od erigere qualche altra carta (Aul. Dec. del 3 aprile, 1788) (7).

---

(7) Per ben comprendere questo decreto bisogna sapere che in Austria, ad eccezione di pochissime città, non vi sono notaj, e che in campagna l'agricoltore ed il basso popolo si rivolge al suo giudice quando intende erigere qualche istromento. Siccome la stessa porta seco la conseguenza di qualche rendita talvolta non indifferente, così v'erano alquanti giudici che tentarono di stabilire un *dovere* per chi volea stipulare qualche contratto od erigere altro istromento.

Il mentovato Decreto Aulico fece svanire quel tentativo, e quindi resta libero a cadauno

Avvi altra dimanda: se le *lettere di cambio* sieno pure soggette al prescritto del presente paragrafo 172. A ciò risponde la Sovrana Patente del 9 aprile, 1792, dicendo che le *formali* lettere di cambio tratte da una ditta pubblicamente nota e debitamente registrata, sono dispensate dal prescritto del § 172 rispetto ai requisiti voluti per le carte d'obbligo (8). Ciò vale pure pei *giri delle*

---

di stipulare ed estendere documenti presso chicchessia, basta che tali atti abbiano i requisiti o formalità volute dalla legge.

(8) La *formale* lettera di cambio è un' obbligazione stipulata in poche parole ed in iscritto, in virtù della quale il *datore* della lettera è tenuto far pagare al *possessore* in una piazza il danaro che avea ricevuto in un'altra nel convenuto valore e corso cambiario.

I requisiti di tale lettera sono i seguenti, non vincolati però all' ordine progressivo in cui sono riportati: 1. la data del luogo in cui si rilascia la cambiale, coll'aggiunta del giorno, mese ed anno; 2. la scadenza del tempo in cui fu convenuto il pagamento della medesima; 3. il nome di quello a cui od al di cui ordine

cambiali, mentre neppure questi possono riguardarsi per obbligazioni, ed altro non sono

---

dee farsi il pagamento; 4. l'importo e le specie della valuta; 5. la sottoscrizione o firma di chi rilascia la cambiale; 6. l'indirizzo di chi la deve pagare; 7. il luogo ove ha da farsi il pagamento, e 8. fa d'uopo esprimere nella cambiale ch' ella sia tale, e se sia *prima*, *seconda*, *terza* o *sola di cambio*. 9. Si ritiene ancora comunemente per requisito necessario di una formale e obbligatoria cambiale il ricevimento della *valuta* o del valore con cui il *datore* è stato soddisfatto. Si suol pure aggiungervi per conto di chi è stata tratta la valuta: siccome però ordinariamente la cambiale si rapporta alla lettera d'avviso, così si lascia nel suo rigore tal consuetudine.

Il fin qui detto dee intendersi delle vere e formali cambiali, a differenza di quelle nelle quali non già si negozia danaro contro danaro, bensì danaro contro merci od altre valute, e che si chiamano cambiali *secche* o *a deposito*. Quest' ultima specie di cambio è pure permessa ai negoziauti e gode dei medesimi diritti, purchè vi concorra l'osservanza degl' indicati requisiti delle cambiali *formali*. (Editto

che una specie di cessione. Avrà pure il suo effetto se anche il giro fosse in bianco, e che il suo contenuto non fosse per intiero scritto di proprio pugno di chi firmò il giro medesimo (Aul. Dec. del 24 settembre, 1784.) Sono pure dispensati dalla prescrizione di questo paragrafo i contratti d'assicurazione della compagnia dell' *Unione di assicuratori in Trieste*, ed hanno ottenuto la qualità di formali lettere di cambio (Aul. Dec. del 24 dicembre, 1794, lett. c).

Dalla legge, che un chirografo o sia carta d'obbligo, munita delle prescritte solennità, faccia piena prova contro il suo autore, ne segue che il *possessore* d'una tale scrittura

---

di Cambio del 2 aprile 1765). La Patente del 25 febbrajo, 1791, e l'Aul. Decreto del 24 febbrajo, 1792, confermarono l'Editto di Cambio soprindicato, e restrinsero il diritto di trarre delle *cambiali secche* ai soli negozianti matricolati, in modo che, ad eccezione di quelli, niun altro è autorizzato di rilasciare siffatte cambiali, sotto pena di perdere qualunque assistenza giudiziale nel proposito.

non ha più bisogno d'un' ulteror prova nel proposito; non gli occorre più a provare che la valuta espressa nel documento obbligatorio sia realmente stata numerata, e quindi è del tutto soppressa in Austria l'eccezione privilegiata *non numeratae pecuniae* (Patente del primo marzo, 1787).

Al *debitore* pertanto che si obbligò a più di quel che ha ricevuto, non è tolto il diritto di addurre tutte quelle eccezioni che gli sono accordate dalle ancor vigenti leggi civili, potendo opporre l'eccezione ordinaria *non numeratae pecuniae*, e provarla con quegli amminicoli che sono in suo potere (Patente del 25 febbrajo, 1791).

Non ha luogo parimente contro un documento d'obbligo regolare l'eccezione, che il debitore si sia sottoposto ad un' amministrazione volontaria di beni, ovvero che abbia promesso a' creditori anteriori di non contrarre altri nuovi debiti (Aul. Decreti del 6 maggio, 1788, e del 22 giugno, 1789).

I documenti eretti da una comunità monacale, od altro collegio sacerdotale, debbono

non solo esser firmati di propria mano dal suo preposto, p. e. dall'abate, prelato, ecc., ma eziandio dal monastero o collegio medesimo, cioè dal priore o da chi rappresenta il convento; e questo diritto di firmare tali documenti non può trasferirsi ad un terzo sacerdote (Aul. Dec. del 27 marzo, 1787).

Una particolare specie di documenti sono gli atti di rinunzia che debbono rilasciare al dicastero camerale le mogli di que' funzionarj che, come si suol dire, hanno un impiego di resa di conti, cioè di quelli alla di cui carica è unito l'obbligo della cauzione, ed i quali debbono parimente rendere un regolare conto generale. Mediante questi atti di rinunzia debbono esse dichiararsi di non volere, sino alla soddisfazione delle pretese erariali provenienti dall'esercizio dell'impiego, fare alcuna pretesa sul patrimonio del marito rispetto alle loro azioni e ragioni matrimoniali, promettendo di cedere all' erario, nel caso d'un aprimento di concorso sulle sostanze del marito, tutto ciò che in loro favore fosse stato liquidato ed aggiudicato, ed in quanto l'erario

stesso non potesse pervenire ad essere pagato di quanto va creditore. Aggunge ancora l'Aulico Decreto del 16 maggio, 1788, il quale pubblicò questa prescrizione, che per l'erezione di un tal atto di rinunzia non occorre la solita cerziorazione (*certioratio*) della donna, ma che sono necessarie le firme di due testimonj oltre a quella della rinunziante Nel caso però che la donna fosse ancora minorenne, dovrebbe il documento di cui qui si tratta portare la ratifica dalla di lei autorità tutoria (Aul. Dec. del 15 marzo, del 28 giugno, 1793, e 30 agosto, 1794).

Valgono ed hanno pien effetto anche quei documenti che vengono estesi in idiomi stranieri; essi possono ancora esser prenotati nei pubblici registri delle ipoteche. Qualora però il giudice non conoscesse la lingua in cui il documento fosse scritto, dovrebbe presentarsi coll' originale anche la traduzione (Aul. Dec. del 12 giugno, 1789, 14 giugno, e 1.º dicembre, 1786).

Se qualcheduno in una causa volesse addurre come prova un documento eretto in

estero stato; e nascesse il dubbio se veramente quel documento fosse p. e. un atto giudiziale, o che non fosse a sufficienza noto che l'autore del documento avesse avuta l'autorità di erigerlo, dovrebbesi produrre, oltre alla legalizzazione, un certificato del governo di quell'estera provincia, dal quale consti che l'autore dell'atto era abilitato a rilasciarlo. Soltanto mediante una siffatta attestazione si prova che l'addotta scrittura sia un atto pubblico, ed il giudice viene posto in istato di poter indi giudicare (9).

---

(9) L'erezione d'un documento (*d'una carta di obbligo*) sopra un prestito ricevuto non è un requisito essenziale, quando si può provare in altro modo il prestito stesso; frattanto è la confessione in iscritto del debitore la migliore e la più confacente specie di prova.

Allorquando una carta d'obbligo dee fare prova contro il suo autore, bisognerà che contenga il nome e cognome del debitore e del creditore, l'importo del prestito, le condizioni che risguardano la restituzione del capitale e il pagamento degli eventuali interessi, nonchè,

§ 173.

Gli scritti di debito forniti di questi requisiti fanno costante prova contro il loro autore; non può quindi l'eccezione della non seguita numerazione sortire l'effetto che il loro de-

---

oltre alla causa *debendi*, la clausula *intavolandi*, nel caso che il documento dovesse aver la forza d'un documento ipotecabile, vale a dire d'un documento da iscriversi all'uffizio delle ipoteche. Dovrà in oltre ogni carta d'obbligo essere scritta e sottoscritta di propria mano dell'autore, oppure essere almeno sottoscritta dall'autore e firmata da due testimonj irrefragabili secondo il prescritto dal Regolamento Giudiziario (Aul. Dec. del 23 luglio, 1789). Quando una donna si obbliga assieme al suo marito, oppure per un terzo, dovrà aggiungersi pure alla carta d'obbligo la *cerziorazione* della donna fatta da due dottori in legge, perchè altrimenti la donna non è tenuta di mantenere la sua promessa e di pagare il debito relativo (Patente del 15 ottobre, 1710; Cod. Austriaco, suppl. III).

tentore abbia da istituire su d'essi un' altra prova, ma deve anzi l'autore provare che la numerazione non sia seguita se egli crede di poter per questa ragione impugnare il contenuto nello scritto di debito.

Si veda disopra la spiegazione intorno all'*exceptio ordinaria et privilegiata non numeratae pecuniae.*

§ 174.

Se un documento consisterà in più fogli, dovranno tutti i fogli essere insieme uniti con filo o cordicella, fermate le due estremità con cera dura o sia di Spagna, ed impressovi il sigillo dell'autore, altrimenti il foglio che avrà potuto essere inserito, non meriterà credenza.

§ 175.

Se l'autore di un documento privato non fosse in istato di sottoscriverlo, vi dovrà intervenire la firma di due testimonj, ed uno di loro sottoscrivere il nome ed il cognome

dell'autore; l'autore poi dovrà confermare questa sottoscrizione con un segno fattovi di sua propria mano.

§ 176.

Niuno dovrà, sotto responsabilità e pena, sottoscrivere un documento come testimonio, al quale non consti per parte dell'autore che il documento eretto sia consentaneo alla volontà del medesimo; non sarà però necessario che i testimonj sappiano il contenuto della scrittura ch'essi avranno sottoscritta.

Le leggi austriache prescrivono, rispetto ai testimonj, quanto segue:

a) Per la firma d'un documento non possono esser chiamati altri testimonj fuorchè quelli che sono indicati per irrefragabili dal Regolamento Giudiziario (Aul. Dec. del 23 luglio, 1789, lett. *a*).

b) Niuno dovrà, sotto responsabilità e pena, firmare un documento come testimonio, al quale per parte dell'autore non consti che il documento sia eretto di volontà del medesimo;

non occorre però che i testimonj conoscano il contenuto del documento (Risoluzione del 4 giugno, 1784, lett. *w*; Aul. Dec. dell' 11 settembre, 1784, lett. *g*; Patente del 13 gennajo, 1785.) Mettiamo dunque il caso ch' io abbia comperato una carta di obbligo, un così detto Pagherò non intieramente scritto dal debitore, ma bensì sottoscritto da esso e da due testimonj. Il debito non viene estinto al tempo della sua scadenza; ed io chiamo l'autore della carta in giudizio. Questi, per sottrarsi alla mia domanda, m' oppone che il contenuto della detta carta d'obbligo non sia stato esteso consentaneamente alla di lui volontà, esponendo in pari tempo che egli abbia bensì rilasciato una volta a colui che mi cedette il documento una *carta bianca*; ma per tutt' altro uso, e che quegli che indi la possedea ne commise l'abuso e la riempì nel modo come attualmente esiste; in somma che fra di lui ed il preteso cedente non sia mai stato stipulato contratto di prestito. In vista di queste circostanze io eccito i testimonj firmati sulla carta a confermare con giuramento che

l'obbligazione sia stata estesa consentaneamente alla volontà dell'autore. Ma i testimonj dichiarano di non poter ciò giurare, imperciocchè l'autore non ispiegò mai ad essi che il documento sia stato consentaneo alla sua volontà. In questo caso io debbo succumbere, e non mi rimane altro regresso che in confronto dei testimonj medesimi, i quali firmarono una carta contro il prescritto dalle indicate leggi. Non occorre quindi che i testimonj sappiano il contenuto di quello che debbono firmare, ma si richiede essenzialmente che l'autore della carta dichiari a voce o per iscritto verso dei medesimi che la stessa presentata loro per la sottoscrizione sia conforme e consentanea alla sua volontà. Sarà quindi sempre una precauzione per parte di quello in confronto del quale viene prodotto un siffatto documento, se dimanda al caso il giurato esame dei testimonj, onde rilevare se abbiano a norma della legge sentito dall' autore di quella carta, in voce o per iscritto, che il documento presentato loro per la firma *sia stato conforme al di lui volere.*

§ 177.

Ad un documento eretto per parte d'un sol privato non si potrà prestar fede a vantaggio dell'autore.

Fu detto poc'anzi che documenti privati eretti per parte d'un solo fanno piena prova contro di chi n'è l'autore. All'incontro, non costituiscono essi in favore dell'autore veruna prova e non fanno la menoma fede. Frattanto questa regola non è senza eccezione. Vi sono dei casi, cioè, nei quali i documenti privati fanno almeno una semipiena prova, la quale può completarsi mediante il giuramento suppletorio. A questo proposito spettano i libri dei negozianti e degli artigiani.

§ 178.

I libri però de' negozianti matricolati, fra i quali s'intendono anche compresi i fabbricatori e gli speziali, faranno semipiena prova quando saranno muniti de' seguenti requisiti:

1. le partite dovranno essere trasportate di mano in mano dagli scartafacci e dal giornale nel libro maestro del negozio o dal negoziante stesso di sua mano, ovvero per mano d'un agente assunto particolarmente per tale incumbenza, che sia fidato intelligente dei libri di negozio; e non vi potranno essere partite scritte da mani diverse nel medesimo tempo, nè cambiamenti, nè correzioni; 2. il libro dovrà contenere in buon ordine l'intero dare ed avere del negoziante; 3. vi dovrà esser chiaramente espresso l'anno, il giorno e le persone a cui e per cui si sarà fatto credito; 4. le partite descritte nel libro dovranno essere mercantili ed appartenenti a tal libro, e perciò non vi potrà essere descritta partita alcuna estranea al traffico; 5. il libro dovrà essere scritto in lingua italiana, tedesca o francese, cioè nella lingua usuale del paese; 6. il negoziante dovrà essere di buona fama; e però, qualora avesse fallito, dovrà pienamente constare della sua innocenza.

I libri dei negozianti sono dunque una semipiena prova quando sussistono i seguenti requisiti: 1. Dee il negoziante esser autoriz-

zato ad esercitare la mercatura, cioè dee esser matricolato ed appartenere ad un regolare gremio o collegio di commercianti al minuto, all'ingrosso o di spedizione. Ai negozianti matricolati sono uguagliati anche i manifatturieri e fabbricatori, per quanto tengono regolari libri sopra le merci e manifatture che danno a credito. Ai libri degli speziali, che in un certo senso sono pure commercianti, è impartita la stessa forza accordata dal Regolamento agli altri libri commerciali, sempre che sieno tenuti a norma del § 178; all' incontro, non possono riguardarsi per libri di negozianti le annotazioni degli avvocati, intervenienti, e medici, e quindi non fanno veruna prova (Aulico Decreto del 20 giugno, 1782). Non era neppur necessario d' accordare alla specifica delle spese (*expensarium*) degli avvocati la forza d'una mezza prova, imperciocchè l'avvocato ricercando il pagamento delle spese e del suo onorario, correda la nota o sia il conto dei relativi atti. Mediante questi egli dimostra ciò che operò, e quante tasse abbia pagato; egli possiede già da sè una

piena prova. Un po' più difficile sembra esser la cosa rispetto alle annotazioni dei medici e chirurghi. Il medico tiene un libro sulle giornaliere visite che fa. Non venendo pagato per la sua fatica, e dovendo convenire i suoi debitori, non può fare uso del suo libro, e dee provare le visite fatte in altro modo, p. e. mediante la testimonianza della gente di casa, dell'ammalato, ecc. Se però il medico ha dimostrato il *quale*, cioè il fatto, non gli si può più rifiutare l'ammissione al giuramento *ratione quanti*. 2. È necessario che il negoziante riporti dal libro-*strazze* e giornale nel libro maestro tutte le partite di credito di sua propria mano, ovvero per via di un agente fidato, appositamente a ciò impiegato, ed intelligente nel tener i libri di negozio, e ciò senza cangiamenti o correzioni, e senza che nel medesimo tempo appariscano caratteri di diverse mani. Qualunque negoziante intendente del suo mestiere tiene due libri, cioè il libro-*strazze* o sia giornale in cui registra tutto ciò che giornalmente accredita, ed il libro maestro che è regolato in ordine alfabetico. In questo

libro si trova sopra di un foglio il nome di quello a cui durante tutto l'anno fu fatto credito, non che tutte le merci ed effetti che gli furono somministrati. 3. Il libro dovrà contenere in ordine l'intiero dare ed avere (il debito e credito). 4. Saranno espressi chiaramente l'anno, il giorno e le persone a cui e per cui si sarà fatto credito. 5. Le partite dovranno esser puramente mercantili e non estranee all'oggetto contemplato; p. e. un negoziante di panni m'impresta 1000 lire, e le registra nel suo libro di negozio. In questo caso il libro non fa veruna prova, imperciocchè quella partita non vi apparteneva, ed il negoziante ebbe tutt'altri mezzi per procurarsi la prova del prestito. 6. Il libro dovrà essere scritto in idioma italiano, tedesco, francese o nella lingua del paese (10) (Aulico Decreto

(10) Fuori di queste tre lingue e di quella che si usa nel paese ove esiste il negoziante, non è permessa alcun' altra; quindi neppure l'inglese, la spagnuola, ecc. L' Aulico Decreto del 2 giugno, 1788, denegò ai negozianti di Trieste di potersi servire di libri tenuti in lingua greca.

del 2 giugno, 1788, lett. *a b c*). 7. Debbono evitarsi *quelle abbreviature* che rendono oscura o dubbiosa la cosa e lo stesso oggetto di cui si tratta, non che incerto ed equivoco qualche volta anche il senso medesimo (Aulico Decreto del 14 marzo, 1795). 8. Il negoziante debb'essere persona di buona fama; e però, qualora avesse fallito, dovrà pienamente constare della sua innocenza. Incumbe perciò alle magistrature di quelle città e borghi in cui sono domiciliati negozianti, fabbricatori, manifatturieri ed artigiani, di portar tutta la loro attenzione sui libri dei medesimi, ed'invigilare sul modo in cui vengono tenuti (Aulico Decreto dell'11 settembre 1784, lett. *z*).

§ 179.

La prova semipiena attribuita ai libri dei negozianti scritti legalmente avrà il suo ef-

---

Non occorrono neppure pubblici traduttori; perchè nel caso di controversia entra la prova dei periti in arte, e quindi anche nell' emergente d'una traduzione controversa.

fetto soltanto durante un anno e sei mesi; il termine dell'anno comincerà a contarsi dal giorno del fatto credito, ed i sei mesi si computano dalla scadenza dell' anno in avanti. Perciò, scaduto l'anno, dovrà il negoziante formare un estratto o sia conto separato delle partite non ancora riscosse, e presentare tal conto al debitore perchè lo sottoscriva, ed in caso di tergiversazione convenirlo in giudizio, alla più lunga, prima della scadenza dei riferiti sei mesi, altrimenti il libro del negozio non potrà più servire di prova. Egli è tuttavia in facoltà del negoziante, dopo la scadenza dell'anno in pendenza del termine dei sei mesi, o di sperimentare la via giudiziale contro il suo debitore, ovvero di contentarsi della sottoscrizione delle partite del suo credito estratte dal libro del negozio.

Questa mezza prova accordata ai libri legalmente tenuti dai negozianti non vale che per un anno e sei settimane; scaduto l'anno, dovrà il negoziante però estrarre dal libro il relativo conto, e presentarlo al debitore perchè lo firmi. Il conto firmato in tal modo fa poscia

una perfetta piena prova; e la regola che una carta d'obbligo non faccia piena prova se non quando è di proprio pugno dell'autore scritta e sottoscritta ovvero da lui sottoscritta, ed indi ancora firmata da due testimonj, non è applicabile ai conti dei commercianti. In caso di rifiuto per parte del debitore, dovrà il negoziante convenirlo in giudizio o perchè paghi il suo debito, o sottoscriva il conto, onde possedere così in ogni evento una prova per costringerlo indi al pagamento; mentre dopo l'espiro di 18 mesi il libro e rispettivamente la partita di credito perde la forza di prova.

Il ceto dei negozianti dell'Austria, e nominatamente quelli al minuto hanno inoltrato varie rimostranze all'autorità superiore in confronto delle prescrizioni di questo paragrafo, ed esse non erano del tutto mal fondate. Un droghiere, p. e., serve una gran casa in Vienna, la quale, come è di uso, non paga che che sul finire dell'anno. In tal epoca dunque presenta il negoziante il conto delle merci somministrate, ed il maestro di casa lo

ricerca di voler pazientare ancora per qualche mese, mentre certe circostanze o l'assenza dal padrone, ecc., non gli permettono d' estinguere il debito. Per non perdere però una prova del suo credito, debbe il negoziante tentare che il conto prodotto gli sia frattanto firmato; ma qualche volta la cosa non è possibile, qualche volta il padrone si crede offeso, ed il negoziante arrischia d' irritare contro di sè e di perdere un buon avventore; in tal modo si ritrova il negoziante nel più grande imbarazzo: da un canto dee temere la perdita d'un avventore, e dall' altro arrischia di perdere tutto il pagamento. Ma siccome la sicurezza e l'ordine della giustizia rendono, rispetto a compratori e venditori, indispensabile il mantenimento di questa restrizione, così ordinò nuovamente l'Aulico Decreto del 12 dicembre, 1785, dover rimanersi ferma ed in pien vigore la restrizione della mezza prova per un anno e sei mesi nel modo portato dal § 179. Questo termine decorre, come di sopra viene annunziato, dal giorno del fatto credito; ed è libero al negoziante di

convenire il suo debitore dopo l' espiro dei sei mesi pel pagamento, ovvero d'accontentarsi frattanto della sottoscrizione apposta al conto presentato.

§ 180.

Se però il libro di negozio di un negoziante estero, sull'appoggio del quale egli conviene in giudizio un suo corrispondente di negoziatura dimorante in questi Stati, è tenuto secondo il prescritto dalle leggi del paese al quale egli appartiene, si deve osservare esattamente il reciproco; conseguentemente ritiene il libro di negozio del negoziante estero contro un corrispondente di negoziatura nazionale la forza di semipiena prova fino a che il negoziante estero è in grado di provare che nel paese al quale egli appartiene, si attribuisce forza di prova ai libri di negozio di questi Stati.

§ 181.

I libri degli artisti faranno pure semipiena

prova quando saranno formati coi seguenti requisiti: l'artista dovrà essere persona di buona fama, e però quand' egli avesse fallito, dovrà constare pienamente della di lui innocenza; 2.° in oltre sarà il medesimo in obbligo di tenere un giornale ben regolato; 3.° e di scrivere in esso tutte le partite attive e passive; 4.° dovranno esprimersi chiaramente l'anno, il giorno e le persone che avranno commesso il lavoro, o quelle alle quali, e per cui mezzo ne sarà seguita la consegna; 5.° finalmente le partite descritte nel giornale dovranno appartenere al medesimo, e per conseguenza derivare da' lavori eseguiti dall' artista. Del rimanente, in riguardo al tempo entro il quale i libri degli artisti avranno la forza di semipiena prova si dovrà osservare quanto è prescritto nel paragrafo precedente pei libri dei negozianti.

Anche i *libri degli artigiani* debbono esser forniti degli stessi requisiti, affinchè facciano una semipiena prova. 1.° Dee l'artigiano esser autorizzato, cioè dee aver dalla superiorità locale il permesso di poter esercitare il suo

mestiere. 2.° È in obbligo il medesimo di tener un regolato giornale in cui saranno inserite tutte le partite attive e passive. 3.° Vi si esprimerà l'anno ed il giorno e le persone che avranno commesso il lavoro, non che quelle alle quali e quelle per di cui mezzo fu eseguita la consegna. 4.° Le partite non riguarderanno che quell'unico oggetto per cui il libro viene tenuto, cioè debbono derivare da lavori eseguiti. 5.° Dee l'artigiano esser di buona fama, e se avesse fallito, dovrà constare della sua innocenza. 6.° Finalmente hanno anco i libri degli artigiani la forza della mezza prova per soli diciotto mesi.

Dall'esposto risulta che sono solamente i libri dei *negozianti*, *fabbricatori*, *speziali* ed *artigiani* quelli che godono del benefizio della semipiena prova; che quindi i libri dei venditori di vino e di biade, dei mugnai, osti, locandieri, ecc., non meritano veruna fede se non contro il loro autore, qualora non avessero forse un particolare privilegio.

Se il negoziante, artigiano, ecc., intendesse sperimentare la via giudiziale pel credito esi-

stente nel suo libro contro il suo debitore, dovrà egli estrarre dal libro medesimo il conto, ed allegarlo alla petizione, offrendosi indi al giuramento suppletorio, onde così completare la prova della liquidità della pretesa.

§ 182.

I documenti non dovranno comunicarsi per estratto, ma intieri; e perciò qualora si fosse trascritto un documento da un libro (denominazione che qui significa uno scritto contenente più e diversi atti obbligatorj e non meramente connessi), si dovrà stralciare e comunicare la copia di tutta la partita che riguarda l'oggetto della lite.

Sarà in libertà di chiunque di produrre i suoi atti in originale, in copia semplice od in autentica. Il seguente § 183 richiede solamente che si permetta alla controparte l'ispezione degli atti, e non prescrive esclusivamente che sieno prodotti gli originali. L'atto che si presenta deve intimarsi alla controparte con tutti gli allegati entro inchiusi, ed

il giudice non è autorizzato di entrare nella validità od invalidità d'una prova, ed in conseguenza neppure in quella di un documento, quando la parte avversaria, contro cui fu prodotto, espressamente o tacitamente approva la sua validità (Aulico Decreto del 6 ottobre, 1783, lett. *e*, *f*).

§ 183.

Quegli che avrà prodotto un documento scritto, sarà tenuto a permettere alla parte contraria l'ispezione esatta ed attenta degli originali, sempre che la medesima l'abbia giudizialmente ovvero stragiudizialmente domandata entro la metà del termine prefinito per la presentazione della sua scrittura in causa. Spirata questa metà di termine, non può più aver luogo l'eccezione che all'originale vi si oppongano vizj visibili. Nel processo verbale soltanto può domandarsi l'ispezione anche nella giudiziale comparsa.

§ 184.

I negozianti, i fabbricanti e gli speziali non possono venire obbligati a produrre per l'ispezione i libri avanti un giudice che non si trovi nel luogo del loro negozio.

§ 185.

Quegli originali ai quali non si saranno obbiettati vizj visibili, si dovranno lasciare nelle mani del possessore: gli altri perciò si dovranno da ambedue le parti sigillare, onde poterli nella successiva giudiziale ricognizione senza verun cambiamento riprodurre nello stato medesimo nel quale saranno stati ritrovati nell'ispezione stragiudiziale.

§ 186.

Tanto in questo caso quanto nell'intrapresa stragiudiziale ispezione allorchè siansi ritrovati e suggellati originali sospetti, come ancora

quando fosse stata denegata l' ispezione stragiudiziale, quegli contro del quale i documenti saranno stati prodotti, sarà autorizzato a chiederne la giudiziale ispezione; egli dovrà tuttavolta farlo, alla più lunga, tre giorni dopo che sarà passata la metà del termine stabilito alla presentazione della sua scrittura in causa; in caso contrario si avranno senz' altro gli originali per incontrovertibili.

§ 187.

A tal fine il giudice dovrà appuntare una giornata o sia comparizione giudiziale ad un tempo assi breve. Se quegli il quale dovrà esibire gli originali non li avrà esibiti, essi non potranno esser aggiunti agli atti per l'inrotulazione, nè vi si potrà avere alcun riguardo nella definizione della causa. Se poi la parte avversa non sarà comparsa alla giornata, i documenti si avranno per incontrovertibili.

§ 188.

Fatta l' ispezione giudiziale, il giudice dovrà nell' evacuazione della supplica, sopra la quale sarà stata ordinata la giornata, esprimere esattamente e chiaramente quali originali sieno stati dati per sinceri e quali per sospetti; tutti gli originali però dovranno lasciarsi nelle mani dell' esibitore, a meno che la parte contraria non avesse domandato che qualche originale sospetto venga depositato in giudizio sino alla decisione della causa principale.

§ 189.

In questo caso dovranno ambedue le parti, senza entrare nel merito della causa principale, dedurre unicamente sul punto se il controverso originale abbiasi a conservare in giudizio, ed il giudice dovrà ritenere il documento sino alla decisione che darà su questo riguardo, e quindi pronunziare, come di ragione, se abbia luogo l' ulteriore deposito in giudizio.

§ 190.

Se quegli che avrà chiesta l'ispezione degli originali non vi troverà alcun vizio visibile, o non avrà domandato il deposito de' viziosi, o pure se l' esibitore fosse pronto a lasciare gli originali pretesi viziosi sotto la custodia giudiziale fino alla decisione della lite principale, in tutti i tre casi le parti non avranno a dedurre le loro ragioni nella giornata, ma dovranno addurle nelle loro scritture in causa; in tutti i casi però quegli che avrà allegato un documento, l'originale del quale sia stato dato per vizioso, dovrà aver cura perchè lo stesso originale venga posto negli atti per l' inrotulazione, altrimenti si avrà per sussistente il preteso vizio nella definizione della causa.

In questi paragrafi si tratta della *ricognizione* (ispezione) *degli atti. Riconoscere* è quanto esaminare se la copia intimata dalla controparte sia conforme al suo originale, se l' originale sia scritto da colui che lo addusse,

e se non abbia verun vizio visibile. La *ricognizione* o sia *ispezione* è giudiziale ed estragiudiziale, secondo che una parte accorda all' altra l'ispezione stragiudiziale dei documenti originali, o che quell' altra, in confronto della quale il documento fu allegato, ricerca una giornata per comparire in giudizio, dimandando che il producente presenti gli atti nel loro originale.

Chiunque ha prodotto documenti è tenuto di accordarne al suo avversario l' *ispezione estragiudiziale*, qualora quest' ultimo sappia dimandarla entro la metà del termine prefinito per la presentazione dell' atto in causa. Questo termine però non è applicabile se non nella processura in iscritto; nella processura verbale si può praticar l' ispezione anche nella giornata che si deputò pel merito della causa, trattandovi regolarmente come in qualunque incidente (Aulico Decreto del 5 aprile, 1795). La impetrata *proroga* per presentare una scrittura in causa non ha però mai verun rapporto a quel termine che il Regolamento Giudiziario, § 183, stabilisce per

la giudiziale o stragiudiziale istanza dell'ispezione dei documenti, ed in cui viene soltanto intesa la metà di quel primo termine che la legge prefigge per la produzione della scrittura; se quindi questa viene trascurata, la proroga impetrata per presentare l'atto in causa non può rinvigorire il diritto di poter chiedere l'ispezione dei documenti (Aulico Decreto del 16 maggio, 1788, lett. *a*).

Allorchè un negoziante in sequela dei §§ 178 e 181 intende d'effettuare mediante il suo libro la semipiena prova, non è tenuto a produrlo per l'ispezione se non al suo unico giudice competente; basta che dal negoziante, se dimorasse fuori del luogo del giudizio ove è introdotta la causa, e perfino in Istato estero, venga, insieme con la partita estratta dal suo libro con cui, rapporto al suo conto, vuol far una mezza prova, prodotto un giudiziale certificato del suo giudice naturale, il quale confermi che i *libri del negoziante vengono tenuti in regola, e che contengono tutte le qualità prescritte dalla legge.* È però libero alla controparte di chiedere presso il

giudice a cui è soggetto il negoziante, in persona o per mezzo d'un procuratore, l'ispezione dei suoi libri da cui estrasse il conto, e di far assumere sopra le osservazioni fatte un protocollo giudiziale (Aulico Decreto del 20 marzo, 1794). Dopo l'espiro del termine accordato per *riconoscere i documenti*, debbono gli originali ritenersi per incontrovertibili, vale a dire non vi si possono più opporre le eccezioni sui *vizj visibili esterni*. Hanno però sempre luogo le eccezioni *sull'interno* e *sul contenuto*, o *sia testo del documento*, p. e., *exceptio falsi*, *doli*, ecc.; e veruna trascuranza del termine per l'ispezione può togliere gli effetti di nullità d'un documento affetto di vizj interni (Aulico Decreto del 5 ottobre, 1792). Qui nasce la questione, quando si possa puramente ricercare l'ispezione o sia comunicazione d'un documento, e quando si debba agire *actione ad exhibendum*.

L'ispezione dell'atto dovrassi concedere all'avversario ogni qual volta nella scrittura fosse stato prodotto un documento mediante

il quale si vuol sostenere le sue ragioni, perchè la giustizia esige che anche la controparte sappia come difendersi.

L'azione *ad exhibendum*, all'incontro, ha luogo quando alcuno pretende la communicazione o consegna di un documento che esiste nelle mani dell'avversario, onde farne in tempo opportuno l'uso necessario per l'introduzione o difesa d'una causa, o per la sicurezza delle proprie ragioni.

Quegli originali ai quali non si saranno obbiettati *vizj visibili*, si dovranno lasciare senz'altro nelle mani del possessore; gli altri però si dovranno da ambedue le parti sigillare, qualora una di esse lo dimandasse, onde poterli nella successiva giudiziale ispezione senza verun cambiamento riprodurre nello stato medesimo in cui sono stati ritrovati all'atto dell'ispezione stragiudiziale. Se il possessore degli originali rifiutasse la sigillazione, bisognerebbe ricorrere all'autorità giudiziaria. Ma sino che il giudice deputa il cursore a sigillare *ex officio* l'originale in questione, la parte che avea chiesto l'ispezione stragiudi-

ziale, ha ormai dimandato la ricognizione del medesimo in giudizio, e sino a quel momento è forse anche stata deputata all'oggetto la relativa giornata. Se quindi sin allora non avesse ancor luogo la sigillazione, è abilitata la parte che ne chiese la ricognizione del documento di pretendere nella giornata che l'originale venga custodito in giudizio sino alla definizione della causa.

La *ricognizione giudiziale* ha luogo:

1. Quando nella ispezione stragiudiziale furono trovati e sigillati degli *originali sospetti*. In questo caso deesi tanto sicuramente ricercare la *ricognizione giudiziale*, quanto che in difetto si dovrebbero ritenere gli originali per *incontrovertibili*;

Quando è stata denegata dall'avversario l'ispezione stragiudiziale. A norma del prescritto dell'Aulico Decreto del 16 maggio, 1788, lett. *b*, quegli che non chiese l'ispezione *stragiudiziale* non ha perduto il diritto di dimandare entro il termine prefisso la ricognizione giudiziale, quindi anche questi può ricercarla.

In ambedue questi casi è autorizzato colui contro il quale furono prodotti i documenti, di dimandarne l'ispezione giudiziale; ma ciò dovrà fare, alla più lunga, tre giorni dopo che passò la metà del primo termine assegnatogli per presentare la sua scrittura in causa, perchè altrimenti si avranno, giusta il prescritto dall' Aulico Decreto del 5 ottobre, 1792, gli originali per *incontrovertibili*, vale a dire, non vi si potranno più opporre le eccezioni rapporto ai *vizj visibili*; ed alla parte non rimarrebbe se non al caso l'eccezione *doli*, *falsi*, ecc., rispetto all'*interno* ed al *testo* del documento.

Fatta dunque la dimanda per l'ispezione giudiziale, il giudice destinerà a tal oggetto una giornata a breve termine, p. e., a otto giorni, con un decreto, la cui modula potrà farsi come segue:

" S'intima, e per l'entro implorata giudi-
" ziale ispezione dei documenti *a*, *b*, *c*, resta
" destinato il giorno di... in cui la parte
" attrice dovrà tanto sicuramente comparire
" la mattina alle ore 9 in questo tribunale

" ed esibire i suddetti originali, quanto che
" non comparendo, o non facendo la comu-
" nicazione, essi documenti non potranno es-
" sere uniti agli atti per l'inrotulazione, nè
" vi si avrà alcun riguardo nella definizione
" della causa. ,,

Nella giornata dell'ispezione possono nascere tre casi:

a) Producendo il possessore il documento originale, quegli che impetrò la deputazione della giornata ne fa il relativo esame, e nel caso che egli non vi avesse già trovati dei vizj visibili nella ricognizione stragiudiziale, ne rinviene alcuni che rendono vizioso il documento; in questo caso non si detta altra cosa al protocollo se non che: *doversi ritenere per vizioso il documento originale, e riservarsi perciò d'addurre i suoi vizj e difetti nella susseguente scrittura in causa.*

b) Non volendo quegli che possiede il documento comunicarlo nella giornata della ricognizione giudiziale, gli sarà proibito di farne uso nella causa ch'è introdotta; anche in questo caso il protocollo assunto non conterrà altro che il rifiuto della comunicazione.

c) Se il possessore ha prodotto l'originale nella giornata prefinita per l'ispezione, e quando la controparte lo ha esaminato e riconosciuto, seguirà la di lei risposta, o *che si ritrova il documento per incontrovertibile*, o che *l'originale ha dèi vizi visibili*, oppure che *se ne dimanda parimente la custodia giudiziale*, alla quale il possessore però si oppone.

Qualora poi il documento *da riconoscersi* non venisse comunicato, o che la parte la quale praticò l'ispezione adducesse l'incontrovertibilità od i vizj e le mancanze del documento presentato, non sarebbero da trattarsi occorrenze di sorta alla giornata d'*ispezione*, ed il giudice non rilascerebbe che un semplice subattergato, col quale si avvisa che *il documento non fu comunicato*, oppure che *colui il quale impetrò la giornata di ricognizione ha riconosciuto incontrovertibile il documento*, ovvero che *lo ha dichiarato vizioso.* In ambedue i casi contiene dunque il subattergato la semplice esposizione fatta sul documento da quello che instò per la ricognizione, poichè le ulteriori occorrenze sono

da ambedue le parti da addursi nelle scritture in merito.

Il subattergato seguente potrà in tutti i casi servire di modula.

" In evasione del protocollo verbale del
" giorno... si comunica ad ambe le parti,
" per loro notizia e direzione, che fatta l'i-
" spezione dei documenti, il reo convenuto
" dichiarò come segue:

" *a*) Ch'egli riconosce per originale ed
" esente da' vizj visibili il documento *A*, e
" questa dichiarazione fu dall'attore accettata;

" *b*) Ch'egli non ritiene per originale il
" documento *B*, mentre non riconosce la fir-
" ma apparente in calce del medesimo, ne-
" gando che sia di propria mano di N. N., e
" quindi si riservò di fare le relative sue de-
" duzioni nella scrittura di merito. L'attore
" sostiene l'originalità del documento, e si
" riservò non solamente di ciò provare nella
" trattazione del merito, ma anche di dimet-
" tere tal documento al rotolo degli atti.

" *c*) Ch'egli rimarca nel documento *C* i
" seguenti vizj visibili; cioè, nella seconda

" linea si vede depennata la parola = ob-
" bligo =, e scritto sopra la medesima =
" in libertà =; nella terza linea il numero,
" che visibilmente si riconosce essere stato
" 3670, è corretto in 5670; nella sesta linea
" è cancellata una parola, in maniera che
" non si può rilevare cosa esprimeva: nella
" decima linea è cancellata la prova = anno,
" = ed è scritto sopra la medesima = set-
" timana =; quindi supplicò per la giu-
" diziale sigillazione e deposito di tal docu-
" mento. L'attore, senza riconoscere i vizj
" rilevati, accordò la sigillazione ed il depo-
" sito giudiziale, salvo di dimettere a suo
" tempo tal documento al rotolo; in conse-
" guenza di ciò fu tosto sigillato il docu-
" mento *C*, il quale sino al momento dell'in-
" rotulazione verrà conservato in questo
" archivio. Del resto si assunse il reo conve-
" nuto il termine di giorni 14 per la produ-
" zione della sua risposta, e tal termine gli
" fu dall'attore accordato.

" Lo che s'intima ad ambe le parti, con
" ordine al reo di presentare la risposta nel
" termine di giorni 14. "

Soltanto nel *terzo caso*, senza toccare il merito della causa, o la difficoltà insorta di non poter essere dimesso il documento *riconosciuto* all' inrotulazione degli atti, sono da trattarsi le occorrenze sulla questione: se l'originale debbasi lasciare nelle mani del possessore, oppure se sia da depositarsi in giudizio, ed in questo caso solamente se ne profferirà relativa sentenza (Aul. Dec. del 9 luglio, 1792, e 13 gennaio, 1794) il giudice trattiene il documento controverso sino alla relativa decisione; e riconoscerà indi sul punto della giudiziale custodia come di ragione. La sentenza potrà farsi in questo modo:

" Nella causa vertente tra Luigi Tantini,
" patrocinato dall' interveniente Davide Lo-
" renzini, attore da una, ed Antonio Pa-
" squalis, difeso dall'avvocato Felice Fer-
" ranti, reo convenuto dall' altra parte, in
" punto di dimanda fatta dall' attore, che la
" carta d' obbligo di data Desenzano, 20
" gennaio, 1810, sotto l' allegato N, da lui
" nell'ispezione giudiziale trovata viziosa, e
" dal reo addotta nella sua petizione del

" giorno 30 settembre, 1814, al num. 415,
" in punto di pagamento di lire 2000, venga
" depositata sino al giorno dell' inrotulazione
" degli atti in merito in questo giudizio:
" chiuso il processo verbale nel giorno 21
" novembre, 1814;

" Il regio tribunale civile di prima istanza
" ha giudicato e pronunziato, come giudica
" e pronunzia aver luogo la dimanda fatta
" dall' attore, e quindi essere tenuto il reo
" convenuto a lasciare in giudiziale deposito
" sino al giorno dell' inrotulazione degli atti
" in merito la carta d' obbligo del 20 gen-
" naio, 1810, da lui prodotta, sotto l' alle-
" gato N, nella petizione del 30 settembre,
" 1814, al num. 415, in punto di pagamento
" di lire 2000, e dall' attore trovata viziosa
" nell' ispezione giudiziale, sospendendo la
" pronunzia sopra le spese sino alla defini-
" zione della causa di merito, ecc., ecc.

Da questa sentenza non si può appellare, perchè dal deposito giudiziale di un documento non viene pregiudicata la causa, e perchè l' appellazione, a norma del § 319, non

può aver luogo contro una tale sentenza interlocutoria. Colui, all' incontro, che instò pel deposito giudiziale è sempre autorizzato, nel caso che succumbesse, d' interporre contro la sentenza l' appellazione, potendo benissimo nel merito della causa soffrir del danno allorchè il documento controverso restasse nelle mani del producente.

Tutte le trattazioni seguìte meramente sul punto dell' ispezione di un documento saranno decise mai sempre mediante decreto, e l' unico caso in cui ha luogo la sentenza è quello in cui si contende sull' obbligo di deporre in giudizio un documento rinvenuto vizioso o sospetto (Aulici Decreti 13 gennaio, 1794, e 2 marzo, 1796).

Se quegli contro il quale fu impetrata la giornata di ricognizione non comparisse nel giorno prefinito, non potranno dimettersi questi originali alla successiva inrotulazione; e qualora anche vi fossero dimessi, il giudice non potrebbe aver alcun riguardo ai medesimi.

Se però non comparisce la parte che ricercò la deputazione della giornata, porterà

l'effetto *quod vita visibilia*, come se fosse comparsa ed avesse dichiarati gli originali per incontrovertibili. Nel caso che un documento fosse stato dichiarato sospetto o vizioso, si dovrà nella successiva inrotulazione degli atti dimettere in *originale*, imperciocchè in caso diverso il giudice non sarebbe in grado di giudicare se il documento realmente abbia o non abbia vizj visibili. Sarà quindi dovere del giudice di esprimere nel subattergato decreto con precisione quali documenti sieno stati dichiarati viziosi. Attestazioni ed articoli probatoriali non appartenendo affatto alla rubrica dei *documenti*, non vanno soggetti ad ispezione di sorta.

La giornata della ricognizione degli atti può essere pure prorogata. Lo possono fare le parti di concerto, p. e., quando il documento si trova nelle mani d'un terzo, ed allora non vi è più questione; oppure può seguire contro la volontà d'una delle medesime, ed allora si debbono dedurre le relative occorrenze. Questo basti della ricognizione *regolare*. La ricognizione *in contumacia* ha

luogo nel modo seguente: *Instrumenta in contumaciam pro recognitis habentur.* I documenti vengono ritenuti *per incontrovertibili in via contumaciale* quando l' ispezione non fu richiesta, ovvero bensì richiesta, ma fuori del termine legale, oppure quando l' impetrante non comparisce alla giornata prefissa. Se quegli che produsse un documento, il cui originale fu dichiarato vizioso, non dimettesse questo *originale* all' inrotulazione degli atti, dovrebbesi nella decisione della causa ritenere *in via contumaciale sussistente e reale il vizio in quistione.*

§ 191.

Chi avrà perduto un documento, potrà domandare, mediante la produzione in giudizio dell' esatta descrizione del medesimo, che sia ingiunto al detentore di esso di farne la manifestazione, coll' intimazione precisa che in caso diverso tale documento verrà dichiarato inefficace.

§ 192.

Su questo ricorso dovrà il giudice sentire chi è risponsabile dell' obbligazione contenuta nel documento; e se egli non ha fondate eccezioni da opporvi, dovrà lo stesso giudice citare quelli che avessero in loro potere il documento, prefiggendo il termine di un anno, con l' intimazione precisa di produrlo entro questo termine, in guisa che, in caso contrario, verrà il documento irremissibilmente dichiarato nullo, e l' autore più non sarà obbligato a rispondere per esso.

§ 193.

Questa citazione dovrà essere promulgata nel modo solito praticarsi come ogni altra pubblica proclamazione; e scorso inutilmente il termine, si dichiarerà nullo il documento.

Il modo di questa processura è il seguente: Quegli cui andò smarrito un documento dovrà produrre in giudizio, in confronto del de-

tentore del medesimo, una regolare petizione, determinando in essa esattamente il contenuto della carta perduta, adducendone la narrazione dell' accidente, e corredandola degli amminicoli e prove, tanto sulla cosa esposta, quanto sul tenore del documento. Indi chiuderà con implorare che venga sentenziato l'avversario a farne la manifestazione, con la comminatoria che in caso diverso il documento verrà dichiarato inefficace, nullo e di niun valore. Il giudice rilascia sopra la petizione il seguente decreto:

" S' intimi ad N. N., autore della carta
" obbligatoria del giorno... personalmente
" cogli allegati *a*, *b*, *c*; e compariranno le
" parti all' aula verbale il giorno... alle ore...
" per dedurre le occorrenze sul punto di cui
" si tratta, coll' avvertenza portata dal para-
" grafo 20 del vegliante Regolamento Giu-
" diziario.,,

Vedendo il giudice che l' autore del documento smarrito non oppone nella giornata prefissa rilevanti eccezioni contro la petizione, pubblicherà un editto per quelli che avessero

in loro potere il documento di cui si tratta. L'editto si potrà stendere come segue:

" Il regio tribunale civile di prima istanza
" di Verona fa pubblicamente sapere, essere
" stato, dietro istanza di N... N..., accor-
" data l'ammortizazione della carta obbli-
" gatoria, di Lonigo, 15 ottobre, 1807, per
" franchi 17000, perduta da N. N. possi-
" dente a...

" Vengono quindi eccitati tutti quelli che
" avessero in loro potere il suddetto docu-
" mento a produrlo entro il termine di un
" anno, con l'avvertenza che, scorso inutil-
" mente questo termine, si dichiarerà nullo
" ed ammortizato il documento surriferito,
" e l'autore non sarà più obbligato a rispon-
" dere per esso.

" Ed il presente sarà pubblicato ed affisso
" nelle forme e luoghi soliti, non che inse-
" rito nelle pubbliche gazzette per comune
" notizia, affinchè niuno non possa allegarne
" ignoranza. „

L'istanza o petizione dovrà presentarsi, quando il documento smarrito era una cam-

biale, al tribunale cambio-mercantile, e se era una carta d'investitura, al tribunale montanistico e delle miniere; se poi fu una carta pubblica obbligatoria dello Stato *diretta al latore o possessore*, al tribunale privilegiato provinciale detto *dei nobili*; e negli altri casi, al fôro personale di colui che insta per l'ammortizazione; ovvero, se si conosce il detentore, presso l'istanza di quest'ultimo (Aul. Dec. del 28 marzo, 1803).

(*Mi riservo d'inserire alla fine dell'Opera l'intiero trattato sull'* ammortizazione).

§ 194.

Chi avrà perduto un documento senza colpa dell'avversario, ne dovrà provare legalmente il tenore in altra via: se però fosse stato smarrito per fatto dell'avversario, nè fosse possibile all'una o all'altra parte di provarne il tenore in altro modo, sarà permesso al producente di giurarlo.

La perdita del documento, sia essa seguita per colpa o senza colpa dell'avversario, non

porta la conseguenza di dover perdere per ciò anche le ragioni che da quello derivano. La legge ha quindi ottimamente provveduto perchè un siffatto documento venga in altro modo provato, mentre i documenti non sussistono che a far constare della realtà del debito in essi espresso.

Onde conseguire l'intento contemplato in questo paragrafo, bisognerà provare:

1. Che il caso sia stato fortuito, o che la perdita seguì per colpa dell'avversario; e

2. Che il contenuto del documento era tale quale viene esposto nell'istanza, e che il medesimo era munito di tutti i requisiti e solennità volute dalla legge.

§ 195.

Divenuto inleggibile un documento, sarà permesso al possessore, come pure a quelli che vi avranno interesse, di farlo rinnovare giudizialmente. A tale atto però dovranno citarsi tutti quelli contro i quali il documento dovrà far prova.

§ 196.

Semprechè i citati non avessero che opporre alla rinnovazione, si eseguirà la medesima, ed il documento rinnovato conseguirà contro di essi la forza di originale. All'incontro, se essi vi faranno delle eccezioni, queste dovranno prima decidersi.

La rinnovazione del documento si eseguisce previo l'incontro della conformità della copia coll'originale, coll'innalzare la copia estratta dal documento al grado dell'originale medesimo, distruggendone in pari tempo il documento originale illeggibile. Se la rinnovazione si fa di concerto e d'intelligenza di ambe le parti, la cosa non trova verun ostacolo; ma quando gli aventi interesse vi si oppongono, allora dovrà il giudice deputare una giornata pel contraddittorio, nella quale comparir dovranno tutti quelli contro ai quali il documento in seguito dovrà far prova. Il decreto sulla petizione di cui si tratta sarà il seguente:

S'intimi a N. N.... personalmente, cogli

" allegati *a*, *b*, *c*, *d*, ed a N. N., una ru-
" brica, con la facoltà di vedere la presente
" e gli allegati presso il primo nominato; e
" compariranno le parti al tribunale di prima
" istanza nel giorno... alle ore... per de-
" durre le loro occorrenze sul punto della
" chiesta rinnovazione giudiziale del docu-
" mento inleggibile, e ciò con le rispettive av-
" vertenze dei §§ 20 e 25 del Regolamento.

Il subattergato sul protocollo verbale, nel caso che i rei convenuti non si opponessero alla rinnovazione, potrà essere presso a poco il seguente:

" In evasione del protocollo verbale del
" giorno...; sentite previamente le parti, ed
" acconsentendo esse nell'addomandato dal-
" l'attore, viene giudizialmente rinnovato, p.
" e., il contratto entro indicato del giorno...
" in punto di trasporto di 700 moggia fru-
" mento da Milano a Pavia, annullando con
" ciò il primo contratto originale del detto
" giorno e tenore, e dichiarandolo inefficace
" e di niun valore.

" Lo che s'intima ad ambe le parti per
" loro notizia e direzione. ,,

Se poi i rei convenuti credono di doversi opporre alla chiesta rinnovazione, e che possono addurre delle valide eccezioni nell' argomento, allora si dovrebbero trattare le rispettive occorrenze in contraddittorio, e dedurre le loro ragioni sul punto se il documento sia o non sia da rinnovarsi. Il giudice indi profferirà come di ragione. La sentenza potrà farsi in questo modo:

" Nella causa vertente tra N... N..., pa-
" trocinato dall'avvocato N. attore dall' una,
" ed N ... N., difeso dall' avvocato N., reo
" convenuto dall' altra parte, in punto di
" chiesta rinnovazione del contratto seguito
" fra l' attore ed il reo convenuto il giorno...
" rapporto ai trasporti da farsi di 700 mog-
" gia frumento da Milano a Pavia: chiuso il
" processo verbale nel giorno...

" Il regio tribunale civile di prima istanza
" ha giudicato e pronunziato, come giudica
" e pronunzia aver luogo la rinnovazione del
" contratto seguìto tra l' attore ed il reo con-
" venuto il giorno ... pel trasporto da farsi
" da Milano a Pavia di 700 moggia di fru-
" mento; compensando le spese, ecc., ecc., ,,

Passata la sentenza in giudicato, e non essendo stata interposta l' appellazione, potrà l'attore implorare la verificazione dell' entro esposto, e far rinnovare il documento inleggibile: ciò che il giudice potrà fare nel modo come segue:

" In vista della sentenza passata in giu-
" dicato e non appellata, si accorda la di-
" manda, e si dichiara con ciò rinnovato il
" contratto, ecc ; annullando il primo con-
" tratto originale, di quello stesso giorno e
" tenore, e dichiarandolo inefficace e di niun
" valore. „

Il modo della rinnovazione d' un documento non è determinato dalla legge, e sembra perciò che sia rimesso all'arbitrio del giudice. Il modo più semplice è quello di prender copia del documento inleggibile, e di aggiungervi in calce della medesima il seguente decreto:

" Venne la presente copia oggi dal regio
" tribunale civile di prima istanza trovata
" conforme al suo originale, e le si conferisce
" perciò in virtù del decreto, in data di . . .

" num. . . . (o della sentenza, ecc.) la forza
" dell' originale medesimo. In fede di che
" s'appone la firma del regio presidente e del
" segretario. Dato in Pavia il giorno . . . .,,

§ 197.

Se una parte negherà essere scritto il documento prodotto di suo carattere, incumberà alla parte contraria di convincerla mediante la comparazione del documento con altra scrittura d'indubbio carattere della medesima, o in altra via, ed occorrendo anche colla delazione del giuramento.

Cosa è di ragione quando qualcheduno nega che il documento sia di suo proprio pugno? Quello che nega non è mai tenuto di addurre la prova, ed è la parte contraria che dee far constare della realtà della cosa mediante la comparazione di parecchie altre scritture d'indubbio carattere, od in altra via, ed occorrendo anche col deferire all'altra parte il giuramento. Questa prova però va soggetta a molte difficoltà imperciocchè il producente

dee rinvenire un'altra scrittura della controparte per confrontarla con quella che possiede, e col deferire il giuramento decisorio il reo diventa giudice in propria causa.

§ 198.

Quando il prodotto documento si asserirà scritto di mano propria da un defunto, e che quegli contro il quale sarà stato addotto vi contraddirà, incumberà a chi ciò avrà asserito di provare l'asserzione mediante la comparazione de' caratteri, ed occorrendo, colla delazione del giuramento, oppure in altra via.

Ancor più grande si rende la difficoltà della prova quando qualcuno nega che il documento sia scritto di mano propria da un defunto; p. e. l'attore mi chiama in giudizio *haereditario nomine* per convenirmi in punto di pagamento dipendente da un documento d'obbligo che si asserisce essere rilasciato dal defunto, ed io nego che questa carta d'obbligo sia scritta di mano propria dal testatore. Anche in questo caso dee provare l'attore la cir-

costanza che il documento sia realmente scritto di proprio pugno dal testante, e ciò, a norma del presente paragrafo, occorrendo, con deferire il giuramento decisorio. All'erede può in questo caso esser deferito il giuramento. L'erede quindi può giurare sopra un fatto altrui (factum alienum), ed il giudice non gli potrà per conseguenza ingiugnere che il giuramento *credulitatis* nei termini: *non essere, per quanto egli sappia e creda, il documento in quistione scritto di mano propria del testatore.*

§ 199.

Quanta fede possa meritare la comparazione de' caratteri, dovrà determinarsi secondo la qualità delle circostanze.

Vi è ancora da osservare che le vidimazioni dei documenti possono essere fatte dai soli capi di registratura e di spedizione; cioè da questo solamente quelle che si fanno sopra copie rilasciate in uffizio, e da quello di registratura quelle soltanto che si fanno sopra le copie presentate dalle parti medesime (Aul. Dec. del 2 giugno, 1788).

CAPITOLO DECIMOQUARTO

DELLA PROVA ORDINARIA PER TESTIMONJ.

§ 200.

La prova per testimonj non potrà intraprendersi se non da quello a cui essa verrà permessa con sentenza interlocutoria.

Una prova assai consueta e conosciuta è la prova col mezzo de' testimonj. Il testimonio è una persona della cui deposizione ed attestazione ci serviamo per provare e dimostrare un fatto (V. Heinecc. ad ff. L. XXII, tit. 5).

La prova per testimonj è *ordinaria* o *sommaria*. *Ordinaria* dicesi quando i testimonj, previo il prestato giuramento, vengono *interrogativamente* esaminati sopra gli articoli probatoriali introdotti dalla parte producente, e sopra gl' interrogatorj speciali prodotti dalla

controparte. *Sommaria* è quando i testimonj sono ammessi semplicemente a giurare le loro attestazioni. Della prima tratta il presente capitolo, e dell'altra il capitolo decimosesto di questo Regolamento Generale (V. Neuhold, P. I, pag. 160). Nella prova ordinaria si rendono indispensabilmente necessarj i seguenti requisiti:

I. *Quella parte che si rapporta a testimonj deve nel suo primo atto* (cioè l'attore nella petizione ed il reo nella risposta) *offrire la prova per testimonj*, cioè indicare i testimonj coi loro nomi, cognomi, carattere, condizione e domicilio, nonchè addurre gli articoli probatorj pei medesimi.

II. *Deve colui che ha offerto tale prova, prima d'effettuarla, essere ammesso con sentenza interlocutoria*; imperciocchè il giudice deve riconoscere se i testimonj siano abili o viziosi, e poi se il testimonio sia introdotto sopra quelle circostanze di fatto che decidono intieramente il punto controverso, mentre altrimenti sarebbe superfluo di ammetterne la prova testimoniale. L'addizione di detta prova

presuppone sempre una sentenza giudiziale interlocutoria, cioè preparatoria a definire la causa in merito. In tutti i casi vengono proferite due sentenze: la prima che ammette la prova, e la seconda che, dietro le risultanze della verificata prova, decide sul merito della causa introdotta.

In qual modo si adisce la prova per testimonj? si adisce la prova a norma della sentenza che la ammise, e però in guisa che nel caso della prova ordinaria quegli, cui fu permessa, ricerca presso il giudice l'esame dei testimonj, e vi aggiunge gli articoli probatorj, oppure, nel caso della prova sommaria, supplica per la destinazione d'una giornata in cui i testimonj giurar possono le attestazioni da loro rilasciate in iscritto. Cosa significa *effettuare* la prova per testimonj? Effettuata dicesi quando nel caso della prova ordinaria i testimonj sono stati esaminati, e nel caso della prova sommaria quando questi hanno giurato le loro attestazioni scritte.

§ 201.

A fare piena prova, qualora s' intenda instituirla unicamente per via di testimonj, sarà necessaria la concorde deposizione di due testimonj irrefragabili. In concorrenza però di altri amminicoli probatorj, tuttochè per sè insufficienti, si potrà supplire la prova colla deposizione di un sol testimonio irrefragabile, od anche di uno o più soggetti ad eccezione. Anche da più testimonj viziosi potrà risultare piena prova. In tali casi però il giudice dovrà valutare la pienezza della prova dopo matura ponderazione di tutte le circostanze.

III. *La prova per testimonj deve o da sè sola, oppure in concorrenza di altri amminicoli probatorj essere completa.* A fare una prova completa, qualora s'intenda effettuarla unicamente col mezzo di testimonj, occorre la concorde deposizione di *due testimonj irrefragabili*. Mettiamo però che qualcheduno abbia addotto nella sua scrittura quattro o

cinque testimonj in causa; e siccome due bastano per fare una piena prova allorquando tutti e due depongono concordemente, così dimandasi se il giudice non potesse ammettere alla prova due soli dei quattro o cinque dalla parte introdotti. La risposta dovrebbe essere negativa; mentre il giudice deve ammettere tutti e quattro o cinque testimonj, e non può prescrivere alla parte il numero dei testimonj da introdursi (Aul. Dec. del primo luglio, 1782), giacchè potrebbe avvenire che uno o l'altro dei testimonj non deponesse nel modo che la parte producente avea diritto di credere.

Qual prova fa la deposizione d'un solo testimonio irrefragabile? Essa fa una semipiena prova, in egual modo come la deposizione di due testimonj fa una prova perfetta. La semipiena prova verificatasi col mezzo d'un solo testimonio irrefragabile può indi completarsi mediante il giuramento suppletorio da prestarsi dalla parte producente.

Qual prova fa la deposizione di due o più testimonj viziosi? Il paragrafo si esprime che

la deposizione d'uno o più testimonj viziosi non solo può completare la prova in concorrenza di altri amminicoli probatorj, tuttochè per sè insufficienti, ma che eziandio mediante parecchi testimonj viziosi ne possa (secondo le circostanze da valutarsi ponderatamente dal giudice) risultare la perfetta piena prova. Ciò sarebbe particolarmente il caso allorquando la natura e qualità della cosa stessa non permettesse d'ammettere al giuramento suppletorio la parte che introdusse i testimonj viziosi. In questa occasione è abilitato il giudice di dichiarare, dopo maturo riflesso, completa la prova che si verificò mediante parecchi testimonj dell'anzidetta qualità (11).

---

(11) Cosa sarà in due testimonj che differiscono nelle loro deposizioni, e parlano di diversi oggetti? questi verranno allora considerati per testimonj *singolari*, e questa singolarità nascendo non di rado o sopra la sostanza, il modo, la qualità, quantità, o sopra il luogo e tempo delle circostanze di fatto, si può dividere in *ostativa*, *diversificata*, o *amminicolativa*.

Quando ambedue i testimonj si contraddi-

§ 202.

Se la prova per testimonj, offerta dall'una o dall' altra parte, sarà da riguardarsi per piena o da sè sola, o col sussidio di altre prove prodotte, e che le circostanze da provarsi saranno decisive della lite, si dovrà sempre ammettere tale prova con sentenza interlocutoria.

---

cono direttamente o indirettamente a segno che una o l'altra delle respettive loro deposizioni debba esser falsa, sicchè ne risulti una così detta *diversitas obstativa*, non può da tali deposizioni derivare una prova perfetta e piena. Sussistendo poi nelle medesime una *singolarità* soltanto *diversificativa*, cioè essendo le deposizioni diverse, ma nullameno non contraddittorie, e talmente qualificate che ambedue possono essere vere, non si potrà neppure in tal modo congiungerle per far nascere una prova perfetta, poichè i testimonj non deposero *de facto aliquo communi*, ma di quei fatti diversi e non appartenenti, e perciò non potrà la deposizione di cadaun testimonio che fare la

In questo paragrafo si propone la questione: In quali casi possa il giudice ammettere con sentenza la prova per testimonj offerta da una o dall'altra delle parti. Questo si può soltanto allora quando, 1. la prova per testimonj potesse, in caso di verificazione, esser riguardata per completa o da sè sola, o col sussidio di altre prove prodotte; mentre se il giudice prevede che la prova non potesse riguardarsi per piena nè da sè sola nè in concorrenza d'altri ammini-coli probatorj, riuscirebbe superfluo il proffe-

---

semipiena prova. Altra difficoltà vi è con la *singolarità amminicolativa*, cioè quando i testimonj non differiscono che nel modo di conchiudere e provare, e per conseguenza che non solo si contraddicono, ma si assistono, e vanno alla fine al vero suo scopo. Che questa singolarità faccia semipiena prova, o più di semiprova, è fuori di ogni dubbio; ma che questi testimonj *amminicolativi* meritino piena prova, ciò viene da molti giureconsulti negato.

La pratica per altro lo accorda col giusto riflesso che tali testimonj concordano sempre alla fine nel merito proposto da provarsi.

rirne sentenza. 2. Quando le circostanze, da provarsi mediante una tale prova per testimonj, sono di tal natura, che decidono senz'altro il punto controverso della lite; poichè se la prova fu offerta sopra circostanze inconcludenti e non decisive il merito, il giudice non è abilitato di ammetterla, riuscendo essa del tutto inutile ad illuminarlo, e a definire la controversia di cui si tratta.

§ 203.

In questa sentenza interlocutoria dovrà il giudice chiaramente esprimere quali dei nominati testimonj, senza però prescriverne (sia all'una, sia all'altra parte) il numero, siano da ammettersi, quali da rigettarsi, come non meno sopra quali articoli si abbiano a sentire i testimonj, e quali debbano essere esclusi dalle prove: egli non ha perciò ad entrare nella determinazione ulteriore delle circostanze, oppure nella decisione nemmeno condizionata della causa principale, ma dovrà rigettare soltanto que' testimonj che o saranno

inabili a norma dei paragrafi seguenti, ovvero non saranno stati proposti che sopra articoli probatorj irrilevanti, ed ommettere soltanto quegli articoli che saranno tali; circa poi gli articoli stessi dovrà egli esprimere nella sentenza interlocutoria i soli numeri degli articoli che verranno ammessi o rigettati.

Nella sentenza che ammette la prova testimoniale si osserveranno le seguenti prescrizioni:

1. Vi si esprimerà chiaramente quali dei testimonj sieno da ammettersi e quali da rigettarsi. Il giudice non può per altro rigettare se non quei testimonj i quali, a norma del § 204 del Regolamento sono indicati per assolutamente inabili, oppure anche quelli che d'altronde non sarebbero inabili, ma che sono introdotti sopra articoli probatorj inconcludenti e di niuna importanza.

2. Dovrà il giudice precisare gli articoli probatorj sui quali i testimonj saranno esaminati, e dichiarare quali articoli debbono esser ommessi; perlochè s'esprimeranno nella sentenza interlocutoria i numeri degli articoli

ammessi o rigettati. Tra gli articoli da rigettarsi non si comprenderanno se non quelli che sono irrilevanti e di niuna conseguenza.

3. Destinerà il giudice alla parte producente il termine entro il quale dovrà adire la prova, sotto la comminatoria che, trascurandolo, la prova le sarà perenta.

4. Non si pronunzierà punto sulle spese e sull'onorario della sentenza, restandone sospeso il relativo giudizio sino alla sentenza che proferisce in merito.

Ecco una sentenza tal quale è prescritta, e che può servire di modula in qualunque caso:

" Nella causa vertente tra Alfonso Aldo-
" brandi, patrocinato dall'avvocato Farina,
" attore dall'una, e Silvestro Silvestrini, difeso
" dall'interveniente Giacomo Salvaterra, reo
" convenuto dall'altra parte, in punto che sia
" obbligato il reo, qual erede del fu Santo
" Tondini, a prestarsi all'adempimento del
" legato lasciato all'attore di una casa posta
" a Ca di Davide, nel distretto di Legnago,
" nonchè a quanto gli sarà dovuto dal giorno
" della mora dietro una liquidazione da ese-

" guirsi, e che finalmente il reo sia astretto
" a rilasciarla all'attore in forza de' suoi di-
" ritti sulla medesima competenti : chiuso il
" protocollo verbale il giorno 15 ottobre,
" 1815; questo regio tribunale civile di prima
" istanza ha sentenziato e pronunziato doversi
" ammettere la prova ordinaria dei testimonj
" introdotti dal reo convenuto, e doversi per-
" ciò assumere in esame i testimonj Alvise
" Contadini e Giuseppe Almagro sugli arti-
" coli probatorj 1, 2, 5, 7 e 8, coll'ommis-
" sione degli articoli 3, 4, 6 dell' allegato
" num. 10, prodotto in risposta. Dovrà quindi
" il reo convenuto entro tre giorni da che la
" presente sentenza sarà passata in giudicato,
" cioè prima che scorra il decimottavo giorno
" dalla intimazione della presente sentenza,
" adire la prova dei suddetti testimonj a norma
" del § 210 del Regolamento, altrimenti la
" prova sarà loro perenta. Si sospende frat-
" tanto di pronunciare sulle spese fino all'e-
" manazione della sentenza in merito. ,,

Gioverà di fare qui un' osservazione. Pare che fra questo paragrafo 203 ed il 210 del

Regolamento subentri una contraddizione, essendo ordinato nel § 210 che quegli che sarà stato ammesso alla prova per testimonj dovrà presentare gli articoli probatorj *dopo la sentenza interlocutoria*, e nominarvi i suoi testimonj. Questa contraddizione apparente viene tolta dall'Aulico Decreto del 6 ottobre, 1783, lett. *g*. Egli si esprime dicendo che il § 203 parla di articoli probatoriali e di testimonj introdotti dalle parti nelle loro rispettive scritture in causa, la cui ammissione è per anco problematica, e deve prima essere riconosciuta dal giudice, rilevandosi da ciò che non si tratta se non della prova offerta, nel mentre che il § 210 parla ormai dell'effettiva addizione della prova, e per conseguenza di quei testimonj ed articoli probatoriali sui quali fu di già riconosciuto mediante l'interlocutoria sentenza, che per ciò sarà intieramente da osservarsi.

§ 204.

Testimonj assolutamente inabili, e che perciò non verranno ammessi al giuramento se

non dietro l'espressa adesione della parte contraria, sono quelli che per difetto di mente o corporale non hanno potuto risapere l'indubbia verità, o non possono manifestarla indubitatamente, e per conseguenza anche gl'impuberi d'età inferiore agli anni 14.

§ 205.

Assolutamente inabili, e perciò sopra eccezione della parte non mai ammissibili al giuramento, sono pur tutti quelli che sono stati giudicati rei d'un pubblico delitto commesso per dolo (cioè per far danno ad un altro insciente), ovvero per desiderio di guadagno, eccettuati però quegli atti ai quali fossero stati adoperati come testimonj prima che essi fossero incorsi nell'inquisizione criminale.

In questi due paragrafi sino al 209 si tratta dell'*inabilità e viziosità dei testimonj.*

I *testimonj inabili* sono di tre qualità; cioè,

I. Quelli che *sono assolutamente inabili*, ed i *quali non verranno ammessi al giuramento ed alla prova*, se non dietro *l'espressa*

adesione della parte contraria. A questa qualità appartengono tutti quelli che per difetti di corpo o di mente non possono o non hanno potuto risapere l'indubbia e chiara verità, e che perciò non sono in grado di manifestarla in un modo chiaro, preciso ed indubitato, per conseguenza anche i fanciulli al di sotto di 14 anni.

II. Quelli che *sono assolutamente inabili*, ed i quali perciò, sopra *eccezione della parte contraria, non dovranno mai ammettersi al giuramento ed alla prova.*

Sotto questa categoria si comprendono tutti quelli che furono giudicati rei d'un pubblico delitto commesso per causa di dolo o di desiderio d'un illecito guadagno: eccettuati ne sono però quei fatti ai quali fossero stati adoperati come testimonj prima che incorressero nell'inquisizione criminale; ma occorre che questi testimonj sieno stati appositamente chiamati e ricercati a fare testimonianza di un tal fatto, non bastando punto ch'essi vi si fossero ritrovati accidentalmente (12).

---

(12) Fra questi paragrafi esiste una grande differenza che merita tutta l'attenzione.

§ 206.

Sono egualmente testimonj inabili, e sopra eccezione della parte contraria non ammissibili al giuramento, 1. i consanguinei in linea ascendente e discendente; 2. marito e

---

I testimonj inabili, indicati dal § 204, non potranno essere ammessi *in verun caso* dal giudice, se non allorquando lo richiedesse *espressamente* la parte contraria. All'incontro, se negli atti la controparte ommise d'eccepire sulla qualità dei testimonj descritti nel § 205, il giudice, attesa questa tacita adesione, è autorizzato, o, per meglio dire, è tenuto di concedere l'ammissione d'un siffatto testimonio inabile, mentre la legge lo ritiene per escluso solamente *in quanto la parte avversaria ne facesse eccezione*. Nasce però la questione, se un mentecatto, un fanciullo, un imbecille, od altro inabile testimonio debba essere rigettato sull'istante *ex officio*; e si risponde che nella sentenza interlocutoria non lo potrebbe essere, mentre allora non consta al giudice della di lui inabilità se non che forse per iscienza pri-

moglie; 3. *quelli i quali nella medesima causa saranno stati o siano attualmente costituiti patrocinatori per la parte producente i testimonj*; 4. *quelli che abbiano ad aspettare un danno od utile immediato o mediato dal processo. I testimonj però specificati in questo paragrafo potranno essere ammessi per supplire la prova in tutti i casi nei quali il provante medesimo sarebbe ammesso al giuramento suppletorio.*

III. Gli *altri testimonj non sono che condizionatamente inabili* (*secondum quid*), e possono esser ammessi per supplire ed integrare la prova in tutti quei casi in cui la parte producente stessa è ammessa al giuramento suppletorio. A questa categoria appartengono,

---

vata. Ma in seguito allorchè un tale si presentasse all'esame, dovrebbe esser dal giudice ricusato, perchè in quel momento si manifesta in un modo pubblico ed ufficiale la sua inabilità; e sarebbe contrario affatto alle leggi naturali (contro le quali le positive non hanno alcun potere) ammetterlo al giuramento testimoniale.

a) tutti i consanguinei in linea ascendentale e discendentale; *b*) il marito nella causa di sua moglie, e viceversa; *c*) tutti quelli che dal risultato della causa hanno a sperare un utile o da temere un danno; *d*) quelli che nella stessa causa sono od erano i patrocinatori della parte producente. Prima che fosse messo in attività il presente Regolamento, era invalso un abuso fra gli avvocati, in maniera che quegli il quale avea alla sua parte maneggiato un affare, p. e. conchiuso un contratto da cui in seguito nacque una lite, la quale fu da principio anche da esso trattata, si dimise dal suo uffizio di patrocinatore allorchè rilevò di dover comparire come testimonio per la sua parte, cedendo frattanto e per questo caso il posto ad un altro suo collega, ed entrando in causa qual testimonio dell' affare contemplato. Egli era allora un testimonio irrefragabile, ma al giorno d'oggi non è che condizionatamente inabile. All'incontro, l'avvocato che *servì alla controparte da patrocinatore nella medesima causa*, può essere senza contrasto ammesso alla prova, ed è, producendosi per

testimonio, un testimonio irrefragabile (Aul. Dec. del 24 novembre, 1784, lett. *e*). Impiegati ed ufficiali addetti ai tribunali ed altri giudizj non potranno mai ammettersi alla testimonianza di ciò che per motivo del loro servizio vennero a risapere nei rispettivi uffizj, e su di che prestarono il giuramento di segretezza (Aul. Dec. dell'8 marzo, 1791).

§ 207.

Testimonj viziosi, ma non inabili assolutamente sono, 1. *i primi cugini o congiunti di sangue anche prossimiori del producente in linea trasversale*; 2. *gli affini entro il medesimo grado*; 3. *i domestici in* attuale *servizio del padrone o della padrona*; 4. *gli ebrei deponenti* a favore d'un ebreo contro un cristiano; 5. *quelli che non hanno* compita *ancora l'età di anni* 18; 6. *quelli che, compita l'età di anni* 18, *saranno chiamati a deporre sopra fatti accaduti, allorchè non erano ancora arrivati a questa età*; 7. *quelli che vivono in grave inimicizia colla parte contraria* ; 8.

tutti quelli che siano stati pronunziati rei d'un pubblico delitto che non sia stato commesso per dolo o per istudio di lucro.

IV. *Testimonj viziosi, ma non inabili sono tutti quelli che vengono dichiarati tali dal § 207 del presente Regolamento.* Di questi si dovrà osservare che il giudice non può escludere veruno, se la parte, contro la quale fosse stato introdotto, non eccepisce validamente le di lui viziosità. — Egli non può aver riguardo alla viziosità, se non nel caso che l'avversario della parte producente ne adduce le relative eccezioni (Aul. Dec. del 6 ottobre, 1783, lett. *f*).

§ 208.

Quelli che, dopo stabilita l'inquisizione criminale per un pubblico delitto, avranno provata pienamente *la loro innocenza, saranno testimonj irrefragabili; ma qualora fossero stati assolti, e dimessi soltanto per* difetto di sufficienti prove, *saranno testimonj viziosi.*

§ 209.

Quanta fede possa attribuirsi ad un testimonio vizioso, dovrà il giudice determinarlo dopo matura ponderazione di tutte le circostanze.

Dovrà quindi anche il giudice aver presente, che per fare una piena prova si rendono necessarj due testimonj irrefragabili, e che per conseguenza due testimonj viziosi non possono mai costituire una piena, nè un solo vizioso una semipiena prova. Osserverà inoltre che non potendo ammettersi dei testimonj se non nel caso che la prova ne risultasse perfetta, ed il punto controverso venisse pienamente deciso, non si potrà mai pronunziare per la prova mediante due testimonj viziosi, o di uno solo col giuramento suppletorio, quando vi mancassero degli altri amminicoli in loro sussidio.

§ 210.

Quegli che sarà stato ammesso alla prova per testimonj, dovrà, semprechè nessuna delle parti abbia interposto gravame contro la decisione giudiziale, adire la prova tre giorni dopo scaduto il termine prefinito all' interposizione del gravame, cioè prima che scorra il decimottavo giorno, oppure se questa decisione fosse emanata in ultima istanza, entro giorni 14, altrimenti la prova sarà perenta. A tal effetto dovrà egli presentare gli articoli ammessi dalla sentenza interlocutoria, nominarvi i testimonj ammessi, marcare sopra quali articoli abbia da esaminarsi ciascun testimonio, e domandare finalmente l'assegnazione del giorno, dell' ora e del luogo dell' esame. Se però il producente non nominasse l'uno o l'altro dei testimonj, nella sentenza interlocutoria ammessi, non potrà egli in seguito più riassumere l'esame dei testimonj ommessi.

Quegli cui fu ingiunta con sentenza inter-

locutoria di prima istanza la prova per testimonj, dovrà, semprechè niuna delle parti n'abbia interposto gravame, adire la prova tre giorni dopo l'espiro del termine stabilito al gravame. Questo termine appellatorio è di giorni 14, e perciò dovrebbesi adire la prova entro il giorno *decimosettimo* dopo l'intimazione della sentenza interlocutoria. Ma siccome per chiara disposizione dell'Aulico Decreto del 31 luglio, 1788, si deve in questo caso *calcolare* nel termine anzidetto anche il giorno dell'intimazione stessa, lo che per altro non viene praticato, così risulta il termine preciso di giorni 18, ad onta che, come negli altri casi, ove non si computa il giorno della seguita intimazione, non sussistono veramente che soli giorni 17 effettivi.

Cosa sarà poi di ragione quando qualcheduno è stato ammesso alla prova mediante *due sentenze uniformi*, ovvero con *una sentenza in ultima istanza?* Un esempio del primo caso sarebbe se nella prima istanza fosse stato pronunziato: Doversi ammettere Cajo alla prova de' testimonj, e che Sempronio

si fosse gravato ed avesse interposta l'appellazione, ma che anche il tribunale d'appello avesse confermata la prima sentenza. Un esempio del secondo caso sarebbe poi quando la prima istanza avesse ammessa la prova, e l'appello l'avesse rigettata, e che indi nel revisorio la sentenza di prima istanza fosse stata nuovamente confermata. In qual termine deve dunque essere adita la prova in questi due casi?

La prova sarà adita in questi due casi, come la prova per giuramento (§ 288), entro giorni 14 decorribili dal giorno dell'intimata sentenza (Aul. Dec. del 17 agosto, 1797); e se per avventura in una od altra sentenza appellatoria o di revisione fosse ommessa questa aggiunta *d'un termine di giorni 14 per adire la prova riservata alla parte*, dovrà il giudice di prima istanza supplirla, cioè inserire tal termine nel decreto col quale alla parte si comunica la deliberazione dell'autorità superiore (Aul. Dec. del 6 ottobre, 1797).

In qual modo si adirà dunque la prova? Quegli che fu ammesso alla prova presenterà

un'istanza per l'esame dei testimonj, cioè per una giornata nella quale i testimonj possono essere sentiti ed esaminati. A questa istanza unirà egli gli articoli probatoriali, e nominerà i testimonj da esaminarsi, annotando contemporaneamente gli articoli sui quali ogni testimonio sarà da sentirsi. A norma dell' Aulico Decreto del 6 agosto, 1789, si osserverà parimente che la parte producente è soltanto autorizzata, ma *non mai obbligata* d'introdurre nella addizione della prova *tutti* i testimonj che furono ammessi colla sentenza interlocutoria; se quindi la sentenza p. e. ne ammise tre, la parte producente non è obbligata di nominare tutti e tre, ma può ommetterne uno ed introdurne due soltanto. Sarà però suo dovere di spiegare precisamente nell' istanza con quali testimonj intende adire la prova, e deve per conseguenza nominare tutti quei testimonj, tanto sicuramente, che in difetto sarebbe ritenuta perenta la prova rispetto ai testimonj non espressamente indicati, nel modo eguale come si ritiene perenta anche allorquando la prova non viene adita nel termine prefisso da questo paragrafo.

Ciocchè risguarda poi la natura degli articoli probatoriali, si osserveranno le seguenti prescrizioni:

1. Questi articoli sono *posizionali* (articuli positionales), e quindi non possono stendersi interrogativamente. Sarebbe perciò un errore se si mettesse : *Era Cajo presente allorchè Sempronio consegnò le 1000 lire?* L'articolo deve incominciarsi con: *Egli è vero*, p. e., che Cajo si trovò presente allorchè Sempronio consegnò le 1000 lire a Tizio, ecc. ecc. Debbono,

2. Essere *proprj*, cioè *propriamente* diretti a quelle circostanze di fatto da provarsi. Non possono quindi contenere cose non attinenti all'oggetto contemplato, e meno poi ancora può in essi apparire cosa alcuna sulle ragioni e sugli obblighi delle parti, mentre gli articoli non possono risguardare se non le *sole circostanze del fatto*;

3. Saranno gli articoli *precisi*, e

4. Sì *brevi* che sia possibile. Perlochè si eviteranno tutte le cose superflue, inutili e non confacenti allo scopo prefisso, e si ommetterà

pure l'aggiunta: *testimonio dica ciò che sa ancora*. (Aul. Dec. del 22 maggio, 1789, lett. *a*); finalmente

5. *Ogni articolo non conterrà se non un'unica circostanza*. Esistendo quindi nelle mani della parte un certificato, un'attestazione rilasciata da testimonj che dovrebbe essere rifusa in articoli probatorj, si formeranno tanti articoli quante sono le circostanze che in quell' attestazione si trovano.

Segue una modula di parecchi articoli probatorj.

Articoli probatoriali da proporsi al signor Giulio Tinti ed al signor Giacomo Signorelli, ambedue sarti, abitanti in Gallarate ai num...., e testimonj introdotti nella causa tra Filippo Realdi, attore, e Santa Geraldini, rea convenuta.

Art. 1. Egli è vero che la sera del dì 15 giugno 1814, nella locanda di Lorenzo Pinotti in Gallarate, esso testimonio fu chiamato ad essere presente ed a porre la sua attestazione alle firme di una carta di convenzione tra Filippo Reali e Santa Geraldini.

Art. 2. Egli è vero che sotto alla suddetta carta si firmarono tanto Filippo Realdi quanto Santa Geraldini di loro proprio pugno e carattere.

Art. 3. Egli è vero che in tale occasione Filippo Reali sborsò a Santa Geraldini lire italiane 1500 in tante valute d'oro e d'argento.

Art. 4. Egli è vero che esso testimonio firmò sopra istanza della signora Geraldini la carta suddetta, attestando in tal modo non solo le firme d'ambedue le parti, ma eziandio l'esborso effettuato da Realdi alla signora Geraldini. Milano, il . . .

(Si vedano i paragrafi 13 e 22 di questo Regolamento ed Analisi). Oltre agli articoli probatorj non si ammetteranno altri *articoli addizionali* che si vorrebbero posteriormente addurre ancora sopra un fatto di già esposto negli atti. Il Regolamento giudiziario soppresso accordò siffatti articoli. Per es. una parte propose dei testimonj in prova d'un suo fatto esposto, e presentò i relativi articoli probatoriali; il giudice avea ormai pronunziata la loro ammissione: ma alquanto tempo dopo trovò la parte degli altri testimonj, oppure volle stendere e produrre dei nuovi articoli; in que-

sto caso il vecchio Regolamento Austriaco permise di unire tali articoli a quelli che erano già regolarmente prodotti; ciocchè attualmente non è più conceduto. L'Aul. Dec. dell' 11 settembre, 1784, spiega ancor meglio questa proibizione, e dice che fra gli articoli addizionali che non si possono produrre posteriormente, non si comprendono che quelli soli i quali si vogliono addurre sopra un fatto già esposto nelle scritture in causa, non intendendosi punto parlare di quelli che si presentano ancora prima della prolazione della sentenza, nella replica o duplica a fin di far constare d'un fatto, esposto in sequela dei §§ 39, 40, 44 e 45, all'oggetto di confutare le eccezioni addotte dall'avversario nella sua scrittura.

§ 211.

Se uno de' testimonj, ammessi con sentenza interlocutoria nel frattempo sino all' esame, venisse a morire, ed il producente fosse in grado di sostituirne un altro in di lui luogo della medesima qualità, avrà, sino

a tanto che non sarà scorso il termine fissato per l'esame, la facoltà di dimandare che vi sia ammesso. Il giudice dovrà ordinare su di ciò una comparizione, e, sentite le parti, pronunziare sulla domanda suddetta.

Questo paragrafo è una tal qual eccettuazione di quanto il surriferito Aul. Decreto dell' 11 sett., 1784, spiegò sulla inibizione di addurre articoli *addizionali* probatorj in causa.

L'unico caso quindi in cui si può sostituire ancora dopo la profferita sentenza un testimonio si è quando un testimonio, ammesso con sentenza interlocutoria, *fosse morto nel frattempo* sino al giorno in cui dovea essere esaminato, e che il testimonio, che si vuole sostituirgli avesse *le medesime qualità del primo*, cioè fosse abile e potesse dilucidare il punto controverso. In un tal caso destinerà il giudice, sull' istanza relativa della parte, una giornata, nella quale ambe le parti dovranno essere sentite sull' ammissione e sulle eccezioni che si potrebbero addurre contro il nuovo testimonio. Il decreto sarà del seguente tenore:

S'intimi cogli allegati ... a N. N., e compariranno ambe le parti il giorno ... alle ore... in questo tribunale, per trattare in contraddittorio sull' oggetto entro indicato, con le avvertenze portate dai §§ 20 e 25 del vigente Regolamento.

Comparse le parti nella giornata prefissa, o convennero nell' ammissione del testimonio, ed allora il giudice dà evasione all' istanza mediante subdecreto; o trattarono le occorrenze in contraddittorio, ed allora pronunzierà una sentenza interlocutoria simile a quella che viene prescritta al § 203.

§ 212.

Quando i testimonj proposti saranno immediatamente soggetti alla giurisdizione del giudice innanzi al quale si agiterà la causa, esso dovrà assegnare una giornata per l' esame de' testimonj ad un termine commisurato alle circostanze, che però non sia più lungo di giorni 30, e ciò senza differenza, sia che le deposizioni si ricevano dal giudice stesso o da persona delegata.

Fu ormai detto che la prova per testimonj viene adita allorchè quegli cui fu ingiunta ricerca la giornata pel loro esame. Rispetto a questa ricerca ed istanza si dovrà distinguere: o che i testimonj sono soggetti al giudice innanzi al quale si tratta la causa, o sono sottoposti alla giurisdizione d' un altro giudice. Nel primo caso la parte producente non ha che di ricercare una giornata in cui potranno essere esaminati i testimonj; ed il giudice dovrà accordargliela ad un termine proporzionato alle circostanze, che però non sia più lungo di giorni 30, e ciò senza differenza, sia che le deposizioni si ricevano dal giudice stesso o da persona delegata. Questa regola patisce un'eccezione nel regno della Galizia e Lodomiria rispetto alla nobiltà che dimora in campagna. Questa è bensì soggetta al fôro privilegiato provinciale dei nobili, e dovrebbe comparire innanzi quel tribunale allorchè la parte introduce un tale testimonio; ma l'Aul. Decreto emanato pel solo tribunale d'appello della Polonia, del 31 ottobre, 1785, lett. *w w*, in riflesso delle grandiose spese che qualche

volta un nobile andrebbe ad incontrare, ne dispensò tutta quella nobiltà quando è domiciliata in campagna, ordinando simultaneamente che, volendo, possa essere esaminata nel rispettivo domicilio dei così detti *Camerarj*, ripartiti nei relativi circoli e distretti di quel regno.

§ 213.

Il decreto assegnatorio del termine si farà tenere insieme con gli articoli probatoriali alla parte contraria entro lo spazio di tre giorni; e sarà quindi in facoltà della medesima di presentare nel giorno assegnato i suoi interrogatorj speciali; se non li avrà presentati, i testimonj dovranno esaminarsi ciò non ostante, nè si potranno ammettere più gl' interrogatorj.

Accordata la giornata per l' esame dei testimonj, dovrà il giudice deputarla regolarmente, ed intimare in copia all' avversario, unitamente all' istanza, gli articoli probatoriali entro il termine di giorni tre col seguente decreto:

" Per l' esame dei testimonj Giulio Tinti
" e Giacomo Signorelli sopra gli entro pro-
" dotti articoli, si prefigge il giorno di...
" alle ore...; e quindi comparirà la con-
" troparte, a cui s' intima entro lo spazio di
" tre giorni l' atto presente cogli articoli pro-
" batoriali, dei quali una copia resta negli
" atti, e produrrà, volendo, nel giorno sud-
" detto i suoi interrogatorj speciali, altri-
" menti non saranno più ammessi; ed i regi
" consiglieri Antonio Soardi e Daniele Zop-
" petti, i quali in qualità di deputati com-
" missarj sono incaricati d' assumere il sud-
" detto esame, lo assumeranno sopra i soli
" interrogatorj generali. Del che viene av-
" vertita la parte petente, non che i signori
" commissarj per loro notizia e direzione; e
" si darà ordine con separato decreto ai no-
" minati testimonj di comparire in questo
" tribunale nel suddetto giorno ed ora indi-
" cata per deporre la loro testimonianza. „

Il termine dell' intimazione di tre giorni è qualche cosa di particolare, mentre in tutto il Regolamento non si trova un caso ove sia

prescritto un termine per l'intimazione. In questo caso però sussiste una ragione importante per la destinazione d'un termine intimatorio. Nella prova ordinaria è libero a quella parte, contro la quale si effettua la prova, di stendere degl' interrogatorj in confronto degli articoli probatoriali, e di presentarli nella giornata dell'esame, all' oggetto che i testimonj vengano anche sentiti sopra questi interrogatorj. Questi interrogatorj sono brevi e succinte proposizioni con le quali si procura d'indebolire la deposizione del testimonio per rapporto al fatto ed alla sua persona. Essi o sono interrogatorj *generali* o *speciali*; i primi servono per investigare se il testimonio voglia dire la verità, gli ultimi poi per sapere se egli sia in grado di dirla. Se quindi la controparte non avesse *nella giornata dell'esame* prodotti i suoi interrogatorj speciali, il giudice non potrebbe più accettarli, e dovrebbe nullameno esaminare i testimonj sopra gli articoli probatoriali e gl'interrogatorj generali. Le leggi presumono che chi trascurò la presentazione degl' interroga-

torj speciali, abbia rinunziato al diritto di produrli; e perciò deesi concedere alla parte contraria del tempo materiale onde sia in istato di stendere questi interrogatorj, i quali vanno non di rado soggetti a molte difficoltà per riguardo alla loro posizione. Se quindi non fosse stabilito alcun termine in cui debbe essere intimato alla controparte il decreto assegnatorio dell'esame, le si potrebbe talvolta consegnare il medesimo un giorno prima che l'esame fosse assunto, e così ella sarebbe apertamente sorpresa e pregiudicata nel suo diritto, che in una causa debb'essere uguale ad ambe le parti. Questo è anche il motivo per cui ritrovasi prescritto il termine dell'intimazione, imperciocchè con quello guadagna la parte del tempo per istendere i relativi interrogatorj.

§ 214.

Interrogatorj generali non si potranno proporre altri che i seguenti: 1.° qual sia il nome e cognome del testimonio? 2.° di qual età egli sia? 3.° di quale Stato, professione

e carattere ? 4.° se congiunto di sangue oppure di affinità al producente; 5.° in qual grado ? 6.° se esso non porti una grave inimicizia contro la parte contraria ? 7.° quale ne sia la causa ? 8.° se egli abbia a sperare un utile, o pure a temere un danno dal processo ? 9.° in cosa l'uno o l'altro consista ? 10.° se gli sia stata data o promessa cosa alcuna in riguardo all'attestazione ? 11.° cosa precisamente e da chi ?

Gl'interrogatorj sono, come già si disse, di due qualità, *generali* e *speciali*. I primi si fanno in qualunque caso a cadaun testimonio; gli ultimi nascono dalla natura della cosa, e sono quindi differenti secondo la diversità delle cause. Interrogatorj generali non si possono proporre altri che quegl'indicati nel presente paragrafo. Si vede da ciò che gl'interrogatorj generali tendono a rendere sospetto il testimonio, onde scoprire nelle sue deposizioni delle circostanze in riguardo delle quali il testimonio diviene inabile e vizioso.

§ 215.

Qualora non vengano presentati interrogatorj della parte, dovrà chi avrà l'incumbenza di ricevere le deposizioni, proporre a ciascun testimonio ex officio *gl' interrogatorj generali espressi nel precedente paragrafo, ed interrogare il testimonio a ciascun articolo ch' esso affermerà, onde ciò sappia; e però non potrà egli contentarsi di risposte vaghe, come sarebbe quella che* esso testimonio lo sappia per sè, *e simili.*

§ 216.

Sulla ragione precisa della scienza si dovrà insistere dall' interrogante anche nel caso in cui fossero stati presentati gl'interrogatorj; poichè non si presterà fede al testimonio sopra una circostanza per cui non avrà spiegato tal ragione.

Questi interrogatorj generali saranno da proporsi dal giudice sempre ed *ex officio*,

quand' anche la parte avversaria del producente non avesse presentati interrogatorj speciali. Dee inoltre il giudice, quand' anche non vi fossero prodotti interrogatorj, dimandare *ex officio* a cadaun testimonio che afferma un articolo probatoriale, *onde ciò sappia*, esigendo la giusta ragione del loro sapere (*rationem scientiae*), e non contentarsi di una risposta oscura, vaga o generale. In riguardo agl' interrogatorj speciali, che sono da proporsi dalla parte avversaria ai testimonj contro di lei introdotti, non dovrà supplire nulla il giudice che gli esamina. Questi interrogatorj non possono in teoria essere precisati, e debbono desumersi dalla natura della cosa; ciò che è il solo interesse della parte, e non mai il dovere del giudice. Un'altra differenza fra gl' interrogatorj generali e speciali consiste in ciò, che i *generali* sono proposti dal giudice prima che arrivi agli articoli probatorj; rispetto agli *speciali* poi prescrive l'Aulico Decreto del 6 luglio, 1787, che il testimonio debb' essere esaminato dopo ogni articolo probatorio sugl' interrogatorj speciali relativi al-

l'articolo medesimo. Anche in questo caso si esigerà la giusta e precisa ragione della scienza; ed un testimonio che non potrà indicarla sopra una o l'altra circostanza, non merita alcuna credenza. Un esempio d'interrogatorj generali e speciali sarà il seguente, che potrà, rispetto alla forma, servire in ogni caso di modula.

Interrogatorj da proporsi ai testimonj Giulio Tinti e Giacomo Signorelli, abitanti in Gallarate.

Generali (qui s'inseriranno articolo per articolo tutti gl'interrogatorj precisati e permessi dal § 214).

Speciali all' articolo primo.

1. Ove si trovasse esso testimonio allorchè fu chiamato ad essere presente alla firma della carta.
2. Da chi è stato chiamato.
3. Se conosce Realdi Filippo.
4. Come lo conosce.
5. Chi gli abbia detto che la carta di convenzione, per cui era chiamato, fosse tra Filippo Realdi e Santa Geraldini.

All' articolo secondo.

6. Se prima di quella sera avesse conoscenza di Filippo Realdi.

7. In caso di affermativa, dica ove, come, in quale occasione lo abbia conosciuto.

8. Da chi ha saputo che quegli che, oltre Filippo Realdi, si firmò sotto alla carta fosse Santa Geraldini.

9. Se esso testimonio era veramente sicuro che fosse precisamente la stessa Santa Geraldini quella che firmò la carta, e come abbia egli potuto assicurarsene.

10. Se abbia veramente veduto tutte e due le suddette persone a scrivere su quella carta il loro nome.

11. Se quegli che firmò il nome *Santa Geraldini* abbia scritto correntemente, o se vi abbia impiegato qualche tempo, e quanto.

All' articolo terzo.

12. Come sappia che la somma era di lire 1500 italiane.

13. In quali valute consisteva la somma anzidetta.

14. Se Santa Geraldini abbia realmente tratta a sè la suddetta somma.

15. Se l' abbia essa contata in presenza di lui testimonio prima di accettarla.

All' articolo quarto.

16. Se l'attestazione scritta da esso testimonio gli sia stata dettata, o l'abbia fatta di sua testa.

17. Essendogli stata dettata l' attestazione, chi gliel' abbia dettata.

18. Se gli sia stato dato qualche cosa per essere presente alle firme e per fare la suddetta attestazione.

19. Cosa gli sia stato dato e da chi.

20. Se prima o dopo la sua attenzione. Milano, il . . .

§ 217.

Quando i testimonj non saranno immediatamente soggetti alla giurisdizione del giudice innanzi al quale si agiterà la causa, dovrà esso, sopra ricorso da presentarsi dalla parte provante insieme cogli articoli probatoriali, accordare un ordine ovvero una let-

tera requisitoriale da spedirsi al giudice alla cui giurisdizione saranno soggetti i testimonj, all' effetto che vengano da esso esaminati, e rimesse le deposizioni contro l'abbonamento da promettersi delle spese; a questo fine dovrà il producente insieme con la supplica presentare tanti esemplari degli articoli probatoriali, quanti saranno i giudici ai quali spetterà esaminare i diversi testimonj: se tuttavia il testimonio fosse soggetto alla giurisdizione di una delle parti litiganti, non dovrà egli venire esaminato dal giudice suo personale, ma o dal giudice del luogo nel quale pende il processo, oppure dal giudice più vicino che a tal uopo dovrà venire ricercato.

Cosa è dunque di ragione quando i testimonj non sono soggetti alla giurisdizione del giudice presso cui viene trattata la causa? In questo caso non può il giudice, presso cui si agita la causa, deputare veruna giornata, mentre non è autorizzato di costringere i testimonj a comparire innanzi al suo fòro. *Extra territorium jusdicentis impune non paretur.* Deve

perciò quegli che ha da effettuare la prova per testimonj ricercare in questo caso che dal giudice della causa venga spedita lettera requisitoriale a quel fôro cui sono soggetti i testimonj da esaminarsi. A questa istanza unirà il producente gli articoli probatoriali, ed il giudice in seguito alla medesima rilascia il relativo decreto, ed incarica l'uffizio di spedizione d'innoltrare analoga requisitoriale. Il decreto potrà essere come segue:

S' intimi entro il termine di giorni tre alla controparte con una copia degli articoli probatorj, ritenuta l'altra negli atti; e presenterà la medesima al più tardi entro 14 giorni i suoi interrogatorj; altrimenti, scorso il suddetto termine infruttuosamente, verranno senza ulterior mora spedite le chieste requisitoriali cogl' interrogatorj generali ex officio.

Presentati gl' interrogatorj speciali dalla controparte, si decreterà nel seguente modo l'istanza che li accompagna.

Si spediscono lettere requisitoriali al regio tribunale di ..., unendovi gli articoli probatorj e gl'interrogatorj speciali e generali, af-

finchè assuma gli esami dei testimonj, e ne rimetta le deposizioni contro l'abbonamento delle spese incontrate.

L'uffizio di spedizione o il segretario spedisce quindi la nota, ricercando il giudice, sotto il quale i testimonj si trovano, di volerli citare innanzi al suo fôro, esaminarli indi previo giuramento sopra gli articoli probatoriali, e gl'interrogatorj speciali, e di rimettere poscia le loro deposizioni al giudice presso cui è introdotta la causa. Ad una siffatta lettera s'aggiungerà anche la promessa di bonificare al giudice tutte le spese occorse nell'esame dei testimonj in questione. La lettera potrebbesi estendere in questi termini:

Cotesto regio tribunale viene uffiziosamente ricercato d'assumere sopra i qui annessi articoli probatoriali ed interrogatorj generali e speciali, il giurato esame di N. N. ed N. N., testimonj ammessi con la sentenza interlocutoria data li . . . in causa contro N. N. sul punto di 500 luigi d'oro, e di rimettere indi per gli ulteriori effetti di giustizia il protocollo contenente le deposizioni dei

testimonj a questo regio tribunale unitamente alla nota delle occorse spese, le quali verranno prontamente bonificate.

(Se il tribunale si ritrova in uno stato estero, si offre la reciprocità).

Intendesi da per sè che qualora cadaun testimonio soggetto fosse ad un' altra giurisdizione, p. e., uno si ritrovasse in Lodi e l'altro in Como, e che tutti i testimonj dovessero essere esaminati sopra le medesime circostanze, la parte producente dovrebbe far copiare tanti articoli probatorj, e presentare altrettante relative istanze quanti saranno i testimonj da esaminarsi in differenti giurisdizioni. Un caso particolare è compreso nella Sovrana Risoluzione del 31 ottobre, 1785, lett. *aa.* Questo si verifica quando in una causa trattata in confronto di un *dominio* giusdicente si produce in testimonio un colono tributario, una persona feudalmente soggetta a quel dominio stesso. In regola dovrebbesi spedire a quel dominio una lettera requisitoriale per l' esame della persona a lui soggetta; ma essendo il dominio parte della

causa, l' anzidetta Risoluzione ha prescritto che in questo caso la persona feudalmente soggetta al dominio debba essere esaminata o dal giudice presso il quale pende la lite, oppure dal magistrato ad essa il più vicino.

§ 218.

Il decreto sopra l' istanza si dovrà comunicare con una copia degli articoli probatoriali alla parte contraria entro lo spazio di tre giorni; e dovrà quindi la medesima, entro il termine di giorni 14 al più tardi, presentare i suoi interrogatorj appartenenti all' oggetto, e da unirsi insieme cogli articoli all' ordine, oppure alla lettura requisitoriale.

§ 219.

Se la parte avversa non avrà prodotto entro il tempo ora prefinito i suoi interrogatorj, l' ordine o lettera requisitoriale si spedirà senz' altra mora unitamente con gli articoli probatoriali e con gl' interrogatorj spiegati

nel § 214, *e da proporsi* ex officio *al giudice a cui sarà diretta, coll' ulteriore avvertenza che ad ogni articolo, sul quale il testimonio desse una risposta affermativa, si dovrà insistere perchè vi spieghi la ragione della scienza.*

Fatta l'istanza per l'esame di testimonj non soggetti al giudice presso cui si agita la causa, il giudice accorda la spedizione della lettera requisitoriale, ed intíma questo decreto (si veda al § 217) parimenti come quello indicato al § 213 alla controparte entro tre giorni, acciocchè essa abbia tempo di stendere i suoi interrogatorj (13). Qui si viene a rilevare una differenza. Quando si ricerca una

---

(13) L'istanza per l'esame, e rispettivamente per la spedizione della lettera requisitoriale ad un giudice sotto il quale si trovano, i testimonj da esaminarsi, dovrà essere presentata in triplo. L'originale decreto viene, unitamente ad una copia degli articoli probatorj, intimato alla controparte: il duplo lo riceve la parte producente, ed il triplo rimane all' uffizio di spedizione.

giornata per l'esame dei testimonj, e che essa viene accordata, basta che gl'interrogatorj sieno prodotti nel giorno prefinito all'esame.

Nel caso però che si ricerchi la spedizione della lettera requisitoriale ad un altro giudice, gl'interrogatorj non possono presentarsi allora quando il giudice requisito esamina i testimonj, ma debbono prodursi sempre al giudice presso cui viene trattata la lite; e ciò dà occasione ad un'altra questione, cioè, entro qual termine debbano essere prodotti in questo caso gl'interrogatorj. Il § 218 ha ordinato che la parte avversaria debba produrre i suoi interrogatorj entro 14 giorni decorribili dal giorno in cui le fu intimato il decreto con la copia degli articoli probatorj. Se quindi essa li presenta a tempo (*a questa presentazione non occorre un'apposita istanza, e basta che li consegni nelle mani del direttore dell'uffizio di spedizione*), l'uffiziale della spedizione li trasmette col decreto adesivo e cogli articoli probatoriali al segretario del tribunale; questi ne stende l'ordinata lettera requisitoriale, e vi unisce, a termini del § 218, gli ar-

ticoli probatorj e gl'interrogatorj. Il giudice requisito esamina indi i testimonj, previo il loro giuramento, sopra quegli atti che gli furono spediti, ed innoltra poscia gli esami assunti al giudice requirente. Qualora però la controparte avesse trascurato di presentare entro il prefisso termine i suoi interrogatorj, il giudice, appena trascorso il medesimo, si farà sollecito di spedire la lettera requisitoriale cogli articoli probatorj a chi spetta, senza attendere un solo momento gl'interrogatorj della controparte; ed il giudice requisito esaminerà i testimonj sopra i soli atti che gli furono trasmessi, esigendo da loro, ogni qualvolta affermassero un articolo probatorio, perchè vi spieghino *la ragione della loro scienza.*

L'uffizio di spedizione dee perciò tener esatta nota di tutti i decreti che accordano la spedizione di lettere requisitoriali per l'esame di testimonj di cui qui si tratta, ed il capo di quest'ufficio la dovrà giornalmente percorrere, acciocchè sia a portata di sapere quando presso una od altra concessione spiri il termine dei 14 giorni prefiniti alla produzione degl'interrogatorj speciali.

§ 220.

Incumberà al giudice, a cui sarà pervenuto l'ordine o la requisitoriale, di citare ex officio *i testimonj, di ricevere quindi le deposizioni, e di rimettere queste senza dilazione al giudice della causa.*

Il giudice requisito, competente dei testimonj, è tenuto, subito dopo che avrà ricevuto la lettera cogli articoli probatorj, di citare *ex officio* i testimonj, di esaminarli indi quando compariscono, e di assumere le loro deposizioni in un apposito protocollo, il quale sarà da trasmettersi poscia senza ritardo al giudice requirente. Le parti stesse non vi dovranno essere invitate a comparire se non nel caso che una o l'altra di esse si ritrovasse nel luogo del giudizio.

È libero però ad esse, se anche non vi fossero citate, di comparire nella giornata prefissa all'esame o personalmente o per mezzo di un procuratore; ciò che per altro non reca loro alcun vantaggio, imperciocchè esse non

possono rimanervi se non per quel momento in cui i testimonj prestano il loro giuramento (*ad videndum jurare testes*), e debbono indi allontanarsi dal luogo della commissione ove i testimonj vengono esaminati. Il giudice requisito, appena assunto il protocollo dell'esame, lo spedisce con una responsiva a un dipresso del seguente tenore:

Questo regio tribunale si pregia di rimettere a cotesto regio tribunale di N... le deposizioni dei testimonj N. N. ed N. N., richieste con lettera requisitoriale del giorno... num... pervenuta li... ritornando gli articoli probatorj e gl' interrogatorj a quegli acchiusi, ed unendovi pure la specifica delle spese e competenze di uffizio.

Il giudice requirente decreta questa lettera, nel caso che con tutte le deposizioni fossero arrivate, come segue:

Si ripongano le deposizioni, gli articoli ed interrogatorj agli atti fino a che sopravverranno gli altri ancor attesi esami; e si riscontri della ricevuta il regio tribunale, trasmettendogli il pareggio delle competenze specificate.

Qualora poi tutti gli esami fossero pervenuti al giudizio, si decreterà:

Si riscontri della ricevuta il regio tribunale di N., rimettendogli l'importo delle spese portate dall'unita specifica. Ed essendosi ricevute tutte le deposizioni dei testimonj introdotti in causa, si notifichi ciò alle parti mediante l'affissione della cedola relativa in giudizio; e se ne darà copia alle parti dall'uffizio di spedizione sopra loro richiesta, annotandovi il giorno in cui le copie saranno state pronte nella cancelleria.

§ 221.

Qualora l'esame, in quei casi ne' quali i testimonj saranno sottoposti alla giurisdizione del medesimo giudice, non fosse terminato entro giorni 14 da contarsi da quello in cui i testimonj avranno prestato il giuramento, oppure intercedesse mora rispetto ai testimonj soggetti ad altra giurisdizione, il producente dovrà indicare il ritardo al giudice della causa, e questi procurare, sia con

precetto penale, sia con rivolgersi al superiore di quello che avrà a sentire i testimonj, acciocchè l' esame non venga differito.

Affinchè non venga ritardata la causa cogli esami dei testimonj, prescrive questo paragrafo che nel caso i testimonj sieno soggetti al giudice presso cui è introdotta la lite, il loro esame debb' essere assunto definitivamente entro 14 giorni. Nel caso poi che i testimonj soggiacciano ad altra giurisdizione, non si può precisare verun termine nel quale dovranno essere esaminati. Qualora però spirasse un tempo maggiore di quello che, secondo le circostanze e la natura del luogo e il domicilio dei testimonj, si renderebbe necessario a tal uopo, potrebbe la parte, cui interessa di non permettere veruna dilazione o prolungamento, ricorrere al suo giudice presso cui pende la causa, e questi sarebbe quindi tenuto di provvedere con dei mezzi coattivi ed altri precetti penali in caso che i commissarj esposti (come è di uso in alcune province) nella campagna fossero a lui soggetti, ovvero di rivolgersi al tribunale supe-

riore, se il giudice dal quale ne deriva il ritardo vi è sottoposto, ricercando perchè sieno tolti gli ostacoli del prolungamento, ed accelerata l' effettuazione dell' esame dei testimonj.

§ 222.

Chiunque verrà citato dal competente suo giudice a deporre la testimonianza, dovrà farlo, ed, occorrendo, esservi compulso mediante pena pecuniaria od anche corporale.

Il giudice dee *ex officio* citare i testimonj. Ecco una modula di tale ordine:

D' ordine del regio tribunale civile di prima istanza di N. si commette al sottoscritto di dover nel giorno . . . alle ore . . . della mattina comparire personalmente nella cancelleria di esso regio tribunale per essere esaminato in pena, mancando in arbitrio, ecc., ecc. *Dato li . . .*

Firma di N. Direttore
dell' uffizio di spedizione.

§ 223.

Ogni testimonio dovrà, dopo previa ammonizione sulla gravità dello spergiuro, promettere con giuramento ch'egli dirà la pura verità sopra ciò che gli verrà proposto, senza dissimulazione, ambiguità e doppiezza, parlando, cioè, così come pensa, e pensando così come parla, senza parzialità o malevolenza per chicchessia, e senza tacere alcuna circostanza, e che finalmente non paleserà le sue deposizioni ad alcuno prima che sieno pubblicate in giudizio: del resto sarà libero alle parti di essere presenti alla deposizione del giuramento e personalmente, o col mezzo del proprio patrocinatore.

Qualunque testimonio, previa l'ammonizione sulla gravità dello spergiuro, dee giurare. *Testimonium injuratum non probat.* Eccettuato è soltanto il caso quando qualcheduno è con espresso privilegio del principe dispensato dal giuramento. Il privilegio dee però sempre essere provato, e per conseguenza

quegli che dimanda d'essere dispensato dal giuramento, sarà obbligato di addurne le prove (Aulico Decreto del 20 giugno, 1782, lett. *c*.). Un siffatto privilegio è conceduto a coloro che negli Stati ereditarj Austriaci sono onorati del patriziato, della nobiltà provinciale e del rango de' signori e cavalieri. Questi non sono obbligati, in qualunque Stato Austriaco ereditario essi si ritrovassero, di giurare corporalmente le loro attestazioni e testimonianze in causa d'un terzo (*exceptis autem causis criminalibus*), e basta che lo facciano sotto fede della loro nobiltà (*sub fide nobili.*) Aul. Dec. del 15 febb., 1755).

Siccome poi il clero tanto secolare quanto regolare non ha verun privilegio del Sovrano per essere dispensato dal giuramento testimoniale, così ne segue che il medesimo, quando viene chiamato in testimonio, dee giurare la sua deposizione (Aulico Decreto dell' 11 settembre, 1784, lett. *aa*). In questo fu compreso anche l' ordine equestre di Malta, in quanto si trovò stabilito nel territorio incontrastabilmente austriaco (Aulico Decreto del

5 gennaio, 1789). Prima però che i testimonj vengano ammessi a prestare il giuramento, si dovrà procedere all' ammonizione sulla gravità dello spergiuro.

Il giuramento testimoniale verrà sempre prestato *prima* dell' assunzione delle deposizioni (Aulico Dec. del 14 giugno, 1784, lett. *i*). I testimonj debbono *giurare di voler dire la pura verità di ciò che saranno dimandati, senza dissimulazione, ambiguità o doppiezza, parlando, cioè, così come pensano, e pensando così come parlano, senza parzialità o malevolenza per chicchessia, e senza tacere alcuna circostanza; promettendo col loro giuramento di non palesare ad alcuno le loro deposizioni prima che sieno pubblicate in giudizio.*

Poniamo il caso che tre erano i testimonj da esaminarsi, ma che uno per l' ora tarda o per altre sopravvenute circostanze non poteva più essere sentito nello stesso giorno, e doveva essere rimesso al giorno susseguente. Se quindi fosse libero ai due già esaminati testimonj di palesare le loro deposizioni, po-

trebbero avvisarne il terzo di quanto aveano risposto agli articoli probatorj, comunicandogli similmente gl'interrogatorj che ad essi furono proposti; e così si renderebbe impossibile di sorprendere il terzo testimonio sopra una o l'altra contraddizione.

§ 224.

Si rimette al discernimento del giudice il modo con cui crederà dover fare l'ammonizione sullo spergiuro, secondo la diversa condizione delle persone.

I giuramenti da prestarsi dalle parti o dai testimonj dovranno riceversi nelle sessioni regolari del tribunale, oppure col mezzo di una commissione, o sia delegazione, composta di un capo o sia consigliere presidente, di due altri consiglieri e di un segretario. Il consigliere più anziano dovrà leggere ad alta voce la formula del giuramento, far presenti al giurante tutte le circostanze con la più esatta verità e chiarezza; quindi interrogarlo se il medesimo ben comprenda ciò ch'egli dovrà

confermare col giuramento, e finalmente stare attento acciocchè non possa aver luogo alcuna riserva mentale, torcimento del senso delle parole od altra ambiguità (Istruzione pe' tribunali del 9 settembre, 1785, Parte II, § 15). Dopo di ciò ne segue *l'ammonizione sullo spergiuro*, la quale viene rimessa al discernimento del giudice, che la modificherà secondo la diversità delle persone. L'Aul. Decreto del 14 maggio, 1781, contiene tutto ciò che abbisogna nell'ammonizione sullo spergiuro, cioè, 1.° Non dovrà accontentarsi il giudice della semplice lettura della formula del giuramento, e preleggerà quindi al testimonio attentamente ogni circostanza, domandandogli se la comprenda, ciocchè farà evitare i così detti *spergiuri materiali*; 2.° farà il consigliere anziano una seria ammonizione al giurante sull'importanza dell'atto; egli rappresenterà a tal fine, in termini serj e ponderati, la gravità del giuramento in riguardo all'onniscenza, onnipotenza e giustizia divina, e la necessità (per potersi sperare da Dio la remissione dello spergiuro) che venga non

solo rivocato il falso giuramento, ma anche risarcito ogni danno che ne sarà ad altri derivato; 3.° finalmente si dovrà avvertire espressamente il giurante delle pene statuite dalle leggi vigenti contro i falsi giuramenti, ed esortarlo con discreto zelo, acciocchè esso sappia tutte le conseguenze di un sì grave delitto (Istruzione pe' tribunali, 9 settembre, 1785. Parte II, § 15, 16).

§ 225.

Il giurante, sia ecclesiastico o laico, maschio o femmina, dovrà, nell'atto di giurare, alzare il pollice e le prossime due dita della mano destra.

§ 226.

Niuno potrà servirsi nel giurare di altra formula che della seguente: Così Dio mi ajuti; *solo per gli ebrei si dovrà osservare la pratica consueta finora.*

Dopo tali ammonizioni, persistendo la parte a voler giurare, si dovrà procedere all' atto.

Il presidente leggerà a chiara voce la formula del giuramento, da ripetersi parola per parola dal giurante. Mentre si pronunzia la formula, tutti i presenti si alzeranno in piedi, osservando un profondo silenzio e dimostrando la riverenza dovuta a questo atto religioso (Istruzione suddetta, § 17). Oggidì non si giura se non colla formula: *e così Iddio mi ajuti*; solo per gli ebrei si mantiene ancora in vigore la pratica finora osservata. Ogni volta che il giuramento dovrà prestarsi da un ebreo si dovrà, oltre la spiegazione delle circostanze da confermarsi col giuramento, e l'ammonizione da farsi al giurante sulle pene statuite contro lo spergiuro, osservare di più quanto segue: Si presenterà all'ebreo il codice della legge giudaica, cioè il Torah, di cui ciascun tribunale dovrà procurarsi un esemplare, e quindi il presidente gli farà la seguente interrogazione: " Io vi scongiuro dinanzi a Dio, l'unico onniscio ed onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha dato le sue leggi a Mosè sul monte Sinai, affinchè voi mi diciate con verità se questo sia il libro sul quale un

ebreo può e deve prestare ad un cristiano o ad un ebreo un legale e valido giuramento. „ Qualora l'ebreo, interrogato come sopra, non sapesse leggere, si dovrà trasferire la funzione ad un altro giorno, col precetto al medesimo ch' egli debba condurre seco un altro di sua religione che sia intelligente e sappia leggere, ed il quale possa assicurar il giudice sulla verità del libro. Il decreto potrebbe farsi in questo modo:

Per ordine del regio tribunale di N. si commette a N. N. di comparire di nuovo in questa sala di sessione onde prestare la sua testimonianza, per la quale fu già citato il giorno . . ., e di condur seco un individuo di sua religione che sia intelligente e sappia leggere il Torah, suo codice nazionale. Ciocchè s'intima ad ambe le parti per loro notizia e direzione.

Ma se l'interrogato afferma di riconoscere il libro che gli sarà stato presentato per un vero esemplare del codice giudaico, il presidente proseguirà il discorso come segue:

" Sappiate che noi cristiani adoriamo

quello stesso Iddio, unico, onniscio ed onnipotente, creatore del cielo e della terra, che voi adorate, e che non riconosciamo alcun'altra divinità; io vi dico ciò, perchè non crediate d'essere scusato avanti il vostro Dio, qualora voi deponeste un falso giuramento sul motivo d'averlo deposto innanzi ai cristiani che voi tenete per idolatri. Vi avverto perciò che siete in obbligo di fare un vero e legal giuramento innanzi a noi, che adoriamo un Dio unico, onniscio ed onnipotente, come v'insegna la vostra religione e legge, in cui sta scritto: qualmente i capi (*Nessum*) del popolo israelitico erano obbligati ad osservare quanto aveano giurato agli uomini di Giscion, quantunque essi servissero agl'Iddii stranieri. Io vi domando perciò un'altra volta: Credete voi di offendere Iddio onnipotente qualora voi deponeste in questo luogo un falso e doloso giuramento?,, Affermandosi dall' ebreo la domanda, il presidente continuerà colle seguenti parole: " Vi domando dunque ulteriormente, se con matura riflessione, deliberatamente, senza dolo e frode, senza riserva mentale intorno il senso delle

parole, senza interna contraddizione al giuramento che profferirete, e senza avere prima avanti chicchessia protestato in contrario, e dichiarato lo stesso giuramento invalido, voi intendiate ora invocare Iddio unico, onniscio ed onnipotente in testimonio della verità di ciò che vi è stato poc' anzi letto e proposto.,,

Rispondendo l'ebreo anche a ciò affermativamente, si dovrà aprire il codice, o sia Torah, con presentare all' ebreo il capitolo 26 del terzo libro del Levitico, e gli si ordinerà di coprire la testa, e di porre la mano destra sino alla metà della palma al verso 54 e seguente del detto capitolo: poscia dovrà ripetere parola per parola la seguente formula, che verrà letta dal presidente: " Adonai, Dio unico, onnipotente, signore di tutti i re, eterno Dio de' miei padri, che hai dato la santa legge, io invoco il tuo nome santo ed ineffabile in testimonio, e la tua onnipotenza in giudice a conferma del giuramento che sono per deporre; e qualora io giurassi falsamente e fraudolentemente, ch' io sia privato di tutte le promesse che hai fatte a quelli che osservano i suoi

comandamenti, e cadano sopra di me tutte le pene e maledizioni ch' Iddio ha poste nella legge, ed al verso ch'io qui tocco, sopra gli abbominevoli delitti che vi sono espressi. Qualora le mie labbra in questo giuramento sieno dolose, e falso il mio cuore, che la mia anima ed il mio corpo non abbiano parte alcuna alla promissione che Iddio ci ha fatta, e che io sia escluso intieramente dalla redenzione del Messia, e dal possedimento promesso della terra santa. Prometto inoltre ed assicuro avanti Iddio eterno ed ineffabile che sopra questo giuramento io non chiederò mai nè accetterò da alcun ebreo od altro uomo qualsivoglia dichiarazione, interpretazione, liberazione o condannazione. „

Dopo ciò si farà ripetere, come sopra, all' ebreo parola per parola la formula stessa del giuramento, da concepirsi secondo le circostanze del caso o sia articolo sul quale dovrà esso giurare, e da leggersi dal presidente. La formola generale sarà la seguente:

“ Io N. giuro per Iddio vivente, che ha creato il cielo e la terra, che in fede della

pura verità e senza mischianza od uso di qualunque frode, dolo o simulazione, come pure senza riguardo a qualsivoglia regalo, ricompensa, invidia, odio, amicizia o nimicizia, nè per qualunque altro fine che fosse diretto a sopprimere la verità e la giustizia, io possa affermare che, ecc. ecc. (*qui s' inserirà la formola del giuramento*) ; e se io giurassi falsamente, ch' io sia eternamente maledetto, e cadano sopra di me e de' miei figli tutte le maledizioni che sono scritte nel Torah, e che io non abbia a sperare da Dio ineffabile, che ha creato il mondo, alcun ajuto ne' miei affari, nè alcun sollievo in tutte le mie angustie. Se però ho affermato il vero, mi ajuti Adonai, vero ed unico Iddio, il cui nome ineffabile sia lodato. „

(Istruzione pe' tribunali del 9 settembre, 1785, parte II, dal § 18 fino inclus. 23).

Del resto ogni giurante, sia ecclesiastico o secolare, maschio o femina, alzerà il pollice e le prossime due dita della mano destra, e non è più di uso il giurare dei sacerdoti sul Vangelo. L' atto seguìto del giuramento

si dovrà ridurre a protocollo, nel quale si dovrà inserire parola per parola la formola del prestato giuramento, e fare espressa menzione della precedente ammonizione fatta al giurante (Aul. Dec. del 14 marzo, 1781; ed Istruzione suddetta, § 24).

§ 227.

All'esame di alcun testimonio non potranno essere presenti nè le parti contendenti, nè gli altri testimonj; le deposizioni dovranno, secondo l'ordine degli articoli sopra ciascuno immediatamente, come anche sopra gl' interrogatorj relativi, scriversi colle stesse parole, per quanto sia possibile, profferite dal deponente; in fine dell' esame gli si farà leggere da lui stesso o sentir leggere da altri, e quindi firmare la sua deposizione. Il testimonio che non saprà scrivere dovrà apporvi una croce, e farla quindi sottoscrivere da un altro in sua vece.

Dopo il giuramento prestato incomincia l'esame dei testimonj. Le deposizioni di essi

si dovranno ricevere da due consiglieri, ovvero da un consigliere e da un alunno (ascoltante) coll'assistenza d'un segretario o di un altro individuo dell'uffizio di spedizione, e ciò in assenza delle parti e degli altri testimonj. Il primo consigliere dovrà proporre gli articoli probatoriali, ed il secondo, ovvero l'alunno, gl'interrogatorj generali e speciali. Le risposte sopra gli uni e gli altri si scriveranno a protocollo dal segretario o dall'ufficiale assistente (Istruzione pei tribunali del 9 settembre, 1783, § 10). Ogni testimonio debb'essere esaminato in assenza delle parti e degli altri testimonj, affinchè questi non possano giuocare con esso mediante gesti, moti od altre maniere: un testimonio sarà sentito dopo l'altro; ad ogni esame si terrà un protocollo nel quale dovranno registrarsi le deposizioni parola per parola, in quanto fia possibile.

Il protocollo dovrà tenersi in un foglio diviso in due colonne. Nella prima si annoterà semplicemente il numero dell' articolo probatorio o dell'interrogatorio, senza ripeterne il contenuto; e nella seconda colonna

si stenderanno le deposizioni dei testimonj. Gli esami seguiranno gli uni dopo gli altri, e le deposizioni continueranno ad esser registrate nel medesimo protocollo quando sono della stessa causa. Terminato l'esame, si leggerà o si farà leggere al testimonio il protocollo, essendo possibile che nel registrare vi si abbia inserito qualche altra cosa che non fu detta dal testimonio, tanto più che nelle deposizioni testimoniali una parola non di rado cambia tutto il senso. Trovando il testimonio tutto in ordine, dovrà sottoscriverlo. Se egli fosse illetterato, farà nel protocollo un segno di croce, e ricercherà un'altra persona che in vece sua apponga il di lui nome. È inibito però agli uffiziali del tribunale, ai giudici ed altre persone del giudizio, particolarmente poi a quella che assunse l'esame, di prestarsi alla firma in luogo d' un illetterato (Risoluzione del 31 ottobre, 1785, lett. *bb*). Dopo di ciò firmeranno il protocollo anche i tre individui delegati, e metteranno al di fuori la respettiva rubrica ed *occhietto*. Vi si annoterà in poche parole il nome e cognome

tanto della parte che avrà prodotto, quanto quello della parte contro cui saranno stati prodotti i capitoli, non che in fine l'oggetto della lite in trattazione (Istruzione del 9 settembre, 1785, § 11). Il consigliere più anziano presenterà indi il protocollo, nella maniera come sopra terminato e chiuso, nella prossima sessione, e ne farà parola in tribunale ; e qualora l'esame dei testimonj fosse stato effettuato in una causa spettante alla cognizione del tribunale medesimo , il presidente dovrà notare sul protocollo di cui si tratta il giorno della presentazione, e quindi farlo rimettere immediatamente al direttore dell' uffizio di spedizione durante ancora la sessione. Che se i testimonj saranno stati esaminati a requisizione d'un altro tribunale o giudice, i due consiglieri delegati dovranno sigillare il protocollo dopo che vi saranno uniti gli articoli probatoriali e gl' interrogatorj, e ad un tempo formare la specifica delle spese giudiziali occorse per tal atto. Riveduta ed approvata che sarà la specifica in tribunale, si disporrà nel modo consueto la trasmissione del protocollo

al giudice requirente, a cui si domanderà pure il pagamento delle spese notate nella specifica surriferita (Istruzione del 9 settembre, 1785, § 12 e 13).

Onde avere un'idea ancor più chiara d'un siffatto protocollo di esame, e rendere più uniforme una tal processura, non si può fare a meno d'inserirne una modula, che potrà servire in qualunque caso di regola e direzione. Il protocollo sarà quindi steso nel modo seguente:

PROTOCOLLO DI ESAME

Assunto sopra gli articoli qui annessi in ordine al decreto del giorno . . . al num.... col testimonio signor N. N., introdotto nella causa che verte fra N. N., attore, ed N. N., reo convenuto, in punto di pagamento di 1500 crocioni di capitale e 100 d'interessi arretrati.

Fatto a Verona li . . .

Presenti

N. N. consigliere delegato.	N. N. testimonio.
N. N. alunno al tribunale.	N. N. patrocinatore del producente N. . . .
N. N. attuario.	N. N. reo convenuto in persona.

AMMONIZIONE.

Il regio consigliere commissario delegato *ad actum*, previa esortazione sulla gravità dello spergiuro, e fatta considerare l'importanza del giuramento, invitò il signor N. N., dovutamente comparso, a promettere con giuramento di dire la pura verità, leggendogli e facendo ad esso ripetere parola per parola la formola del § 223 del vegliante Regolamento Giudiziario; ed il testimonio prestò quindi nelle forme solite il seguente

Giuramento.

Io N. N. giuro a Dio l'Onnipotente di voler dire la pura verità sopra ciò che mi verrà proposto, senza dissimulazione, ambiguità e doppiezza, parlando cioè così come penso, e pensando così come parlo, senza parzialità o malevolenza per chicchessia, e senza tacere alcuna circostanza, e di non palesare le mie deposizioni ad alcuno prima che siano pubblicate in giudizio.

E così Dio mi ajuti.

Firma di N. N. testimonio.

Licenziate le parti, che erano intervenute per vedere a giurare il testimonio anzidetto, si venne al seguente

ESAME.

Dimande.	*Risposte.*
Alle generali.	Al 1. Sono N. N. » 2. Ho 54 anni. » 3. Sono ammogliato senza figli, possedo pochi stabili, e faccio il maniscalco qui in Verona. » 4. Non sono in parentela nè con una nè coll'altra delle parti. » 5. » 6. Non ho inimicizia veruna colla persona di N. » 7. » 8. Niente io posso sperare o temere dalla causa che mi viene indicata. » 9. » 10. Non mi fu dato nè promemesso niente.
Il primo articolo probatoriale.	Fui chiamato ad attestare delle firme ad una carta.

Domande.	*Risposte.*
Interrogatorio speciale sul primo articolo.	1. Mi trovava giù a basso nell' osteria, ove stava vedendo a giuocare a tressette.
	2. Mi ha chiamato il cameriere più giovane dell'osteria, che si nominava Simone, ed è già un pezzo che ivi non serve più.
	3. Conosceva benissimo N. N., il quale capitava di spesso a Verona, ed alloggiava sempre in quell'osteria.
	4. Andando io la sera a passare qualche ora all'osteria, ho avuto occasione di vederlo ivi in varj incontri.
	5. Veramente io fui richiesto dal suddetto Simone di andare di sopra per attestare delle firme ad una carta; egli però non mi disse altro, se non che era N. N.

Dimande.	*Risposte.*
	che cercava due persone che sapessero scrivere, ma poi ho rilevato nel firmare la carta che la convenzione era tra il suddetto N. N. e la signora N. N.
All'articolo secondo.	Sì, firmaronsi ambidue.
Interrogato *ex officio* come ciò sappia?	Io era presente, ed ho vedute quelle due persone a firmarsi.
Interrogatorio speciale all'articolo secondo.	6. Io non aveva mai visto nè conosciuto N. prima di quella sera, nè l'aveva mai nemmeno sentito a nominare.

Lette al predetto testimonio le presenti sue disposizioni, ecc., rispose: Non ho da aggiugnere, nè da mutare niente; e gli fu ordinato di firmarsi, come di fatto si firmò, e fu licenziato, rammemorandogli di nuovo il prestato giuramento riguardo al non palesare nulla.

Firma di N. N. testimonio.

Actum ut supra.

Firme di N. N. consigliere delegato.
N. N. alunno.
N. N. attuario.

Così si progredirà in quanto dureranno gli articoli probatoriali e gl'interrogatorj speciali, e se vi fossero da esaminarsi più testimonj, si continuerà sul medesimo protocollo l'esame e il giuramento come sopra indicato.

§ 228.

Se un testimonio nell' atto della lettura vorrà mutare o aggiugnere qualche cosa alla sua deposizione, si dovrà scrivere la variazione dopo la medesima, ritenute egualmente le proprie di lui parole; ma nella deposizione stessa non potrà mutarsi nè aggiungersi cosa alcuna.

Può avvenire il caso che il testimonio, dopo essere già stato esaminato, si ricordi di qualche cosa ancora, o che, risovvenendosi meglio, abbia trovato di non aver bene compresa la domanda, e per conseguenza di non aver adequatamente risposto, e che quindi debba ancora mutare od oggiungervi qualche cosa. In un tal caso non è permesso di cambiare, correggere o dipennare qualsiasi cosa

delle deposizioni protocollate, nè di scrivere al disopra delle già notate parole altra cosa; ed all'attuario non rimarrebbe che di fare alla fine del protocollo l'annotazione : *che il testimonio ha trovato di aggiugnere ancora tal e tal cosa, oppure di spiegare meglio e più adequatamente tal e tal circostanza od articolo.*

§ 229.

Ai testimonj, i quali dimoreranno nel luogo in cui si farà l'esame, non si dovrà somministrare nulla, salvo che agli operarj, ai quali si abbonerà la perdita del tempo a prudente arbitrio del giudice; all'incontro ai testimonj dimoranti altrove dovrà il producente, oltre le spese di vettura che esigesse o la convenienza o lo stato corporale del testimonio, pagare moderate diete da fissarsi dal giudice esaminante.

Possono i testimonj dimandare una specie d'*onorario* o *bonificazione*? Si dovrà distinguere: o i testimonj si trovano nel luogo del giudizio ove sono esaminati, o non vi si tro-

vano. Nel primo caso non si presterà loro *in regola* veruna bonificazione. Questa regola però patisce un' eccezione negli operaj, ai quali debb' essere bonificata dalla parte producente la perdita di tempo a norma di quanto il giudice avrà riconosciuto di giusta loro competenza. Quando poi un testimonio non dimora nel luogo del giudizio ove si assume l'esame, nasce la questione se gli competa la spesa di vettura. Dipende il tutto dalla condizione e dallo stato corporale (indisposizione, vecchiaja, ecc.) del testimonio. Oltre a ciò si fissano al testimonio in questo caso dal giudice che assume gli esami, delle diete *moderate*, da pagarsi dalla parte introducente i testimonj. La fissazione di queste diete dipende pure dal discernimento del giudice, il quale dovrà avere tutta l'attenzione e il dovuto riguardo al carattere e rango del testimonio citato.

§ 230.

Le deposizioni si dovranno fare in giudizio; sarà tuttavia in facoltà discreta del giu-

dice di far esaminare nella loro abitazione i testimonj o ammalati o impediti da altra grave causa.

I testimonj saranno sempre da citarsi innanzi al tribunale o giudizio, e dovranno ivi essere esaminati. Una eccezione a questa regola avvi allora quando un testimonio è ammalato, oppure allorchè altre importanti ragioni lo impediscono di comparire innanzi al giudice. In questo caso si dovranno deputare dal giudice dei commissarj che assumano gli esami nella sua abitazione. In ciò che risguarda particolarmente il caso *allorchè un testimonio si trova ammalato*, prescrive l'Aulico Decreto del 14 luglio, 1791, che venga ingiunto ai medici e chirurghi di provvedere in modo onde i commissarj delegati a un cotal esame non siano nell'esercizio delle loro funzioni esposti al pericolo d'infezione.

§ 231.

Ogni qualvolta si ammetterà una parte alla prova per testimonj, dovrà ricercarsi

nella stessa sentenza interlocutoria all' altra la riprova, qualora apparisca di qualche rilevanza, esprimendo in essa i testimonj e gli articoli ammessi; essa però dovrà instituirsi entro giorni 14 dal giorno in cui saranno comunicati gli articoli della prova alla parte che vorrà fare la riprova, altrimenti quest' ultima non avrà più luogo.

§ 232.

Si osserverà per la riprova tutto ciò che è prescritto per la prova.

Questi due paragrafi trattano della *riprova*. Non si dovrà credere che la riprova venga ingiunta sopra le *medesime circostanze* sulle quali fu ammessa la prova. Essa dee risguardare tutt' altre circostanze. Un caso non insolito della controprova si rinviene nell' *azione d' ingiurie reali*. Per esempio, Cajo impetisce Sempronio, esponendo di essere stato da esso maltrattato, e ne dimanda soddisfazione. Sempronio risponde ed eccepisce d' essere stato prima battuto da Cajo. L' attore introduce

dei testimonj in prova d'avere ricevuto uno schiaffo; il reo propone dei testimonj, dimostrando d'essere stato dall'attore in prima battuto. In questo caso può il giudice condannare il reo soltanto alla soddisfazione, quando egli era quello che ingiuriò l'attore, senza essere stato da quest' ultimo ingiuriato; ove all'opposto non ha luogo veruna soddisfazione. Il giudice pronunzierà quindi in questo caso l'ammissione della prova e riprova, mentre il reo sarà tenuto a pagare in via di soddisfazione una certa somma, quando l'attore avrà provato coi suoi testimonj d'aver avuto dal medesimo uno schiaffo, ed il reo non avrà potuto far constare mediante i suoi testimonj d'essere stato prima battuto dall'attore.

Nella riprova si procede generalmente con lo stesso metodo come nella prova dei testimonj (Risoluzione del 14 luglio, 1784, lett. *e e*). Nella sentenza colla quale viene ammessa la controprova saranno quindi anche da nominarsi i testimonj, e da precisare gli articoli probatoriali. Si dovrà adire la controprova

entro il termine di giorni 14 dal giorno dell' intimazione fatta degli articoli alla controparte, tanto sicuramente, che in difetto quella sarà perenta. Venendo quindi pronunziata una sentenza per la prova e riprova, e ricercando la parte producente una giornata per l'esame, che dal giudice viene accordata, s'intimi questo decreto insieme agli articoli probatorj alla parte avversaria, e questa dovrà indi adire la riprova entro il termine di giorni 14 decorribili dal giorno della seguita intimazione. La sentenza sarà del seguente tenore:

" Nella causa vertente tra Giulio Pontini, " patrocinato da Giuseppe Franco, attore da " una, e Francesco Rossi, difeso dall' inter- " veniente Antonio Sodi, reo convenuto dal- " l'altra parte, in punto di adempimento di " legato, ecc. Chiuso il processo verbale il... " Questo regio tribunale civile di prima istanza " ha sentenziato e pronunciato doversi am- " mettere la prova ordinaria pei testimonj " introdotti dal reo convenuto, e doversi per- " ciò assumere in esame i testimonj Giacomo " Sala di Nogaredo, e Pietro Lanzi di Arcole

" sugli articoli num. 1, 3, 4, 5 e 7, ommet-
" tendo i num. 2 e 8 dai medesimi prodotti
" in risposta all'allegato num. 7.

" Doversi riservare all'attore la riprova da
" lui proposta, ed ammettere perciò all'esame
" i testimonj Ignazio Lorenzi di Busso, ed
" Eduardo Pantoni di Albaredo, sugli arti-
" coli num. 1, 2, 3, 4 e 5 da lui prodotti
" a riprova nell'allegato *M* della replica.

" Dovrà quindi il reo convenuto entro tre
" giorni, dachè la presente sentenza sarà pas-
" sata in giudicato, cioè prima che decorra
" il decimottavo giorno dalla intimazione
" della presente sentenza, adire la prova pei
" suddetti testimonj a norma del § 210 del
" Regolamento, altrimenti la prova sarà loro
" perenta.

" Dovrà pure l'attore entro 14 giorni,
" computabili da quelli in cui gli saranno
" comunicati gli articoli della prova avver-
" saria, istituire la sua riprova, altrimenti
" non sarà più ammessa, ecc. ecc. ecc.

Per distinguere se la riprova offerta sia
importante, e per conseguenza debbasi riser-

vare nella sentenza interlocutoria, si dovranno aver presenti queste osservazioni:

La riprova è un fatto addotto dalla parte contraria per oppugnare il fatto avversario; il che si eseguisce in due modi.

1. O la confutazione tende a presentare il fatto avversario come falso, cioè se ambedue i fatti sono di tal natura che tutti e due non possono essere simultaneamente veri; per esempio l'attore adduce di aver prestato al reo in un dato giorno del danaro, ed il reo eccepisce d'essere stato in quel tempo in altro luogo:

2. O tende essa ad annichilare od indebolire la conseguenza e l'effetto legale che deriva da essa.

Il reo convenuto p. e. eccepisce di essere stato minorenne, o di essersi obbligato in forza d'un contratto illecito, ecc. ecc. Questa diversità della riprova merita tutta l'attenzione, perchè da ciò dipende la decisione d'un altro quesito: se e quando, nel caso che ambe le parti producono sopra lo stesso oggetto diversi fatti, abbiasi dal giudice da ingiungere o da riservare all' attore

la prova, o la riprova al reo, o l'una e l'altra ad entrambi.

La sola prova sarà da ammettersi quando il reo impugna il fatto dell' attore, ma non offerisce alcuna o solamente una riprova irrilevante, la quale, come si disse, dee in ogni modo rappresentare come falso il fatto avversario, od almeno indebolirlo nelle sue conseguenze.

Se l'attore espone d'aver prestato al reo un pajo di fibbie d'argento per tre giorni, ed il reo impugna il fatto, e dice in prova di non aver mai portato simili fibbie d'argento, adducendone dei testimonj; in questo caso il giudice dee ammettere la sola prova, poichè la riprova offerta è del tutto inconcludente.

La riprova sola si ammetterà quando il reo confessa il fatto esposto dall' attore, ma adduce da parte sua in riprova un tal fatto che indebolisce nelle sue conseguenze legali quello dell' avversario : p. e. nel suddetto caso delle fibbie eccepisce il reo di avergliele digià restituite, offerendo la prova de' testimonj : qui si dovrebbe ammettere la sola riprova,

perchè, nonostante la confessione del reo, viene annullato colla riprova del medesimo il fatto avversario.

Dovranno infine ammettersi ad un tempo prova e riprova, se il reo contraddicesse al fatto esposto dall'attore, ma simultaneamente adducesse per riprova un tal fatto, che non rappresentandosi come falso indebolisce però il fatto avversario nelle sue conseguenze; p. e. l'attore adduce di possedere il diritto di pascolo sul mio fondo, ed appoggio questo fatto ad un esercizio di trent' anni; ma il reo eccepisce ed espone di aver all' attore, per ragione di questo ingiusto pascolo, pignorato in diverse volte, e nominatamente nel . . . . alcuni capi di bestiame. In questo caso si ammetteranno prova e riprova, imperciocchè, se anche realmente avesse l'attore avuto il pascolo per 30 anni sopra un fondo, non risulta da ciò ancora la prescrizione qualora si verificassero i fatti contrapposti delle seguite oppignorazioni.

Da tutto il sopraddetto ne segue che non si possa ammettere la riprova unitamente alla

prova, quando la prima sia una semplice negativa del fatto avversario, che risulta tale quando il fatto della riprova non può essere simultaneamente vero col fatto della prova avversaria, se anche la riprova non fosse espressa nella forma di una proposizione assolutamente negativa.

§ 233.

Esaminati tutti i testimonj che saranno stati nominati, e ridotte in processo le loro deposizioni, si dovrà ciò notificare mediante cedola da affiggersi in giudizio; e sarà quindi libero ad ambedue le parti di levarne le copie dalla cancelleria, la quale però dovrà annotare sopra ciascuna di esse il giorno in cui le medesime saranno state pronte.

La notificazione sarà fatta in questo modo: Si tiene in giudizio un giornale o sia *cedola* che si affigge presso la porta dell' uffizio di spedizione al muro, in maniera che ciaschedun la possa di giorno in giorno rivedere. Fra le altre cose si annoterà pure sulla me-

desima il giorno in cui le copie delle deposizioni testimoniali possono essere levate. Non è tanto indifferente di sapere il giorno in cui queste copie si possono avere dall' uffizio, mentre da quel giorno incomincia a decorrere il termine per la presentazione della scrittura probatoriale, e la parte dovrebbe ascrivere a sè stessa la colpa, se, ommettendo di far di quando in quando le ricerche nell' uffizio di spedizione, ne trascurasse il termine prescritto. Per questa ragione si annota sulle deposizioni testimoniali, allorchè vengono rilasciate in copia, il giorno in cui le copie erano da levarsi, e non il giorno in cui realmente furono levate. Prima che non siano esaminati tutti i testimonj, coi quali fu adita la prova e furono ricevute le loro deposizioni, non potranno comunicarsi le deposizioni medesime de' singoli testimonj in verun modo, nè al producente, nè al di lui avversario; e questa regola vale per tutti i casi, se anche i testimonj fossero esaminati da uno o più, od anche da giudici in estero stato. La deposizione mancante d' un testimonio frattanto passato ad

altra vita non potrà però mai ritardare o sospendere la notificazione e consegna delle altre deposizioni testimoniali; come non può neppure essere tolto il diritto alla parte producente di rinunziare ad uno o ad altro testimonio nominato negli articoli probatorj, e d'accontentarsi degli altri ancor introdotti. Fatta però questa rinunzia, non vi si potrà più differire (Aulico Decreto del 6 agosto, 1789). La surriferita cedola sarà estesa come segue:

AVVISO.

Si notifica che sono state assunte e ridotte in processo le deposizioni di tutti i testimonj introdotti nella causa che verte fra N. N., assistito dall'interveniente N. N. attore, ed N. N., assistito dall'avvocato N. N. reo convenuto, in punto di prestazione di alimenti, ecc. E però insinuandosi le parti a questo regio tribunale, ne verrà, sopra loro richiesta, rilasciata copia. Dato li . . . .

§ 234.

Il producente dopo ciò potrà bensì fare istanza, senza ulterior processo, perchè si passi all'inrotulazione degli atti, ed indi alla sentenza; gli sarà però altresì permesso di fare una scrittura probatoriale da presentarsi entro giorni 14 da quello in cui saranno pronte come sopra le copie delle deposizioni, e da non ammettersi più altrimenti.

Levati quindi gli esami, vi sono aperte due vie alla parte producente. 1. Ella è abilitata d'instare per l'inrotulazione degli atti, affine ne venga in seguito profferita la sentenza diffinitiva; oppure 2. ella può fare stendere una *scrittura probatoriale*, che dovrà essere prodotta in giudizio entro giorni 14, decorribili dal giorno in cui erano da levarsi le deposizioni all'uffizio di spedizione; e ciò tanto più sicuramente, in quanto che in difetto questo atto non potrebbe più essere accettato in giudizio: *in questo caso non avrà mai luogo proroga veruna* (Aul. Dec. del 15 gennajo, 1787).

§ 235.

Quando il producente avrà presentato in tempo debito la scrittura probatoriale, si comunicherà la medesima alla parte contraria per la risposta da presentarsi pure entro il perentorio di giorni 14; e quand' anche il producente non avesse prodotto alcuna scrittura, sarà ciò non ostante in facoltà dell'altra parte di presentarne una per la deduzione degli amminicoli che crederà risultare a suo favore dalla prova pei testimonj: il producente su di ciò non sarà sentito ulteriormente; ma la scrittura dovrà presentarsi entro giorni 14 dalla scadenza del termine che sarà stato assegnato come sopra al producente per la scrittura probatoriale, altrimenti non verrà più accettata.

Presentata la scrittura probatoriale, s' intima la medesima alla controparte per la sua risposta, o controprobatoriale, da darsi entro il termine di giorni 14.

L'atto controprobatoriale della parte avversaria si decreta indi come segue:

S'intimi alla controparte per l'ispezione, e compariranno le parti all' aula di questo tribunale per l'inrotulazione degli atti il giorno . . ., coll'avvertenza che sarà anche effettuata in presenza d'una sola parte.

Prodotte queste due scritture, o trascorso in vece il termine stabilito per la loro presentazione, si chiude il processo di prova, s'inrotulano tutti gli atti, tanto quelli sui quali si profferì la sentenza interlocutoria, quanto gli altri probatoriali e controprobatoriali, ed indi non hanno più luogo ulteriori scritture. (Aul. Dec. del 23 settembre, 1785). Ma se anche la parte producente non volesse produrre nel termine prefinito la sua scrittura probatoriale, o che realmente ricercasse l'inrotulazione degli atti e che per conseguenza avesse tanto in questo quanto nell'altro caso rinunziato tacitamente alla sua scrittura probatoriale; nulla per tanto, se la parte avversaria credesse che dalla prova le siano risultati degli amminicoli, le rimane libero di produrre per la loro deduzione una scrittura, sulla *quale la parte producente non viene più sentita*;

ma questa scrittura dovrà prodursi entro 14 giorni dopo l'espiro del termine assegnato alla parte producente per la presentazione della sua scrittura probatoriale.

§ 236.

In queste due scritture però non si potranno allegare circostanze di fatto, nè prove che non saranno state addotte prima della sentenza interlocutoria emanata per la produzione dei testimonj, altrimenti non si avrà più il menomo riguardo a tale novità.

§ 237.

Dopo le stesse due scritture non sarà permesso alle parti di produrne alcun' altra.

È inibito di addurre tanto nella probatoriale quanto nella risposta delle circostanze di fatto, od altre prove che non fossero già trattate prima della sentenza interlocutoria. A tale nulladimeno addotta novità non potrebbe il giudice nella prolazione della sen-

tenza aver il menomo riguardo. Aggiunge ancora l'Aul. Dec. del 7 giugno, 1793, che neppure il giudice è autorizzato di far rilevare nuove circostanze, od altri mezzi di prova che non fossero già contenuti nella precedente sentenza interlocutoria; ma è però abilitato di far supplire e completare quanto fosse stato ommesso o trascurato nella prova in contravvenzione della sentenza che lo prescrisse: p. e. fu ordinato che vengano esaminati tre testimonj, e non lo furono che due soli, ecc. ecc.

CAP. DECIMOQUINTO

DELLA PROVA A PERPETUA MEMORIA.

§ 238.

Chiunque avrà un diritto anche soltanto condizionato verso un altro, senza però che sia ridotto il titolo della sua pretesa a documento provante, potrà pretendere a proprie spese dal medesimo l'erezione di tal documento.

§ 239.

Quando l'interpellato ricuserà la erezione del chiesto documento, potrà la parte contraria convenirlo in giudizio e dedurre la sua petizione come di ragione.

La *prova a perpetua memoria* non è propriamente una particolare specie di prova, ma soltanto un modo atto a conseguire una prova. Questa prova si conseguisce o mediante documenti o col mezzo di testimonj.

I. *Mediante documenti.*

a) Chiunque avrà un diritto, se fosse soltanto anche condizionato verso di un terzo, senza che possedesse da questo una prova in iscritto, *sarà autorizzato di pretendere dal medesimo l'erezione d'un documento.* Se questi ricusa di accondiscendere a tale dimanda, è abilitata la controparte di presentare una petizione, e di spiegarvi il suo petito conforme alle ragioni che tiene. Un esempio rischiarerà la cosa: qualora io creda di avere verso di un altro dei diritti positivi o anche condizionati, sopra i quali mi mancano affatto le prove e rispettivamente i documenti relativi, sono autorizzato di pretendere che il mio avversario mi rilasci a mie spese un tale documento: p. e., ho dato al mio amico 500 scudi a prestito, e mi sono scordato, o non ho allora voluto chiederglielne un documento. Ora però m'importa sommamente di ottenere da lui una regolare carta di obbligo, onde con questa conseguire una prova legale in mio sussidio. Se quindi egli non si volesse prestare a questo obbligo, che deriva della

natura stessa della cosa, potrei convenirlo in giudizio, dimandando che ingiunto gli venga di dover rilasciarmi sul suo debito una carta obbligatoria in regola. Il giudice vi deputa una giornata; e se il mio avversario insiste nel suo rifiuto, vi si tratteranno le occorrenze sul punto: se egli sia o no tenuto di consegnarmi il documento in conformità della mia dimanda. La sentenza che sarà indi profferita, e la quale contener dovrà precisata la qualità dell'obbligo da adempiersi, mi serve poscia di prova delle mie ragioni, e, nel dato esempio, del mio credito che tengo verso il debitore. Il decreto sulla relativa petizione sarebbe quindi il seguente:

S' intimi personalmente cogli allegati A, B, C *al reo convenuto, e compariranno ambe le parti all' aula verbale di questo tribunale il giorno ... alle ore ... antimeridiane, con l' avvertenza portata dai* §§ 20 e 25 *del Regolamento Giudiziario.*

§ 240.

Chiunque temerà d'essere convenuto in giudizio da un altro, e si troverà assistito da buone ragioni in contrario, senza però avere un documento scritto, avrà diritto di chiedere l'erezione di tal documento all'avversario, e se questo lo ricuserà, convenirnelo in giudizio.

b) Chiunque si aspetta da un terzo una petizione contro la quale ha delle importanti eccezioni bensì, ma nessun documento in iscritto, *è abilitato di chiedere da lui perchè gli rilasci un mezzo di prova in iscritto;* e qualora si rifiutasse di farlo, potrà convenire il medesimo in giudizio.

Mettiamo che io andava verso di Cajo debitore di 1000 scudi, e che avendoli restituiti, non mi fu resa la carta d'obbligo da me rilasciata all'epoca del contratto debito, imperciocchè egli mi fece credere di non poter in quello stesso momento rinvenirla, assicurandomi però di volernela consegnare entro

pochi giorni, in modo che non faccia neppure mestieri di una particolare quitanza. Passano dei mesi, e non ottengo nè la mia carta di obbligo, nè dietro la mia inchiesta la quitanza del fatto pagamento. Sono perciò costretto di chiamarlo in giudizio, e di dimandare nel mio libello perchè egli venga condannato di consegnarmi una ricevuta, affine io sia messo in istato di poter in ogni eventualità far constare del pagamento eseguito nel caso che uno o l'altro si presentasse con la mia carta d'obbligo.

La processura è la uguale come nel paragrafo precedente.

§ 241.

Chiunque avrà qualsivoglia fondato motivo di temere che non gli venga a mancare un testimonio idoneo per la futura vindicazione o difesa d'un suo diritto, potrà far esaminare tal testimonio per la futura memoria tanto in pendenza del processo, quanto avanti che il medesimo siasi introdotto.

II. *Col mezzo di testimonj.*

Chiunque potrà con fondamento temere che non gli venga a mancare un testimonio abile ed idoneo a sostenere o difendere, in qualunque caso avvenire le sue ragioni, *avrà il diritto di far esaminare* ad perpetuam memoriam *questo testimonio*, tanto in pendenza della causa, quanto anche prima che fosse incominciata.

Per cagion d'esempio, io sono in caso di provare mediante i due testimonj *A B* che Cajo mi è debitore di 100 zecchini; ma il testimonio *A* si trova presentemente assalito da una grave malattia, e il testimonio *B* è un uomo vecchio, che facilmente da un momento all'altro può succumbere; io sono quindi in pericolo di perdere due testimonianze, e debbo perciò provvedere in modo che questi testimonj vengano esaminati tosto *ad perpetuam memoriam.* Onde però essere ammesso a questa prova occorre che la parte producente dimostri, 1.° di temere con fondamento la perdita d'un testimonio idoneo; se essa adduce qualche probabilità o ragione

sufficiente, dalla quale si possa rilevare che le sia per mancare il testimonio, il giudice dee ammetterla tosto alla prova, tanto più che all'avversario non ne può ridondare verun pregiudizio; 2.° dovrà ella unire alla sua petizione gli articoli probatorj: adempiute queste due condizioni, dipende dal ragionevole discernimento del giudice di accordare, sentitane la parte oppure senza sentirla, l'ammissione alla prova in questione, oppure di rigettarla. Nel primo caso, cioè quando il giudice crede di dover ammettere la prova senza sentire la parte avversaria, non ha luogo veruna processura nè si pronunzierà sentenza, ed il giudice accorda la prova mediante decreto (§ 244) che potrà farsi in questo modo:

S'intimi, e si accorda l'esame dell'entro nominato testimonio a perpetua memoria, il quale sarà citato avanti questo tribunale il giorno ... ed ora ... da esaminarsi in presenza del regio consigliere N. N., dell'ascoltante N. N. e dell'attuario N. N. sopra gli articoli probatoriali annessi sub. *A.*

Nel caso poi che il giudice sia obbligato

dalla legge a sentirne pure la controparte, dovrà procedere a norma del prescritto del susseguente § 243.

§ 242.

La prova a perpetua memoria si dovrà instituire presso quel giudice avanti il quale dovrebbe sperimentarsi la ragione, *per la di cui vindicazione o difesa s' intenderà fare la prova.*

Cioè secondo che il nuovo documento o le deposizioni dei testimonj dovranno servire di appoggio o all' attore ovvero al reo convenuto nella causa da intentarsi.

§ 243.

Il giudice sentirà su di ciò in contraddittoria sessione la parte contraria, e pronunzierà in seguito se sia quello il caso in cui abbia ad aver luogo la prova a perpetua memoria, quali testimonj e sopra quali articoli probatorj abbiano ad essere esaminati; sem-

prechè si faccia luogo alla prova a perpetua memoria, si procederà nel modo prescritto nell' antecedente capitolo.

In regola si sentirà sempre l' avversario della parte che domanda l' ammissione alla prova dei testimonj *ad perpetuam memoriam:* il giudice deputa una giornata, e trattate le occorrenze, pronunzia come di ragione. La sentenza sarà la seguente:

" Nella causa vertente tra Isidoro Lon-
" ghi, patrocinato dall' avvocato Pietro Ghir-
" landa, attore da una, e Marco Prospero,
" difeso dall' avvocato Paolo Zamboni, reo
" convenuto dall' altra parte, in punto di
" chiesto esame *ad perpetuam memoriam*
" dei testimonj Angelo Donadini, Ermene-
" gildo Bianchi e Tomaso Rosandri, e come
" da petizione del giorno 14 ottobre, 1815,
" num. 7814; chiuso il processo verbale il
" 24 ottobre, p. p.: il regio tribunale civile
" di prima istanza ha giudicato e pronun-
" ziato, come giudica e pronunzia esistere il
" caso della prova ed esame *ad perpetuam*
" *memoriam*, chiesta dall' attore con sua pe-

" tizione del 14 ottobre, p. p., num. 7814,
" e doversi perciò assumere in esame i te-
" stimonj Angelo Donadini, Ermenegildo
" Bianchi e Tomaso Rosandri sugli articoli
" probatorj num. 1, 3, 5, 6, 7 dell'allegato
" *B*. Dovrà quindi l'attore, entro tre giorni
" da che la presente sentenza sarà passata
" in giudicato, cioè prima che scorra il de-
" cimottavo giorno dall' intimazione della
" presente sentenza, adire la prova dei sud-
" detti testimonj a norma del § 210 del Re-
" golamento Giudiziario, altrimenti la prova
" gli sarà perenta: condannando il reo con-
" venuto nelle spese giudiziali, moderate in
" l. 18, e nella tassa della presente sen-
" tenza. "

Quando la parte adisce la prova, si rimetteranno gli articoli probatoriali alla controparte per gl' interrogatorj, e si procederà in tutto e per tutto a norma del capitolo precedente.

§ 244.

Quando però il pericolo pel ritardo fosse

tanto pressante che il disposto nell'antecedente paragrafo non potesse venir eseguito, oppure se al tempo che si sarà intrapresa la prova a perpetua memoria, non fosse precisamente nota la parte contraria, potranno i testimonj venir esaminati solamente sugli articoli probatorj; al giudice però incumberà di dare ex officio *gl' interrogatorj generali, e d' insistere ad ogni articolo sulla ragione della scienza del testimonio. In tale caso può anche la parte contraria, sino alla presentazione della sua ultima scrittura in causa, produrre gl' interrogatorj speciali, e far esaminare su d' essi i testimonj medesimi sotto la forza del già da essi prestato giuramento. Nei casi di questo paragrafo si dovranno conservare sotto sigillo in giudizio le deposizioni dei testimonj, o si passerà allora soltanto ad aprirle quando il giudice con sentenza interlocutoria avrà pronunciato in ordine ai testimonj esaminati a perpetua memoria unicamente, oppure avrà, nel caso che siansi ammessi altri testimonj, ultimati anche con questi gli esami.*

Questo paragrafo è l' eccezione del precedente, ed accorda al giudice di ammettere la prova senza sentirne la controparte:

1. Allorchè il pericolo pel ritardo fosse tanto pressante, p. e., la malattia tanto grave, che *si dovrebbe temere di perdere il testimonio da un momento all'altro*, e che quindi non si potrebbe sentire in contraddittorio l'avversario, ed eseguire nulla di quanto nel paragrafo precedente viene prescritto; oppure quando

2. Al tempo che si sarà per effettuar la prova a perpetua memoria, *non fosse precisamente nota la parte avversaria*. (Aul. Decreto del 27 settembre, 1784, e 15 gennaio, 1787).

In questi due casi non occorre sentire la controparte, ed il giudice assumerà l'esame dei testimonj sopra i soli articoli probatorj presentati dalla parte producente, proponendo *ex officio* ai medesimi gl' interrogatorj speciali, ed insistendo presso ogni articolo probatorio di sapere la ragione *del come il testimonio lo sappia*.

Eseguito l'esame dei testimonj, ed effettuata così questa prova *ad perpetuam memoriam*, sarà, in virtù dell' Aulico Decreto del 31 ottobre, 1785, lettere, *p p*, libero ad ambe le parti di levare le relative copie delle deposizioni testimoniali, per quell' uso ch' elleno crederanno più conveniente alle loro ragioni. Questa legge fu vie più precisata ancora dall'Aulico Decreto del 25 agosto, 1800; mentre questo dichiara che l'anzidetto Decreto del 31 ottobre, 1785, sia soltanto applicabile all'esame dei testimonj *ultimato*, e che quindi le parti non possono levarne copia se non dopo che l'esame è per intiero completato ed ultimato. Fin a tanto che la parte avversaria è abilitata di presentare sopra gli articoli probatoriali i suoi interrogatorj, non si può dichiarare ultimato l' esame testimoniale. Pongasi il caso che Cajo, il quale dovrebbe essere esaminato *ad perpetuam memoriam* tutto in un tratto, si ammala, e si trova in pericolo di morte. Il tempo non permette di far intimare all' avversario gli articoli probatorj, e si esamina il testimonio sugli

articoli unicamente. Ma risanandosi il testimonio, non si può dire ultimato l'esame, perchè alla controparte rimane ancor sempre intatto il diritto di produrre i suoi interrogatorj benchè questo pel pericolo *in mora* n'era sospeso.

Le deposizioni testimoniali, e rispettivamente il protocollo assunto dovrà quindi restare sotto sigillo depositato in giudizio sino a tanto che il diritto di produrre gl' interrogatorj sarà estinto. Questo si estingue in varj modi, p. e., quando l' avversario vi rinunzia, quando nel caso d' una causa introdotta è spirato il termine accordato per la produzione, oppure allorchè il testimonio esaminato sugli articoli probatoriali soli ne muore, ecc., ecc.

Conservandosi in giudizio sotto sigillo le deposizioni, ed introducendosi indi la causa nella quale la parte si riporta ai testimonj che fece esaminare precedentemente, ne nasce la questione, se nel caso con sentenza interlocutoria venisse ammessa la prova ordinaria per testimonj, questi debbano essere ancora esaminati sugli articoli probatorj medesimi.

L'Aulico Decreto surriferito rispondendo, dichiara ch' eglino non saranno più da esaminarsi che sopra i soli interrogatorj, e che non dovranno neppure prestare più il giuramento, mentre il giudice gl' interrogherà con rammentare loro il giuramento che prestarono al momento dell' esame sopra gli articoli probatoriali. Nella stesa della sentenza si avrà tutta l' attenzione per questa circostanza, e si farà in essa menzione tanto dell' esame sopra i soli interrogatorj, quanto del giuramento ormai prestato.

Riepilogando queste prescrizioni si osserva,

1. Che nei casi indicati dai §§ 238, 240 e 241, il giudice dee deputare una giornata, e sentire in contraddittorio la parte contraria, pronunziando indi come di ragione.

2. Nei casi di pericolo, oppure quando la parte avversaria non fosse nota, il giudice è autorizzato di ammettere *ex officio* la prova per testimonj, citandoli sui soli articoli probatorj prodotti dalla parte istante.

3. In questi due casi dovrà il giudice tenersi presente il prescritto dei §§ 215 e 216 del Regolamento Giudiziario.

4. Potrà la parte contraria, qualora non si fosse in seguito manifestata, produrre sino alla *presentazione della sua ultima scrittura in causa*, che fosse instituita dopo l'esame dei testimonj, gl'interrogatorj speciali, e far esaminare su di essi i testimonj medesimi sotto la forza del già prestato giuramento.

5. Dovranno negli anzidetti due casi conservarsi sotto sigillo in giudizio le deposizioni dei testimonj, e non si passerà ad aprirle se non quando il giudice avrà con sentenza interlocutoria pronunziato in ordine ai testimonj esaminati a perpetua memoria, oppure avrà, nel caso che siansi ammessi altri testimonj, ultimati anche con questi gli esami.

CAPITOLO DECIMOSESTO

DELLA PROVA SOMMARIA PER TESTIMONJ.

§ 245.

Quando sopra una o più circostanze di fatto si saranno prodotte dall' una delle parti negli atti del processo attestazioni scritte, e che la parte contraria sia contenta *che le medesime vengano giurate dagli attestanti con dimettersi del suo diritto di proporre interrogatorj, si dovrà tanto nel verbale, come nel processo in iscritto pronunziare, non per una prova formale; ma per la* giurata conferma delle attestazioni. *Nei processi verbali potrà tuttavia il giudice, in seguito all' adesione suddetta della parte contraria, chiamare alla contraddittoria sessione i testimonj stessi in persona, e far a protocollo ricevere le loro deposizioni, presenti ambedue le parti*

(*avuto riguardo al disposto del* § 22), *e, senza entrare nella prova ordinaria per testimonj, pronunziare per la giurata conferma delle deposizioni.*

La *prova per testimonj* chiamasi *sommaria* quando i testimonj giurano soltanto la verità dell'attestazione da essi fatta, senza essere sentiti nè sugli articoli probatoriali nè sui relativi interrogatorj.

Nel mentre che si trattano tuttora le occorrenze fra l'attore ed il reo, le parti non sanno se sarà pronunziato sulla prova sommaria, e dovrà perciò la parte producente i testimonj, tuttochè adduca un'attestazione in iscritto, presentare simultaneamente gli articoli probatoriali, acciocchè in caso non fosse ammessa la prova sommaria per testimonj, vi possa subentrare la prova ordinaria (Aul. Dec. del 14 giugno, 1784).

Ciò premesso, si dimanda: quale di queste prove sia la regola, l'ordinaria o la sommaria? L'ordinaria è la regola, e la sommaria è l'eccezione della medesima: la prova sommaria non potrà ammettersi con sentenza in-

terlocutoria se non allora quando la contro-parte vi acconsente; senza e contro la volontà dell' avversario questa prova sommaria non può mai aver luogo.

Parecchie sono le ragioni di questa legale disposizione:

1. La prova ordinaria merita tutta la preferenza in confronto della sommaria, perchè nei casi di quest'ultima prova non si propongono interrogatorj; ove all' incontro nella prova ordinaria il giudice, quand' anche non vi fossero prodotti interrogatorj speciali, dee proporre *ex officio* gl' interrogatorj generali.

Il diritto di proporre interrogatorj nasce dal naturale diritto di reciproca difesa, e non può a nessuno essere tolto; gl' interrogatorj si producono ad un doppio fine, cioè,

a) Per sorprendere i testimonj, se fossero falsi, in una contraddizione con le loro risposte; imperciocchè sugli articoli probatorj, che a norma del prescritto si debbono sempre comunicare alle parti, facilmente possono i testimonj andare di concerto, ed effettuare così a vantaggio della parte una prova com-

pleta; ma gl' interrogatorj si conservano segreti: eglino, nel caso che i testimonj sono esaminati presso il giudice innanzi al quale è introdotta la causa, vengono prodotti soltanto nella giornata che è prefissa per l' esame; e nel caso che i testimonj sono sentiti presso un altro fòro, gl' interrogatorj sono consegnati all' uffizio di spedizione all'oggetto di essere uniti alla lettera requisitoriale che si spedisce al giudice requisito, e così nè la parte contraria nè i testimonj ottengono veruna notizia dei medesimi. Se quindi il testimonio *A* è stato esaminato, il testimonio *B* è ancora all' oscuro di quanto *A* è stato interpellato sopra gl' interrogatorj speciali, e non sa ciò ch' egli vi ha risposto. È perciò cosa molto probabile che i testimonj si contraddicono, se eglino sono falsi e quando gli interrogatorj furono destramente proposti. Si propongono ancora gl' interrogatorj,

b) Per rilevare dalle risposte relative alcune circostanze che negli articoli non si rinvengono, e che forse possono dare alla cosa un altro aspetto. Quegli che in suo favore

adduce dei testimonj, e presenta gli articoli probatorj, non introduce per certo altre circostanze se non quelle che servono di appoggio a quanto espose nella causa; ma egli è dell'interesse dell'avversario di perfezionare il fatto come realmente sta e sussiste. Il seguente esempio c'insegna che col mezzo d'un siffatto perfezionamento la cosa possa ottenere tutt'altro aspetto differente da quello che una parte espose. Cajo mi chiama in giudizio, e m'impetisce per 1000 lire, con l'appoggiare la sua petizione ad una promessa ch'io gli feci, e la quale egli si offre a provare con due testimonj, proponendo loro un articolo probatoriale. I due testimonj possono facilmente e senz'altro confermare e giurare su la circostanza della promessa, perchè è fuor di dubbio ch'io promisi a Cajo le 1000 lire. Ma questa mia promessa seguì sotto una condizione; circostanza la quale fu a bello studio ommessa dalla parte producente; mi dee perciò esser libero di perfezionare il fatto e completare questa circostanza. Ciò s'eseguisce mediante l'interrogatorio speciale che si pro-

pone ai due testimonj, e per mezzo del quale io dimostro la condizione di cui si tratta.

Se quindi questa condizione non è da Cajo adempiuta, il giudice mi dovrà assolvere dalla domanda dell'attore; nel mentre che sarei rimasto succumbente se non avessi proposto ai testimonj l'interrogatorio speciale.

2. La prova ordinaria deesi preferire inoltre alla sommaria, poichè in quest'ultima non vengono proposti neppure gl'interrogatorj generali che servono a rendere il testimonio abile o vizioso.

3. Nei casi della prova sommaria si deputa una giornata all'oggetto del giuramento; vi si legge al testimonio l'attestazione o sia il certificato, interrogandolo se è vero, ed in caso affermativo gli si fa prestare il giuramento. All'incontro, nella prova ordinaria, allorquando non furono proposti interrogatorj speciali, dee il giudice ad ogni articolo probatorio interrogare *ex officio* il testimonio *del come lo sappia*, ed insistere sulla ragione di questa sua scienza, mentre anche con questo mezzo non di rado si perviene a scoprire l'insufficienza del testimonio.

4. La prova ordinaria ha pure la preferenza innanzi alla sommaria, imperciocchè la prima è più atta a condurre allo scoprimento della verità. Supposto anche che l'avversario non proponesse interrogatorj, e che il giudice esaminasse i testimonj sui soli articoli probatoriali, nulla meno è tutt'altra cosa quando si esamina il testimonio sugli articoli probatorj, che quando s'ingiunge al medesimo di giurare ciò ch'egli attestò in iscritto. Dietro la regola *pluribus intentus minor est ad singula sensus* può il testimonio facilmente pretermettere una od altra circostanza contenuta nell'attestazione, particolarmente non estendendo i testimonj quasi mai i certificati che rilasciano, ma sottoscrivendoli soltanto a quegli che glieli presenta, di maniera che vengono commessi molti spergiuri materiali.

Ciò non può mai avvenire nella prova ordinaria, perchè l'attestazione viene rifusa in altrettanti articoli probatorj quante ne sono le circostanze che la formano.

Da tutto ciò chiaramente risulta che la

prova ordinaria per testimonj sia sommamente preferibile alla prova sommaria, e che perciò quest'ultima non possa aver luogo se non quando la controparte vi acconsente espressamente.

Da ciò ne segue inoltre che la tacita approvazione (la quale forse si vorrebbe derivare da una non fatta ricerca di produrre gli interrogatorj, o dalla non comparsa dell'avversario medesimo) non basta per potersi dedurre che l'avversario sia contento di lasciar giurare le attestazioni scritte, tanto meno che il semplice silenzio non potrà mai riguardarsi come una rinunzia ai propri diritti (Sovrana Risoluzione del 31 ottobre, 1785, lett. *oo*). Siccome poi una tale adesione può avere delle conseguenze apertamente svantaggiose, così resta vietato ad ogni tutore, curatore, al fisco, ecc., di condiscendere alla prova sommaria, ed i curatori alle liti nei casi di concorso non vi potranno aderire se non coll'approvazione dell'istituita delegazione concorsuale dei creditori.

(Vedi il § 22 di quest' Analisi).

§ 246.

Emanata la sentenza interlocutoria per la conferma con giuramento delle attestazioni, o prodotte o assunte, dovrà la parte provante entro tre giorni dopo che sarà passata in giudicato la sentenza interlocutoria, cioè prima che passi il 18 giorno, ovvero se la detta sentenza fosse emanata in ultima istanza, entro 14 giorni fare istanza, acciocchè venga assegnato il giorno per la prestazione del giuramento, altrimenti sarà perenta la prova.

La sentenza interlocutoria con la quale si ammette la prova sommaria si potrà stendere nel modo seguente:

" Nella causa vertente tra Isidoro Vene-
" ziani, patrocinato dall'avvocato Giulio Fie-
" rozzi, attore da una, ed Eliseo Fioravanti,
" difeso dall'avvocato Angelo Turrini, reo
" convenuto dall'altra parte, in punto di
" pagamento, richiesto con petizione del 19
" agosto, 1815, di franchi 2580, residui di

" prestito; inrotulati gli atti il giorno 22 ot-
" tobre, p. p.:

" Il regio tribunale civile di prima istanza
" ha giudicato e pronunziato come giudica
" e pronunzia ammettersi la prova sommaria,
" e doversi confermare col giuramento dei
" testimonj Antonio Zerbetti ed Agostino
" Zamba, introdotti dall'attore, le attesta-
" zioni da essi rilasciate e dedotte nella pe-
" tizione del giorno suddetto 19 agosto, 1815.
" Dovrà quindi l'attore, entro tre giorni da-
" chè la presente sentenza sarà passata in
" giudicato, fare istanza per l'assegnazione
" del giorno in cui abbia a prestarsi il sud-
" detto giuramento; altrimenti gli sarà pe-
" renta la prova.

" Le spese si sono per ora compensate,
" e diviso a carico di ambe le parti il sa-
" lario di questa sentenza.

Alla istanza prescritta da questo paragrafo, con la quale si ricerca l'assegnazione d'una giornata per la prestazione del giuramento, unirà la parte impetrante la sentenza con cui fu ammessa la prova sommaria, l'attestazione

rilasciata dai testimonj ed una formola di giuramento da prestarsi conforme all' oggetto sul quale si agita il punto controverso.

Sopra tale istanza emana il giudice il seguente decreto:

" Si accorda e s'intimi, e si citeranno per
" la giornata del 29 novembre, p. v., alle ore
" 9 della mattina i testimonj Antonio Zer-
" betti ed Agostino Zamba, per prestare in-
" nanzi questo regio tribunale, analogamente
" alla sentenza interlocutoria del giorno 2
" novembre corrente, il giuramento in con-
" ferma del loro attestato prodotto in causa
" sotto l' allegato *F*.

" Lo che si comunica ad ambe le parti
" per loro notizia e direzione, con averti-
" mento d'essere libero ad esse di compa-
" rire e veder a giurare i testimonj. ,,

§ 247.

Si dovranno citare alla giornata ambedue le parti e i testimonj: se però non comparisse l'una parte, ovvero nè l'una nè l'altra, si dovrà ciò non ostante ricevere il giuramento.

La parte avversaria dovrà sempre essere invitata dal giudice a comparire; ma se ciò fosse stato ommesso, il giudice meriterebbe bensì un severo rimprovero, ma non si sarà incorso in nullità veruna (Risoluzione del 31 ottobre, 1785, lett. *i*).

La formola del giuramento, da prestarsi nella giornata assegnata dal giudice, non contiene che le seguenti parole: *Io N. N., giuro a Dio l'onnipotente che il certificato da me rilasciato nel giorno di ... non contiene se non l'unica e pura verità: così Dio mi ajuti.* Il giudice però farà precedere l'ammonizione prescritta sull'importanza dello spergiuro (§ 224). Prestato il giuramento, dovrà il testimonio firmarlo; ed il giudice conservandolo unitamente all'attestazione negli atti dell'archivio, profferirà la relativa sentenza diffinitiva, facendo menzione nella prima parte della medesima che le attestazioni furono legalmente confermate.

§ 248.

Non comparendo i testimonj nel giorno fissato, dovranno compellersi alla comparizione con pena pecuniaria o corporale; e perciò, qualora essi non volessero giurare volontariamente le loro attestuzioni avanti al giudice della causa, la parte provante dovrà ricorrere al giudice alla di cui giurisdizione saranno soggetti, per l' assegnazione d' un giorno a tale effetto.

I testimonj soggetti al fôro, presso il quale trattasi la causa, se non compariscono nel giorno prefisso, dovranno esservi astretti con pene pecuniarie o corporali (arresto); qualora poi i testimonj soggiacciano ad altra giurisdizione, e non vogliano spontaneamente giurare le loro attestazioni innanzi al giudice presso cui pende la causa, sarà tenuta la parte producente di *ricorrere al giudice alla di cui giurisdizione saranno soggetti*, per l'assegnazione d' un giorno a tale effetto.

La seconda parte di questo paragrafo ha

di molto accorciato la processura. Altre volte doveva la parte provante, nel caso che i testimonj erano soggetti ad altro fôro, instare presso il giudice ove pendea la causa per la spedizione d'una lettera requisitoriale; oggidì però questo non occorre che nella sola prova ordinaria per testimonj, e la parte presenta *immediatamente* la sua istanza al giudice personale dei testimonj in questione.

Qui resta ancor a sciogliere il problema: Cosa ne sia di ragione se il testimonio muore prima che abbia giurato l'attestazione (14). Onde poter ritenere *che il giuramento sia prestato* occorre,

---

(14) Benchè il presente quesito non sia contenuto nell' attuale Regolamento Giudiziario, pubblicato pel Regno Lombardo-Veneto, e questo comprenda un apposito paragrafo nel Regolamento vigente in Austria, nullameno ho creduto d' inserirlo per intiero, giacchè il paragrafo 297 di questo Codice prescrive una eguale norma e disciplina da osservarsi nei *giuramenti in genere*; e con tutta ragione si può per analogia conchiudere che quel caso sia del tutto applicabile a questo problema.

1. Che il testimonio si sia offerto giudizialmente a prestare il giuramento di cui si tratta in questo capitolo;

2. Che la controparte ne abbia ritardata la prestazione, p. e. che l'avversario si fosse appellato dalla sentenza interlocutoria, ed il testimonio fosse morto in pendenza dell'appellazione medesima; oppure

3. Che la parte producente stessa non abbia impedito la prestazione del giuramento, nel tempo che dovea esser deposto, o coll'interporre l'appellazione o revisione, od in altro modo.

Se quindi il testimonio non si fosse offerto *giudizialmente* a confermare con giuramento il suo attestato, o che la controparte non avesse in qualsiasi modo ritardata questa conferma, non si potrebbe riguardare per deposto il giuramento medesimo.

Quando sarà poi il caso di dire che il testimonio si sia *giudizialmente* offerto al giuramento? Dietro il prescritto della Sovrana Risoluzione del 31 ottobre, 1785, lett. *nn*, non basta che l'attestazione (certificato, at-

testato, ecc.) contenga l'aggiunta o clausola: *sotto il mio giuramento*, *affermo col mio giuramento*, ecc.; ma il *testimonio* dee aver offerto o personalmente o mediante un suo procuratore il giuramento innanzi il tribunale od altro giudice, cioè dee aver dichiarato di essere pronto a giurare l' attestazione da esso lui rilasciata in favore di un tale e tale. L'Aulico Decreto del 15 gennaio, 1787, modifica in qualche cosa la surriferita Risoluzione, dicendo che sarà sufficiente se il testimonio presenta separatamente in giudizio una dichiarazione in iscritto; ma restringe contemporaneamente il benefizio *di ritener per deposto il giuramento dopo la morte del testimonio*, al solo caso della prova *sommaria* per testimonj, eccettuando in precisi termini tutti i casi della *prova ordinaria per testimonj*, nei quali non si potrà mai presumersi prestato il giuramento allorchè prima dell'esame il testimonio fosse morto. La differenza parmi consistere nella circostanza che nel caso della prova sommaria la controparte ha rinunziato al suo diritto di proporre degl'interrogatorj,

ed ha acconsentito quindi che il testimonio giuri semplicemente il suo attestato; potendosi veramente dire in questo caso che il giuramento sia da ritenersi per deposto quando il testimonio lo ha offerto ed è poi morto. Ma tutt'altra è la cosa nella prova ordinaria; mentre se si volesse ritenere per prestato il giuramento in questione, si anderebbe a pregiudicare la parte avversaria, ed a toglierle contro sua voglia il diritto importante di produrre gl'interrogatorj in causa. Il suddetto Aulico Decreto vi aggiunge altresì quanto segue: *Sarà riguardato per deposto il giuramento*, *quando la parte producente la prova non ha impedito l'effettiva prestazione del medesimo.* Non importa quindi che la *controparte* abbia o no ritardata la prestazione, ma ritiensi già per deposto il giuramento, *a*) quando il testimonio lo ha giudizialmente offerto, e *b*) la parte producente non ha impedito, nè coll' interporre l'appellazione nè in altro modo, la conferma della testimonianza.

Ma mettiamo il caso che la prova som-

maria fosse stata ammessa con sentenza interlocutoria, e che il testimonio, mediante il quale io unitamente al mio giuramento suppletorio volevo effettuare la piena prova completa, sia morto senza aver offerto in giudizio di voler giurare la sua attestazione: dimando, posso io presentarmi in causa con un nuovo testimonio che supplisca il defunto? La risposta sarebbe negativa, imperciocchè l'Aulico Decreto del 13 settembre, 1787, dice che in un tal caso non mi rimarrebbe altro se non che di ricercare la *restituzione in intiero*, la quale mi si dovrà accordare, semprechè non si frappongano delle altre difficoltà.

CAPIT. DECIMOSETTIMO

DELLA PROVA COL MEZZO DE' PERITI.

§ 249.

La prova col mezzo di periti, (quali s' intendono essere quelli solamente che possedono sufficiente abilità a saper giudicare sulla qualità dell'oggetto in questione) non potrà instituirsi se non quando verrà commessa per sentenza interlocutoria o con decreto giudiziale. Il giudice però non potrà commetterla se non in vista della necessità, e per conseguenza dopochè esso avrà acquistato una sufficiente cognizione dell' oggetto controverso.

§ 250.

Per giudiziale decreto verrà ordinata questa prova sopra istanza di una, ovvero dall'altra

parte, 1.° *quando si avesse a temere che la cosa controversa fosse per mutare la sua forma prima che il giudice sia in grado di prenderne sufficiente cognizione;* 2.° *quando nel ritardo vi fosse pericolo di tale qualità che la parte contraria non potesse su di ciò essere sentita;* 3.° *quando, dopo di essersi sentita la parte contraria, non vi fosse in ordine alla prova tra le parti verun contrasto.*

Periti s'intendono esser quelli che possedono sufficiente abilità a saper giudicare sulla qualità dell'oggetto in questione. La *prova col mezzo de' periti* consiste nell'*uniforme* deposizione di due periti che giudicano sulla qualità dell'oggetto da peritarsi. In questo modo, può, p. e., qualcheduno, che intenta una causa in affari mercantili, instituire la prova col mezzo di due negozianti o periti della mercatura (Patente del 9 aprile, 1782, § 7). Le risposte giuridiche però (*responsa juridica*) di avvocati o di università non potranno in qualsiasi modo servire di *prove col mezzo de' periti;* anzi la Sovrana Risoluzione del 14 giugno, 1784, lett. *n*, le proscrive af-

fatto, ed inibisce ai giudici di avere nella diffinizione della causa qualche riguardo, mentre *responsa juridica*, così si esprime, non sono che opinioni private le quali vengono esternate in favor di quelli che le pagano.

Un altro caso particolare, che si riferisce alla prova col mezzo di periti, contiensi nell'Aulico Decreto del 25 aprile, 1793. Supponiamo che fossero state introdotte delle merci di contrabbando, e che l'inquisizione sommaria fosse seguita come di pratica presso l'amministrazione bancale, innanzi alla quale dee pure comparire il regio fisco come patrocinatore del sovrano erario, e incamminare la preliminar processura. Si termina la commissione, si riconoscono le merci cadute in commesso, si profferisce la così detta *nozione*, la quale, come si sa, non equivale ad una sentenza giudiziale, e la parte succumbente, tenendosi aggravata ha provocato l'uffizio fiscale a provare le sue ragioni. Mettiamo dunque che nella processura bancale fossero stati sentiti dei periti, e che il regio fisco voglia istituire la prova per mezzo di periti col riportarsi ai

medesimi nella causa che sta trattando. Dimandasi ora, se basti, e se il fisco possa validamente riferirsi a quei periti senza procedere ad altra prova? L'Aulico Decreto sopra mentovato decide la questione, dicendo che il regio fisco, il quale intende istituire la prova col mezzo di periti, sia tenuto di osservare in tutto e per tutto il prescritto del capitolo XVII del Regolamento Generale, ma che possa altresì riportarsi liberamente ai periti i quali eventualmente intervenuti furono nell' inquisizione bancale. Aggiunge però che nel caso il fisco si riportasse ad essi, il giudice per altro non sia obbligato di tenere per vero ciò che i medesimi avessero deposto. Il giudice non è *escluvivamente* astretto a questi periti allorchè decide l' oggetto controverso, e può profferire una sentenza con la quale s' ingiunga una nuova prova col mezzo dei periti.

La prova di cui si tratta viene ammessa o con *sentenza* o per via di *decreto*. In ciò si distingue fra le altre cose questa dalla *prova ordinaria per testimonj*, mentre quest'ultima

non si concede che mediante sentenza; la prova col mezzo de' periti però si ammette anche secondo le circostanze con *decreto*, e ciò nei seguenti casi:

a) Quando si *avesse a temere* che la cosa controversa fosse per *mutare la sua forma*, prima che il giudice abbia ottenuta una cognizione sufficiente.

b) Quando nel ritardo vi *fosse pericolo in maniera* che la controparte non potesse su di ciò *essere sentita*. Cadauna delle parti è abilitata di ricercarne la perizia, ma dee nella sua istanza addurre i motivi pei quali la cosa non soffra ritardo. In conformità di ciò si accorda nelle *controversie di dazio consumo* la prova col mezzo di periti, sempre con decreto, poichè pressochè sempre sussiste in tali liti il pericolo nel ritardo, ed in questi casi può l'*uffizio del dazio consumo* dimandare la prova presso qualunque fôro giudiziale, quand' anche il reo fosse soggetto a tutt' altra giurisdizione (Aul. Dec. del 22 gennaio, 1795). Fu prescritto similmente col. l'Aulico Decreto del 6 giugno, 1791, che

nei casi di pericolo in mora si possa in Trieste, anche previa sentenza giudiziale, dimandare tanto al tribunale quanto all' uffizio di Borsa (15) la perizia e l' ispezione da ese-

---

(15) Il nuovo regolamento di Borsa mercantile in Trieste, del 18 settembre, 1804, contiene sull' oggetto delle *perizie* le seguenti disposizioni:

§ 168. Sarà pure libero alle persone addette al commercio di domandare, sia in iscritto sia a voce, al protocollo la perizia o stima di effetti mercantili, però solamente nelle vertenze stragiudiziali.

§ 169. La deputazione della Borsa nominerà due imparziali giurati periti, e nel caso di loro discrepanza, il terzo.

§ 170. In mancanza di giurati periti, nominerà altri intendenti, i quali poi al caso dovranno confermare col proprio giuramento innanzi al competente tribunale il loro operato, con giurare di aver peritato e stimato secondo i dettami della propria scienza e coscienza.

§ 171. Essa incaricherà l' attuario di assumere la perizia, destinerà la giornata ed ora, e ne renderà avvertite le parti.

guirsi in presenza delle parti e de' testimonj. In caso che la perizia fossesi ricercata alla Borsa, non saranno le parti che nomineranno i periti, ma dovrà la deputazione mercantile o sia direzione della Borsa destinarne due, e fare indi confermare ad essi con giuramento il loro operato innanzi al tribunale competente.

c) Si ammette pure la prova con decreto *quando la controparte vi acconsente*. In questo caso di approvazione non si può gravare nes-

---

§ 172. L' attuario, dopo assunta la perizia, la farà soscrivere dai periti; la preleggerà alle parti, facendola da esse firmare; vi annoterà i ricordi ch' esse facessero sulla medesima, e la presenterà alla deputazione.

§ 173. La presentata perizia verrà conservata negli atti della Borsa, e se ne darà copia autentica alle parti interessate.

§ 174. Questa perizia, quando sia stata assunta da giurati periti o confermata dai non giurati come al § 170, farà tra le parti piena prova.

§ 175. La deputazione tasserà in proporzione del tempo e del lavoro la mercede dei periti.

suna delle parti se viene rilasciato all' effetto un decreto giudiziale (Aul. Dec. del 15 gennajo, 1787, lett. *g*).

In regola non si può dunque ammettere la prova per periti che mediante sentenza; perchè il giudice non può ordinarla se non quando egli, rispetto alla diffinizione della causa, la trova indispensabile. Il giudice non può trovare necessaria la prova prima che abbia avuto sufficiente cognizione dell'oggetto controverso, e questa non si ottiene che dopo trattate e diffinite le occorrenze e dopo la inrotulazione degli atti in causa.

§ 251.

Ogni qual volta questa prova sarà stata ammessa per sentenza interlocutoria, dovrà la parte provante nel termine fissato dai §§ 217 e 253 fare istanza per la destinazione di una giornata, ed in caso di mancanza, la prova sarà perenta. Il giudice dovrà destinare il giorno, l'ora ed il luogo per l'oculare ispezione della cosa controversa, nominare i

periti, come pure, qualora il giudice stesso non intervenga alla visita, uno o due delegati. Quando però si troveranno nel luogo periti legalmente autorizzati per tale incumbenza, il giudice non potrà nominarne altri; egli non potrà nemmeno nominare senza la loro adesione coloro i quali della scienza e delle cognizioni, alle quali la controversia appartiene, non ne fanno professione pubblica per effetto dell' arte, condizione o impiego loro.

La sentenza interlocutoria potrà stendersi come nella seguente modula:

" Nella causa vertente tra Ignazio Fali-
" piero, patrocinato dall'interveniente Anto-
" nio Donà, attore da una, ed Anna Ceresa,
" patrocinata dall'avvocato Pietro Bonomi,
" rea convenuta dall' altra parte, in punto di
" pagamento di 2000 crocioni, libellati con
" petizione del giorno 15 marzo, 1815, num.
" 7851; inrotulati gli atti nel giorno 16 set-
" tembre, 1815,

" Il regio tribunale civile di prima istanza
" ha giudicato e pronunziato, come giudica

" e pronunzia, doversi ammettere l'offerta
" prova per periti, addotta prova nella sua
" petizione del 15 marzo, p. p. al num. 7851.
" Dovrà quindi l'attore entro tre giorni
" da che sarà passata in giudicato la presente
" sentenza, cioè prima che scorra il decimot-
" tavo giorno dall'intimazione della presente
" sentenza, adire la prova per periti a norma
" del paragrafo 251 del Regolamento; altri-
" menti la prova sarà perenta: sospendendo
" intanto di pronunziare sulle spese giudi-
" ziarie sino alla sentenza diffinitiva.,,

Profferita questa sentenza, si dovrà, appena ch'essa sarà passata in giudicato, adire la prova, come è prescritto nel capitolo della prova per testimonj. La parte che fu ammessa alla prova fa istanza al giudice per l'assegnazione d'una giornata all'effetto di eseguire l'ocular ispezione, cioè ricerca, 1. perchè assegnato venga per la perizia da intraprendersi il giorno, l'ora ed il luogo; 2. che il giudice nomini i periti, e 3. deleghi, in caso non v'intervenisse egli in persona, uno o due commissarj *ad actum*.

Sopra una siffatta istanza rilascia il giudice il seguente decreto:

" S'intimi; ed inesivamente alla sentenza
" interlocutoria profferita il 17 novembre,
" 1815, si fa luogo all'entro instata perizia;
" e vengono a tale effetto nominati in periti
" Angelo Sagrani e Francesco Dal bene,
" ambedue di professione sarti, non che de-
" putato in commissario il signor protocol-
" lista di consiglio Gaetano Parenti, con
" ordine a questo di far rilevare, mediante i
" due ora nominati periti, (ai quali s'intimerà
" una rubrica per loro notizia e direzione)
" nella giornata del 20 dicembre p. v., la
" mattina alle ore 10, il valore dei lavori
" prestati di Antonio Zeghedini, specificati
" nel qui annesso attestato sotto *B*, e di
" presentare indi l'assuntone protocollo a
" questo regio tribunale mediante rapporto.

" Lo che si comunica tanto al signor com-
" missario Gaetano Parenti con una copia
" dell'allegato *B*, quanto ad ambe le parti,
" coll'avvertimento di esser loro libero d'in-
" tervenire alla prestazione del giuramento

" dei periti, e fare a questi que' ricordi che
" crederanno opportuni. ,,

Esistendo nel luogo del giudizio dei periti già destinati ed autorizzati legalmente a tale incumbenza, e a dare in qualunque perizia il loro parere, non potrà il giudice nominare altri che questi periti in arte.

§ 252.

Quando verrà commessa la perizia con decreto giudiziale, si dovrà nel medesimo determinare il giorno, e nominare i periti, od anche, secondo l'occorrenza, i delegati.

Ammettendosi la prova con decreto, vi dovranno esprimersi le tre occorrenze indicate nel paragrafo precedente, ed il decreto sarà del seguente tenore, da variarsi nell'interno secondo le circostanze:

" S'intimi; ed in vista del pericolo si ac-
" corda l'implorata perizia di 10 botti caffè,
" e quindi vengono a tale effetto deputati in
" periti Giacomo Nuni e Bartolommeo Gas-
" parini, mercatanti di droghe, non che

" deputato in commissario il signor consi-
" gliere Giuseppe Sanandreis, con ordine a
" questi di far rilevare, mediante i suddetti
" periti, (a cui s'intimerà una rubrica per
" loro notizia e direzione) nella giornata del...
" alle ore 11 antimeridiane, primo, se le 10
" botti sieno o non sieno danneggiate; se-
" condo, d'onde provenga il danno; terzo,
" quanto ne sia il valore del caffè così dan-
" neggiato; e quarto, quale sarebbe il valore
" di esso qualora fosse giunto sano, presen-
" tando indi l'assuntone protocollo con rap-
" porto a questo regio tribunale.

" Il che s'intima tanto al signor commis-
" sario, quanto ad ambe le parti per notizia
" e direzione, con avvertimento alle mede-
" sime che sarà ad esse libero d'intervenire
" alla prestazione del giuramento dei periti,
" e fare a questi que' ricordi che crederanno
" opportuni. „

La citazione, in caso non si volesse intimare ai periti una rubrica dell'istanza, si stenderà nei termini come segue:

" Comparirà p. e. il perito sensale Giorgio

" Davidi a questo regio tribunale per ese-
" guire la perizia alla quale è destinato nella
" causa di Adamo Popovich e Alessio Blaxey,
" sotto l'ispezione del delegato commissario
" *ad actum* signor Sanandreis, il giorno....
" alle ore 11. Il che gli servirà di notizia e
" direzione.

§ 253.

Non si potrà commettere la perizia a chi (tuttochè perito in arte) sarebbe testimonio inabile od anche soltanto vizioso nella medesima causa. Nominato un tale perito dal giudice, sarà libero a ciascuna delle parti di riprovarlo, e di chiedere la nomina d'un altro. Ciò però si dovrà fare entro la metà del termine assegnato per la visita o sia ispezione oculare, altrimenti la parte postulante non sarà più ascoltata.

Rispetto alla nomina dei periti le leggi austriache prescrivono quanto segue:

1. Se il giudice avesse nominato un perito la cui testimonianza fosse inabile (§ 204), o

anche solamente viziosa (§ 206), ambedue le parti potrebbero o riprovarlo o ricercare la nomina d'un altro. In questo si ritrova dunque una differenza tra testimonj e periti. I *testimonj viziosi* debbono essere ammessi alla prova testimoniale, ed è rimesso al ragionevole discernimento del giudice il determinare quanta fede essi possano meritare: ma i periti, quand'anche non fossero che viziosi, debbono essere rigettati qualora la controparte vi facesse delle opposizioni (se essa poi non ne facesse, non si fa alcuna indagine intorno alla loro viziosità). La ragione di questa differenza apparisce dal seguente esempio. Mettiamo il caso che al momento della numerazione d'un prestito sieno stati presenti Cajo e Sempronio, e che il primo fosse un testimonio vizioso. Se questi non è ammesso al giuramento, e rispettivamente all'esame testimoniale, io non posso sostituire un altro testimonio. Tutt'altra è la cosa nella prova per periti; questi non depongono come i testimonj sopra circostanze di fatto avvenute, ma danno il loro parere sulla qualità d'un oggetto controverso

del quale debbono eseguire l'ispezione oculare, e così non è difficile di trovare altri periti se uno di essi fosse vizioso. Abbiamo detto che alle parti è libero di fare delle eccezioni, e di chiedere la nomina d'un altro perito, se il giudice ha destinato un perito vizioso all'ispezione oculare d'un oggetto ed alla deposizione del suo parere. Quest'istanza dee però essere presentata entro la metà di quel termine che correrà tra il giorno del decreto ed il giorno della perizia accordata, altrimenti non si potrà più addurre eccezione veruna contro la condizione del perito, e la parte non sarà più ascoltata. Se p. e. il decreto con cui fu ammessa la prova per periti emanò il 25 di luglio, ed assegnò nel primo di agosto la giornata per l'ispezione oculare, dovrà la parte, la quale intende addurre delle eccezioni in confronto dei periti, presentare la sua istanza, alla più lunga, sino al 28 di luglio. Il giudice decreterà quindi l'istanza come segue:

" S'intimi, e si nomina, in vista dell'istanza
" prodotta dal petente N. N., il perito N.

" N. in luogo del già nominato N. N., e do-
" vrà quindi esser citato *ex officio* a questo
" tribunale pel giorno destinato all'oculare
" ispezione dei . . . alle ore . ., non che av-
" vertito N. N. perchè non comparisca più
" alla giornata che gli fu prefissa. ,,

Se l'istanza fosse prodotta fuori di tempo, si farà il seguente decreto:

" Scorso essendo il termine legale per
" l'eccezione non si fa più luogo all'istanza. ,,

Qualora poi il petente nella sua istanza non adducesse motivi che meritano molta fede, dovrebbe il giudice, per rilevarne meglio la cosa, deputare una giornata, e decidere poi secondo le deduzioni che le parti trattarono.

2. Non essendo i periti, necessarj alla ispezione oculare, soggetti alla giurisdizione di quel giudice presso il quale viene effettuata questa prova, dovrà questi rivolgersi, mediante lettera requisitoriale, alla superiorità loro competente per l'oggetto contemplato.

3. In regola non possono i periti essere obbligati di dare il loro parere sulla qualità d'un oggetto controverso, se non allorquando

eglino, in forza della loro condizione, impiego o mestiere, esercitassero pubblicamente l'arte o scienza cui la controversia appartiene (Aul. Dec. del 15 gennajo, 1787, lett. *h*).

§ 254.

Rigettato il perito dall'una o dall'altra parte con essersi di ciò prodotto un sufficiente fondamento, il giudice dovrà nominarne un altro senza dilazione, dandone debitamente l'avviso alla parte contraria.

Se da una o d'altra parte fossero state addotte delle eccezioni in confronto dei periti, dovrà il giudice esaminare se quegli che le addusse presentato abbia anche degli ammi-nicoli che mettono fuori di dubbio la viziosità del perito. Qualora non apparisse provato l'esposto della parte, dovrebbe rimaner ferma la nomina del primo perito; nel caso di vizio-sità poi sarebbe tosto da nominarsi un altro, ed il giudice si farà sollecito di avvertirne la controparte, mentre potrebbe darsi il caso che anche il secondo perito fosse trovato

vizioso dalla parte avversaria, la quale dee per questo motivo essere avvertita della nomina del nuovo perito.

§ 255.

Nell' assegnare il giorno per l' ispezione oculare, il giudice dovrà ad un tempo fissare una somma proporzionata per le spese, ed esigerne l'effettivo deposito dalla parte provante, semprechè la medesima non fosse intorno a ciò convenuta spontaneamente col giudice e coi periti. Quindi esso eseguirà o farà eseguire l'ispezione oculare anche in mancanza dell' intervento di niuna o di entrambe le parti.

Egli è cosa incontrastabile che i periti, allorchè eseguiscono un' ispezione oculare e depongono il loro parere, possono chiedere un onorario per le loro fatiche, mentre qui non subentra punto il pubblico bene. Il giudice dovrebbe propriamente in quel decreto, con cui fu assegnato il giorno della perizia, fissare una somma proporzionata per le spese, ed esigerne prima della giornata della perizia

l'effettivo deposito da chi impetrò l'ispezione, semprechè il medesimo non fosse intorno a ciò convenuto spontaneamente col giudice e coi periti; ma questo non viene eseguito in pratica. Il motivo di questa legge era la frequenza dei casi in cui da principio i periti non furono ricompensati, e doveano con lunga mano cercare i loro ben meritati onorarj; ma siccome questo non è più tanto da temersi, così viene, nel decretare l'istanza per l'assegnazione della perizia, ommessa la fissazione ed il deposito dell'importo proporzionato per coprire le spese da incontrarsi (16). (Si veda anche l'Aul. Dec. del 22 marzo, 1784).

---

(16) Il Regolamento provvisorio per le tasse giudiziarie, attivato nelle province ex-venete col primo luglio, 1815, prescrive all'articolo 13: *Le ricompense de' periti in arte sono rimesse alla tassa del giudice nel caso in cui le parti non andassero con essi d'accordo, sentite però sempre le rispettive loro ragioni, ed avuto riguardo alla fatica, alla qualità dell' operazione, ed alla condizione degli stessi periti.* Da ciò si rileva essere posto fuori di uso il § 255 di questo Regolamento.

§ 256.

Prima di passare all'ispezione, dovrà il giudice o delegato fare una ammonizione in termini precisi ai periti giurati sul loro giuramento, oppure riceverlo dai non giurati all'espresso fine che venga da essi esaminato l'oggetto controverso colla maggior diligenza, ed esposto con veracità e chiarezza ciò che il giudice avrà da sapere.

La *giornata dell'ispezione* non è che la stabilita radunanza del giudice, delle parti e dei periti sopra il luogo dell'oggetto da peritarsi, acciocchè questo sia esaminato, e venga ricevuto sopra del medesimo il parere dei periti. Questa radunanza dovrà verificarsi nel giorno prefisso anche in assenza di una o di ambe le parti; ed i periti, ad onta di tale non comparsa, procederanno alla perizia dell'oggetto controverso, non che alla deposizione del loro parere nell' apposito protocollo da assumersi.

Prima però di passare all'ispezione ocu-

lare, dovrà il giudice fare un' ammonizione in termini precisi ai periti giurati sul loro giuramento, oppure riceverlo dai non giurati all'espresso fine: *che venga da essi esaminato colla maggior diligenza l'oggetto controverso, ed esposta con veracità e chiarezza la qualità che il giudice avrà da sapere.* Anche in questo punto differisce la prova per testimonj da quella per periti. I testimonj debbono sempre ed in ogni caso prestare il loro giuramento, in maniera che, qualora uno di essi volesse pretendere di essere dispensato dall'obbligo di giurare, dovrebbe produrre un espresso privilegio del principe. I periti quando una volta hanno giurato (p. e. i pubblici stimatori, ecc.) non sono che da ammonirsi di caso in caso sul loro giuramento. Il seguente processo verbale, con cui si riceve a protocollo il giuramento d'un perito, servirà di modula.

PROTOCOLLO DI GIURAMENTO

Assunto all'occasione della perizia da farsi nella causa vertente tra N. N. attore, ed N. N.

reo convenuto, cogli occorrenti periti in arte, in ordine all' ossequiato decreto di questo regio tribunale, del giorno . . . . al N.° . . .

Actum Mantova il . . .

Presenti

N. N. consigliere delegato. N. N. periti.
N. N. ingegneri.
N. N. segretario. N. N. procuratore dell'attore.

Ammonizione.

Proposta ai periti la relativa formula ed il tenore del giuramento da prestarsi, e richiamati seriamente a considerare sull'importanza di un atto sì grave e rilevante, hanno eglino, giusta il metodo, prestato il seguente

Giuramento.

Io N. N. ed io N. N. perito ingegnere giuro a Dio l'Onnipotente di voler senza vantaggio o danno d'ambe le parti scrupolosamente riflettere e ponderare sopra quella cosa per la cui perizia io fui chiamato da questo tribunale, e di voler indicare con verità ed esattezza tutte

le qualità che il regio tribunale dovrà sapere nell'argomento. *E così Dio mi ajuti.*

Actum ut supra.

Firme. N. N. consigliere delegato. N. N. perito.
N. N. segretario. N. N. perito.

Il giuramento che prestano i chirurghi appresso la facoltà medica di una università, non gli autorizza punto a rilasciare presso i tribunali civili delle attestazioni, e di eseguire delle perizie od altre ispezioni oculari in qualità di chirurghi *giurati*, o sotto la clausola: *affermo col mio giuramento*, ovvero *sotto il mio prestato giuramento.* Per tale ragione dovranno i protomedici all' atto che assumono il nuovo impiego prestare il giuramento d'uffizio, e gli altri medici e chirurghi non impiegati in pubblico ufficio presteranno sempre per l'occorrente caso il giuramento come si pratica presso il tribunale loro competente, ogniqualvolta volessero rassegnare una pubblica e giudiziale relazione in affari di perizia, od altro attestato (Ordinanza del 23 novembre, 1786).

Trattandosi nelle controversie matrimoniali

di dover presso il tribunal competente instituire la prova col mezzo di periti medici e chirurghi, non occorre di far sempre intervenire il protomedico, giacchè si presumono anche negli altri medici e chirurghi impiegati *ex officio* le cognizioni necessarie per giudicare dell' impotenza conjugale. Qualora però si trovasse indispensabile il parere del protomedico stesso, se ne farà la relativa ricerca al presidente del tribunale nel modo prescritto nella processura per l'intervento del rappresentante politico (17) (Aul. Dec. del 3 maggio, 1792).

---

(17) Nel caso in cui venga asserita una precedente e perpetua impotenza al debito conjugale, la prova dee farsi col mezzo di periti, vale a dire di medici e chirurghi esperti, e, dove occorra, anche di levatrici (§ 100 del Codice Civile Austriaco). Siccome in questo caso, che sì da vicino risguarda il comun bene, la giustizia non dee procedere secondo l'ordine generale prescritto per le cause meramente private, ma dee agire *ex officio* per la rigorosa investigazione della verità, perciò ella

§ 257.

Nell' atto dell'oculare ispezione sarà libero alle parti di fare ai periti quei ricordi ch'essi crederanno necessarj.

---

dovrà accuratamente disaminare la testimonianza , spesso così mal sicura , dei medici e chirurghi o delle levatrici , destinati, secondo la differenza del sesso e delle circostanze, a dare il loro giudizio sull'impedimento dell'impotenza; dovrà ella vedere se si debba supporre in questi pretesi periti la capacità necessaria e l'imparzialità rigorosa, secondo la natura dei rapporti; se la loro testimonianza sia regolare , chiara e precisa ; se fatta sia sulle circostanze essenziali di un' impotenza alla copula, precedente al matrimonio e perpetua; se la testimonianza indichi che l' impotenza sia assoluta (che escluda qualunque altro futuro vincolo conjugale), o puramente relativa (che lo ammetta), e se si debba chiedere agli stessi periti o ad altri (al protomedico o alla facoltà medica) una dichiarazione più evidente o più meritevole di fede (Vedansi i Commenti di Zeiller al § 100).

Nel momento in cui viene eseguita la perizia, sono autorizzate ambedue le parti a fare ai periti quei ricordi che crederanno necessarj all'uopo, e non occorre più di produrre degli articoli probatorj pei medesimi (Aul. Dec. del 15 gennajo, 1787, lett. *gg*). Anche in ciò si distingue la prova per testimonj dalla prova per periti. I testimonj sono esaminati sugli articoli probatorj, ed all'avversario è libero di presentare e proporre degl'interrogatorj. Nella prova col mezzo de' periti egli è superfluo di stenderne articoli probatoriali pei periti, giacchè ambedue le parti hanno la facoltà di far loro tutti quei ricordi che crederanno opportuni. In generale si dee richiamare l'attenzione dei periti sul merito ed andamento della causa, mettendoli in cognizione del fatto e dell' oggetto controverso, ed esponendo ad essi con precisione il punto di cui si tratta e che dee essere deciso in causa.

§ 258.

Acciocchè la perizia faccia piena prova, sarà necessaria la concorde deposizione di due periti *sopra ciascuna qualità da verificarsi nell'oggetto in questione;* in discrepanza delle loro opinioni, *il giudice o delegato dovrà aggiungere ai due un terzo perito, a cui si darà il giuramento come sopra, ovvero essendo giurato si farà l'ammonizione sul di lui obbligo.*

Anche in ciò differiscono le prove per testimonj; imperciocchè, qualora due testimonj non depongono concordemente sopra una circostanza di fatto che colla loro testimonianza dee essere provato, la prova non può ritenersi per verificata; ma se i periti non sono d'accordo nelle loro opinioni, la parte producente tuttavia non succumbe, ed il giudice vi aggiunge un terzo per far la maggiorità dei voti.

In caso di discrepanza delle opinioni dei due nominati periti, il commissario delegato

ad actum dovrà tosto, e senza ricorrere al tribunale, chiamarne un terzo, e previa l'ammonizione o giuramento prescritto far cominciare di nuovo la perizia cogli altri due periti già nominati. Se poi il terzo fosse di un altro parere, e nessuno dei due primi si volesse uniformarvi, dovrebbesi prorogare la giornata e destinare frattanto degli altri periti.

Il commissario farà quindi la relazione di questo emergente alla sua superiorità, la quale decreta indi come segue:

" In vista dell' occorsa circostanza che i
" periti destinati all' ispezione oculare nella
" controversia di cui si tratta, N. N. ed N.
" N., non che N. N. aggiuntovi nella giornata
" stessa, furono di diverso parere sulla qua-
" lità da peritarsi del controverso oggetto, si
" nominano per la nuova effettuazione della
" perizia i due periti ingegneri N. N. ed N.
" N., prorogando contemporaneamente la
" giornata al . . . del mese venturo. Il che
" s'intimi mediante rubrica del rapporto ad
" ambedue le parti, e sieno *ex officio* citati

" in questo tribunale per la suddetta gior-
" nata i nominati periti all'effetto *de quo*, ecc.,,

§ 259.

Si avrà per vera quella opinione a cui sarà acceduto il terzo perito; ma non accedendo il medesimo nè all'una nè all' altra, si dovrà ripetere la perizia coll' aggiungervi altri periti.

Onde abbreviare la cosa si suole qualche volta, pel caso di discrepanza dei due periti nelle loro opinioni, nominare già nel primo decreto il terzo perito, con ordine di comparire bensì nella giornata prefissa e d'intervenire all' ispezione, ma di astenersi da qualunque dichiarazione, spiegazione o parere sino a tanto che il commissario delegato non lo trovi necessario. Non accordandosi fra di loro i due periti, viene il terzo invitato ad esternare la sua opinione, e quella cui egli è acceduto sarà riputata per vera. Se però egli fosse di un parere tutto differente dagli altri due, non rimarrebbe che di commettere una *nuova ispezione* coll'intervento di altri periti.

§ 260.

I periti dovranno, quanto prima sarà possibile, ed avanti che le parti si siano separate dopo l'atto dell'ispezione, estendere la loro relazione per iscritto, e presentarla, apposta la loro firma, al giudice od al delegato; ovvero riferire a viva voce le risultanze sulle quali il giudice oppure il delegato dovrà formare un protocollo esatto e circostanziato, con farlo quindi sottoscrivere dai periti medesimi; sì nell'uno come nell'altro caso la relazione dovrà farsi unicamente sopra la qualità dell'oggetto controverso e senza che vi si faccia alcuna menzione del punto di ragione delle due parti, e presentarsi quindi al giudice senza ritardo.

I periti possono deporre il loro parere a voce od in iscritto. Nel primo caso dee questo parere dal giudice o suo delegato essere ricevuto a protocollo con tutta esattezza e precisione, ed il protocollo sarà indi da firmarsi tanto dai periti quanto dal giudice e dalle

parti, se v'intervennero. Ma i periti possono anche dare il loro parere in iscritto. In ambedue i casi però dovrebbe, a norma del prescritto di questo paragrafo, essere deposto il parere di cui si tratta nella medesima giornata dell'ispezione e prima che le parti si fossero separate. Ma questo non sarà eseguibile se non allorchè i periti depongono a voce le risultanze della perizia. Trattasi alle volte di tali oggetti ch'esigono un'attenta e più puntuale disamina, sui quali i periti spesse fiate non possedono la capacità di dettare a protocollo sul momento la loro opinione a voce; in un tal caso è libero agli stessi di deporre la relazione *in iscritto*.

Ma con questo eglino non sarebbero di molto rimunerati se dovessero all'istante, ed ancor prima della separazione delle parti, stendere il loro parere e consegnarlo al giudice. Era d'uopo quindi d'allontanarsi alquanto in una Patente emanata il primo novembre, 1781, § 18, dalla troppo rigorosa prescrizione di questo paragrafo. Vuole la medesima che i periti stendano quanto più presto *sarà pos-*

sibile la loro relazione, ma che per altro, nel caso non potessero effettuarla sul momento, sieno abilitate di presentarla al giudice o in quel giorno ancora oppure in un altro prossimo successivo, ad onta che le parti si fossero già separate.

Il paragrafo 260 termina coll'ordinare che la relazione dei periti non venga stesa che sulla *sola qualità dell' oggetto controverso*, mentre sopra questa *sola* fu ingiunto ai periti di riconoscere e giudicare. Sarà perciò loro dovere di non far alcuna menzione dei *diritti e delle ragioni* che spettano *alle parti litiganti.*

Se i periti stendono la loro relazione, il delegato non avrà che, dopo la lettura alle parti, da formare un protocollo (processo verbale), unirvi siffatta relazione, ed accompagnarla col suo rapporto alla superiorità da cui dipende.

§ 261.

Il giudice o delegato dovrà leggere la relazione dei periti alle parti subito e prima che le medesime siano partite dal luogo della

visita; e qualora vi si ritrovasse qualche oscurità o altra mancanza, farla emendare senza dilazione, e farne di ciò l'annotazione in fine della relazione.

Se dopo che ai periti fu letta la relazione, da essi verbalmente emessa, questi trovassero ancora qualche cosa d'aggiungervi o da cambiare, non si potrebbe mutare nulla nel protocollo assunto; ma nulladimeno si dovrebbe registrare alla fine in aggiunta del protocollo medesimo tutto ciò che i periti crederanno ancora di riferire nell'argomento.

§ 262.

Delle relazioni dei periti è permesso a cadauna delle parti litiganti di levarne copia. Quando questa prova è stata ordinata per sentenza interlocutoria, potranno ambedue le parti, senza ulteriore procedura, fare istanza perchè siano inrotulati tutti gli atti, e sia profferita la decisione nel merito. Quando poi la medesima prova si fosse ordinata per decreto, potrà della relazione dei periti ser-

virsi ciascuna delle parti per fondamento delle sue ragioni a misura della rispettiva occorrenza. Del resto non potrà aver luogo in contrario alcuna reispezione.

Consegnata la relazione al delegato giudiziale, e presentata da questi al tribunale, sarà libero alle parti di levarne copia.

Il parere dei periti serve di completa prova di quanto risguarda la qualità dell'oggetto controverso, e sopra una perizia già eseguita non avrà più luogo verun' altra così detta *reispezione* (Aul. Dec del 27 febbrajo, 1784).

Qui si osserveranno le distinzioni fatte nel § 249.

1. Se questa prova fu adita in sequela di una sentenza interlocutoria, si dovrà procedere sulla perizia eseguita come lo prescrivono i §§ 233, 234 e 235; cioè prodotta la relazione dei periti in giudizio, si dovrà ciò notificare mediante cedola da affigersi nell'uffizio di spedizione, onde le parti possano levarne le copie, ove si annoterà il giorno in cui erano pronte; e poscia possono le parti nel termine legale, prescritto nei §§ 234 e

235, presentare le loro scritture probatoriali, o dimandare senz' altro l'inrotulazione degli atti, onde ne segua tosto la decisione in merito.

2. Se poi questa prova fu ordinata per decreto, il giudice, tosto che sarà prodotta la perizia, dovrà dare evasione al rapporto del delegato commissario a un dipresso in questi termini: *Agli atti il rapporto e la perizia, e se ne dia copia alle parti sopra ricerca* (potendosi inoltre far menzione delle competenze dei periti al caso che non furono pagate a norma del § 255). Queste copie serviranno quindi alle parti, come ogni altro allegato, di base alle loro ragioni a misura delle rispettive occorrenze nella causa tra loro promossa o da promuoversi (Aul. Dec. del 25 agosto, 1783, lett. *e*).

§ 263.

Le stime (le quali sono la prova del valore della cosa) si dovranno eseguire nella stessa maniera, e però contro la stima fatta in debito modo non potrà aver luogo alcuna soprastima; e poichè in ordine al valore pre-

scrivere non si possono regole generali, gli estimatori saranno tenuti sotto giuramento di manifestare il vero valore che la cosa, sopra cui cadrà la stima, potrà avere a loro giudizio dopo matura ponderazione di tutte le circostanze: nei beni stabili poi si dee principalmente avere riguardo al vero annuo prodotto.

§ 264.

Nessuna perizia giudiziale potrassi istituire senza fondata ragione, e quando essa verrà eseguita, vi si dovranno sempre adoperare due periti dell'arte, e procedere nel modo prescritto come sopra.

Alla prova col mezzo di periti appartengono pure le *stime*. Colla stima viene fissato il valore di una cosa; ma per fissare questo valore occorrono dei periti, cioè individui i quali possedono cognizioni sufficienti per poter giudicare delle qualità dell' oggetto da stimarsi. Anche nella stima è proibita la soprastima, e la prova si ritiene per effettuata tosto che la stima è eseguita. La stima si eseguisce

dai periti in arte , i quali , qualora non lo avessero ormai fatto, debbono prestare il loro giuramento , oppure, in caso diverso, essere ammoniti sul giuramento di già prestato, indicando il vero ed effettivo valore che secondo il loro parere tiene la cosa che stimano, riflettendo previamente bene sopra tutte le circostanze che l'accompagnano, ed astenendosi dall'osservare, in quanto concerne il valore delle cose, la Patente di stima che in una od altra provincia è tuttora in vigore.

Sarà obbligo dei tribunali di ricevere un numero sufficiente e proporzionato di periti d'ogni genere, e di far loro prestare il prescritto giuramento , per potersene servire in ogni caso e senza dilazione nelle stime da intraprendersi (Aul. Dec. del 23 settembre, 1785). Siccome gli stimatori sono obbligati di notificare il *vero* e *real* valore , così non si potrà prendere in alcuna considerazione il prezzo *affectionis* d'una cosa da stimarsi. La stima ha luogo anche senza una previa processura, e per conseguenza anche senza che si fosse profferita una sentenza giudiziale. Si

distingue perciò la medesima da altre specie della prova per periti, perchè in regola non può effettuarsi la prova per periti se non previa sentenza giudiziale; ma la stima ha, come si disse, luogo anche senza una previa trattazione, p. e. quando due parti litigano sulla sufficienza d'una cauzione da prestarsi.

Il motivo è evidente: la stima è la determinazione del valore che una cosa tiene; dee perciò aver luogo in tutti i casi nei quali occorre conoscere il valore d'una cosa per giudicare del diritto che viene richiesto o difeso. In un simil caso dee, secondo la natura della cosa, precedere la stima a qualunque trattazione giudiziale (Aul. Dec. del 18 settembre, 1786).

Sopra una stima eseguita non potrà mai promuoversi una causa: chi sarà mai quello che giudicherà se i periti abbiano o no fissato il vero valore? il giudice non certamente, perchè per appunto egli non è perito (Aul. Dec. del 18 maggio, 1790, lett. *p.*) Rispetto alle stime restano ancora da osservarsi due casi particolari. Dovendosi stimare degli effetti

d'oro o d'argento, si possono fare intervenire all' effetto gli orefici, qualora sieno conosciuti uomini capaci ed esperti; ma se richiedesi la stima di pietre legate in oro od argento, oppure di tali effetti preziosi, che sono bensì lavorati in oro o argento, ma ove il vero valore consiste nel *lavoro d'ingegno* e non nel metallo, si dovrà chiamare per periti solamente quelle persone dalle quali, in virtù di regolari esami, consta che possiedono la perfetta cognizione dell'arte nello stimare le pietre od altri effetti preziosi (Aul. Dec. del 4 novembre, 1791). Intorno alla *stima d'intieri dominj*, *tenute od altri beni*, *coi quali va unita la giurisdizione*, somministra l'Aulico Decreto del 23 ottobre, 1792, le seguenti norme:

1. Dovranno dal tribunale essere nominati o prescelti due stimatori fidati ed esperti nell'oggetto che debbono stimare;

2. Saranno avvertite le parti non solamente della nomina dei periti, ma ben anche del luogo e del tempo in cui la stima sarà eseguita.

3. In caso che una o l'altra parte inten-

desse di addurre dell'eccezioni in confronto di uno o dell'altro stimatore, sarà abilitata di farlo, semprechè presenti in giudizio e prima della stima la sua istanza, e ricerchi la nomina di nuovi periti; la qual istanza dovrà accordarsi se le eccezioni furono trovate valide e sussistenti.

4. È libero alle parti di comparire personalmente all'atto della stima, e di fare agli stimatori le loro osservazioni, le quali debbono indi essere inserite nel protocollo di stima, coll'indicazione, se ed in quanto se ne sieno approfittati i periti, oppure perchè non sieno state prese in contemplazione.

5. Finalmente non si potrà rifiutare ai periti verun ragguaglio relativo alla cosa, e si dovrà senz'altro accordare, anco a loro inchiesta, l'ispezione dei conti di parecchie annate (Vedi anche il § 96 del Regolamento).

CAP. DECIMOTTAVO

DEL GIURAMENTO DECISORIO DELLA LITE.

§ 265.

La parte che avrà la facoltà di transigere la causa, avrà pure il diritto di deferire all'avversario il giuramento decisorio della lite sopra le circostanze di fatto le quali dal medesimo saranno state contraddette, quand'anche egli non avesse in suo favore alcuna prova.

Il sesto modo di provare le circostanze di fatto è il giuramento. Diverse sono le specie del giuramento, cioè vi sono giuramenti *decisorj*, *suppletorj*, *estimatorj* e *di manifestazione*.

Il *giuramento decisorio* è quel giuramento che una parte, in mancanza di altre prove, deferisce all'altra durante la causa, nelle

scritture o verbali esposizioni della medesima, e che il giudice commette, mediante sentenza, di prestare o di riferire. Il giuramento decisorio della lite è nel Diritto austriaco ciò che nel romano era il *juramentum litis decisivum*. Secondo il diritto comune si divideva il giuramento in *giudiziale* e *stragiudiziale*. Il giudiziale era un giuramento necessario (*juramentum necessarium*), lo stragiudiziale un giuramento volontario (*juramentum volontarium*). Da noi in Austria non avvi giuramento che sia semplicemente un giuramento volontario, imperciocchè qualunque giuramento debb' essere ingiunto mediante sentenza; ma viceversa da noi non avvi neppur un giuramento che semplicemente sia un giuramento giudiziale, e per conseguenza un giuramento necessario, poichè in regola il giudice sentenziando non commette mai il giuramento se non quando una parte vi si è offerta o lo ha deferito all' avversario. Che si applichi tutto ciò al giuramento decisorio della lite. Questo giuramento non ha mai luogo se non allorchè il giudice vi abbia pronunziato pel medesimo,

e questa prolazione non può seguire che quando una parte lo ha deferito all' altra. Il giuramento decisorio della lite è quindi in parte un giuramento necessario, ed in parte un giuramento volontario. Il diritto comune stabilisce per massima che il giuramento decisorio sia una specie di convenzione che le parti stipulano fra di loro. Una parte dice, p. e.: Se tu giuri d'avermi consegnato 1000 lire, io ti prometto di pagartele; e l'altra risponde di accettare la proposizione. Questo principio del Diritto romano sembra essere stato abbracciato pure dalla legislazione austriaca, mentre il § 265 così si esprime: *Chi avrà la facoltà di transigere, avrà pure il diritto di deferire il giuramento decisorio.* Vi sono però dei casi presso di noi nei quali apertamente non si può asserire che il giuramento decisorio della lite sia una specie di transazione. Essendo la convenzione un patto (*pactum*), debbono ambe le parti essere d'accordo tra loro, se vogliono stipularla. Ne seguirebbe perciò, per quanto scorger si possa dal capitolo XVIII di questo Regolamento, che il

giuramento potesse aver luogo soltanto allora quando una parte lo deferisce e l'altra lo accetta; ma questo non è punto l'unico caso in cui il giuramento decisorio sia ammissibile, imperocchè egli ha luogo pure quando una parte lo deferisce e l'altra non lo accetta; ella lo dee cioè prestare, oppure riferire: la parte è posta in una tal quale specie d'ipotetico sforzamento. Ciò dimostrano evidentemente le parole del § 267, che in questo modo si esprimono: *Chi non avrà nel processo esibite riprove a difesa della sua coscienza, sarà condannato ad accettare il giuramento, ovvero riferirlo alla controparte.* Se quindi qualcheduno viene condannato a prestare il giuramento, questi non è più in istato di una perfetta libertà. Frattanto rimane ferma ed in pien vigore la prescrizione del § 265, cioè che quelli solamente abbiano la facoltà di deferire un giuramento decisorio i quali hanno il diritto di transigere la causa, mentre colui che deferisce il giuramento decisorio ha tutto il libero arbitrio di deferirlo o di ommetterlo.

Il giuramento decisorio viene da una parte deferito all' altra sopra quelle circostanze di fatto che dall' avversario furono contraddette. Io impetisco, per cagion d'esempio, Cajo, e gli dimando la restituzione di 1000 scudi, esponendo d' avergliell dati a prestito; ma questi nega il fatto; e siccome non tengo da lui alcuna scrittura d'obbligo e non ho verun testimonio, per conseguenza non potendo istituire nè la prova per mezzo di documenti nè quella per testimonj, così sono costretto di deferire all' avversario il giuramento decisorio della lite sopra la circostanza da me addotta in appoggio della petizione. La prova mediante il giuramento decisorio esige:

I. *Ch' esso sia stato nella scrittura in causa debitamente offerta*. L' offerta del giuramento dee, è vero, in regola esser fatta dall' attore nella petizione e dal reo nella risposta; si potrà però anche accordare nella replica e duplica (Risoluzione del 31 ottobre, 1785), e ciò, come credo, anche senza l' approvazione del giudice, mentre la citata Risoluzione non ne fa alcun cenno. Dico che il giu-

ramento decisorio dee essere *debitamente offerto*. Per questa ragione la parte non è autorizzata a deferire il giuramento decisorio, nè il giudice potrà averne riguardo nella diffinizione della causa quando essa lo volesse differire con la condizione *se per insufficienza delle altre prove addotte venisse a succumbere* (Aul. Dec. del 30 ottobre, 1788). Supponiamo, per esempio, che Cajo fondi la sua petizione sopra un fatto, e che lo provi con due testimonj i quali sono viziosi. Cajo non sa per anco quanta fede il giudice sarà per attribuire a suo tempo alle loro deposizioni, ed intendendo di calcare la via più sicura, dice nel suo libello di riportarsi in prova del fatto esposto ai due testimonj, ma di voler eziandio deferire all' avversario il giuramento pel caso che non fosse in grado di effettuare con essi una piena e perfetta prova. Questo non è permesso; e sebbene sembrasse non essere inibito l'accumulare tutti i mezzi probatorj possibili, nulla meno il surriferito Aulico Decreto espressamente lo divieta, e probabilmente pel motivo che il giuramento

decisorio è una specie di convenzione, non essendo ragionevole di continuare la causa e nello stesso tempo di convenirsi.

II. *Che il giuramento sia stato deferito da una parte la quale è autorizzata di transigere la causa.* Da ciò ne segue, 1.° ch' esso non può essere deferito da un *mandatario*, se non allorquando la sua procura parla espressamente della facoltà di transigere l' affare del suo *mandante*. È inibito parimente all'avvocato che patrocina il suo cliente di deferire all' avversario il giuramento decisorio, a meno che il suo mandato di procura non contenesse espressamente il diritto di poter transigere la causa, oppure la parte stessa non avesse di proprio pugno firmata la scrittura in cui si deferisce il giuramento in questione. (Aul. Dec. del 28 maggio, 1789, e Risoluzione dell' 11 settembre, 1784, lett. *i*); 2.° che i *tutori* e *curatori*, i quali agiscono a nome dei loro pupilli o curandi non possono deferire il giuramento senza l' approvazione dell' autorità pupillare (Risoluzione dell' 11 settembre, 1784). Se poi a questi abbiasi a

concedere tale permesso, dovrà l'autorità pupillare in ciascun concreto caso giudicare secondo la qualità delle circostanze, e non potrà mai ne' decreti rispettivi di tutore o curatore inserirsi una tale facoltà generale (Aul. Dec. del 3 ottobre, 1789); 3.° che l'uffizio fiscale, quando agisce a nome del sovrano erario, non può deferire verun giuramento senza il consenso del rispettivo aulico dicastero, secondo che la lite concerne tale o tal altro oggetto erariale. Quando il fisco si trova in una lite riguardante affari di fondazioni pie, dovrà impetrare almeno il consenso del Governo per la delazione del giuramento decisorio della lite (Risoluzione dell' 11 settembre, 1784, 20 febbrajo, 1786, e 3 novembre, 1789).

III. *Il giuramento decisorio della lite debbe essere offerto sopra circostanze che decidono apertamente il punto controverso*, e può a colui che agisce in propria causa essere deferito tanto sui proprj quanto sui fatti altrui; all' incontro, a colui che sostiene la lite per un terzo non può deferirsi il giuramento se non se unicamente sui fatti proprj (§ 270).

Se però le circostanze fossero anche decisive, non si potrà nullameno deferire il giuramento, 1.° in punto d'*impotenza* (18); 2.° in una

---

(18) *La presunzione milita sempre in favore della validità del matrimonio. L'impedimento perciò preteso debb' essere pienamente provato, e qui non ha forza di prova la confessione concorde di ambedue i conjugi, nè si ammette verun giuramento di essi* (Art. 99 del Codice Civile Austriaco).

Per la dichiarazione della nullità di un matrimonio richiedesi una piena prova, giacchè l'incapacità, l'esistenza di un impedimento, e l'atto illegale della conclusione d'un matrimonio invalido non si presumono come fatti (§ 94). Le specie delle prove si contengono nel Regolamento Giudiziario Civile. Qui si è voluto solamente escludere per impedire le arbitrarie separazioni, tanto la confessione degli sposi sull' allegato impedimento (come, p. e., sopra un errore essenziale, sul timore), o sulle circostanze sopra le quali è fondato, sia tal confessione unilaterale o concorde, estragiudiziale o giudiziale, espressa o tacita; quanto anche qualunque giuramento dei conjugi,

cambiale accettata, e 3.° allorchè qualcheduno agisce a nome di un terzo sopra fatti altrui.

IV. *Le circostanze del fatto sulle quali viene deferito il giuramento decisorio debbono essere contraddette dall'avversario.* Nulladimeno non può essere deferito, 1.° allorquando trattasi della realtà e giustezza d'una legge patria; 2.° sopra una confessione fatta in giudizio; 3.° sopra protocolli giudiziali od altri documenti pubblici (§ 169 del Regolamento); 4.° ad un terzo che non è nè parte nè consorte in lite; 5.° al debitore non è per-

---

sia questo principale o suppletorio. Rimangono dunque le prove derivanti da documenti pubblici o privati (come i registri di nascita, dei matrimonj, di morte, le sentenze, i protocolli, gli stemmi gentilizj), o quelle testimoniali (p. e., dell' inganno, del ratto), ovvero le prove che si hanno col mezzo de' periti § 100), in quanto che queste sieno perfette, e non vengano distrutte o indebolite dalle controprove. (*Commentario di* ZEILLER, pag. 270, tom. I dell' ediz. di Milano).

messo di deferire al cessionario il giuramento sulla valuta numerata.

V. *Non vi debbono rimanere altri mezzi probatorj*. Non può perciò aver luogo il giuramento, 1.° nelle controversie sullo stato delle persone, p. e., sulla minorennità, nobiltà, gravidanza; 2.° nel processo in causa della resa dei conti, nel possesso immemorabile, negli affari dei termini e confini, ove delle altre prove sono possibili ed utili (§ 249). Resta ancora a rispondere alla dimanda: se qualcuno che non possiede alcun mezzo probatòrio, possa deferire il giuramento. Sì certamente; e questo è proprio il caso del giuramento decisorio, imperciocchè se qualcheduno ha delle altre prove, egli senza dubbio non ricorre allo spediente del giuramento. Se però colui che ha deferito il giuramento viene a succumbere perchè l' avversario lo presta, dovrà non solo essere condannato nelle spese giudiziali, ma sarà altresì da punirsi con una proporzionata multa, giacchè viene reputato di aver temerariamente deferito il giuramento di cui si tratta (Risoluzione del 31 ottobre, 1785, lett. *g g g*).

§ 266.

Se quegli a cui sarà deferito il giuramento decisorio, si esibirà alla difesa della coscienza mediante legittime riprove, si dovrà ammetterlo a produrle, e se queste dipendessero dall' esame di testimonj, verranno ammesse per sentenza interlocutoria; risultando però in seguito insufficienti le prove prodotte, esso non potrà ulteriormente accettare il deferitogli giuramento, nè riferirlo.

Nel deferire il giuramento alla controparte si osserveranno due prescrizioni:

I. Se quegli cui fu deferito il giuramento si esibisce di supplire alla sua coscienza con altre riprove (ciocchè però dee seguire, *a* durante la causa, *b* sopra le medesime circostanze sulle quali fu deferito il giuramento decisorio), si dovrà ammetterlo con sentenza a produrle; ma qualora questa prova non riuscisse perfettamente a norma della legge, egli non potrebbe più nè accettare nè riferire il giuramento deferitogli. Mettiamo il caso che

a qualcuno si deferisca il giuramento sulle circostanze d' un pagamento eseguito, e ch'egli dica di non voler giurare perchè si trova in istato di provare il pagamento eseguito in altro modo, p. e., col mezzo dei testimonj; questi dovrebbe essere ammesso alla prova testimoniale, ed il giuramento non avrebbe più luogo. Ma supponiamo poi che questa parte producente non potesse effettuare la prova, perchè, p. e., i suoi testimonj non vogliono giurare, o depongono tutt'altra cosa; dessa non sarebbe più abilitata a ritrattarsi, e di dire: Ora presterò il giuramento.

§ 267.

Se egli nel processo non avrà esibite riprove a difesa della sua coscienza, conviene rilevare se abbia egli accettato o riferito il giuramento decisorio, oppure non abbia data veruna precisa dichiarazione. Nel primo caso debb' egli prestare il giuramento decisorio; ed in caso diverso il giuramento si dee ritenere per riferito; nel secondo caso la parte

contraria debb' essere condannata a prestare il giuramento riferito, e questo giuramento riferito dovrà da lei prestarsi senza eccezione. Se però egli non avesse data una dichiarazione precisa, dovrà essere condannato ad accettare il giuramento, ovvero a riferirlo.

§ 268.

Nel caso di contestazione, se il giuramento deferito possa venire riferito, dipenderà dal giudice di determinare, a misura delle circostanze, come in quanto la parte contraria possa essere tuttavia obbligata ad accettarlo; e se il giudice dichiarasse che abbia luogo la prestazione del giuramento, dovrà essa prestarlo senza veruna eccezione.

II. Se però quegli a cui fu deferito il giuramento non avrà esibite riprove, dovrà accettare il giuramento, oppure riferirlo a chi lo avrà deferito. Il giuramento che viene così ritornato alla parte, debb'essere senza eccezione accettato e prestato. Dal fin qui esposto risulta che quegli cui fu deferito il giura-

mento non è in dovere di accettarlo qualora non potesse essere ritornato alla parte che lo aveva deferito, ed il giudice dovrà ponderare le ragioni in tale argomento (§ 268). L'obbligo è sempre alternativo. Supponiamo ch'io abbia promosso una causa *haereditario nomine* ad un terzo che io credo debitore verso la massa del defunto. In mancanza di altri mezzi probatorj io deferisco all'avversario il giuramento decisorio della lite sopra un fatto, cioè di cui *egli* solo, e non *io*, può aver sufficiente cognizione. In questo caso la controparte non potrebbe obbligarsi ad accettare il giuramento, mentre questo non è riferibile alla parte che lo ha deferito. Se per conseguenza si deferisse a qualcuno il giuramento decisorio, confessando di non essere in istato di prestarlo nel caso che venisse da colui riferito, quegli non potrebbe essere in verun modo condannato ad accettarlo. Accettandolo però *volontariamente*, staranno fermi tutti gli ulteriori effetti di giustizia in quel modo che è prescritto dal Regolamento nel capitolo del *Giuramento decisorio della lite* (Aul. Dec. dell' 8 aprile e 6 maggio, 1788).

Siccome poi il § 267 non tratta che del caso in cui la parte o non si dichiarasse sul giuramento deferitole o lo rifiutasse senz'altro, per conseguenza sembrando che la legge che *condanna la parte con sentenza ad accettare il giuramento o di riferirlo*, non vaglia se non per questo unico caso; così ha luogo il quesito: Cosa ne sia di ragione allorchè quegli cui fu deferito il giuramento si è ormai dichiarato in proposito nel suo atto in causa.

È inoltre prescritto nel § 271 che il giudice nella sentenza che riconosce *essere quegli cui fu deferito il giuramento, tenuto di prestarlo oppure di riferirlo*, debba precisare la formola del giuramento, ed ivi ommettere tutte le circostanze estranee alla cosa, e non decisive il punto controverso. Qui nasce nuovamente la questione, se questo paragrafo sia pure applicabile al caso in cui la parte cui fu deferito il giuramento si fosse dichiarata nella sua scrittura in causa di volerlo accettare, oppure al caso in cui essa lo riferisce alla parte introducente. Tanto a questa quanto all'altra dimanda debb'essere risposto affer-

mativamente. Ambedue le prescrizioni del § 267 e 271 hanno luogo pur anche allora quando l' avversario ha in fatti espressamente accettato o riferito il giuramento nel suo atto in causa. *Anche allora*, ad onta della spontanea accettazione del giuramento, è abilitato il giudice di prescrivere con esattezza la formola del giuramento; il giudice dee ciò fare *ex officio*, per cui ne risulta non potersi, in caso che qualcuno accettasse il giuramento deferitogli, ritenere punto questa accettazione in modo come se quegli avesse rinunziato a que' diritti che gli conferiscono i paragrafi 272, 274 e 276 del Regolamento Generale Giudiziario (Aul. Dec. del 12 marzo, 1789).

Nasce inoltre la questione, se quegli che deferì al suo avversario il giuramento decisorio, possa ritirarlo, ed istituire un' altra prova ordinaria: p. e., Tizio addusse nella sua petizione un fatto sopra il quale il reo nella riposta gli deferì il giuramento decisorio; ma poco dopo si trova il reo in istato d' impugnare quel fatto sul quale ha deferito il giuramento, con altre prove nella via regolare.

Si risponde che il reo potrà sempre nella duplica addurre quelle prove regolari, previa l'osservanza di ciò che prescrive il § 45, per produrre nuovi amminicoli e desistere dal giuramento decisorio già deferito; il che avrà anche luogo nel caso che si manifestassero, dopo l'accettazione o riferimento del giuramento, nuovi amminicoli e prove: da ciò ne segue, 1.° che se prima d'esser prestato il giuramento, la parte venisse a scoprire nuovi mezzi di prova o riprova, e fosse in istato di provare con la produzione di validi amminicoli che tali mezzi non sieno stati da essa taciuti per prolungare il processo, il giuramento abbia da ommettersi anche dopo la sentenza pronunziata; 2.° che se le nuove prove o riprove fossero state trovate dopo la lite contestata, cioè dopo la risposta in cui fu già deferito od accettato o riferito il giuramento, si possa rivocarlo sino a che sono inrotulati o chiusi gli atti della causa pendente, previa l'osservanza del § 45 del Regolamento Giudiziario. In relazione del § 267, si crede far utile cosa di metterlo in chiaro con le seguenti osservazioni:

Se ad alcuno fu deferito dall' avversario il giuramento decisorio sopra una circostanza decidente la controversa cosa, il giudice rileverà dagli atti in causa, nel pronunciare la sentenza, se la parte si sia, 1.° esibita alla difesa della coscienza mediante la produzione di legittime riprove; o se essa 2.° abbia accordato il giuramento; o se 3.° l'abbia riferito espressamente; finalmente 4.° se essa non abbia data alcuna precisa dichiarazione. Nel primo caso la prova non dipende più dal giuramento decisorio, e si procede secondo la qualità delle prove o con sentenza interlocutoria, p. e., per testimonj, o con sentenza diffinitiva. Nel secondo caso, se essa lo presta, è tenuta soltanto a contraddire con esso le circostanze di fatto in quanto ne ha *scienza* e *memoria;* se poi non presta il giuramento, dee questo ritenersi come riferito alla parte che lo deferì. Nel terzo si rimette la parte, per la prova delle circostanze addotte dall' avversario, alla di lui religione, e allora questi è obbligato a prestare il giuramento senza limitazione e senza eccezione. Nel quarto

il giudice ingiunge ad essa parte di assumere o di riferire il giuramento decisorio (Si vedano le formule di queste tre sentenze ai §§ 274 e 275).

§ 269.

La parte che avrà assunto il giuramento decisorio sopra circostanze addotte dalla parte avversaria, sarà tenuta soltanto a contraddirle per quanto ne avrà scienza e memoria; *ma qualora la medesima dovesse giurare le circostanze addotte da lei stessa, dovrà prestare il giuramento senza limitazione.*

In questo paragrafo si discute la questione: se il giuramento decisorio della lite deferito a qualcheduno sia *juramentum veritatis*, oppure *credulitatis;* se quegli dee giurare che la cosa sia *realmente* tale, ovvero se basti che giuri essere, *per quanto gli pare*, tale la cosa. Si dee distinguere: Allorchè si deferisce a qualcuno il giuramento decisorio sopra circostanze addotte dall'avversario e contraddette dal primo, questi giurerà soltanto che

le circostanze, *per quanto sia di sua scienza e memoria*, non sono tali quali furono esposte dalla controparte. Se poi fosse deferito il giuramento sopra circostanze che sono addotte dalla parte medesima a cui fu deferito, dovrebb' essere prestato il giuramento *veritatis* che le circostanze sono *realmente* tali quali furono addotte dalla medesima.

§ 270.

Ad ogni litigante in propria causa si potrà deferire il giuramento decisorio tanto sui proprj quanto sui fatti altrui: all' incontro non si potrà deferire il giuramento decisorio a chi sosterrà la lite non in suo nome, ma per un terzo, se non se unicamente sui fatti proprj.

Nel caso che qualcheduno agisce *mandatario nomine* in una causa, non gli può essere deferito il giuramento se non sopra i suoi proprj fatti. Per esempio, se io ho, in virtù d'un mandato di procura, conchiuso per un terzo un contratto, mi si può deferire

senz' altro il giuramento sopra le condizioni fra me, come mandatario, ed il venditore stipulate; ma sopra i fatti della *terza persona*, p. e., del mio mandante, non mi si può in verun caso essere deferito il giuramento; ed in questo senso il mandante ed il mandatario non sono riputati per una persona morale. A colui però che agisce in propria causa può essere deferito il giuramento tanto sopra i fatti *suoi proprj*, quanto anche sopra quegli *altrui* dei quali avrà cognizione.

§ 271.

Il giudice dovrà nella sentenza prescrivere esattamente la formola del giuramento; e qualora fra le circostanze, sopra le quali una parte intenderà deferire all' altra il giuramento decisorio, alcune fossero apertamente estranee all' oggetto della causa, non vi potrà avere alcun riguardo, ma dovrà ammetterle, quand' anche la parte contraria avesse assunto il giuramento senza contraddizione.

Il giudice prescriverà nella sentenza la for-

mola del giuramento, e preterirà tutte le circostanze superflue, quand' anche il giuramento fosse stato assunto senza contraddizione (Aul. Dec. dei 29 settembre, 1794). Dovrà pure aggiungervi il termine entro il quale sarà da prestarsi tanto il giuramento deferito, quanto riferito, non che dichiarare quali ragioni nel merito e nel punto delle spese giudiziali ridondino in favore di colui che debitamente lo presta, e quali pregiudizj e danni derivino a colui che non lo effettua.

§ 272.

Chi sarà condannato ad assumere o a riferire il giuramento decisorio, dovrà entro tre giorni dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, cioè prima che scorra il decimottavo giorno, ovvero, qualora la sentenza fosse emanata in ultima istanza, entro quattordici giorni dal dì in cui la sentenza gli sarà stata intimata, dare la dichiarazione scritta in giudizio sopra l'uno o l'altro; altrimenti si avrà per riferito il giuramento.

Questo paragrafo prefigge il termine entro il quale debb'essere assunto il giuramento, cioè adita la prova del giuramento decisorio. Nella prefissione del termine si distinguerà se la prova col mezzo del giuramento viene adita in forza d'una sentenza di prima, seconda o terza istanza. Dovendosi effettuare la prova in virtù di una sentenza di prima istanza, oppure dietro una sentenza emanata dal tribunal d'appello, che riformò quella della prima istanza, in modo che possa aver luogo ancora un ulteriór corso di giustizia, dovrà adirsi la medesima prima che scorra il decimottavo giorno computabile da quello della seguita intimazione, vale a dire entro il diciassettesimo giorno dopo la seguita comunicazione della sentenza (Vedi la spiegazione del § 210). Venendo però commessa la prova in questione con sentenza della terza istanza, ovvero con sentenza dell' appello, la quale confermò quella di prima istanza, dovrà adirsi la stessa entro giorni quattordici decorribili dal dì in cui la sentenza sarà stata intimata. In questo caso merita tutta l'attenzione ciò

che segue: Quando la prova testimoniale non è adita nel termine prefisso dalla legge, nasce la conseguenza che la prova si reputa perenta, e ne risulta che non è ritenuto vero ciò che mediante i testimonj dovea essere provato. All' incontro, se la prova del giuramento decisorio della lite non viene effettuata entro il termine legale, questa non si reputa nullameno perenta, e ne sorte il solo effetto, che si ritiene il giuramento per riferito alla parte che lo aveva deferito. Il caso deesi spiegare in questo modo: Quegli cui fu deferito il giuramento viene condannato ad accettarlo, oppure a riferirlo. Se presenta la sua dichiarazione d' accettarlo, il giudice deputa sopra questa sua istanza una giornata per la prestazione del giuramento; e dichiarandosi di volerlo riferire alla parte offerente, il giudice lo comunica all' avversario per sua direzione. Ma se quegli non dà veruna dichiarazione nell' argomento, sarà ritenuto come se avesse tacitamente dichiarato di riferire il giuramento di cui si tratta. La modula d' una dichiarazione potrà essere la seguente:

" Regio Tribunale,

" Con la sentenza pronunziata tra Ago-
" stino Nani e Lorenzo Perez il 10 agosto,
" 1815, qui unita sotto l'allegato *A*, fu ri-
" conosciuto che Agostino Nani debba o ac-
" cettare o riferire il giuramento decisorio
" deferitogli dall'avversario, e che se egli lo
" accetta, lo debba prestare per quanto ne
" avrà scienza e memoria.

" Assumendo egli quindi questo giura-
" mento, ed essendo pronto a prestarlo a
" norma della qui annessa formola, insta che
" il regio tribunale deputi una giornata a tal
" effetto, ecc. "

§ 273.

Dichiarandosi il medesimo per l'accettazione del giuramento, si assegnerà a tal fine una giornata in cui l'accettante dovrà prestarlo; e non facendolo, non potrà in seguito più essere ammesso, ma si dovrà avere per

vero il contrario di ciò ch' egli avrebbe dovuto confermare col giuramento.

§ 274.

Riferendosi però da lui il giuramento, oppure non dichiarando esso la sua intenzione entro il tempo prescritto, la parte contraria, entro i tre giorni prossimi successivi dopo l' intimazione della dichiarazione dell'altra parte, e dopo la scadenza del termine prefinito alla prestazione del giuramento decisorio deferito, dovrà domandare l' assegnazione del giorno per la deposizione del giuramento espressamente o tacitamente riferito, e prestarlo quindi nel giorno fissato; altrimenti si dovrà avere per vero il contrario di ciò che la medesima avrebbe dovuto confermare col giuramento.

Presentata la dichiarazione di assumere il giuramento, il giudice decreta questa istanza come segue:

" S' intimi al supplicante il duplo, ed alla
" controparte l' originale, affinchè possa ve-

" dere a giurare; e compariranno ambe le
" parti avanti questo regio tribunale nel giorno
" 12 novembre, 1815, alle ore 9 antimeri-
" diane, in cui il petente dovrà prestare l'ac-
" cettato giuramento decisorio, con l'avver-
" tenza che, in difetto di ciò, non potrà più
" in seguito essere ammesso, e si avrà per
" vero il contrario di ciò che egli avrebbe
" dovuto confermare col giuramento.,,

La parte dovrà indi comparire nel giorno assegnato a prestare ivi il giuramento, tanto più sicuramente, in quanto che altrimenti non vi sarebbe più ammessa, e si dovrebbe aver per vero il contrario di ciò ch'essa avrebbe dovuto confermare col suo giuramento.

Prodotta però l'istanza con cui viene dichiarato di voler riferire il giuramento alla parte che lo aveva deferito, dovrà questa prestarlo tanto nel merito quanto nelle obbligazioni secondarie, senza verun cambiamento, in quel modo con cui fu deferito alla controparte, e quindi non potrà aver luogo una diminuzione della somma controversa (§ 267, ed Aul. Dec. del 17 luglio, 1787).

L'istanza di voler riferire il giuramento decisorio a termini del § 274 si potrà stendere presso a poco in questi termini:

" REGIO GIUDICE,

" Fu con sentenza del giorno 2 aprile,
" 1815, nella causa tra Anna Fantini e Giu-
" seppe Lamari, deciso che Giuseppe Lamari
" debba assumere il giuramento decisorio de-
" feritogli dalla controparte, per quanto egli
" abbia scienza o memoria, o riferirlo: sic-
" come quindi egli si è determinato di rife-
" rire questo giuramento alla controparte, così
" egli insta di dargli la relativa notizia. ,,

Il giudice le dà evasione col seguente attergato:

S'intimi alla controparte Anna Fantini per suo lume e direzione.

Questa dee poi fare, a termini del prescritto nel § 274, la sua istanza e rispettiva dichiarazione che si vede al § 272; e seguirà indi quel decreto secondo la formola testè riportata, e che stabilisce il giorno per la prestazione del giuramento riferito.

Resta a sapere ancora entro qual termine la parte cui fu riferito il giuramento, debba instare per l'assegnazione del giorno in cui possa prestare il giuramento medesimo. Qui si dovrà distinguere: O il giuramento fu riferito *espressamente* o *tacitamente*. Nel primo caso dee la parte cui fu riferito il giuramento presentare la sua istanza per l'assegnazione della giornata entro tre giorni prossimi successivi dopo l'intimazione giudiziale della dichiarazione dell'altra parte. Nel secondo caso poi dee la medesima produrre entro tre giorni la sua istanza per poter prestare il giuramento tacitamente riferitole. Questi tre giorni però incominciano a decorrere dal dì nel quale la controparte, cui fu deferito il giuramento, dovea presentare la sua dichiarazione relativa all'assunzione o riferimento del giuramento decisorio. Tanto nel primo quanto secondo caso, cioè allorchè qualcuno si spiegò di voler accettare il giuramento, o quando questo fu riferito, deesi domandare entro il termine legale l'assegnazione del giorno per la deposizione del giuramento, tanto sicuramente, che in-

difetto si avrà per vero il contrario di ciò che si avrebbe dovuto confermare col giuramento. Lo stesso sarà di ragione se nella giornata prefissa quegli che dee deporre il giuramento non comparisse, oppure, comparendo, non vi prestasse il giuramento che gli fu riferito.

Cosa avviene se la parte trascura un termine prescritto nel diciottesimo capitolo di questo Regolamento? può egli aver luogo la restituzione in intiero, p. e., quando essa manca di presentare, entro tre giorni dopo che la sentenza sia passata in giudicato, la sua istanza per l' assegnazione della giornata? Questa dimanda viene decisa dall'Aulico Decreto del 14 giugno, 1784, il quale dice che la restituzione in intiero *ob labsum temporis* rispetto alla prestazione del giuramento possa aver luogo in tutti quei casi in cui viene accordata relativamente a qualunque altro termine perentorio spirato senza colpa della parte. Avvi pure luogo la restituzione in intiero *ob noviter reperta* perfino nel caso che la prestazione del giuramento decisorio non fosse

stata per anco eseguita nel termine legale (Aul. Dec. del 23 luglio, 1789, lett. *b*). Ma se il giuramento fosse già stato prestato dalla parte che lo aveva assunto o da quella a cui fu riferito, non avrà mai più luogo la restituzione in intero nè *ob noviter reperta* nè *ob lapsum temporis;* perciocchè una cosa giurata sarà da tenersi sempre per assolutamente vera secondo le leggi, e perchè le leggi non somministrano altro mezzo per togliere di nuovo l' affetto di un già prestato giuramento se non se l' unica prova di dimostrare che la controparte abbia prestato un giuramento falso.

§ 275.

Chi è stato condannato a prestare il giuramento riferito, deve entro tre giorni, dopo che la sentenza sarà passata in giudicato, e, se la sentenza è stata profferita in ultima istanza, entro 14 giorni dal giorno dell' intimazione della sentenza, fare istanza per la prestazione del giuramento; altrimenti si

dovrà tenere per vero il contrario di ciò che egli avrebbe dovuto giurare.

Le sentenze saranno profferite in tre modi: cioè, 1.° quando la parte cui fu deferito il giuramento lo accetta già negli atti in causa; 2.° allorchè il giuramento viene espressamente riferito; 3.° quando il medesimo non viene nè accettato nè riferito.

La modula pel primo caso sarà la seguente:

" Nella causa vertente tra Antonio Ago-
" stini, patrocinato da Giuseppe Leandri,
" attore da una, e Filippo Cestini, difeso
" da Bartolommeo Corridori, reo convenuto
" dall' altra parte, in punto di pagamento di
" una somma di scudi 3000 ed interessi del
" 5 per cento, libellati con petizione del
" giorno 3 aprile, 1814; inrotulati gli atti
" il giorno 29 gennaio, 1815;

" Il regio tribunale civile di prima istanza
" ha giudicato e pronunziato, come giudica
" e pronunzia essere tenuto il reo convenuto
" Filippo Cestini a prestare il da lui nella
" risposta accettato giuramento decisorio, de-
" feritogli dall' attore Giuseppe Leandri sulla

" circostanza *che l'attore gl' imprestò la sud-*
" *detta somma di scudi* 3000.

" Dovere quindi esso reo convenuto, entro
" tre giorni da chè la presente sentenza sarà
" passata in giudicato, dedurre in giudizio
" la sua dichiarazione scritta sull' accetta-
" zione del giuramento, altrimenti doversi
" ritenere come riferito all' attore il giura-
" mento medesimo.

" Dichiarandosi il reo per l' accettazione
" del giuramento, dover egli prestarlo, nel
" giorno che gli sarà assegnato, nella seguente
" formola: *che in quanto ha egli scienza e*
" *memoria, non gli furono mai dall'attore*
" *Giuseppe Leandri prestati gli scudi* 3000;
" altrimenti esser egli tenuto a pagare all'at-
" tore gli scudi 3000 con gl' interessi del
" cinque per cento decorsi dal giorno della
" presentata petizione, non che le spese giu-
" diziali, moderate in lire . . ., e l' onorario
" della sentenza.

" Prestando però esso reo convenuto il
" giuramento come sopra, dovere il mede-
" simo essere assolto dall'istanza dell' attore

" per gli scudi 3000 e suoi interessi del cin-
" que per cento; compensate le spese, e di-
" viso a carico d'ambe le parti il salario
" della presente sentenza.

" Non dichiarandosi poi il reo per l'accet-
" tazione del giuramento, e riferendolo egli
" quindi tacitamente all'attore, doversi dal-
" l'attore medesimo entro tre giorni prossimi
" successivi, computabili da quello in cui
" sarà scaduto il termine al reo medesimo
" per presentare la sua dichiarazione, do-
" mandare l'assegnazione del giorno per
" prestare il giuramento a lui tacitamente rife-
" rito, e prestarlo quindi nel giorno asse-
" gnato secondo la formola: *che egli ha im-*
" *prestate al reo convenuto Filippo Cestini*
" *gli scudi* 3000; altrimenti tanto nel caso
" di non aver fatta la suddetta istanza, quanto
" di non aver prestato il giuramento, doversi
" assolvere il reo convenuto dall'istanza del-
" l'attore per gli scudi 3000; compensate le
" spese, e diviso a carico d'ambe le parti il
" salario della sentenza.

" All'incontro, prestando l'attore il sud-

" detto giuramento, come sopra tacitamente
" riferito, essere tenuto il reo al pagamento
" degli scudi 3000 cogl' interessi del cinque
" per cento dal giorno della presentata peti-
" zione, non che delle spese giudiziali, mo-
" derate in lire..., e del salario della sen-
" tenza. Cremona, il giorno...

La sentenza del secondo caso si potrà stendere come segue:

" Nella causa vertente tra Aurelio Cre-
" puscoli, patrocinato da Vigilio Zocca, at-
" tore da una, ed Antonio Stefani, difeso da
" Leonardo Fini, reo convenuto dall' altra
" parte, in punto di pretesa affrancazione di
" lir. 4000, e di lir. 800 d' interessi decorsi
" e non pagati, come da libellata petizione
" del giorno 25 aprile, 1814, al num. 3015;
" inrotulati gli atti il 18 giugno, 1815;

" Il regio tribunale civile di prima istanza
" ha giudicato e pronunziato, come giudica
" e pronunzia essere tenuto l' attore Aurelio
" Crepuscoli ad assumere il deferito giura-
" mento decisorio riferitogli negli atti dal
" reo convenuto Antonio Stefano sulla cir-

" costanza: *che egli vada creditore verso il*
" *reo convenuto di lire 4000 di capitale e*
" *di lire 800 d'interessi decorsi e non pa-*
" *gati, e che non abbia dal reo convenuto*
" *ricevuto a saldo delle libellate suddette*
" *lire 4000 già una somma di lire* 1500; e
" dovere quindi esso attore, entro tre giorni
" dachè la presente sentenza sarà passata in
" giudicato, dedurre in giudizio la sua di-
" chiarazione scritta sull' accettazione del
" giuramento a lui riferito, altrimenti doversi
" ritenere per vero il contrario di ciò ch'egli
" avrebbe dovuto giurare.

" Dichiarandosi l'attore per l'accetta-
" zione del giuramento, dover egli prestarlo
" nel giorno assegnato secondo la suindicata
" formola; altrimenti doversi assolvere il reo
" convenuto dall' affrancazione addimandata
" dall' attore per lire 4000 di capitale e lire
" 800 d' interessi decorsi e non pagati; com-
" pensate le spese, e diviso a carico d'ambe
" le parti il salario della presente sentenza:
" all'incontro, prestando l' attore il suddetto
" giuramento riferitogli, essere tenuto il reo

" convenuto nell' addomandata affrancazione
" della somma di lire 4000 di capitale e di
" lire 800 d' interessi decorsi e non pagati,
" non che al pagamento delle spese giudi-
" ziali, moderate in lire..., e del salario
" della presente sentenza. Dal regio tribu-
" nale di Treviso, il giorno 26 novembre,
" 1814.

Nel terzo caso poi potrà servire di modula la seguente sentenza:

" Nella causa vertente tra Vincenzo Ca-
" prara, patrocinato da Antonio Baraldo, at-
" tore da una, ed Agostino Guidi, difeso da
" Gaetano Branchi, reo convenuto dall' altra
" parte, in punto di pagamento di scudi 500,
" chiesto dall' attore qual cessionario del cre-
" dito di Vincenzo Stampaglia verso il reo
" convenuto; purgata dall' attore la contu-
" macia contro la sentenza del 5 settembre,
" 1809, e chiuso il processo verbale il dì 12
" novembre corrente;

" Questo regio tribunale civile di prima
" istanza ha giudicato e pronunziato, come
" giudica e pronunzia essere tenuto Agostino

" Guidi, reo convenuto, ad assumere o ri-
" ferire il giuramento decisorio deferitogli da
" Vincenzo Caprara, attore, sulle circostanze:
" *che abbia l' attore stesso denunziato al reo*
" *la cessione ad esso lui fatta da Vincenzo*
" *Stampaglia del credito che questi van-*
" *tava verso esso reo; di averlo diffidato di*
" *non pagare al cedente Stampaglia il suo*
" *debito, ed avere il reo accettato di rico-*
" *noscere l' attore per suo creditore in luogo*
" *di Vincenzo Stampaglia.*

" Dover quindi esso reo convenuto, entro
" tre giorni, dachè la presente sentenza sarà
" passata in giudicato, dedurre in giudizio
" la sua dichiarazione scritta sull' accettazione
" del giuramento, altrimenti doversi ritenere
" come riferito all' attore il giuramento me-
" desimo.

" Dichiarandosi il reo per l' accettazione
" del giuramento, dover egli prestarlo, nel
" giorno che gli sarà assegnato, secondo la
" seguente formola: *che in quanto ha egli*
" *scienza e memoria, non gli fu denunziata*
" *per parte di Vincenzo Caprara la cessione*

" *fattagli da Vincenzo Stampaglia del cre-*
" *dito che questi vantava verso di esso reo;*
" *che non fu esso altrimenti diffidato dal*
" *suddetto Caprara di non pagare al cedente*
" *Stampaglia il suo debito; e non aver egli*
" *accettato di riconoscere per creditore, in*
" *luogo di Vincenzo Stampaglia, il suddetto*
" *Vincenzo Caprara;* altrimenti essere egli
" tenuto a pagare all'attore gli scudi 500,
" oltre le spese, moderate in lire..., ed il
" salario della sentenza.

" Prestando però esso reo il giuramento
" come sopra, dovere il medesimo essere
" assolto dall'istanza dell'attore per gli scudi
" 400, ed essere soltanto tenuto al paga-
" mento offerto de' residui scudi 100; com-
" pensate le spese, e diviso a carico d'am-
" bedue le parti il salario della presente
" sentenza.

" Riferendosi poi dal reo o espressamente
" o tacitamente come sopra il giuramento
" all'attore: doversi dall'attore stesso, entro tre
" giorni prossimi successivi, computabili da
" quello in cui gli sarà intimata la dichia-

" razione del reo o in cui sarà scaduto il
" termine al reo medesimo a presentare la
" sua dichiarazione, domandare l'assegna-
" zione del giorno per prestare il giuramento
" a lui riferito, e prestarlo quindi nel giorno
" assegnato secondo la formola e sulle circo-
" stanze: *che ha egli denunziata ad Ago-*
" *stino Guidi la cessione fatta ad esso lui*
" *da Vincenzo Stampaglia del credito che*
" *questi vantava verso il suddetto Agostino*
" *Guidi; che lo ha diffidato di non pagare*
" *al cedente il suo debito, e che Agostino*
" *Guidi ha accettato di riconoscere per*
" *creditore, in luogo di Vincenzo Stampa-*
" *glia, il giurante istesso.* Altrimenti, tanto
" nel caso di non aver fatta la suddetta
" istanza, quanto di non aver prestato il giu-
" ramento, doversi assolvere il reo convenuto
" dall'istanza dell'attore per gli scudi 400,
" ed essere tenuto soltanto al pagamento of-
" ferto de' residui 100; compensate le spese,
" e diviso a carico d'ambedue le parti il sa-
" lario della sentenza.
" All'incontro, prestando l'attore il sud-

" detto giuramento come sopra riferito, es-
" sere tenuto il reo al pagamento degli scudi
" 500, non che delle spese, moderate come
" sopra, e del salario della presente sentenza.

Nella giornata prefissa alla presentazione del giuramento farà stendere il giudice un protocollo apposito, di cui la modula sarà la seguente:

PROTOCOLLO DI GIURAMENTO

Assunto, dietro decreto del giorno 5 ottobre, 1812, *al num.* 754, *col quale fu ordinata la prestazione del giuramento decisorio di Aurelio Crepuscoli, attore nella causa vertente tra esso ed Antonio Stefani, reo convenuto, in punto di pretesa affrancazione di lire* 4000 *di capitale, e di lire* 800 *d' interessi decorsi e non pagati.*

Vicenza, il 9 aprile, 1815.

Presenti

Giuseppe Aurejo, presidente.	Parti
Ferdinando Nuli, consigliere.	Aurelio Crepuscoli, attore.
Leopoldo Wolf, cons.	
Girolamo Sturm, cons.	Antonio Stefani, reo convenuto, per veder a giurare.
Niccola Peisteri, cons.	

Luigi Marchioni, segretario.

Comparso l'attore Aurelio Crepuscoli per prestare il giuramento decisorio dal suo avversario riferitogli, in obbedienza al decreto 5 ottobre, 1812, di questo regio tribunale, al num. 754, ed implorato avendo il reo convenuto Antonio Stefani di voler fare scrupolosamente ponderare l' attore sulla gravità dello spergiuro, si divenne alla seguente

Ammonizione.

(*Qui si osserverà il* § 224 *del Regolamento*).

Giuramento.

« Io Aurelio Crepuscoli giuro a Dio onni-
« potente di andare creditore verso Antonio

« Stefani, reo convenuto, di lire 4000 di ca-
« pitale e di lire 800 d' interessi decorsi e
« non pagati; di non avere giammai dal reo
« convenuto medesimo ricevuto a saldo delle
« libellate suddette lire 4000 la somma di lire
« 1500.

« *E così Dio m' ajuti.*

Aurelio Crepuscoli, attore.

Actum ut supra.

Giuseppe Aurejo, presidente.
Ferdinando Nuli, consigliere.
Leopoldo Wolf, cons.
Girolamo Sturm, cons.
Niccola Peisteri, cons.

Luigi Marchioni, segretario.

Dopo la sentenza che pronunziò pel giuramento decisorio della lite, oppure pel suppletorio, fosse egli stato riservato o deferito, non abbisognavi più d' ulteriore sentenza; e differisce perciò questa prova da quella dei testimonj, mentre qui non sussegue altro se non un decreto, il quale certifica della prestazione seguita o non seguita del giuramento ingiunto (Aul. Dec. del 15 dicembre, 1794). Per lo più viene questo decreto subattergato

alla dichiarazione che fu prodotta dalla parte rispettiva per l'accettazione del giuramento. La modula seguente potrà dar lume d'un siffatto decreto:

" L'attore Aurelio Crepuscoli ha prestato
" oggi innanzi a questo regio tribunale il
" giuramento ingiuntogli con la sentenza del
" giorno 19 aprile, 1815. Ciò s'intima ad
" ambedue le parti per loro lume e direzione,
" con l'avvertenza che è loro libero di le-
" varne le copie del prestato giuramento.

" Dal regio tribunale, ecc. "

CAPITOLO DECIMONONO

DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO E PURGATORIO.

§ 276.

Ogni volta che una parte si esibirà a confermare con giuramento qualche circostanza rilevante e decisiva del merito della causa, e sulla quale essa avrà addotta una prova non piena, ma però o semipiena o più che semipiena, potrà il giudice allora solamente ingiungere alla medesima il giuramento suppletorio in ordine ad essa, quando anche le altre circostanze combinino colla di lui asserzione e la rendano meritevole di fede.

Onde possa aver luogo il giuramento suppletorio, vale a dire, onde essere in grado di poter pronunziare una sentenza per questa prova, sarà necessario,

1. Che la parte si sia esibita al giuramento suppletorio;

2. Che la stessa abbia di già verificata almeno una semipiena prova mediante altri amminicoli in suo favore;

3. Che la circostanza da integrarsi col giuramento suppletorio sia rilevante e decisiva;

4. E che anche le altre circostanze combinino colla di lui asserzione e la rendano meritevole di fede.

In qual tempo dee esibirsi il giuramento suppletorio? L'attore dovrà offrire il medesimo nella petizione ed il reo nella sua risposta; e qualora si volesse esibirlo in un'altra scrittura posteriore, si dovrà, essendo questo una novità, ottenere il consenso dell' avversario (Aul. Dec. dell' 11 maggio, 1784). Un'eccezione da questa regola fa l'Aul. Dec. del 15 gennajo, 1787, lett. *a*, rispetto alle parti in campagna, allorchè compariscono in giudizio senza patrocinatori.

L'offerto giuramento suppletorio dee sempre con sentenza essere ammesso ed ordinato. Mettiamo che il giudice abbia bensì profferita una sentenza per la prova d'una circostanza rilevante e decisiva, ma che non abbia nè

commesso nè espressamente rigettato il giuramento suppletorio, il quale dovea integrare questa prova; ciò non pregiudica niente alla parte che si esibì al giuramento suppletorio, e dee nulla di meno essere ammessa a' tale giuramento. Questo caso può facilmente succedere allorchè il giudice per l'esistenza di due abili testimonj ritenesse inutile e superfluo il giuramento suppletorio, e che di poi uno o l'altro di questi testimonj per accidente, p. e. per la morte seguita, venisse a mancare (Aul. Dec. del 7 novembre, 1787).

Il giuramento avrà luogo soltanto allora quando egli è fuori di dubbio che la circostanza da giurarsi sia per metà provata. Per questa ragione si rendono indispensabili solitamente due sentenze nel caso del giuramento suppletorio; però si potrà diffinire la causa anche con una sola sentenza. Mi spiego: se la semipiena prova, che il giuramento suppletorio sempre presuppone, dee prima effettuarsi per mezzo della prova ordinaria de' testimonj, sarà nella medesima sentenza anche commesso il giuramento di cui si tratta; ma

nulla meno poi deesi con una seconda sentenza riconoscere se la semipiena prova sia realmente stata verificata, e quindi se ammissibile sia il giuramento suppletorio, il quale, come già si disse, presuppone sempre qual condizione (*sine qua non*) la semipiena prova (Aul. Dec. del 14 febbrajo, 1788).

Qualora però non occorresse più di effettuare la semipiena prova, e che la medesima sussistesse già negli atti, quando p. e. fosse addotto un libro mercantile o che fosse ammessa la prova sommaria de' testimonj, in tal caso si finirebbe la causa con una sola sentenza, in virtù della quale nel primo caso si riterrà, previa la deposizione del giuramento suppletorio, istituita e verificata la piena prova; e nel secondo caso si commetterà, contemporaneamente al giuramento delle attestazioni scritte, la prestazione del giuramento suppletorio.

Deesi però sempre adire questa prova entro il termine di giorni tre dopo che la sentenza di prima istanza è passata in giudicato, cioè entro il diciottesimo giorno, oppure entro

quattordici giorni decorribili dal dì della seguita intimazione, quando la prova è fondata sopra una sentenza in ultima istanza.

Da tutto il fin qui esposto si rileva che questa prova viene con sentenza o riservata o tosto ingiunta. *Riservata* è dessa allorchè fu sopra una circostanza offerta, nel corso del processo, colla prova ordinaria o sommaria per testimonj; cioè qui si riconosce per la prova per testimonj e simultaneamente si riserva il giuramento suppletorio pel caso che la prova per testimonj non risultasse piena, ma però semipiena, mentre non si può rilevare se essa sia o non sia necessaria. *Ingiunta* viene essa,

1. Nella sentenza diffinitiva, che si pronunzia sopra la prova eseguita per più testimonj, in caso che la prova non si fosse perfezionata che a metà.

2. Viene ingiunta, se colla fatta offerta del giuramento non si adduce che un solo testimonio pel giurato esame, o (coll' approvazione della controparte) per giurare la sua attestazione scritta; mentrechè un solo testimonio non fa che una semipiena prova, per

integrare la quale abbisognavi in tal caso sempre del giuramento suppletorio.

Finalmente 3. viene ingiunta, se nella trattazione delle deduzioni non è che per metà comprovata la circostanza da provarsi, p. e. coi libri di negozio, e che questo giuramento fu offerto nel tempo prescritto.

La formola di una sentenza in cui vien riservata la prova pel giuramento suppletorio si può agevolmente combinare colle sentenze inserite nel capitolo della *Prova per testimonj*.

La formola poi di una sentenza, in cui s'ingiunge alla parte il giuramento per tutti i surriferiti casi, sarà del seguente tenore:

" Nella causa vertente tra Antonio Al-
" berti, patrocinato da Giuseppe Leonardi,
" attore da una, ed Andrea Filippi, difeso
" da Agostino Vestri, reo convenuto dall'al-
" tra parte, in punto, libellato con petizione
" del giorno 5 aprile, 1809, al num. 378,
" di pagamento di lire 7000 e relativi inte-
" ressi al sei per cento, decorribili dal giorno
" primo maggio, 1804; chiuso il processo
" verbale nel giorno 17 luglio, 1815;

" Il regio tribunale civile di prima istanza
" ha giudicato e pronunziato, come giudica
" e pronunzia essere tenuto l'attore Antonio
" Alberti (non avendo egli intieramente,
" ma soltanto per metà comprovato quanto
" gli fu ingiunto di comprovare colla sen-
" tenza del giorno 15 agosto, al num. 741)
" a prestare il giuramento suppletorio da lui
" offerto nella petizione sulla circostanza:
" *che egli abbia veramente prestato ad An-*
" *drea Filippi, reo convenuto, il primo mag-*
" *gio,* 1804, *la somma di lire* 7000, *e che*
" *il reo convenuto abbia promesso di pa-*
" *garne gl'interessi in regola del sei per*
" *cento.*

" Dover quindi esso attore, entro tre
" giorni dachè questa sentenza sarà passata in
" giudicato, presentare la sua istanza per
" l'assegnazione del giorno a prestare il sud-
" detto giuramento, altrimenti tale prova
" riservatagli gli sarà perenta.

" Prestando l'attore nel giorno assegnato-
" gli il giuramento sulla circostanza come
" sopra, essere il reo convenuto Andrea

" Filippi tenuto a pagare, entro giorni quat-
" tordici , all'attore le da lui libellate, con
" petizione del giorno 5 aprile , 1815 , al
" num. 378, lire 7000 cogl' interessi del sei
" per cento decorsi dal giorno primo mag-
" gio, 1804, non che nello stesso termine le
" spese giudiziali , moderate in lire . . . , e
" l'onorario della presente sentenza.

" Non producendo poi l'attore la suddetta
" istanza per l'assegnazione del giorno , nè
" prestando egli tale giuramento come sopra,
" doversi assolvere il reo convenuto Andrea
" Filippi dalla domanda dell'attore, e quindi
" non essere tenuto al pagamento delle lire
" 7000 cogl' interessi del sei per cento decor-
" ribili dal primo maggio, 1804 , ma bensì
" essere tenuto esso attore a rifondere al reo
" convenuto le spese giudiziali, moderate in
" lire . . , entro giorni quattordici , ed a
" pagare l'onorario dell'antecedente e di que-
" sta sentenza. „

Dopo la prestazione si farà quel subatter-
gato medesimo posto al § 275.

§ 277.

Quando la parte che avesse prove come sopra non offrirà il giuramento suppletorio, nè deferirà all' avversario il giuramento decisorio nel modo prescritto al capitolo precedente, non si potrà avere per vera l'allegata circostanza, nè deferire alla parte contraria il giuramento purgatorio.

Questo paragrafo decide che da noi non ha più luogo alcun giuramento purgatorio (Aul. Dec. del primo febbrajo, 1782, num. 33).

CAPITOLO VENTESIMO

DEL GIURAMENTO ESTIMATORIO DELLA LITE.

§ 278.

Se alcuno, 1. avrà usato violenza verso l'altro contro ragione; 2. se avrà alienato oppure lasciato perire o deteriorarsi una cosa, sapendo appartenere la medesima ad un terzo o essere da un terzo pretesa; 3. se al tempo prefinito non avrà consegnato, rimesso o eseguito ciò che avesse saputo essere suo obbligo di consegnare, rimettere od eseguire: in questi casi si dovrà ammettere l'avversario a giurare il proprio danno, *il cui importo dovrà da esso previamente determinarsi con precisione.*

Alcuni esempj rischiareranno questo capitolo.

Pel *primo caso* servirà il seguente: Due

grandi tenute in campagna confinano insieme, ed in una delle stesse sussiste il diritto esclusivo della caccia. Il proprietario del fondo *A* si diverte cacciando sui terreni della tenuta *B*: si può dire che il primo usa una violenza contro ogni ragione verso il possessore di quest' ultimo dominio privilegiato; egli usurpa contro la volontà di questo secondo i diritti della sua proprietà, e quindi quest' azione diviene illegale; e perchè egli ciò commette di sua autorità privata, questa è pure violenza. Si supponga ch'esso abbia sul fondo dell'altro ucciso un cervo, un cinghiale; egli è incontrastabile che il primo dovrà abbonare al secondo i danni recatigli, e questi non potranno essere precisati se non mediante il giuramento estimatorio.

Un esempio pel *caso secondo* sarà il seguente: Cajo è in possesso di alquanti de'miei beni: sapendo che io sono disposto a reclamare (*vindicare*) la mia proprietà, l'aliena ad un terzo affine di rendere più difficile la mia azione vindicatoria: di un tale, dicono le leggi romane, *quod dolose possidere desierit*, *et*

ideo habeatur pro possessore: io non perdo perciò il mio genere d'azione in confronto dello stesso, e questi è tenuto ad indennizzarmi del valore de' miei beni, abbonandomi in somma tutti i danni da me risentiti, i quali posso previamente determinare col mezzo del mio giuramento estimatorio.

Il *terzo caso* va soggetto in pratica a varie difficoltà. Per esempio, Tizio mi diede in tempo di guerra (in cui si poteano comperare delle pubbliche obbligazioni col 36 al 40 per cento di guadagno) per tre mesi 1000 scudi a prestito, ed io non potendo o non volendo stare al termine prefisso, glie li restituisco molto tempo dopo. Tizio si lagna, e non è contento, perchè nel momento in cui per contratto il debito dovea essere estinto, poteva egli, mediante l'acquisto di pubbliche carte, guadagnare il 40 ed anche il 50 per cento, nel mentre adesso non ne può più profittare che del sólo quattordici per cento. L'esempio è bensì applicabile al terzo caso del presente paragrafo, ma non credo che il giudice in questo argomento possa pronunziare per l'in-

dennizzazione del lucro cessante in quistione, e per conseguenza ammettere il giuramento estimatorio, imperciocchè gl' interessi che il creditore avea stipulati compensano abbastanza il lucro cessante. Qualora però il capitale fosse stato prestato gratuitamente, cioè senza l'obbligo di pagare interessi, e che il debitore non avesse soddisfatto al pagamento entro il termine stipulato, non avvi dubbio che lo stesso dovrebb' essere costretto a pagare l'interesse *temporis*, e che il giudice avrebbe da ammettere la prova mediante il giuramento estimatorio. Un altro esempio renderà ciò ancora più chiaro:

Due mercanti *A* e *B* in due città differenti sono fra di loro in corrispondenza. Al primo *A* occorre un certo articolo di merci del quale ebbe commissione di spedire ad altro suo corrispondente. Scrive al secondo *B*, e lo incarica di fargli la spedizione di quel genere entro due mesi, tanto più sicuramente, che in difetto non sarebbe più in caso di farne ulterior uso. Il signor *B* lo assicura della spedizione, ma non mantiene parola, inviando

la merce solamente un mese più tardi. In questo caso *A* non solo non è più obbligato ad accettare la merce speditagli, ma è eziandio in sua facoltà di chiedere l'indennizzazione del lucro cessato, e debb' essere ammesso a giurarne estimatoriamente l'importo.

Se venisse presentata una petizione dalla quale risultino fatti praticati con violenza da un possessore contro un terzo, o da un terzo in pregiudizio di un possessore, e se si trattasse che questi fatti dovessero per legge essere puniti, il giudice non potrà accordare l'introduzione della causa, e sarà tenuto di procedere *ex officio* a quelle provvidenze, anche nella via criminale, che fossero di ragione (Aulico Decreto del 21 ottobre, 1785).

§ 279.

*Il dannificato avrà diritto di computare per sua indennità quanto gl' importerà di non avere conseguito in debito tempo ciò che gli competeva di ragione, sia che ciò consista nell'*utile cessato, *oppure nel* danno emerso.

Il danno da precisarsi col giuramento estimatorio comprende quindi tutto ciò *quod interest*, vale a dire *damnum emergens* e *lucrum cessans.*

§ 280.

Se però il medesimo avesse stimato tale suo danno ad una somma eccessiva, il giudice dovrà *nella sentenza* moderarla *in ragione d'equità, sempre però con maggiore riguardo pel dannificato, e quindi lo ammetterà, occorrendo,* ex officio *a giurare la somma moderata, quand' anche egli non vi si fosse espressamente offerto.*

La moderazione si eseguisce nella stessa sentenza con cui fu ammesso il giuramento estimatorio: si dirà, per esempio: *doversi giurare dall'attore il danno da lui esposto in lire* 500, *ed ora moderato a lire* 250. Per questa ragione prescrive l'Aulico Decreto del 30 novembre, 1789, num. 1081, che una sentenza colla quale mediante la prestazione del giuramento estimatorio si ammette il risarcimento dei danni, debba pure contener sem-

pre l'importo determinato del risarcimento medesimo, che a norma di quanto prescrive questo paragrafo fu dal giudice moderato.

§ 281.

Chiunque avrà provato validamente di aver a pretendere qualche cosa, ma non avrà addotte sufficienti prove per far constare dell'importo della sua pretensione, nè potrà avere tali prove attesa la natura dell'affare, dovrà essere ammesso a provare l'importo di ciò che gli compete con un giuramento, in tanto in quanto al giudice dagli atti non risultino particolari rilevanti ragioni di moderarne l'importo.

§ 282.

Quando però tal attore avesse potuto prima procurarsi sufficienti prove, si ammetterà bensì il medesimo al giuramento; il giudice però dovrà nella sentenza moderare l'importo della pretensione in ragione d'equità, e dopo

matura ponderazione di tutte le circostanze, ma sempre con maggiore riguardo per la parte contraria.

Il caso è questo: per esempio, Cajo prova la sua pretesa *in quali*, vale a dire, egli dimostra bensì di aver da pretendere, ma non è in istato di provare che abbia tale o tanto importo da avere: in questo caso egli debb'essere ammesso al giuramento estimatorio rispetto alla ragione del quantitativo (*ratione quanti*), come sarebbe un medico, ecc. In quanto a ciò che riguarda poi la quistione, se vi debba o non debba aver luogo la moderazione giudiziale, si distinguerà: O quegli che ha provata la sua pretesa *in quali*, non potea, attesa la natura della cosa, addurre sul quantitativo prova veruna; o lo potea e non la addusse. Nel primo caso non ha luogo veruna moderazione giudiziale, ma bensì nel secondo, e dee il giudice aver più riguardi per l'avversario, mentre quegli che era in istato di procacciarsi sul quantitativo sufficienti mezzi probatorj, e non se gli aveva procurati, si trova in colpa, e dee dunque

di tutta ragione portare le conseguenze della medesima.

Riepilogando tutti questi paragrafi risulta,

I. Che il giudice in due soli casi *dee* moderare il danno precisato dalla parte in causa. Questi casi sono, *a*) quando la parte danneggiata ha *eccessivamente* stimato il suo danno derivatole dal lucro cessato e da un danno emerso (§ 280), ed allora il giudice avrà maggior riguardo pel danneggiato che per l'avversario; *b*) quando la parte non potesse provare la *quantità*, ma solamente la *qualità* della pretensione, e che constasse che la medesima avrebbe potuto prima procurarsi queste prove (§ 282) qui il giudice avrà maggior riguardo per la parte contraria.

II. Che il giudice è tenuto di ammettere la parte *ex officio* al giuramento estimatorio, quand'anche nel caso d'una sua stima eccessiva del danno avuto non vi si fosse espressamente offerto (§ 280), lochè negli altri casi non può avvenire, attesochè la parte dee espressamente esibirsi al giuramento. La sentenza poi si potrà stendere nel modo seguente :

" Nella causa vertente tra Angelo Garbato,
" patrocinato dall' interveniente Antonio Fi-
" liberi, attore dall'una, e Vincenzo Nardelli,
" difeso dall'avvocato Pietro Stella, reo con-
" venuto dall' altra parte, in punto di paga-
" mento di zecchini mille a titolo di risarci-
" mento per ingiurie e danni recati pel male
" implorato sequestro del giorno 2 marzo,
" 1806, e come da petizione del 18 detto,
" al num. 759; inrotulati gli atti nel giorno
" 29 aprile, 1807,

" Il regio tribunale civile di prima istanza
" ha pronunciato e giudicato, come giudica
" e pronuncia essere tenuto il reo impetito
" Vincenzo Nardelli di pagare all'attore An-
" gelo Garbato, nel termine di giorni quat-
" tordici, non già i 1000 zecchini libellati
" colla sua petizione del giorno 18 marzo,
" 1815, al num. 759, ma solamente la mo-
" derata somma di lire 9000, semprechè
" l'attore avrà estimatoriamente giurato che
" egli non valuti a meno di lire 9000 le in-
" giurie recategli dal reo col sequestro im-
" petrato il 2 marzo, 1806.

" A tale effetto viene l'attore ammesso al
" giuramento estimatorio, e gl' incumberà
" quindi di adire tal prova nel termine di
" giorni 3 dachè la presente sentenza sarà
" passata in giudicato, e di prestare effetti-
" vamente nella giornata ed ora l'ingiuntogli
" giuramento estimatorio; altrimenti il diritto
" a tale prova gli sarà perento, ed il reo
" impetito non sarà tenuto al pagamento
" nemmeno delle moderate lire 9000; *com-*
" *pensatis expensis*, ecc. ,,

L'istanza per la prestazione del giuramento ed il decreto del deposto giuramento sono eguali come nel capitolo del *Giuramento decisorio della lite*.

CAP. VENTESIMOPRIMO

DEL GIURAMENTO DI DENUNZIA O MANIFESTAZIONE.

§ 283.

Chiunque sarà tenuto a denunziare sostanze o debiti, dovrà a richiesta dell'avversario confermare la verità della denunzia con giuramento.

Poniamo il caso che Sempronio il quale, carico di debiti, non si trova più sicuro per parte de' suoi creditori, abbia chiesto presso il tribunale suo competente il *benefizio della cessione de' beni*. In questo caso dee egli presentare un elenco di tutti i suoi creditori, non che una specifica di tutto l'avere, o sia lo stato attivo e passivo: se quindi un creditore presumesse che la facoltà possa essere maggiore di quella che fu esposta nello stato attivo, oppure che esistano più debiti, e che non tutti fossero manifestati, potrebbe diman-

dare che il debitore impetrante la cessione dei beni venga obbligato a confermare, con giuramento di manifestazione la verità dello stato attivo e passivo da esso lui presentato in giudizio.

Può l'erede essere obbligato di prestare il giuramento di manifestazione?. dee egli giurare che il defunto non lasciò più di quello che l'erede avea denunziato? All' erede non si può senza ragioni sufficienti ingiungere il giuramento di cui si tratta. In egual modo non può neppur l'istanza istituita per la custodia, liquidazione e consegna dell'eredità commettere all'erede la prestazione del giuramento di manifestazione rispetto alla tassa del mortuario che per legge le compete, quand'anche realmente sussistesse qualche probabilità che non sia stata denunziata tutta la facoltà lasciata dal defunto, e che l'erede, per diminuire l'importo del mortuario da pagarsi, abbia taciuto parte dei beni che eredita. Prescrive parimente l'Aulico Decreto del 16 dicembre, 1791, num. 227, che quando si trovassero dei minorenni, il conjuge superstite, istituito

con testamento del defunto in erede universale, non possa essere astretto al giuramento di denunzia riguardo alla fissazione della legittima spettante ai figliuoli, se non allorchè verisimili circostanze degne di fede lasciassero sospettare l'occultazione d'una parte della facoltà ereditaria, e che il curatore dato ai figli insistesse sulla prestazione del giuramento medesimo.

Il giudice non potrà mai commettere *ex officio* questo giuramento.

§ 284.

*Quelli sopra i quali cadrà la presunzione di essere consapevoli dell'*occultazione *temuta di effetti o ragioni, saranno in obbligo di manifestare, a richiesta dell'attore, tutto ciò ch'essi sapranno appartenere alla sostanza di cui si tratterà, e di confermare la manifestazione con giuramento.*

Per poter obbligare la parte a questo giuramento di manifestazione occorrono i due seguenti requisiti: 1. che sussista la probabi-

lità d'essere stato occultato qualche effetto o ragione; 2. che sopra qualcheduno cada la presunzione di essere consapevole di questa occultazione. Se poi il reo in un tal caso dichiara di non saperne nulla, dovrà nulladimeno giurare la sua dichiarazione.

Il caso di manifestazione nasce generalmente in affari d'eredità, ne'quali entra qualche volta il sospetto di occultazione d'effetti o d'altre ragioni; e siccome nessuno è obbligato a prestare il giuramento di manifestazione sopra la propria di lui sostanza, così nessuno, eccettuate le seguenti persone, è tenuto a farlo sopra le sostanze altrui, nel caso che sopra esso cadesse la presunzione di esserne consapevole; la qual presunzione dee regolarmente addursi dall'impetrante.

Le persone che possono esimersi dall'obbligo di prestar il giuramento di manifestazione sono,

a) Il padre, trattandosi di manifestare i beni della madre, se non vi osta particolare sospetto;

b) Quello a cui il defunto espressamente

ingiunse cotal obbligo o proibì la confezione dell'inventario;

c) Quello che si esibisce alla difesa della coscienza mediante altri legittimi mezzi e prove, per esempio, un elenco di beni o una specie d'inventario firmato di proprio pugno dal defunto;

d) Quello contro il quale non si è provato ch'egli si sia fatto carico de' beni sui quali si domanda il giuramento di manifestazione.

Formola della sentenza colla quale viene ingiunto il giuramento di manifestazione.

" Nella causa vertente tra Pietro Malegor,
" curatore dell'eredità di Giuseppe Fran-
" chini, attore da una, ed Angela Romani,
" difesa dall' avvocato Pietro Taffani, rea
" convenuta dall'altra parte, in punto che
" sia ingiunto alla rea convenuta il giura-
" mento di manifestazione, e come da peti-
" zione del giorno 31 marzo, 1807, al num.
" 999; chiuso il processo verbale il 6 luglio,
" 1807;

" Il tribunale civile di prima istanza ha
" giudicato e pronunciato, come giudica e pro-

" nuncia essere tenuta la rea convenuta An-
" gela Romani a prestare il giuramento di
" manifestazione, chiesto dall' attore Pietro
" Malegor con sua petizione del giorno 31
" marzo, 1807, al num. 999, sulla circo-
" stanza: *ch'essa non abbia taciuta, venduta*
" *o non siasi appropriata alcuna sostanza*
" *della facoltà lasciata da Giuseppe Fran-*
" *chini, oltre l'indicate lire* 100 *ritrovate*
" *nella massa ed i mobili descritti nell'alle-*
" *gato* A, *nè ch' essa non sia consapevole*
" *d'altra sostanza appartenente alla suddetta*
" *facoltà di Giuseppe Franchini.*

" Dover quindi essa rea convenuta, entro
" tre giorni dachè la presente sentenza sarà
" passata in giudicato, presentare la sua
" istanza per l'assegnazione del giorno, ed
" in esso prestare il giuramento ingiuntole
" come sopra; altrimenti essa non sarà più
" al giuramento ammessa, e verranno all'at-
" tore riservate, in confronto di lei, tutte le
" azioni riguardo a questa sostanza taciuta,
" non che per la rifusione delle spese giudi-
" ziali, moderate in lire . . ., e quelle del

" salario di questa sentenza: all' incontro,
" prestando essa rea convenùta il giuramento
" come sopra, essere l'attore tenuto al paga-
" mento delle spese giudiziali, moderate in
" lire..., e del salario di questa sentenza. „

A questo paragrafo appartiene pure la Sovrana Risoluzione del 31 ottobre, 1785, lett. *y y*. Essa ordina che se quegli a cui con sentenza fu ingiunto il giuramento di manifestazione per la consegna dei documenti, venisse a morire avanti le prestazione del medesimo, e prima che lo avesse offerto, dovranno bensì gli eredi, in sequela della sentenza pronunciata in confronto del loro testatore, eseguire la consegna de' documenti; ma se l'attore non si contentasse dei documenti prodotti dagli eredi, e sospettasse una qualche altra occultazione, potrà egli convenire in giudizio per la manifestazione coloro di cui crede che gli abbiano ritenuti degli altri documenti.

CAP. VENT.° SECONDO

DEI GIURAMENTI IN GENERE.

§ 285.

Nella prestazione del giuramento non sarà lecito di usare solennità o formole differenti da quelle che sono prescritte al capitolo XIV, § 225 e 226.

Tutto ciò che fu prescritto per prova ordinaria per testimonj nel capitolo decimoquarto, è per la maggior parte applicabile ai giuramenti in genere.

§ 286.

Ognuno il quale avrà la facoltà di disporre liberamente per donazione della cosa controversa, potrà rimettere il giuramento *all'avversario.*

Colui adunque che ha la libera amministrazione de' suoi beni è l'unico che sia autorizzato di rimettere all'avversario il giuramento.

§ 287.

Il giuramento giudiziale non si potrà mai prestare validamente col mezzo d'un procuratore, ma dovrà sempre prestarsi in persona dal giurante.

La ragione si è perchè il giudice dee, nel caso che taluno sia tenuto a prestare il giuramento, far precedere l'ammonizione sullo spergiuro; e questa non potrà eseguirsi in un procuratore, poichè egli non giura in *animam suam.*

Nelle controversie che nascono sopra le consegne o sia presentazioni di documenti, starà ferma la regola prescritta dal § 287 del Regolamento, cioè che il giuramento ingiunto al reo abbia da prestarsi da lui medesimo, e non dal suo archivista.

Sarà però libero tanto all'attore, quanto al reo di convenire similmente l'archivista pel giuramento di manifestazione, oltre quello già prestato dal reo, al caso che si credesse necessaria da lui la denunzia dei documenti (Risoluzione del 31 ottobre, 1785, lett. *x x*).

§ 288.

Chiunque avrà il carico di convalidare una prova o riprova col proprio giuramento, dovrà prestarlo entro tre giorni *da che la sentenza sarà passata in giudicato, cioè prima che passi il giorno decimottavo, ovvero, qualora la medesima fosse emanata in ultima istanza, entro* giorni quattordici *dal dì in cui la sentenza gli sarà stata intimata; altrimenti sarà perenta la prova o la riprova.*

L'aggiunta di questo paragrafo vale tanto nel giuramento suppletorio quanto nell'estimatorio, ma non può applicarsi punto al giuramento decisorio della lite; imperciocchè se non viene assunto entro il termine prefisso, questo non sarà perento, ma si avrà per riferito alla parte che lo avea deferito.

Le istanze per l'assegnazione del giorno, i decreti e subattergati sono gli stessi che si rinvengono ai §§ 273, 274 e 275.

§ 289.

Trovandosi assente chi dovrà giurare, *nè potendo comparire a prestare il giuramento senza grave spesa o incomodo, dovrà esso entro il tempo prefinito fare istanza, col mezzo del suo procuratore, per impetrare una lettera requisitoriale al giudice del luogo ove dimorerà, perchè da esso venga ricevuto il giuramento secondo la formola da inchiudersi, e rimandata quindi la medesima in un coll'atto al giudice della causa.*

§ 290.

Sarà bensì in libertà della parte contraria di comparire personalmente a sentire il giuramento, ovvero di costituire a tal fine altra persona; ciò però non seguito, si riceverà il giuramento anche in assenza di essa, e di ciò se ne farà l'avvertenza nella requisitoriale.

L'istanza per impetrare la nota requisitoriale sarà la seguente:

“ A tenore della sentenza, allegato *A*, pro-
“ nunziata il 12 dicembre, 1809, al num.
“ 1700, nella causa vertente tra il sottoscritto
“ ed Enrico Bronzoli in punto di pagamento
“ di lire 2000, dee Carlo Tanzi prestare il
“ giuramento sulla circostanza che . . . ; ma
“ dimorando egli nella città di Verona, viene
“ ad implorare questo regio tribunale di rila-
“ sciare al regio tribunale di Verona una
“ nota requisitoriale, onde venga ricevuto
“ questo giuramento a norma della qui unita
“ formola *sub* allegato *B*. Palma Nuova, il
“ giorno . . . Carlo Tanzi.

Il giudice ne darà indi evasione col seguente decreto:

“ S'intimi, e si accorda l' implorata nota
“ requisitoriale al regio tribunale di Verona,
“ acchiudendogli la presentata formola di
“ giuramento.

Il giudice poi farà dall'uffizio di segreteria stendere la nota come segue:

“ Accordato essendosi, dietro istanza fatta
“ da Carlo Tanzi, abitante in Verona, il
“ rilascio di una nota requisitoriale per rice-

" vere da esso il giuramento, si ricerca offi-
" ciosamente cotesto regio tribunale di voler
" assumere dal suddetto, secondo la qui ac-
" chiusa formola, il giuramento, farla da lui
" firmare, e poscia di trasmetterla colla spe-
" cifica delle spese. ,,

Il giudice requisito dovrà citare per un prefisso giorno ed ora ambe le parti, al caso che fossero presenti nel luogo del giudizio, ma se la controparte fosse assente, soltanto quella che dee prestare il giuramento, e procedere a quanto fu ricercato nella nota.

Se poi il giudice avesse ricevuto il giuramento senza citare la controparte presente nel luogo, egli meriterebbe per la tralasciata citazione un forte rimprovero; ma il prestato giuramento riterrà non ostante il suo vigore legale (Risoluzione dell' 11 settembre, 1784, num. 335).

Il giudice riquisito avendo ricevuto il giuramento della parte, ritorna la formola sottoscritta colla seguente risponsiva:

" Inevisamente alla pregiata nota del 2
" febbrajo, num. 696, si ha ricevuto da Carlo

" Tanzi in presenza (od assenza) della con-
" troparte nel giorno . . . il giuramento se-
" condo la formola spedita. Si rimette quindi
" a cotesto regio tribunale la formola firmata
" dal detto Carlo Tanzi, e la specifica delle
" spese di giudizio sotto *A*, *B*. ,,

Per regola sono obbligate le parti a deporre il giuramento avanti il giudice appresso il quale pende la causa, quantunque la parte non fosse per anco, riguardo alla di lei persona, soggetta a questo giudice. Si eccettuano però i casi:

a) Se la parte fosse assente, e non potesse senza grave dispendio ed incomodo comparire per la prestazione del giuramento;

b) Qualora non fosse possibile il far prestare il giuramento mediante requisitoriale, come lo prescrive la legge nel § 289;

c) Se qualcheduno non fosse in istato di comparire per causa di malattia o di vecchiaja, ed allora si procederà a senso del § 293.

§ 291.

Qualora non fosse possibile di fare, mediante una requisitoria, ricevere il giuramento, basterà che quegli, a cui incumberà di prestarlo, sottoscriva di sua mano e confermi la formola del giuramento; quattordici giorni però dopo cessato l'impedimento dovrà domandare la destinazione di una giornata per prestarlo effettivamente.

Questo caso potrebbe avvenire quando, per esempio, il luogo in cui si ritrova la parte che dee prestare il giuramento fosse dichiarato o posto in istato d'assedio , e che i tribunali fossero chiusi.

§ 292.

La formola del giuramento sottoscritta come sopra e trasmessa, avrà, pel tempo che durerà l'impedimento, la forza d'un giuramento formalmente deposto, e la parte a cui spetta entrerà con ciò al possesso delle ragioni che le competeranno in vigore della

sentenza: solo però sarà riservato alla parte avversaria il domandare una cauzione, secondo la natura delle circostanze, per quel tempo in cui, non ostante che fosse tolto l'impedimento, l'altra parte non prestasse il giuramento.

Supponiamo che Tizio assente debba prestare il giuramento sulla circostanza di essere creditore verso di me di mille fiorini. Nascendovi degl' impedimenti, egli ne trasmette la sola sottoscritta formola del giuramento, ed avendo la medesima l'egual forza d'un giuramento formale deposto, io sono obbligato di soddisfare intieramente a questo debito. Ma egli è possibile che questi impedimenti sieno ormai cessati, e che l'avversario null' ostante trascuri di deporre il giuramento in quistione: esso potrebbe intanto dissipare la somma da me pagata, ed io infine sarei deluso: in questo caso mi concede il paragrafo 292 la provvida misura di poter dalla controparte domandare una cauzione, acciocchè, nel caso che il giuramento non venisse prestato, mi sieno restituiti i miei 1000 fiorini. La cauzione più

naturale e sbrigativa sarebbe quella di depositare in giudizio la somma di cui si tratta, e di farla con mia istanza simultaneamente porre sotto sequestro.

Dopo la presentazione della formola di giuramento, che dovrà essere comunicata per notizia alla controparte, incomincia a decorrere il termine per l'esecuzione di ciò che fu ingiunto nella sentenza, dopo l'espiro del qual termine può tosto essere escusso nella via esecutiva l'avversario.

Cessato l'impedimento per cui non potè la parte prestare l'ingiuntole giuramento, incumbe alla medesima di ricercare l'assegnazione di una giornata per giurare la formola firmata, altrimenti lo potrebbe anche fare l'avversario. Se poi la parte non giurasse la formola sottoscritta, sarebbe tenuta a quanto le fu imposto nella sentenza.

Nasce qui la domanda: Come siasi da trattare quegli che, tolto l'impedimento, non vuol giurare la formola già firmata; se siasi egli da punire qual uomo spergiuro, e per conseguenza in via criminale.

Non decidendo nulla la legge austriaca, si dovrà ricorrere alle leggi comuni ed a'principj generali di ragione; ma questi non permettono la via criminale pei seguenti motivi:

1. Perchè in un giuramento formale fa d'uopo essenzialmente che chi giura nomini Iddio a voce; e se ciò potesse farsi in iscritto, le leggi non avrebbero tanto scrupolosamente prescritta questa formola, e si sarebbero contentate in tutti i casi dell'unica firma della formola. Quindi subito che,

2. Manca nelle azioni legali una delle formalità essenzialmente prescritte, non è in sè stessa più valida l'azione; dal che ne segue,

3. Che quegli che non giura la formola da lui firmata per impedimento, non può essere considerato come realmente spergiuro, e nemmeno punirsi in via criminale.

4. Ciò conferma anche il § 291, in cui sta scritto che, cessato l'impedimento, debba prestarsi il vero giuramento; la qual provvidenza non sarebbe necessaria se la formola firmata avesse lo stesso effetto del giuramento prestato a voce colle formalità indicate.

§ 293.

Da quelli che per causa di malattia o di vecchiaja non potranno comparire in giudizio per deporre il giuramento, si dovrà riceverlo nelle loro abitazioni per mezzo d'uno o due delegati.

(Vedasi il § 230 del Regolamento Giudiziario).

§ 294.

Il giudice riceverà il giuramento senza anche citare la parte contraria, qualora essa sia lontana dal luogo del giudizio; sarà tuttavolta libero alla parte contraria d'intervenirvi o personalmente, ovvero col mezzo di un procuratore.

Questo paragrafo è in correlazione col § 290. Il giudice che non avrà fatto citare la parte avversaria per sentire a deporre il giuramento, non commette nullità, e l'atto resta perciò nullameno nel suo pien vigore; ma il giudice ne meriterebbe però un rimprovero.

Nel caso in cui il giuramento viene ricevuto in sequela d'una lettera requisitoriale, il *giudice requisito* non è tenuto di citare la controparte, alla quale d'altronde è libero di comparire spontaneamente nel giorno in cui si presta il giuramento medesimo.

§ 295.

Qualora, prima di essere prestato il giuramento, una parte venisse a scoprire nuovi mezzi di prova o riprova, *e fosse in grado di dimostrare, colla produzione di validi amminicoli, che tali mezzi non siansi da essa taciuti per prolungare il processo ovvero per oscurarlo, in tal caso non si potrà ammettere la parte contraria al giuramento, ma si darà campo alla deduzione della nuova prova o riprova da farsi dalla parte producente.*

§ 296.

Quando però la prova o la riprova risulterà insufficiente, non si potrà esigere ulte-

riormente il giuramento dalla parte avversaria, ma si avrà il medesimo per deposto.

Nel leggere questo § 295 si presenta il dubbio, se la prescrizione vaglia per ambedue le parti; se tanto colui al quale fu deferito il giuramento, quanto quegli che lo aveva deferito all'altro possa, per la ragione di sopra addotta, sospendere la prestazione del giuramento medesimo. Secondo le prime parole del § 295: *qualora una parte, ecc.*, parrebbe che tutte due le parti vi fossero comprese, ma le ultime dello stesso § 295 dimostrano il contrario, perchè egli è concepito nei seguenti termini: *in tal caso non si potrà ammettere la parte contraria al giuramento, ma si darà campo alla deduzione della nuova prova o riprova da farsi dalla parte producente.* Il § 295 parla apertamente soltanto del caso nel quale la parte che aveva deferito all'avversario il giuramento, ha rinvenuto dei nuovi mezzi probatorj. Per questo motivo ordina anche l'Aul. Dec. del 30 ottobre, 1788, num. 911, che non quegli a cui fu ingiunta la prestazione del giuramento, ma

bensì il di lui avversario possa servirsi del diritto che accorda il § 295. La ragione si è perchè sarebbe assurdo se la parte cui fu deferito il giuramento volesse, diventando giudice nella stessa sua causa, liberarsi dall' obbligo di prestare il giuramento: se la sua coscienza a lei lo permette, perchè non prestare il giuramento che le viene ingiunto?

Dee perciò la parte che intende approfittare del diritto accordatole dal surriferito § 295, presentare i suoi nuovi mezzi probatorj o *in iscritto* avanti la giornata che sarà deputata per la prestazione del giuramento, o *a voce* nella giornata medesima; e farà istanza al giudice perchè non ammetta l'avversario alla prestazione del giuramento, volendo piuttosto permettere ad essa di provare il contrario di ciò che l'avversario avrebbe dovuto confermare con giuramento.

Sopra una tale istanza citerà il giudice ambedue le parti, e sentirà l'avversario sul punto solamente se i mezzi probatorj di nuovo ritrovati appartengano realmente alla causa in corso, e se non fossero stati studiosamente

taciuti. Trattate quindi su di ciò le occorrenze in contraddittorio, profferirà il giudice la relativa sentenza, se in vigor della legge *sia o non sia da ammettersi la parte producente alla prova o riprova* mediante i nuovi suoi amminicoli. Ma la questione: Se con questi nuovi mezzi sarà perfezionata la prova nel merito della causa, non potrà mai essere frammischiata in questa trattazione; la parte che dal giudice ha impetrato la sospensione del giuramento, dovrà produrre una petizione regolare corredata dei nuovi amminicoli; il giudice le darà evasione come di legge, e nascendovi una causa formale, viene indi pronunziato, se *con quei mezzi probatorj la prova sia stata verificata.* Non effettuatasi la prova, la parte è decaduta dal diritto di domandare che l'avversario presti il giuramento decisorio che prima gli era deferito, e ne deriva la conseguenza che il giuramento si ritiene per deposto (Aul. Dec. del 31 ottobre, 1788, § 1 e 2).

La sentenza in cui in luogo del giuramento si ammette la prova, per testimonj p. e., potrà stendersi come segue:

" Nella causa vertente tra Antonio Gasperi,
" patrocinato da Giovanni Marini, attore da
" una, ed Antonio Zanoni, difeso dall'avvo-
" cato Tommaso Frizzi, reo convenuto dal-
" l'altra, in punto della domanda fatta dal-
" l'attore d'essere, in luogo del giuramento
" decisorio ingiunto al reo convenuto con la
" sentenza del giorno 6 febbrajo, 1798, am-
" messo alla prova ordinaria pel testimonio
" Francesco Planta, ed al giuramento sup-
" pletorio sulla circostanza che . . . ; chiuso
" il processo verbale il giorno 15 aprile, 1799;

" Il regio tribunale civile di prima istanza
" ha giudicato e pronunziato, come giudica
" e pronunzia doversi desistere dal giura-
" mento decisorio ingiunto al reo convenuto
" Alfonso Zanoni con sentenza del giorno 6
" febbrajo, 1798, ed ammettere l'attore An-
" tonio Gasperi all' offerta prova ordinaria
" pel testimonio Francesco Planta in tutti
" gli articoli prodotti, ed al suo giuramento
" suppletorio sulla circostanza che . . . .

" Dovrà quindi l'attore, entro tre giorni
" dachè la presente sentenza sarà passata in

" giudicato, adire l'ammessa prova pel sud-
" detto testimonio a norma del § 210 del
" Regolamento, altrimenti gli sarà perenta
" la prova; sospendendosi intanto di pronun-
" ziare sulle spese giudiziali fino alla sentenza
" in merito. „

§ 297.

Venendo a morte prima di aver prestato il giuramento quegli che lo avrà offerto giudizialmente, si avrà per deposto il giuramento medesimo, sia seguìta la morte prima o dopo la sentenza, semprechè il defunto non ne avesse ritardata la prestazione con interporre l'appello o in altro modo.

§ 298.

Questa prescrizione è applicabile ad un testimonio allora solamente che egli in una giornata verbalmente, oppure mediante dichiarazione scritta, si sarà giudizialmente offerto a confermare con giuramento la sua attestazione, la parte contraria avrà aderito a que-

sta giurata conferma, e conseguentemente avrà rinunziato al diritto di produrre gl'interrogatorj, e quindi si sarà in seguito profferita sentenza per la giurata conferma; la morte però avrà impedito il testimonio a prestare effettivamente il giuramento senza che sia intervenuto alcun ritardo per parte di quegli a vantaggio del quale esso avrebbe dovuto servire.

Il presente paragrafo è dilucidato dagli Aulici Decreti del 15 luglio, 1784, e 26 aprile, 1792, i quali risguardano tanto il giuramento in genere, quanto un testimonio defunto prima che potesse deporre la sua attestazione.

Che una parte si sia giudizialmente offerta a prestare il giuramento, si può dire soltanto allora quando,

1. Essa si è esibita al giuramento *personalmente*, o *col mezzo di procuratore*, in una giornata di sessione tenuta dal giudice, e che questa offerta è stata ricevuta a protocollo; oppure

2. Quando la parte ha di proprio pugno

firmata l'istanza colla quale fa l'offerta del giuramento; o

3. Qualora l'avvocato od interveniente, che ha il patrocinio della parte, è munito d'uno *species facti*, sottoscritto di proprio pugno della parte, dal quale consti che la stessa lo abbia autorizzato espressamente ad esibire il giuramento in questione (Aul. Dec. del 5 marzo, 1795).

La prescrizione di questo paragrafo non si lascia punto estendere a segno che si possa ritenere per giurata un' attestazione allorquando un testimonio si esibì in un suo certificato a giurare il tenore del medesimo.

§ 299.

Chi crederà essere in grado di provare che l'avversario abbia deposto un falso giuramento, *dovrà consegnare al giudice criminale tutte le sue prove, e questo in seguito procederà all'inquisizione* ex officio *a norma delle circostanze.*

§ 300.

L'accusato, quando sarà convinto o confesso di falso giuramento, sarà tenuto a rifare non solo i danni e le spese, ma anche tutto ciò ch'esso avrà conseguito mediante il giuramento.

Il giudice civile non può quindi entrare punto in questa inquisizione, e ciò secondo i noti principj di diritto, perchè da un canto il giuramento prestato dee aversi per vero, non avendo più luogo la domanda *come siasi prestato*, ma solamente *se siasi deposto*; e perchè dall'altro un giuramento deposto viene parificato ad una transazione, seguita la quale non è più permesso di ricercare qual siasi la condizione della cosa transatta, mentre la convenzione dee rimanere nel suo pieno vigore. Finalmente un giuramento prestato ha pure l'effetto d'una sentenza passata in giudicato, della quale non si può più domandare se sia o non sia stata adeguatamente e con giustizia profferita.

Siccome però il falso giuramento è un inganno punito dalle leggi, così è libero alla parte, la quale crede che l'avversario abbia deposto un falso giuramento, di denunziarlo al giudice criminale; e qualora la denunzia fosse corredata di sufficienti indizj, questi sarebbe tenuto *ex officio* di procedere all'inquisizione.

§ 301.

Quand' anche fossero confessi i testimonj *di avere deposto un* falso giuramento, *la parte che avrà vinto il processo in conseguenza della loro deposizione, non sarà tenuta ad abbonare cosa alcuna; sarà però riservato alla parte succumbente per sua indennità il regresso verso il testimonio confesso di falso giuramento.*

Neppure in questo caso può il giudice civile frammischiarsi nell' inquisizione del falso giuramento, ed anche in questa circostanza si dovrà denunziare lo spergiuro al giudice criminale.

Risultando dall'inquisizione che i testimonj

hanno deposto un falso giuramento, si dovrà primieramente distinguere, se la parte è stata, rispetto alla prestazione del falso giuramento, d'intelligenza coi testimonj, oppure se non ebbe alcun concerto coi medesimi Nel primo caso sarà di ragione ciò ch'è di diritto allora quando la parte stessa avesse prestato un falso giuramento, e che ne fosse confessa o convinta. Nel secondo caso poi si distinguerà ancora, se i testimonj sieno confessi, oppure convinti in altro modo del loro spergiuro. Essendo confessi d'aver deposto un falso giuramento, non potrà ciò pregiudicare in alcun modo alla parte che avrà vinta la causa, perciocchè la confessione dei testimonj è tenuta bensì per vera in confronto di essi medesimi, ma non mai a carico d'un terzo, essendo che per regola la confessione non fa prova alcuna, se non contro lo stesso confessante. Questa è la ragione per cui la legge riserva alla parte succumbente per sua indennità il regresso verso i testimonj confessi del delitto di spergiuro; ma la parte vittoriosa non è tenuta ad abbonare o a restituire cosa alcuna, neppure

allora quando i testimonj non possedessero facoltà sufficiente di risarcire i danni recati alla controparte col loro falso giuramento (Aul. Dec. del 25 agosto, 1783, num. 179). Del secondo caso tratta il seguente paragrafo.

§ 302.

Convinti però i testimonj di falso giuramento, qualora, escluse le loro deposizioni, le rimanenti prove non avessero almeno la forza di semipiena prova, la parte vittoriosa sarà tenuta a restituire ciò ch'essa avrà conseguito mediante il giuramento; se all'incontro le rimanenti prove avranno tuttavia la forza di semipiena prova, si dovrà procedere nel modo sopra stabilito pel giuramento suppletorio: ben inteso che quegli il quale avrà indotto un testimonio a deporre un falso giuramento, dovrà essere astretto non solo a prestare una piena indennizzazione alla parte avversaria, ma anche punito, oltre ciò, a norma delle leggi criminali.

Per esempio, la parte ha introdotto due

testimonj, uno de' quali in seguito è convinto di aver deposto un falso giuramento. In questo caso la parte, cui rimane ancora un testimonio, e per conseguenza una semipiena prova, può integrarla mediante il suo giuramento suppletorio. Se però ambedue i testimonj fossero convinti di tale delitto, e la parte producente non possedesse altri mezzi di convalidare almeno semipienamente il fatto esposto nella sua causa, dovrebbe bensì questa restituire la somma o gli effetti alla controparte, ma, non essendo *in collusione*, sarebbe in pari tempo dispensata dall'obbligo d'indennizzarla dei danni e delle spese giudiziali.

Sulla petizione che presenta la parte succumbente in causa, dimandando la rifusione del suo pagamento per essere stati convinti i testimonj di falso giuramento, dovrà il giudice deputare una giornata, e sentire ambedue le parti, riconoscendo, al caso di comprovato spergiuro, con sentenza se la parte vittoriosa sia tenuta a restituire la cosa aggiudicatale alla parte succumbente.

CAP. VENTESIMOTERZO

DELL'INROTULAZIONE O SIA COORDINAZIONE DEGLI ATTI A SENTENZA.

§ 303.

Ricevute in giudizio tutte le scritture in causa, si comunicherà l'ultima scrittura alla parte contraria per l'ispezione, e si prefiggerà ad ambedue le parti l'ottavo giorno per l'inrotulazione o sia coordinazione degli atti a sentenza.

Il presente paragrafo tratta del primo e regolare caso dell'inrotulazione, cioè quando tutti gli atti in causa sono ricevuti in giudizio.

Il motivo che la fissazione del giorno per l'inrotulazione non fu rimessa al ragionevol discernimento del giudice, si è perchè non si volle che la prolazione della sentenza venisse ritardata da un'inrotulazione degli atti che si potrebbe arbitrariamente protrarre ad un tempo più o meno lungo.

La giornata per l'inrotulazione però si potrà per ragioni importanti prorogarsi, lochè anche frequentemente accade (Aul. Dec. del 30 novembre, 1789, lett. *e*).

Quando, verificata la prova, sono presentate le scritture probatoriali, o quando è scorso il termine per la loro produzione, dovranno essere inrotulati gli atti, ed uniti al rotolo che già esiste anche quegli atti sopra i quali fu pronunziata la sentenza interlocutoria con la quale fu ammessa la prova. (Aul. Dec. del 23 settembre, 1785, lett. *v*).

Essendosi diffinita la causa con processo in iscritto, non dovrà nei casi di appellazione o revisione più effettuarsi ulterior inrotulazione: gli atti già inrotulati saranno, a norma del § 328 del Regolamento, da conservarsi in buon ordine in giudizio sino a che sieno presentate le scritture d'appellazione o revisione; e perciò dovranno soltanto le predette nuove scritture annotarsi nell'uffizio di spedizione, ovvero, in caso che non esistesse un tal uffizio, dall'individuo a cui incumbe la spedizione degli atti, coi numeri progressivi

degli anteriori atti giudiziali, ed unirsi alla relazione accompagnatoria (Aul. Dec. del 20 febbrajo, 1784).

La inrotulazione degli atti è la riunione che fanno giudizialmente le parti delle scritture e degli allegati stati rispettivamente a loro intimati nel decorso della causa. Essa non può eseguirsi se non in forza di un decreto del giudice che l' abbia ordinata, ed il giudice non la ordina se non o sopra istanza di parte o sopra l'ultima scrittura in causa, cioè,

a) Nel caso del § 303, ricevute in giudizio tutte le scritture in causa;

b) Nel caso de' §§ 234 e 235, quando le parti avessero presentate le loro scritture probatoriali e controprobatoriali sopra una effettuata prova;

c) Nel caso che una di queste parti non avesse adita la prova ingiuntale, o che non fossero state dopo la prova prodotte altre scritture probatoriali;

d) Nel caso finalmente che in prima istanza fossero state trattate le occorrenze verbal-

mente, e che poscia fosse stato appellato in iscritto dalla sentenza pronunziata; bisognerebbe, prima di trasmettere gli atti al tribunal superiore, prefiggere una giornata per la relativa coordinazione.

Si dice *in iscritto*, perchè se fossero gli atti d'appello o di revisione trattati verbalmente a protocollo, non farebbe più d'uopo d'inrotulazione, atteso che nella processura verbale si forma già un elenco degli atti prodotti in calce del protocollo verbale a termini del § 313 del Regolamento.

Il presente decreto potrà servire di modula in tutti i casi avvenire:

S' intimi alla controparte per l'ispezione, e compariranno le parti all'aula verbale di questo I. R. tribunale nel giorno... alle ore... per l'inrotulazione degli atti, da effettuarsi anche in contumacia della parte non comparente.

§ 304.

Quando una parte non avrà presentato a debito tempo la sua scrittura in causa, la

parte contraria potrà fare istanza per l' inrotulazione degli atti; ed il giudice dovrà quindi assegnare a tal effetto l' ottavo giorno ad entrambe le parti.

§ 305.

Fino a che non sarà fatta l' istanza per l' inrotulazione degli atti, sarà in facoltà della parte contraria di presentare la sua scrittura in causa anche dopo spirato il termine prefisso; ma dal giorno in cui sarà fatta la detta istanza non potrà essere più ammessa, eccetto se fosse stata presentata nel giorno medesimo nel quale anche l' avversario avesse chiesta l' inrotulazione.

Questo paragrafo tratta del secondo e straordinario caso dell' inrotulazione, cioè dell' inrotulazione *in contumaciam.* Questa contumacia però non comincia ad aver effetto se non allora quando l' avversario ha implorata l' inrotulazione degli atti.

In questa occasione dichiara l' Aulico Decreto del 22 maggio, 1784, essere rigorosa-

mente vietato agli avvocati e patrocinatori di concedersi per convenzione delle proroghe senza motivi sufficienti e senza l'approvazione delle loro parti; questi abusi si commettono tanto espressamente quanto tacitamente, cioè l'ultimo nel caso particolare delle inrotulazioni, quando l'avvocato tralascia di ricercare sollecitamente l'inrotulazione, allorchè la controparte non produce l'atto in causa che dietro l'ordine del giudice dovea presentare. Imperciocchè alla parte contraria resta libero di produrre la sua scrittura in causa fino al momento che l'altra avente interesse non dimandò l'inrotulazione; e quindi l'ommissione della rispettiva istanza per l'inrotulazione degli atti è una tacita proroga del termine per presentare gli atti in causa. Qualora però le parti si accordassero spontaneamente delle dilazioni, il giudice non potrebbe *ex officio* opporsi in qualsiasi modo (Aul. Dec. del 6 luglio, 1787, num. 689).

Nel caso quindi che la parte medesima acconsentisse di attendere oltre il tempo prefisso la scrittura avversaria, dovrebbe l'avvo-

cato farsi dare in iscritto questo permesso, e produrlo o nella susseguente scrittura giudiziale, ovvero nell'istanza per l'inrotulazione degli atti, perchè possa coordinarsi insieme agli altri atti in causa, ed acciocchè nell'evasione si rilevi che per parte del patrocinatore non ebbe luogo alcun ritardo.

Formola di decreto negativo nel caso che la parte non avesse cognizione della produzione della scrittura avversaria.

S' intimi; ed attesa la presentazione della risposta in causa pel giorno... sotto il num...., non si può dar luogo all'istanza per l'inrotulazione degli atti, e quindi si restituisce.

§ 306.

In ciascun tribunale vi dovrà essere una persona giudiziale incaricata per assistere ogni volta all'inrotulazione degli atti, e la stessa dovrà tenere un protocollo esatto delle inrotulazioni che verranno ordinate.

§ 307.

Ciascuna parte dovrà dimettere gli atti ed allegati che le saranno stati comunicati dalla parte contraria, nè sarà stata tenuta a permettere la consegna di altri; non sarà poi obbligata nè l'una nè l'altra parte di consegnare gli originali, salvo che quelli contro i quali l'avversario avesse rilevato un vizio visibile.

L'inrotulazione si eseguisce nel modo seguente:

1. Una persona giudiziale sarà presso ogni tribunale incaricata d'invigilare sulle inrotulazioni degli atti: questa persona nei tribunali organizzati e regolari è un consigliere, con un impiegato della cancelleria (scrivano).

2. Il tempo d'assumere simili atti sarà quello in cui solitamente è aperto il giudizio.

3. Dovrà la persona incaricata attenersi scrupolosamente all'ora che fu prefissa nel decreto attergato all'istanza per l'inrotulazione, ovvero all'ultima scrittura in causa;

cosicchè, scorsa quella destinata ora, può effettuarsi l' atto anche in assenza della parte non comparente.

4. Cadauna parte dimetterà, a norma del § 307, gli atti avversarj ad essa intimati. Il reo, per esempio, dimette la petizione e gli allegati relativi; l'attore la risposta; il reo la replica, e l'attore la duplica cogli allegati; e ciò pel seguente motivo. Qualunque scrittura debb' essere prodotta in duplo: quell' esemplare che fu presentato all' avversario è l'originale, e quell' altro che tiene la parte producente è il duplicato. Dovendo quindi essere coordinati in originale gli atti in causa, è tenuto il reo di presentare la petizione e la replica, e l' attore la risposta e la duplica. Le scritture in causa vengono intimate alle parti unitamente agli allegati relativi, e perciò debbono pure dimettersi gli allegati.

5. In assenza d' una delle parti, dimetterà l' altra che sarà comparsa gli atti suoi proprj.

6. Gli allegati sono per regola dimessi in copia: così, per esempio, presenta il reo la petizione, perchè gli fu intimata in originale,

ma dimette pure la copia degli allegati che ivi si trovarono. Niuno è tenuto a dimettere gli allegati in originale, se non nel caso che la controparte avesse richiesta l'ispezione, e trovati in essa vizj visibili d'un documento, per cui si trattarono anche le relative occorrenze nel corso della causa medesima. Non potrà per altro esser obbligato nessuno a produrre altre scritture o documenti che non fossero addotti negli atti in causa, ed anco intimati alle parti come di ragione.

7. Gli atti si coordinano in un così detto rotolo, e si forma un indice, che verrà firmato da ambedue le parti e dalla persona giudiziale.

8. Finalmente, per poter indicare al tribunale ciò ch'emerge riguardo alle inrotulazioni a senso dei §§ 308 e 309, si dovrà tenere un protocollo esatto delle inrotulazioni ordinate, in cui non solamente si debbono annotare i nomi delle parti coll'oggetto della causa, e quando è seguito l'atto dell'inrotulazione, ma ancora, in caso di emergenza, inserire le ragioni di tal circostanza.

Il registro delle inrotulazioni potrà essere presso a poco di questa forma:

PROTOCOLLO DELLE INROTULAZIONI.

Nome e cognome delle parti e rispettiva abitazione.	*Numero protocollare e giorno dell' inrotulazione.*	*Occorrenze relative alla decretata inrotulazione.*	*Provvidenze alla inrotulazione stessa.*
Gaetano Erizzo attore, abitante a ... al num... e Gio. Corner reo convenuto abitante a S... al num ...	12369 13 marzo, 1805	Fu eseguito l' atto in presenza del regio consigliere e delle parti nel giorno destinato.	Il rotolo passò tosto al segretario per esser registrato nell' apposito protocollo.
N. N., ecc.	1034, ecc.	Comparso l'attore e non comparso il reo N', il comparente fa l'istanza per la proroga dell'inrotulazione.	Fu accordata la proroga pel giorno ... coll'ordine di rimettere gli atti, sotto pena di lir. 100.
N. N., ecc.	12409, ecc.	Non è comparsa nè l'una nè l'altra parte; hanno però con supplica al num... fatto presente il motivo della loro non comparsa.	*Qui si annota l'analoga provvidenza decretata sulla istanza medesima.*
N. N., ecc.	4486, ecc.	Non sono comparse le parti, nè dal protocollo degli esibiti si rileva che abbiano presentata alcuna dichiarazione.	Rassegnata al tribunale l' occorrenza, furono le parti condannate in una multa di lir. 80 per caduna, e fissato il giorno... per l'inrotulazione, sotto doppia multa da incorrersi altrimenti.

È in libertà della parte di produrre i suoi allegati in originale o in copia semplice, oppure in copia autentica; il § 183 non parla che del permesso dell'ispezione, e non mai della produzione dei documenti allegati.

Il giudice non può rigettare un mezzo probatorio, ed in conseguenza neppure un documento quando la parte contro la quale questo fu presentato avesse espressamente o tacitamente confessata od ammessa la sua validità (Aul. Dec. del 6 ottobre, 1783).

Quella parte che produsse negli atti un documento il cui originale nell'ispezione giudiziale fu creduto dalla parte avversaria vizioso, dovrà aver cura che questo originale sia dimesso negli atti al momento dell'inrotulazione, a motivo che non succedendo la dimissione negli atti di tal originale, nell'emanazione della sentenza esso si dovrebbe considerare per vizioso, e ricusare alla dimessa copia ogni fede di prova.

§ 308.

Il tempo da destinarsi all' inrotulazione degli atti sarà quello in cui il giudizio verrà aperto al solito; e qualora un'ora dopo che sarà incominciato il giudizio, una parte non fosse ancora comparsa, potrà la parte comparente intraprendere coll' uffiziale destinato l'inrotulazione, dimettendovi anche le proprie scritture in causa e gli allegati suoi; sarà però anche in sua facoltà di domandare che sia prorogata la giornata dell' inrotulazione, nella quale dovrà la parte contraria essere costretta con multa corrispondente a dimettere gli allegati comunicatili.

Una volta si facevano le inrotulazioni degli atti nell' uffizio della spedizione del giudice, per conseguenza fuori dei giorni che si teneva giudizio, o almeno fuori delle ore di sessione. Oggidì debbono però le medesime eseguirsi nel giorno che si aduna il tribunale, e precisamente nelle ore di sessione; e siccome la parte che dee comparire, e non comparisce

nell'ora prefissa, può essere dichiarata contumaciale in genere, così può la stessa anche incorrere nella contumacia quando non comparisse nella giornata dell'inrotulazione e nell'ora in cui il giudizio (la sessione) è aperto. Potrebbe sembrare che una tal contumacia non possa aver luogo; imperciocchè nell'inrotulazione degli atti debbono essere dimesse le scritture in originale, e l'attore, p. e., nel caso della non comparsa del reo, non può dimettere altri atti in causa se non gli originali della risposta e della duplica, poichè quelli della petizione e della replica si trovano nelle mani del reo che ha incorsa la contumacia. Ha però anche in tal caso luogo la contumacia. La parte che è presente all'atto dell'inrotulazione dimette, cioè, in un simile caso le scritture che possiede in originale; l'attore comparente p. e., la risposta e la duplica in originale, e le altre due scritture in duplicato. Cosa ne sarebbe però se la parte comparsa, p. e., nel dato caso l'attore, non tenesse gli allegati? Quando l'attore vuol procedere cautamente, dovrà farsi sem-

pre dei suoi allegati due copie, di cui ne fa intimare una all'avversario, trattenendone l'altra, onde poter, nel caso della contumacia del reo, dimettere nell'atto dell'inrotulazione gli allegati che rimasero nelle sue mani. Se però avesse trascurata l'indicata cautela, dovrebbe o dimettere gli allegati originali, o ricercare egli stesso la proroga della giornata d'inrotulazione, ed accontentarsi della penale da infliggersi alla parte non comparsa (Aul. Risoluzione dell' 11 settembre, 1784). Il decreto da farsi sul protocollo assunto, allorchè la parte comparsa prorogò la giornata per l'inrotulazione, sarà il seguente:

In evasione del protocollo del... al num... s'intimi, e s'accorda la chiesta proroga per l'inrotulazione, prefiggendosi a tal uopo nuovamente il giorno... alle ore..., coll'avvertenza al reo convenuto di dimettere gli allegati ad esso comunicati, sotto pena di 10 crocioni, e, in mancanza d'essi, dell'arresto personale.

§ 309.

Se non comparissero entrambe le parti senza neppure far presentare una dichiarazione da loro segnata intorno la cagione per cui non possa seguire l'inrotulazione, il curiale destinato per la medesima dovrà indicare al giudice tale assenza, e questi imporre una pena proporzionata ad entrambe le parti, e fare eseguire l'inrotulazione nel terzo giorno prossimo seguente sotto doppia pena da incorrersi altrimenti.

In che consiste la penale da infliggersi alla parte non comparente? Se ambe le parti non comparissero senza aver prima neppure ricercata la proroga dell'inrotulazione, ed indicato nell'istanza il motivo per cui l'atto non avea potuto seguire, dovrà la persona incaricata delle inrotulazioni rendere edotto il giudice di tale assenza, e questi, prorogando la giornata, imporrà ad ambe le parti una pena proporzionata; con aggiungervi la clausola, che se non compariscono nella prossima

giornata, esse incorreranno in una doppia penale. La giornata prorogata dovrà seguire nel *terzo giorno* prossimo susseguente, e le penali consisteranno in multe pecuniarie di dieci crocioni almeno, oppure nell' arresto personale degli avvocati.

Cosa avviene se una parte sola non comparisce: può ella essere multata ancora? Allorchè si eseguisce l' inrotulazione in contumacia d' una parte, quindi potendosi effettuarla a norma del prescritto delle leggi, parrebbe che la parte dichiarata in contumacia non potesse essere punita. Ma se il comparente non fosse, pel motivo dell' assenza dell'avversario, in istato d' eseguire l'atto d' inrotulazione, e per conseguenza dovesse egli medesimo implorare la proroga della giornata, dovrebbe il giudice senz'altro infliggere alla controparte assente una multa proporzionata alle circostanze della causa.

La legge dichiara che le *parti medesime firmar debbano le dichiarazioni*, per cui non potrà seguire l' inrotulazione, semprechè gli avvocati e patrocinatori non volessero esporsi

a delle multe pecuniarie del giudice: mentre l'esperienza insegnò che questi ultimi ritardarono, a sommo pregiudizio delle parti, il corso della giustizia coll'accordarsi stragiudizialmente dei termini arbitrarj e senza bisogno; provvidenza la quale è tanto più adattata, in quanto che si prevengono così le segrete intelligenze, gli accordi e i raggiri dei procuratori; e le parti sono in questo modo edotte dei ritardi che qualche volta ascriveano a tutt'altre persone che agli avvocati.

Formola del decreto che si fa sul rapporto del commissario delegato alle inrotulazioni, quando la coordinazione degli atti non fu eseguita.

" S' intimi, e pel motivo della non com-
" parsa nel destinato giorno per l'inrotula-
" zione, si condannano l'avvocato Giuseppe
" Noli e l'interveniente Gaetano Milordini,
" patrocinatori delle parti litiganti nella pre-
" sente causa, alla multa di crocioni (o zec-
" chini) 20 per cadauno; prorogando per
" altro la giornata anteriore al giorno... del
" prossimo venturo mese di... alle ore...

" antimeridiane, coll' avvertenza ai patroci-
" natori surriferiti di comparirvi, tanto sicu-
" ramente, che in difetto incorreranno nella
" doppia suddetta multa pecuniaria. „

In pari tempo si ordina al cursore del tribunale, mediante rubrica e rispettivo subattergato, il pronto incasso della somma in questione, ovvero si avvisa l' uffizio delle tasse delle multe che furono inflitte.

§ 310.

Di tutte le scritture in causa e relativi allegati si dovrà formare un indice, il quale dovrà segnarsi tanto dalle parti o dai rispettivi loro patrocinatori quanto dal curiale suddetto; sarà tuttavia permesso a ciascuna parte di fare tal indice anche prima e nella propria abitazione per averlo pronto in giudizio.

Il presente paragrafo spiega il modo d'inrotulare gli atti della causa. Delle scritture e degli allegati si fa un elenco, specifica, o sia rotolo (*rotulus actorum*), e questo debbe essere firmato tanto da ambedue le parti

quanto dall'individuo che fu delegato a ricevere l'atto dell'inrotulazione. Aggiunse il paragrafo che sarà tuttavia permesso a cadauna parte di far il rotolo anche nella propria abitazione per averlo pronto in giudizio nella giornata prefissa. Più circostanziatamente se ne spiega la Patente del 9 settembre, 1785; essa prescrive quanto segue:

" § 66. La pratica finora usitata presso " alcuni tribunali di far unire con filo gli " atti da inrotularsi, rimane abolita. L' in" rotulazione dovrà seguire alla presenza di " un consigliere e d' uno scrittore, e si pro" cederà a norma del Regolamento Giudi" ziario Generale.

§ 67. Sopra il libello si noterà il num. I; " sulla scrittura di risposta il num. II; sulla " replica il num. III, e sulla duplica il num. " IV. Se vi sarà una scrittura conclusionale e " controconclusionale, la prima riceverà il " num. V, e la seconda il num. VI. In que" st' ordine ciascuna scrittura dovrà inrotularsi " sotto il proprio suo numero. Gli allegati di " ciascuna scrittura dovranno vedersi attenta-

" mente dal consigliere assistente, secondo l'or-
" dine de' segni, come si troveranno compie-
" gati; e quindi lo stesso consigliere noterà so-
" pra ciascuno il numero della scrittura rela-
" tiva, e la lettera e il numero che l'allegato
" riceverà nel rotolo: per esempio, al num. I,
" *a*, al num. II, 5. Per la intelligenza di ciò
" è da ritenersi che gli allegati dell'attore do-
" vranno essere segnati nel rotolo con lettere
" *A B C*, ecc., in ordine alfabetico; e quelli
" del reo convenuto coi numeri 1, 2, 3, ecc.,
" affinchè nell'uso da farsi in seguito degli
" atti si possa distinguere a primo sguardo
" quali allegati appartengano all'una e al-
" l'altra parte. Ciascun allegato, come verrà
" dimesso al rotolo, qualora non venga con-
" testata la dimissione, dovrà indicarsi al
" cancellista o sia scrittore assistente, perchè
" esso ne faccia la corrispondente annota-
" zione nel rotolo medesimo.

§ 68. Nel rotolo si scriverà la rubrica o
" sia l'*occhietto*, e l'inscrizione di ciascun
" allegato o sia documento che sarà stato
" dimesso: p. e. *Petizione di Cajo contro*

" *Sempronio in punto di pagamento di* 1000
" *fiorini, presentato il...* 1815 *in originale.*
" *Risposta di Sempronio contro Cajo, pre-*
" *sentato il...* 1815 *in originale.* Rispetto
" agli allegati, p. e. *Allegati della petizione*
" A, *Pagherò del* 1.° *gennaio*, 1813, *in co-*
" *pia*, ecc. Compiuto in tal modo il rotolo,
" il consigliere e lo scrittore vi dovranno
" apporre la rispettiva firma.

" § 69. Se qualche documento allegato
" nella scrittura non sarà stato presentato al
" rotolo, il consigliere assistente dovrà nel
" luogo della scrittura, ove si troverà l'alle-
" gazione del documento, scrivere la parola:
" *non presentato*. Ma se qualche documento
" fosse bensì stato presentato, ma non po-
" tesse dimettersi nel rotolo per non essere
" stato comunicato alla parte contraria nel
" corso del processo, si dovrà ciò indicare
" nel luogo della scrittura ove sarà citato tal
" documento, mediante le parole: *non am-
" messo per difetto d' intimazione.* Final-
" mente nascendo controversia sulla dimis-
" sione del documento, il consigliere assistente

" dovrà sentire entrambe le parti sulle ris-
" pettive ragioni che l' uno crederà avere per
" la dimissione del documento, e l' altra per
" escluderla. Tali occorrenze delle parti do-
" vranno riceversi dal cancellista o sia scrit-
" tore in un protocollo particolare, da con-
" segnarsi poscia cogli altri atti al tribunale,
" onde il giudice ne possa far riflesso nella
" decisione della causa. Dopo ciò il documento
" controverso dovrà sempre riceversi nel ro-
" tolo, coll'annotazione però da farsi dal consi-
" gliere nel luogo della scrittura ove sarà al-
" legato il documento, con le seguenti parole:
" *controverso in riguardo alla dimissione nel*
" *rotolo.*

" § 70. Gli atti inrotulati insieme col ro-
" tolo dovranno unirsi mediante una soprac-
" carta, sulla quale si dovrà mettere un
" *occhietto* o sia inscrizione indicante bre-
" vemente il nome e cognome d' entrambe
" le parti, il punto litigioso e il giorno in
" cui sarà seguita l' inrotulazione; per esem-
" pio: *Atti nella causa agitata in iscritto da*
" *Annibale N. con Pietro N. in punto di*

“ *controversa fabbrica d'una casa, inrotulati*
“ *nel giorno* 17 *maggio*, 1798. Lo stesso
“ consigliere assistente dovrà quindi sigillare
“ il piego, e portarlo alla prossima sessione,
“ con farne parola in tribunale, acciocchè
“ venga fatta l' annotazione corrispondente
“ nel protocollo delle inrotulazioni, il quale
“ dovrà tenersi dal segretario a cui sarà as-
“ segnata quest' incumbenza dal presidente;
“ e questi potrà e dovrà in seguito commet-
“ tere il rapporto della causa al consigliere
“ che gli sarà beneviso, senza che sia neces-
“ sario di ritenere quegli che sarà stato
“ relatore durante il corso degli atti proces-
“ suali dal primo libello fino all'inrotula-
“ zione, come si è detto al § 23. Del rima-
“ nente si dichiara abolita la pratica invalsa
“ presso qualche tribunale di rimettere gli
“ atti inrotulati al protocollo degli esibiti. „

Conformemente al § 310, egli è permesso alle parti di formare il rotolo degli atti nella propria abitazione. Ciò che ivi è lasciato al-l'arbitrio delle parti, fu in appresso ordinato espressamente dall'Aulica Risoluzione del 31

ottobre, 1785. Gli avvocati sono perciò obbligati di coordinare *estragiudizialmente* gli atti, e di formarne il rotolo, a fine di risparmiare a sè stessi ed al giudice l'incomodo e la fatica. Oggidì non occorre quindi nell'atto dell'inrotulazione che di consegnare gli atti e la specifica al giudice che vi sorveglia, affinchè riscontri se tutto sia stato annotato formalmente ed in regola. Nei tribunali organizzati il consigliere prende gli atti, e l'attuario l'indice dei medesimi; il secondo legge, ed il primo osserva se tutto esiste registrato e segnato come viene esposto.

Nelle processure in iscritto, introdotte per qualunque siasi caso in campagna, dovrà il giudice *ex officio* provvedere alla coordinazione degli atti in causa, e non occorre in verun modo che i patrocinatori delle parti (eccettuato che le medesime lo chiedessero espressamente) vi compariscano, mentre sarebbe troppo dispendioso alle medesime se gli avvocati dovessero recarsi al luogo del giudizio, qualche volta molto distante dal luogo della loro dimora, per l'unico e semplice oggetto dell'inrotulazione degli atti.

La modula d'un rotolo o sia indice sarà la seguente:

Indice degli atti nella causa vertente tra Guglielmo Pantini attore, patrocinato dall'avvocato Gaetano Zambora, ed Eliseo Fontana, difeso dall'interveniente Francesco Rossini, in punto di pagamento addimandato dall'attore per zecchini 200, *dipendenti da istrumento del giorno ...*.

Presenti

Francesco Tuzzi, consigliere.	Gaetano Zambora per l'attore.
Adolfo Neri, attuario.	Francesco Rossini pel reo convenuto.

Actum Venezia, l'8 agosto, 1815.

I. Petizione num. 1500 presentata il... in originale.

Allegati.

A. Istrumento del 15 settembre, 1801, in atti del notajo Volta, in copia.

B. Attestato di data... del sig. Giorgio Rizzi (il cui originale, custodito in giudizio, viene qui unito ad istanza dell'attore).

C. Mandato (in originale) di procura di Guglielmo Pantini nell'avvocato Gaetano Zambora, in data ...

II. Risposta num. 1640, presentata il ... in originale.

Allegati.

1.° Gli articoli probatorj pei testimonj Antonio Pina ed Angelo Corazza della città di Rovigo.

2.° Lettera di Anna Zorzi a Giorgio Rossi in data di Venezia del giorno ... (n'è controversa la dimissione).

3.° Mandato di procura in originale di Eliseo Fontana per l'interveniente Francesco Rossini, in data ...

III. Replica num. 1819 presentata il... in originale.

Allegati.

D. Scrittura di convenzione, firmata da Eliseo Fontana e da Guglielmo Pantini, in data ... in copia.

E. Articoli probatorj a riprova pei testimonj Angelo Caraman, Francesco Giunta, Giorgio Zanti e Daniele Giunti, abitanti in Villa di Badia del Polesine.

F. Specifica delle spese.

IV. Duplica num. 1914, presentata il ... in originale.

Allegati.

4.° Specifica delle spese.

V. Conclusionale num. 2041, presentata il... in originale.

VI. Scrittura di rinunzia alla controconclusionale, in data . . . sotto il num. 1149.

L'interveniente Rossini, procuratore di Eliseo Fontana, si oppone alla dimissione dell' allegato D in replica, come dal protocollo qui annesso *sub signo. . .*

Actum ut supra.

Francesco Tuzzi, consigliere.	Gaetano Zambora, patrocinatore dell'attore.
Adolfo Neri, attuario.	Francesco Rossini, procuratore del R. C.

Il protocollo d' inrotulazione, di cui parla la qui citata Patente per l'Austria del 9 settembre, 1785, al § 70, sarà l' incumbenza d' un segretario delegato dal presidente, il quale dovrà annotarvi i processi inrotulati coi numeri successivi, i nomi delle parti in causa, e l' oggetto della lite, col giorno della seguita inrotulazione; aggiungendo a cadaun processo il nome del relatore destinato.

Segue la formola di un tal protocollo.

Numero della Causa.	Giorno		Oggetto e nome delle parti.	Evasione		
	dell'inrotulazione.	*della consegna al relatore.*		*In prima Istanza.*	*In seconda Istanza.*	*In terza Istanza.*
1.	10 maggio, 1815.	Al sig. consigliere N. N. l'11 maggio, 1804.	N. N. contro N. N. in punto di divisione Boschi.	Il 18 giugn. Sentenza *per unanimia* in presenza di N. presidente N. consigliere N. consigliere N. consigliere N. consigliere	Fu riformata la sentenza il 20 ottobre, 1815.	Fu confermata la sentenza della prima istanza il 6 febbrajo, 1816.
2.	14 giugno, 1815.	Al sig. consigliere N. N. il 14 giugno, 1804.	N. N. contro N. N. in punto di pagamento di lir. 3896, ecc.	Il 17 sett. 1804, Sentenza *per majora* in presenza del consigliere N. f. f. di presidente N. consigliere N. consigliere N. consigliere N. consigliere	Fu confermata la sentenza il 3 febbrajo, 1816.	

§ 311.

Qualora nell' atto dell' inrotulazione insorgesse differenza sopra la consegna di qualche documento, si dovrà bensì consegnare negli atti il controverso documento, con annotare però la contraddizione della parte avversa.

Insorgendo nell' inrotulazione delle differenze sulla consegna o sia dimissione negli atti di qualche documento, si dovrà nulla meno dimetterli; ma in pari tempo sarà dovere del giudice di registrare nell' apposito protocollo l' opposizione della controparte, cioè le occorrenze trattate dalle parti nell' argomento, se sia p. e. da dimettersi l' atto controverso nel rotolo che si forma per la prolazione della sentenza. Il giudice poi nella disamina degli atti discernerà anche in pari tempo, cioè allora quando giudica del merito della causa, in quanto il dimesso documento controverso meritar possa riguardo nella diffinizione della causa di cui si tratta. Il protocollo da assumersi sulla differenza surriferita sarà ricevuto ne' seguenti termini:

Actum Verona il giorno 15 marzo, 1815.

Presenti

Santo Cerotti, consigliere. Antonio Tagliari procuratore dell'attore.

Davide Strazzi, attuario. Filippo Renzi, procuratore del R. C.

Nella causa di Angelo Dandolo, attore, contro Giuseppe Tinzi, reo convenuto, in punto di pagamento di zecchini 200.

" Giuseppe Tinzi, mediante il suo procu-
" ratore Filippo Renzi, detta a protocollo di
" non poter concedere la dimissione della
" sentenza prodotta nella petizione. In virtù
" del § 503 del Regolamento vi sono da
" intimarsi tutti gli allegati presentati insieme
" colla scrittura in causa; e quindi dovendo-
" gli essere comunicata anche questa sentenza,
" il che non fu fatto, crede di essere auto-
" rizzato di protestare contro la dimissione
" medesima.

" Antonio Tagliari, procuratore di Angelo
" Dandolo, risponde essere la sentenza del
" giorno . . . un documento già dall' avver-
" sario posseduto, e quindi essere stato su-

" perfluo di comunicargli anche tal documento.
" Il § 503 del Regolamento Giudiziario non
" parla che dell' intimazione di quegli alle-
" gati che non sono per anco in mano della
" controparte, ecc.

Sull'altra colonna sarà annotato quanto segue:

,, Fu eseguita l'inrotulazione degli atti, ed
" annotato nella petizione, che la dimissione
" della sentenza, allegato *B*, fu controversa. ,,

Actum ut supra.

Santo Cerotti, consigliere. Antonio Tagliari, procuratore dell'attore.

Davide Strazzi, attuario. Filippo Renzi, procuratore del reo convenuto.

In egual modo non si tratterà nella giornata per la *ricognizione dei documenti* (§ 187), ma bensì in quella dell'inrotulazione degli atti sulla questione: *se i documenti presentati all'ispezione o ricognizione possono essere uniti al rotolo degli atti.* In questa sessione resta libero alle parti di dedurre le loro oc-

correnze sul punto della dimissione. Ma il giudice non vi potrà pronunciare alcun decreto, e si riserverà solamente a decidere allorchè pronunzierà sul merito della causa, accogliendo frattanto sul punto controverso quei riflessi che si troveranno di ragio ne.

§ 312.

Ogni volta che il giudice stesso non sarà presente all'inrotulazione, il curiale destinato ad assistervi dovrà rimettergli senza indugio gli atti inrotulati.

§ 313.

Nei processi verbali si formerà un distinto elenco dei documenti che da ciascuna parte saranno stati allegati e dimessi, coll' indicazione esatta della qualità, e la data del documento, come anche la parte che lo avrà dimesso; e questo elenco, che dovrà essere firmato dalle parti o suoi procuratori, verrà unito al protocollo.

L'elenco prescritto da questo paragrafo potrà formarsi in questo modo:

Elenco dei documenti dimessi al protocollo verbale nella causa vertente tra Giovanni Zurlo, attore, ed Antonio Berti, reo convenuto, in punto d'affrancazione di capitale livellario di talleri 5000, con interessi.

Actum Mantova, il 14 novembre, 1815.

Allegato A. Istrumento d'affrancazione in data... dimesso in petizione di Giovanni Zurlo, attore.

Allegato B. Quietanza di Antonio Berti, in data . . ., per talleri 200, dimessa da Giovanni Zurlo, attore, in replica.

Allegato C. Specifica delle spese dell' attore.

Allegato D. Procura nell' avvocato Tantini, in data . . . pel patrocinio dell'attore.

Allegato num. I. Confesso in data . . . di ricevuta di talleri 3050, firmato dall'attore Giovanni Zurlo, e dimesso dal reo convenuto Antonio Berti in risposta.

Allegato num. II. Procura nell' interveniente Sandri, patrocinatore del reo convenuto, in data . . .

Allegato num. III. Specifica delle spese del reo convenuto.

Actum ut supra.

Pietro Tantini, patrocinatore dell' attore.
Alessio Sandri, interven. e procur. del R. C.

FORMOLA DEL PROTOCOLLO D'INROTULAZIONE NE' PROCESSI VERBALI.

Numero degli Esibiti	*Nome del Relatore*	*Nome delle parti ed oggetto della lite*	*Evasione.*		
			Prima Istanza	*Seconda Ist.*	*Terza Ist.*
3326	N. N. consigl.	N. N. contro N. N. in punto di pagamento, ecc.	Il 10 marzo 1804. Sentenza *per unanimia* in presenza di N. N., ecc.	Il 15 aprile 1804, Confermata.	

INDICE

DEL VOLUME SECONDO